dossier

XIX Legislatura

24 febbraio 2026

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

D.L. n. 19/2026 – A.C. 2807

Parte I – *Schede di lettura*

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Parte I – *Schede di lettura*

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it

Dossier n. 643

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI -
Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it

Progetti di legge n. 569

Parte II – *Profili di carattere finanziario*

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 442

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE
Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

CAPO I – *GOVERNANCE* PER IL PNRR

Articolo 1 *(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)* 7

Articolo 2, commi 1-4 *(Proroga di incarichi e strutture riferiti all'attuazione del PNRR; ampliamento di dotazione organica della Presidenza del Consiglio)* 11

Articolo 2, commi 5 e 6 *(Proroga della durata degli incarichi conferiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)*.....16

Articolo 2, comma 7 *(Proroga della struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)*.....18

Articolo 2, comma 8 *(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)*.....20

Articolo 2, comma 9 *(Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nella realizzazione degli interventi PNRR sulla infrastruttura ferroviaria)*.....22

Articolo 2, *commi 10 e 11 (Proroga di accordi quadro, convenzioni e contratti quadro relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud nonché di servizi di Demand e Project Management Office (PMO)* 25

Articolo 2, comma 12 *(Risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*.....29

Articolo 2, commi 13 e 14 *(Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria)* 31

Articolo 2, comma 15 *(Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Dipartimento per le politiche della famiglia)* 35

Articolo 2, comma 16 *(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del Turismo)*.....37

Articolo 2, comma 17 *(Dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione)* 38

Articolo 2, comma 18 *(Incarichi dirigenziali presso il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici)* 41

Articolo 2, commi 19-21 *(Facoltà assunzionali Ministero della giustizia)* 44
Articolo 3, commi 1 e 2 *(Risorse per assistenza tecnica a livello centrale e locale per l'attuazione delle misure PNRR)* 47
Articolo 3, comma 3 *(Segretari comunali)* 50
Articolo 3, comma 4 *(Risorse per il supporto tecnico per monitoraggio risorse PNRR)* 53
Articolo 3, commi 5-7 *(Incrementi della dotazione organica della Presidenza del Consiglio attinenti a trasformazione digitale e innovazione tecnologica)* 56
Articolo 3, comma 8 *(Attività di supporto di Eutalia S.p.A. in favore di enti territoriali)* 59
Articolo 3, comma 9 *(Inserimento del "Gruppo FVG* Plus*" nell'elenco delle società che non sono soggette ai divieti di cui all'articolo 4 del Testo unico delle società partecipate)* 61

CAPO II – DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR

SEZIONE I –DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR

Articolo 4, commi 1 e 9 *(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)* 65
Articolo 4, *comma 2 (Misure di accelerazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed idrogeologico)* 69
Articolo 4, comma 3 *(Meccanismo del superamento del dissenso nell'ambito di un progetto o intervento del PNRR)* 73
Articolo 4, comma 4 *(Investimenti 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità", M6C1 e 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", M6C2 del PNRR)* 76
Articolo 4, comma 5 *(Piano Italia a 1 Giga)* 81
Articolo 4, commi 6-8 *(Programma di formazione di cui all'obiettivo M1C1-118 della Riforma 1.15 "Riforma della contabilità pubblica")* 84

SEZIONE II –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, DEL PNRR

Articolo 5 *(Misure in materia di regimi amministrativi)* 88

Articolo 6, comma 1 *(Acquisizione dei dati relativi all'ISEE mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)* 101
Articolo 6, comma 2 *(Carta d'identità elettronica per cittadini ultra-settantenni)* 102
Articolo 6, comma 3 *(Tessera elettorale in formato digitale)* 103
Articolo 6, commi 4-6 *(Modifiche alla disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)* 105
Articolo 7, commi 1-3 e 10 *(Modifiche alla disciplina relativa all'attuazione della riforma della disabilità)* 112
Articolo 7, commi 4 e 10 *(Modalità di utilizzo e riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità)* 127
Articolo 7, commi 5 e 10 *(Procedura di definizione nel PIAO delle modalità ed azioni intese a realizzare la piena accessibilità all'amministrazione da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità)* 131
Articolo 7, commi 6-7 e 10 *(Previsioni relative al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in merito alla* performance *della pubblica amministrazione e alla legittimazione ad agire in giudizio a tutela di interessi delle persone con disabilità)* 133
Articolo 7, commi 8 e 10 *(Disposizione procedurale sull'adozione del programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità)* 135
Articolo 7, commi 9 e 10 *(Personale dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e interpretazione autentica sul regime delle spese di giustizia in favore del Garante)* 137
Articolo 8, comma 1 *(Conservazione delle scritture contabili di cui all'articolo 2220 del codice civile)* 140
Articolo 8, commi 2 e 3 *(Semplificazioni circa obblighi amministrativi e di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)* 148
Articolo 9 *(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)* 151
Articolo 10 *(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)* 153
Articolo 11 *(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)* 156
Articolo 12, commi 1 e 2 *(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)* 168

Articolo 12, commi 3 e 4 *(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)* 170
Articolo 12, comma 5 *(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)* 172
Articolo 13 *(Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche)* 174
Articolo 14 *(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)* 176
Articolo 15 *(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)* 183

SEZIONE III –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 16, comm1 1-4 e 6 *(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)* 186
Articolo 16, comma 5 *(Risorse per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria)* 190
Articolo 17 *(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)* 192

SEZIONE IV –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 18 *(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)* 202
Articolo 19 *(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito*) 225

SEZIONE V –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 20 *(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR)* 233
Articolo 21, commi 1-4 *(Trattamento dei dati personali per il diritto allo studio)* 240

Articolo 21, commi 5-8 *(Scuole di specializzazione per le professioni legali)* 252

SEZIONE VI –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 22 *(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)*.....260

Articolo 23 *(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)*.....272

Articolo 24 *(Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico -attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)* 277

SEZIONE VII –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 25, commi 1-4 *(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)* 281

Articolo 25, comma 5 *(Disposizioni in materia di maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 435, della legge n. 199 del 2025)* 290

Articolo 26, comma 1, lettera *a) (Disposizioni concernenti le attività di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)* 294

Articolo 26, comma 1, lettera *b) (Disciplina sanzionatoria in materia di servizi pubblici locali)*.....298

Articolo 26, comma 2 *(Misure per l'accelerazione del trasferimento tecnologico)*.....300

Articolo 26, comma 3 *(Accreditamenti delle strutture sanitarie o socio-sanitarie e accordi contrattuali con le medesime strutture)*.....303

SEZIONE VIII –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

Articolo 27 *(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)*.....307

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 28, comma 1 *(Cronoprogramma finanziario degli Accordi per la coesione)* 314

Articolo 28, comma 2 *(Incremento del Fondo turismo)* 319

Articolo 28, comma 3 *(Finanziamento di interventi per Aree interne per rischio sismico)* 324

Articolo 28, comma 4 *(Destinazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione al comune di Santa Maria la Fossa e al comune di Statte)* 328

Articolo 28, comma 5 *(Revoca risorse non impegnate del FSC)* 332

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 29, commi 1 e 2 *(Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione)*.....336

Articolo 29, commi 3-11 *(Disposizioni sui fondi sanitari e socio-sanitari integrativi e sulle funzioni in materia da parte della COVIP)* 339

Articolo 30, commi 1-10 *(Disposizioni finanziarie)*.....346

Articolo 30, comma 11 *(Fondo amianto per i lavoratori dei cantieri navali)*.....354

Articolo 31 *(Clausola di salvaguardia)*.....357

Articolo 32 *(Entrata in vigore)* 359

TITOLO I - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

CAPO I – *GOVERNANCE* PER IL PNRR

Articolo 1
(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

L'**articolo 1, comma 1,** prevede l'**obbligo** per i **soggetti attuatori** dei programmi e degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) di rendere disponibile sul sistema informatico «**ReGiS**», entro il decimo giorno di ciascun mese, **i dati sul cronoprogramma procedurale e finanziario**, con l'**indicazione dello stato di avanzamento** rilevato alla fine del mese precedente per ciascun programma e intervento. I soggetti attuatori devono altresì comunicare anche le informazioni sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato al singolo intervento, dando evidenza di eventuali criticità. Il **comma 2** stabilisce per le **amministrazioni centrali titolari di misure PNRR** e per i **soggetti attuatori** degli interventi l'assolvimento degli **adempimenti** di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo **anche oltre il 31 dicembre 2026**, nel rispetto degli obblighi previsti dal PNRR. Il **comma 3**, al fine di supportare l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 2 nonché in previsione di eventuali esigenze di monitoraggio di programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, prevede lo **sviluppo delle funzionalità della piattaforma informatica ReGiS da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ricorrendo a specifiche convenzioni**. Il **comma 4** reca la **clausola di invarianza finanziaria** riferita alle disposizioni dell'articolo in esame.

Il **comma 1** stabilisce l'obbligo per i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di **rendere disponibile sul sistema informatico ReGiS il cronoprogramma procedurale e finanziario** di ciascun programma e intervento aggiornato, oltre alle informazioni sullo **stato di avanzamento**. In tal senso, si dispone che entro il decimo giorno di ciascun mese dovranno essere resi disponibili i dati riferiti alla fine del mese precedente. La trasmissione dei dati dovrà dare conto anche dell'attestazione dell'effettiva **capacità di conseguimento**

dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento, dando evidenza di **eventuali criticità** rispetto a tale conseguimento. L'introduzione di tali disposizioni volte a prevedere procedure di monitoraggio continuativo sull'attuazione del PNRR, che danno evidenza anche dell'esistenza di eventuali criticità, è strumentale all'attivazione dei poteri sostitutivi, già previsti nella disciplina vigente, nei confronti dei soggetti attuatori. La disposizione in esame rinvia, infatti, all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede l'esercizio dei **poteri sostitutivi da parte dello Stato** in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

Sinteticamente, l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 prevede al **comma 1** la procedura di attivazione del potere sostitutivo nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni qualora, operando come soggetti attuatori, risultino inadempienti. Il **comma 2** del citato articolo 12 prevede la possibilità che, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro per gli affari regionali promuova iniziative di impulso e coordinamento degli enti territoriali nelle sedi istituzionali del confronto tra Governo, regioni ed enti locali. Il **comma 3** disciplina l'esercizio del potere sostitutivo nel caso in cui il soggetto inadempiente non sia un ente territoriale. Il **comma 4** prevede che il Consiglio dei ministri eserciti i poteri sostitutivi in tutti i casi in cui si verifichino situazioni o eventi che ostacolino la realizzazione dei progetti del PNRR e che non risultino rapidamente superabili. Il **comma 5** disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'amministrazione, dell'ente, dell'organo, dell'ufficio individuati o dei commissari ad acta nominati, con particolare riguardo all'adozione degli atti mediante ordinanza motivata comunicata alla Struttura di missione PNRR. Il **comma 6**, infine, stabilisce l'estraneità della Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Si prevede che di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondano, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono inoltre posti a carico de soggetti attuatori inadempienti sostituiti. Infine, il **comma 6-*bis*** integra l'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 riguardante la liquidazione degli enti pubblici dissestati. La disposizione inserita concerne l'applicazione delle suddette norme agli enti sottoposti alla vigilanza delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 2** stabilisce che gli **adempimenti riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli** sono assolti dalle **amministrazioni centrali titolari di misure PNRR** e dai **soggetti attuatori** dei relativi interventi in relazione alle rispettive competenze **anche oltre il 31 dicembre 2026** nel rispetto degli obblighi connessi previsti dal PNRR

concernenti la realizzazione delle misure e degli interventi. A tal fine di dispone che gli anzidetti soggetti si avvalgono delle funzionalità della piattaforma informatica ReGiS.

Il **comma 3** dispone lo **sviluppo delle funzionalità della piattaforma ReGiS**, comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico, da parte del **Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** ai fini del soddisfacimento degli adempimenti di cui al comma 2 nonché per l'eventuale monitoraggio di altri interventi e programmi finanziati con risorse nazionali ed europee. Per questa finalità il Ministero dell'economia e delle finanze –Ragioneria generale dello Stato può **stipulare convenzioni** dedicate con **Sogei S.p.A.** e con **altre società a prevalente partecipazione pubblica**.

Il **comma 4** contiene la clausola di **invarianza finanziaria** riferita alle disposizioni dell'articolo in esame, specificando che tali disposizioni sono attuate ricorrendo alle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica.

La revisione del PNRR del 27 novembre 2025

Il **10 ottobre 2025** il Governo ha presentato alla Commissione europea la **richiesta di modifiche al PNRR**, ricorrendo all'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241 che consente modifiche originate da circostanze oggettive.

Nella proposta di revisione del PNRR approvata dalla Cabina di regia PNRR del 26 settembre 2025 è stata prefigurata una **rimodulazione finanziaria di 14,15 miliardi di euro**, preservando l'intera dotazione di 194,4 miliardi di euro, con riferimento, in particolare, a **34 misure** (investimenti e riforme). La proposta, in particolare, ha considerato: la riduzione delle risorse per le misure non attuabili nei tempi e il potenziamento di misure esistenti o l'istituzione di nuove misure, l'utilizzo di strumenti finanziari (Fondo per le infrastrutture di approvvigionamento idrico, Fondo nazionale Connettività, Strumento finanziario per gli alloggi universitari, Fondo Agrisolare) nonché il trasferimento di parte delle risorse del PNRR al comparto nazionale del programma *InvestEU*, gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

Il **30 settembre** e **il 1° ottobre 2025** il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha reso comunicazioni al **Senato** e alla **Camera** in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel PNRR. Al termine dei dibattito sono state approvate le risoluzioni n. 6-00169 e n. 6-00195 con le quali si è impegnato il Governo a trasmettere la proposta di revisione alla Commissione, privilegiando le misure che favoriscono gli investimenti strategici ed innovativi, la coesione sociale e territoriale, la competitività delle attività economico-produttive e la transizione verde e digitale. Il **CNEL** ha approvato il 23 ottobre 2025 un documento di osservazioni e proposte concernente la revisione del PNRR.

A seguito delle relative interlocuzioni tecniche, la **Commissione europea** ha valutato positivamente la proposta avanzata dal Governo italiano e il **4 novembre 2025** ha sottoposto al Consiglio dell'UE una proposta di modifica della Decisione del Consiglio, con il relativo Allegato, che approva il Piano italiano.

Da tali documenti si rileva che le modifiche al PNRR italiano riguardano **173 misure** (investimenti e riforme). Il **Consiglio dell'UE**, nella riunione del **27 novembre 2027**, ha approvato la Decisione di esecuzione (*Council Implementing Decision* - CID) e il relativo Allegato che modifica l'originaria Decisione del 13 luglio 2021 che ha approvato il PNRR.

A seguito dell'approvazione della decisione del Consiglio dell'UE il Governo italiano ha dichiarato che **la versione definitiva della revisione comporta una rimodulazione di risorse per 13,5 miliardi di euro** e prevede **nuovi interventi** a sostegno di imprese, agricoltura e filiera agroalimentare, connettività digitale, infrastrutture idriche ed economia circolare, rafforzando il sostegno alle politiche attive per lo sviluppo e l'occupazione.

Nelle premesse della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE approvata il 27 novembre 2025 sono elencate tutte le **misure modificate** raggruppandole sulla base dei motivi che hanno giustificato tali modifiche:

- sette misure non sono parzialmente più raggiungibili a causa di **cambiamenti nelle condizioni di mercato**, inclusi ritardi imprevisti nella fornitura che incidono sulle procedure di appalto;
- otto misure non sono più parzialmente realizzabili a causa della **mancanza o** del **cambiamento della domanda**;
- quattro misure non sono più parzialmente realizzabili a causa dell'**elevata inflazione**;
- una misura non è più parzialmente realizzabile a causa degli **eventi meteorologici estremi** verificatisi nell'autunno 2024 che hanno avuto ricadute negative sugli interventi di ricostruzione nelle zone dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dalle inondazioni del maggio 2023;
- ottantatré misure sono state modificate unicamente per **semplificare** il testo dell'Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) di approvazione del PNRR, riducendo gli oneri amministrativi connessi alla valutazione del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi;
- per le ulteriori cinquantuno misure sono state previste delle modalità attuative migliori rispetto alle precedenti, pur mantenendo inalterato il loro livello di ambizione originario.

Articolo 2, commi 1-4
(Proroga di incarichi e strutture riferiti all'attuazione del PNRR; ampliamento di dotazione organica della Presidenza del Consiglio)

L'**articolo 2, comma 1** proroga al 31 dicembre 2026 la durata degli incarichi dirigenziali (se con scadenza anteriore) di livello generale o non generale conferiti alla struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché alle unità di missione ovvero strutture di livello dirigenziale presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR.
Inoltre proroga al 31 dicembre 2029 la durata di siffatte unità di missione ovvero strutture di livello dirigenziale, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni.
Analoga proroga è dettata per il personale non dirigenziale loro assegnato in servizio, quanto ad efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o altro analogo istituto.
Per gli incarichi dirigenziali in quegli organismi, il medesimo termine vale per il conferimento in deroga rispetto ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente sul pubblico impiego.
Il **comma 2** amplia la dotazione organica della Presidenza del Consiglio di ventisei unità di personale non dirigenziale, da assumere con concorso pubblico per titoli ed esami (con apposito punteggio riconosciuto all'eventuale esperienza professionale maturata presso la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri o presso le unità di missione ovvero le strutture di livello dirigenziale delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR). L'assunzione è mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato (con destinazione in servizio, finché essa operi, presso la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio).
I **commi 3 e 4** recano disposizioni di spesa e copertura degli oneri.

L'**articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 la durata di tutti gli incarichi dirigenziali (se con scadenza anteriore) di livello generale o non generale, conferiti alla struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio nonché alle unità di missione o strutture di livello dirigenziale presso ciascuna amministrazione centrale la quale sia titolare di interventi previsti nel PNRR**.

Nel dettato della disposizione figura, quale sua finalità, il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR (come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025).

La proroga vale per gli incarichi dirigenziali (di livello generale o non generale) conferiti a un duplice ordine di strutture.

Sono interessate, infatti, così la struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio come le unità di missione (o strutture di livello dirigenziale equivalenti) presso ciascuna amministrazione centrale coinvolta in interventi del PNRR.

La **struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio** è stata istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023. Essa coadiuva lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR; interloquisce con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR; verifica la coerenza dell'attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, con eventuale definizione di misure correttive; conduce l'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento o di modifica del PNRR; adempie alla comunicazione istituzionale e alla pubblicità del PNRR.

Il medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 (al comma 4) assegna alla struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio le unità di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale.

In particolare quella disposizione ha previsto un contingente di dodici unità con qualifica dirigenziale di livello non generale (oltre a sessantacinque unità di personale non dirigenziale).

Tali posizioni dirigenziali hanno potuto essere conferite in deroga ai limiti percentuali (previsti dall'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165* del 2001, e pari al 10 e 8 per cento della dotazione organica, per i dirigenti rispettivamente di prima fascia e di seconda fascia), in via di deroga (consentita dal richiamo all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021).

Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla struttura di missione, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

Le unità di missione o strutture di livello dirigenziale presso ciascuna amministrazione centrale la quale sia titolare di interventi previsti nel PNRR, sono state oggetto di previsione da parte dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Quella disposizione ha previsto che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provveda al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'amministrazione individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di

missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (era la previsione originaria del decreto-legge n. 77), articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ancora il **comma 1**, per il medesimo fine di realizzazione degli interventi del PNRR nonché per lo svolgimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controllo del PNRR e gestione dei relativi flussi finanziari, **proroga fino al 31 dicembre 2029** (anziché 31 dicembre 2026, com'è nella disciplina vigente) **la durata delle unità di missione e delle strutture di livello dirigenziale** sopra citate, **nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni**[1] (si veda al riguardo l'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/24, in materia di valutazione ex-post del dispositivo per la ripresa e la resilienza).

E per il **personale non dirigenziale** loro assegnato in servizio, **proroga alla medesima data l'efficacia dei provvedimenti di comando**, di collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto. Rimane salva per l'unità di missione o struttura di livello dirigenziale o Nucleo PNRR Stato-Regioni la facoltà di richiesta di **revoca** del provvedimento, con comunicazione alle amministrazioni di provenienza da formalizzarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Questo, per il personale non dirigenziale.

Per gli **incarichi dirigenziali**, ancora il **comma 1** prevede che, fino al 31 dicembre 2029, essi possano essere conferiti (di livello generale e non generale) alle unità di missione o struttura di livello dirigenziale o Nucleo PNRR Stato-Regioni **in deroga alle percentuali** previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego (cfr. l'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Per l'attuazione del **comma 1**, è autorizzata la spesa di **24,64 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029**.

Il **comma 2 amplia la dotazione organica della Presidenza del Consiglio** (così come l'articolo 3, commi 5-7, su cui v. scheda *infra*).

[1] Il Nucleo PNRR Stato-Regioni opera, si ricorda, presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Esso è stato istituito dall'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021, il quale ha previsto che quel Dipartimento si avvalga, per lo svolgimento delle attività del Nucleo, di un contingente di ventitré unità di personale.

Tale ampliamento ammonta a **ventisei unità di personale non dirigenziale**.

Si tratta di personale da inquadrare in una categoria non superiore al livello iniziale della **categoria A** del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Queste unità di personale sono da destinare in servizio presso la **Struttura di missione PNRR** presso la Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente, la Presidenza del Consiglio è autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione delle ventisei unità, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027 mediante contratti di lavoro a **tempo indeterminato** (destinate pertanto a permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri anche successivamente al 2029 e alla cessazione dell'operatività della Struttura di missione PNRR cui siano dapprima destinate).

Questo, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti.

Le nuove unità di personale si pongono entro l'ambito del contingente – pari a sessantacinque unità di personale non dirigenziale – previsto dalla normativa vigente (ossia l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023).

La determinazione delle procedure e dei requisiti di partecipazione al concorso sono demandati a successivo decreto del Presidente del Consiglio.

Tale atto è tenuto a **valorizzare, con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata** presso la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri o presso le unità di missione ovvero le strutture di livello dirigenziale delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR.

Per queste assunzioni, è autorizzata la spesa di **500.000 euro per l'anno 2026;** di **2,46 milioni per l'anno 2027**; di **2,26 milioni a decorrere dall'anno 2028**.

Disposizione di spesa per questo personale è recata altresì dal **comma 3**.

Si tratta di **1,18 milioni annui a decorrere dal 2027,** per la corresponsione dei compensi relativi al **lavoro straordinario** per il nuovo personale assunto mediante la procedura selettiva sopra ricordata.

Il **comma 4** reca la quantificazione e le fonti di finanziamento degli oneri derivanti dai commi precedenti 1, 2 e 3.

Sono:

500.000 euro per l'anno 2026;

27,23 milioni per l'anno 2027;

27,02 milioni per ciascun anno 2028 e 2029;

2,38 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

Sono attinti in parte prevalente dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestino nel corso della gestione (istituito dall'articolo

1, comma 200 della legge n. 190 del 2014), in altra parte (8,99 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, parzialmente utilizzando quote di accantonamenti destinati a undici diversi Ministeri.

Articolo 2, commi 5 e 6
(Proroga della durata degli incarichi conferiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il **comma 5** dell'**articolo 2** dispone che per le finalità di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 152/2021 possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unità, fino al 31 dicembre 2026. Il **comma 6** provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5, pari ad euro 2.600.000 per l'anno 2026.

Il **comma 5** dell'**articolo 2** dispone che per le finalità di cui al comma 1 (ovvero al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025), i **contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente** e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 152/2021 **possono essere prorogati**, per un contingente massimo di **trentanove unità**, **fino al 31 dicembre 2026.**

L'art. 34 del D.L. 152/2021 (come successivamente modificato dal D.L. 13/2023), prevede, al comma 1, che al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'art. 17-*sexies* del D.L. 80/2021, al Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella *short list* di cui

al comma 2-*bis* e i compensi degli esperti (tali profili sono stati disciplinati con il D.M. 203 del 2023). Ai sensi del comma 2, a decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Il comma 2-*bis* dispone che all'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una *short list* recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-*ter*, attingendo alla predetta *short list*, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa *short list*.

La relazione illustrativa al provvedimento in esame segnala che "la misura risponde all'esigenza di assicurare la continuità delle attività di supporto tecnico, monitoraggio e rendicontazione relative alla fase conclusiva di attuazione del PNRR, fino all'orizzonte temporale del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) attualmente previsto per il 31 dicembre 2026" e sottolinea che "Gli esperti in discorso svolgono infatti funzioni operative di elevata specializzazione, strettamente connesse alle procedure di gestione dei progetti, al controllo dello stato di avanzamento finanziario e fisico, nonché al rispetto dei vincoli e delle milestone previste. La cessazione degli incarichi al 31 dicembre 2025 determinerebbe un vuoto operativo in una fase cruciale per il completamento delle attività PNRR, con il rischio di ritardi nella rendicontazione degli investimenti, nonché di dispersione della competenza acquisita e della cosiddetta 'memoria istituzionale' necessaria al buon andamento dell'amministrazione".

Il **comma 6** dispone la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal comma 5, prevedendo che a tali oneri, pari a **euro 2.600.000 per l'anno 2026**, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 2, comma 7
(Proroga della struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

L'**articolo 2, comma 7**, proroga al 31 dicembre 2029 la struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, autorizza la spesa per la dotazione organica prevista per il suo funzionamento (per un importo complessivo di circa 4,52 milioni di euro per il triennio 2027-2029) e provvede alla copertura dei relativi oneri.

Il **primo periodo** del comma in esame dispone la **proroga di tre anni** (dal 31 dicembre 2026 **al 31 dicembre 2029**) della struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il MASE è stata istituita dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021 fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le sue specifiche funzioni sono quelle di provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi previsti nel PNRR. Secondo il dettato dell'articolo 17-*sexies*, comma 1, del D.L. 80/2021, la struttura è composta da una unità di coordinamento e da due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. Per l'attuazione di tale comma, il successivo comma 2 rende indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario e autorizza la spesa necessaria.

Per l'attuazione del comma in esame, il **secondo periodo** rende indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del MASE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario e **autorizza la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029** a copertura dei posti di livello dirigenziale generale e non generale stabiliti dal succitato art. 17-*sexies* del D.L. 80/2021.

Il periodo in esame reca quindi una disposizione analoga (ma con importi differenti) a quella recata dal primo periodo del comma 2 dell'art. 17-*sexies* precedentemente illustrato.

Infine, il **terzo periodo** disciplina la **copertura degli oneri** derivanti dal comma in esame, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE.

La relazione tecnica evidenzia che la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma in esame viene parzialmente realizzata rendendo indisponibili, per il triennio 2027-2029, nella dotazione organica del MASE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario a tre delle sei unità dirigenziali non generali che il comma medesimo proroga. La stessa relazione sottolinea inoltre che alla copertura dei rimanenti oneri, pari a euro 1.506.299 annui per il triennio citato, provvede il terzo periodo in esame.

Articolo 2, comma 8
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

L'**articolo 2, comma 8** amplia e dettaglia la casistica di utilizzo dei fondi stanziati per l'attività di controllo e monitoraggio effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui progetti afferenti al **Piano nazionale di ripresa e resilienza** di sua competenza.

Il **comma 8 dell'articolo 2** novella l'**articolo 18, comma 3**, recante "Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Le risorse del comma 3 (180.000 euro per l'anno 2026) sono state stanziate in origine al fine di assicurare lo svolgimento dei **controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale** degli interventi finanziati dal PNRR da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, nonché per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di **verifica e monitoraggio**.

La disposizione in esame ne **amplia la casistica di utilizzo**, permettendone l'uso anche per "attività di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attività di coordinamento istituzionale e relazionali". La modifica autorizza, quindi, l'impiego del fondo per lo svolgimento di attività di **direzione** nei confronti dei vari soggetti attuatori degli interventi del PNRR, nonché per le attività di **supporto tecnico** e **coordinamento** tra le varie istituzioni ed entità coinvolte nell'implementazione degli stessi.

Decreto legge 10/08/2023, n. 104	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2, comma 8 del DL PNRR**
Art. 18 *(Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.)*	Art. 18 *(Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.)*
3. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, nonché per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori. […]	3. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, nonché per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, **per attività di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attività di coordinamento istituzionale e relazionali.** […]

Articolo 2, comma 9
(Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nella realizzazione degli interventi PNRR sulla infrastruttura ferroviaria)

La disposizione addotta misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nella realizzazione degli interventi PNRR sulla infrastruttura ferroviaria.

L'**articolo 2, comma 9**, al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, autorizza la spesa di euro **700.000** per l'anno **2026**.

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2026-2028**, nell'ambito del programma «**Fondi di riserva e speciali**» della missione «**Fondi da ripartire**» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo, per assicurare il rispetto delle stringenti tempistiche fissate dal **PNRR**, nonché la corretta gestione e rendicontazione degli investimenti, si rende infatti necessario prevedere un adeguato supporto tecnico per consentire il monitoraggio della attività del soggetto attuatore per la rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale afferenti al conseguimento di milestone e target di pertinenza degli interventi finanziati. L'assistenza tecnica richiesta fornirà supporto operativo e gestionale alle strutture competenti, contribuendo in modo determinante al coordinamento tra soggetti attuatori, nonché alla rilevazione di eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione dei progetti che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti.
Come noto, l'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il **Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF)** e il **Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU)**. Il solo RRF mette a disposizione del nostro Paese risorse per **191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026**.

La componente M3C1 "**Rete ferroviaria ad alta velocità/capacità e strade sicure**" del PNRR, dedicata agli investimenti sulla infrastruttura ferroviaria in concessione a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), interessa complessivamente **21,96 miliardi di euro di risorse** PNRR di cui 10,80 miliardi di euro per "progetti in essere" e 11,16 miliardi di euro per "nuovi progetti", tutti interventi inclusi nei

Contratti di programmi tra il Ministero delle infrastrutture dei trasporti ed il gestore RFI.
Gli investimenti della componente **M3C1** sono determinanti per il raggiungimento dei 67 milestone e target del PNRR assegnati al MIT.

Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1)
La componente 1 della Missione 3 "Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1), ha risorse (rimodulate a dicembre 2023) per circa 22,8 miliardi di euro.
Gli interventi sono coperti attraverso prestiti e l'amministrazione titolare è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Gli obiettivi in sintesi sono:

- sviluppo delle linee ad alta velocità ferroviaria passeggeri e merci per migliorare la connettività e la coesione territoriale del Paese;
- trasferimento del traffico passeggeri e merci dalla strada alla ferrovia per favorire la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni;
- digitalizzazione delle reti di trasporto;
- miglioramento dei collegamenti ferroviari per favorire la competitività dei sistemi produttivi, in particolare del Sud.

Nella componente 1 della Missione 3 sono presenti anche le misure per sviluppare l'uso dell'idrogeno nelle ferrovie, mentre in una diversa missione, la Missione 2, è presente l'investimento, relativo alla "Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario", nonché l'investimento relativo ai "Treni verdi" nell'ambito di intervento 4 "Sviluppare un trasporto locale più sostenibile".
Si ricorda che il quadro finanziario del PNRR, con la ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni titolari degli interventi e l'individuazione di traguardi ed obiettivi semestrali, è stato definito con il D.M. Economia e finanze del 6 agosto 2021. Con il successivo decreto MEF 24 agosto 2022 sono state apportate modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione».

Con il successivo D.M. 3 maggio 2024 è stata aggiornata la tabella A, con le assegnazioni finanziarie ai Ministeri delle risorse PNRR, recependo la rimodulazione PNRR come da accordi dell'8 dicembre 2023 e il D.L. 19/2024 sul PNRR.

Si ricorda altresì che il Piano Complementare (PC) al PNRR ha stanziato ulteriori risorse per lo sviluppo della rete ferroviaria.

L'attuazione degli interventi è rimessa principalmente a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.. Altre risorse per il settore ferroviario, pari a 15,9 miliardi di euro, sono state stanziate dalla legge di Bilancio 2022 ed i Fondi del FSC 2021-2027 ammontano a ulteriori 2.319 miliardi €: il totale dei fondi disponibili per gli investimenti di competenza del MIT nel settore ferroviario ammonta pertanto a più di 50 miliardi di euro (erano circa 54,8 miliardi di € in base all' audizione dal Ministro il 23/2/2022).

Al fine di poter monitorare e dare attuazione al Piano il MIT ha sottoscritto con RFI una apposita convenzione che disciplina, nel rispetto delle procedure interne approvate dall'amministrazione e di quelle stabilite dal MEF o dai regolamenti europei, le modalità di presentazione da parte del soggetto attuatore RFI delle domande di rimborso (anticipazione, intermedia o saldo) riguardanti i **135 interventi ferroviari**, nonché le verifiche formali finalizzate ad assicurare la completezza e correttezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile inserita dal SA nel sistema informatico ReGis del MEF.

La disposizione proposta assicura pertanto la copertura finanziaria necessaria all'attivazione di un servizio di assistenza tecnica per il 2026 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un ente tecnico specializzato finalizzato a fornire supporto operativo e gestionale e assistenza tecnica alla struttura ministeriale competente.

In particolare, tale supporto riguarderà:

- il monitoraggio dei cronoprogrammi e della spesa;
- la verifica della corretta trasmissione delle domande di rimborso e della corretta documentazione amministrativa e contabile;
- il monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei singoli interventi;
- la verifica degli avanzamenti relativi al conseguimento dei milestone e target associati ai progetti.

Per quanto riguarda le modalità operative, l'accordo di servizio dovrà prevedere:

- la predisposizione di un piano operativo annuale con obiettivi specifici e indicatori di performance;
- un monitoraggio periodico dell'avanzamento delle attività;
- relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dell'accordo.

L'adozione della presente disposizione è funzionale al raggiungimento dei milestone e target del PNRR assegnati al MIT e di competenza della DG Ferrovie, in considerazione dell'elevato numero di interventi da gestire, della loro complessità tecnica e del volume complessivo delle risorse assegnate al settore ferroviario.

Articolo 2, commi 10 e 11
(Proroga di accordi quadro, convenzioni e contratti quadro relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud nonché di servizi di Demand e Project Management Office (PMO)

L'articolo in commento prevede la proroga di accordi quadro, convenzioni e contratti quadro relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud nonché di servizi di Demand e Project Management Office.

L'**articolo 2, comma 10,** prevede che al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli **accordi quadro**, le **convenzioni e i contratti quadro** di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd) dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di demand e di project management office (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto, **sono prorogati** con i **medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni**, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR. Fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro (vedi *infra*).

La lettera cc) dell'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd) dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, definisce come «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo:

1) le **convenzioni quadro** di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli **accordi quadro** stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo.

La lettera dd) definisce come «strumenti di negoziazione», che richiedono apertura del confronto competitivo:
1) gli **accordi quadro** stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

- ***La proroga dei contratti di appalto pubblici***

Nel previgente Codice degli appalti pubblici la disciplina di riferimento in materia di proroghe contrattuali era contenuta nell'art. 106. Il comma 11 di tale disposizione prevedeva che la durata del contratto potesse essere modificata esclusivamente se prevista nel bando e nei documenti di gara un'opzione di proroga, sempreché tale proroga fosse limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'operatore economico era tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Da questa norma la giurisprudenza ha tratto l'esistenza di due fattispecie. Da un lato l'opzione di **proroga contrattuale**, quale eventualità già prevista nella lex specialis, azionabile dalla stazione appaltante per prolungare la durata del contratto alle medesime condizioni o, se espressamente previsto, applicando prezzi di mercato più favorevoli. Dall'altro, la **proroga tecnica**, intesa quale strumento eccezionale e temporaneo, utilizzabile solo per assicurare la continuità del servizio nelle more della nuova gara, per il tempo strettamente necessario e sempre alle condizioni originarie. La giurisprudenza ha precisato che la **proroga tecnica** è ammessa solo in presenza di ragioni di interesse pubblico oggettive e non imputabili all'amministrazione e non può tradursi in un rinnovo. Diversamente, il **rinnovo** è invece un nuovo affidamento che posticipa la durata del rapporto al termine del contratto, modificandone di regola le condizioni. Il rinnovo costituisce una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che richiede una procedura ad evidenza pubblica, salvo casi espressamente previsti dalla legge. Mentre la **proroga** si limita a differire la scadenza del rapporto mantenendo ferme le condizioni originarie, il rinnovo implica la definizione di nuove condizioni o la modifica sostanziale di quelle esistenti; per questa ragione **è vietato se non autorizzato dalla legge**. A differenza della proroga tecnica (che consente la prosecuzione alle stesse condizioni), il rinnovo pone questioni ben diverse e più ampie, considerato che l'amministrazione può rinnovare il contratto con lo stesso operatore solo se ciò è previsto nella documentazione di gara. In caso contrario, il rinnovo senza gara è considerato una violazione del principio di concorrenza e dell'art. 3 del D.lgs n. 36/2023, oltre a configurare un affidamento diretto in assenza di presupposti. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023 il legislatore ha radicalmente riorganizzato la disciplina delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione.

Il **nuovo codice** disciplina la proroga all'art.120 dedicando i commi da 1 a 9 alle varianti ed alle modifiche non sostanziali, mentre poi distingue espressamente, al comma 10, l'opzione di proroga e, al comma 11, la proroga tecnica.

L'opzione di proroga (cfr. art. 120, comma 10) è stata disciplinata con l'introduzione di due innovazioni:

(a) l'opzione di proroga non è più limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della gara, potendo essere esercitata nei limiti temporali stabiliti nei documenti di gara;

(b) la possibilità di applicare prezzi di mercato più favorevoli è subordinata a una specifica clausola della *lex specialis*. L'opzione di proroga è, dunque, una clausola negoziale che consente alla stazione appaltante di prolungare la durata del rapporto alle condizioni stabilite nella *lex specialis*. La partecipazione alla gara implica che gli operatori conoscano sin da subito la possibilità di tale prolungamento, potendone tener conto nella formulazione dell'offerta. Tale aspetto preserva le regole dell'evidenza pubblica, visto che l'opzione di proroga, adeguatamente prevista negli atti di gara, diviene parte strutturale della stessa, andando ad incidere, tra l'altro, sull'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell' art. 14, comma 4, D.lgs n. 36/20263. L'esercizio dell'opzione avviene attraverso un atto discrezionale della stazione appaltante e, a differenza della proroga tecnica, può prevedere l'adeguamento dei prezzi alle condizioni di mercato più favorevoli, se così stabilito nei documenti di gara. L'opzione di proroga non è ancorata a situazioni eccezionali né al concetto di stretta temporaneità ed i limiti derivano dai termini fissati contrattualmente. L'opzione di proroga è quindi un istituto programmato e rimesso all'autonomia negoziale e che trova la sua fonte nella lex specialis di gara. La proroga tecnica (cfr. art. 120, comma 11), diversamente dal comma 10 dell'art. 120, non richiede che la possibilità di proroga sia prevista nei documenti di gara e non consente di applicare condizioni economiche più favorevoli per la stazione appaltante. La **proroga tecnica** è un istituto straordinario che interviene solo per assicurare la continuità di servizi essenziali in presenza di ritardi insuperabili non imputabili. Essa non richiede la previsione nel bando e si caratterizza per la durata minima indispensabile e per l'immutabilità delle condizioni economiche.

L'**articolo 2, comma 11** prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, entro il limite complessivo di **100 milioni di euro**, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo ai quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del **27 novembre 2025** nonché per dare attuazione alle finalità di cui al comma precedente, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all' articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd) dell'Allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzati all'affidamento da parte delle Amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e PMO ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede

a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

Articolo 2, comma 12
(Risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'**articolo 2, comma 12** destina risorse (21,7 milioni per il 2026; 17,2 milioni per il 2027; 22,2 milioni dal 2028) al Fondo per finanziare provvedimenti normativi a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'**articolo 2, comma 12 reca incremento della dotazione del Fondo volto al finanziamento dei provvedimenti normativi diretti ad ottimizzare le funzioni e i compiti svolti dal personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

È, questo, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025 (che al contempo ha previsto che i provvedimenti normativi di cui si tratta sia realizzato mediante interventi di modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", e, conseguentemente, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"). La norma, nell'istituire il Fondo, tiene ferma l'armonizzazione del trattamento economico del suddetto personale con quello del personale delle Forze di polizia.

Quella medesima disposizione prevedeva le risorse finanziarie di cui dotare il Fondo: 28 milioni per il 2025 e per il 2026; 34 milioni a decorrere dall'anno 2027.

Ebbene, la disposizione in esame incrementa tale dotazione, prevedendo 49,7 milioni per il 2026; 51,2 milioni per il 2026; 56,2 milioni per il 2028.

Per il 2026, l'incremento è di 21,7 milioni. Per il 2027, l'incremento è di 17,2 milioni. Dal 2028, l'incremento è di 22,2 milioni.

Le risorse sono destinate – si legge nella disposizione – per 3,8 milioni annui dal 2026, al personale direttivo; per 12,9 milioni nel 2026 e 13,4 milioni annui dal 2027, al personale non direttivo e non dirigente.

Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione che obiettivo della disposizione sia "agevolare la definizione del nuovo percorso di carriera del personale appartenente a tutti i ruoli del Corpo".

Per la copertura degli oneri, si provvede:

a) per 3,3 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttività per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 250 del 2010 (atto di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, biennio economico 2008-2009), di cui 1,05 milioni con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 97 del 2017 (risorse, queste, destinata all'istituzione di posizioni organizzative previste dagli articoli 199 e 223, rispettivamente per il personale direttivo e direttivo aggiunto, del decreto legislativo n. 217 del 2005), e per 2,25 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 76 del 2020 (si tratta anche in questo caso di incremento destinato al fondo di produttività del personale direttivo). Si legge nella relazione tecnica che siffatte autorizzazioni di spesa concernessero il finanziamento di posizioni organizzative per il personale direttivo ad oggi non istituite, in quanto non è stato adottato il decreto interministeriale di loro individuazione;

b) per 12,9 milioni nel 2026 e 13,4 milioni a decorrere dall'anno 2027 mediante, corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente, di cui all'articolo 6 del d.P.R. 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008);

c) per 500.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui al citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250;

d) per 5 milioni nel 2026 così come in ciascun anno a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 2, commi 13 e 14
(Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria)

Il **comma 13** dell'articolo 2 interviene sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, recante la disciplina del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, introducendo una serie di modifiche volte a rafforzarne l'assetto operativo e organizzativo, nonché a prorogarne la durata, in coerenza con l'ampiezza e la complessità degli interventi affidati alla struttura commissariale. Il **comma 14** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 13.

In primo luogo, il comma 13, alla **lettera a)**, modifica il comma 4 dell'articolo 4-*bis*.

Il comma 4 dell'articolo 4-*bis* – nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione - disciplina in modo puntuale **le modalità operative attraverso cui il Commissario straordinario esercita i poteri attribuitigli** per l'attuazione degli interventi di edilizia penitenziaria. La disposizione attribuisce al Commissario la facoltà di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli già in corso, anche qualora sospesi, imponendo quale criterio di riferimento l'individuazione della soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi pubblici perseguiti.

A tal fine, il comma prevede espressamente che il Commissario possa **avvalersi di strumenti di supporto tecnico-amministrativo esterni**, individuati nelle **stazioni appaltanti qualificate** di cui al codice dei contratti pubblici e nel **supporto di società partecipate dallo Stato**, nonché della **vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione**. L'avvalimento di tali soggetti è funzionale a garantire la rapidità e l'efficacia delle procedure di affidamento ed esecuzione degli interventi, in un contesto caratterizzato da un'elevata complessità tecnica e organizzativa.

Il comma stabilisce inoltre che l'**approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario produce un effetto sostitutivo generale**, in quanto tiene luogo, ad ogni effetto di legge, di tutte le autorizzazioni, i pareri, i visti e i nulla osta comunque denominati necessari per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Tale concentrazione procedimentale è accompagnata da una disciplina di **accelerazione dei procedimenti autorizzatori**, mediante la riduzione dei termini in materia ambientale e la previsione di termini certi, nonché di meccanismi di silenzio-assenso, per i procedimenti relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, fatte salve le ipotesi di sospensione connesse a richieste istruttorie o ad accertamenti tecnici.

Il decreto-legge in conversione interviene sul comma 4 dell'articolo 4-*bis* in modo **mirato e circoscritto**, senza incidere sull'assetto dei poteri acceleratori e sostitutivi attribuiti al Commissario, né sui meccanismi di semplificazione procedurale previsti dalla disposizione. La modifica riguarda esclusivamente la **modalità di avvalimento** delle stazioni appaltanti qualificate e delle società partecipate dallo Stato. In particolare, viene eliminato il riferimento all'avvalimento "a titolo gratuito" e sostituito con la previsione di **limiti massimi di spesa**, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2027.

La novella non amplia né restringe i poteri del Commissario sotto il profilo funzionale, ma incide sul **regime economico** del supporto operativo, riconoscendo che l'esercizio effettivo delle funzioni attribuite allo stesso può comportare oneri finanziari.

La **lettera b)** del comma 13 interviene sul comma 6 dell'articolo 4-*bis*, incidendo esclusivamente sulla **durata temporale dell'incarico del Commissario straordinario**, senza modificare in alcun modo il regime degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio previsti dalla disposizione.

In particolare, la modifica sostituisce il termine finale del 31 dicembre 2026 con quello del **31 dicembre 2027**, determinando una **proroga di un anno della durata dell'incarico**. Tale proroga si inserisce in un contesto normativo nel quale l'ampiezza degli interventi programmati e la complessità delle procedure di realizzazione rendono necessario un arco temporale più ampio per il completamento delle attività affidate alla struttura commissariale. La novella non introduce nuovi poteri né amplia quelli già attribuiti al Commissario, ma si limita a **prolungare nel tempo l'efficacia di un assetto già definito**, preservando invariati i presìdi di trasparenza, controllo e rendicontazione annuale e finale.

Il comma 6 dell'articolo 4-*bis* disciplina la **durata temporale dell'incarico del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria** e definisce, contestualmente, gli **obblighi di rendicontazione e trasparenza** connessi all'esercizio delle funzioni commissariali. In primo luogo, la disposizione individuava il 31 dicembre 2026 come **termine finale certo di cessazione dell'incarico**, configurando la struttura commissariale come strumento a carattere temporaneo e straordinario, coerente con la finalità di fronteggiare una situazione emergenziale. La previsione di una scadenza espressa risponde all'esigenza di delimitare nel tempo l'esercizio dei poteri eccezionali attribuiti al Commissario. Accanto alla disciplina della durata, il comma introduce specifici **obblighi informativi** in capo al Commissario. È previsto, infatti, che entro il 30 giugno di ciascun anno egli trasmetta al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una **relazione sullo stato di attuazione del programma** di cui al comma 2, con

l'obiettivo di consentire un monitoraggio periodico dell'avanzamento degli interventi e dell'utilizzo delle risorse. È altresì stabilito che, entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico, il Commissario debba trasmettere ai medesimi Ministri una **relazione finale**, recante il rendiconto complessivo dell'attività svolta e delle risorse impiegate.

La disposizione chiarisce inoltre che le relazioni devono essere predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei **sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**, rafforzando così il collegamento tra l'azione commissariale e i meccanismi ordinari di controllo della spesa pubblica.

La lettera c) infine interviene sul comma 7 dell'articolo 4-bis con una serie di modifiche di natura **organizzativa, funzionale ed economica**, volte a rafforzare la struttura di supporto del Commissario straordinario e ad aumentarne la capacità operativa.

In primo luogo, la disposizione interviene sul numero massimo di unità di personale utilizzabili mediante distacco o temporanea assegnazione, che viene **raddoppiato da cinque a dieci**, rafforzando in modo significativo la dotazione organica a supporto del Commissario. A ciò si accompagna l'introduzione di una disciplina economica più definita: al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta l'**indennità di amministrazione prevista per il personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri**, assicurando un trattamento economico coerente con quello di strutture analoghe operanti presso la Presidenza del Consiglio.

Infine, la lettera c) chiarisce il regime giuridico applicabile agli esperti della struttura di supporto, prevedendo la **non applicazione delle disposizioni limitative** in materia di incarichi e compensi di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, così consentendo la possibilità di avvalersi anche di soggetti in quiescenza, fermo restando in ogni caso l'obbligo di non superare un trattamento economico complessivo superiore ai limiti di legge in materia di incarichi pubblici e i limiti vigenti al divieto di cumulo tra pensione in godimento ed eventuali redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Il comma 7 dell'articolo 4-*bis* disciplina l'assetto organizzativo della **struttura di supporto del Commissario straordinario**, configurata come apparato operativo essenziale per l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario.

La disposizione prevede che il Commissario si avvalga di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina e destinata a operare fino alla cessazione dell'incarico commissariale. Il funzionamento della struttura è disciplinato con un provvedimento adottato dal Commissario d'intesa con il Ministro della giustizia, assicurando un raccordo diretto con l'amministrazione titolare della materia.

Il comma individua la composizione della struttura, prevedendo la presenza di un numero limitato di **esperti**, scelti anche al di fuori della pubblica amministrazione, il cui compenso è definito nel provvedimento di nomina e soggetto a limiti di spesa complessivi predeterminati. Accanto agli esperti, il Commissario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione proveniente da amministrazioni pubbliche o da società partecipate, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

Nel suo insieme, il comma 7 delinea una struttura snella e flessibile, concepita per garantire al Commissario un supporto tecnico-amministrativo qualificato, nel rispetto di limiti quantitativi e finanziari prestabiliti.

Il **comma 14** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 13. In particolare, è autorizzata la spesa di **117.253 euro per l'anno 2026** e di **1.112.653 euro per l'anno 2027**, importi destinati a far fronte agli effetti finanziari connessi al rafforzamento della struttura di supporto e alla proroga dell'incarico del Commissario straordinario.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante **corrispondente riduzione delle risorse del Fondo** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. La disposizione assicura pertanto il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, individuando una fonte di finanziamento già esistente e coerente con la natura delle spese autorizzate, senza determinare nuovi o maggiori oneri strutturali a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 2, comma 15
(Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Dipartimento per le politiche della famiglia)

L'**articolo 2, comma 15,** proroga fino al 31 dicembre 2027 l'autorizzazione, per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per il Dipartimento per le politiche della famiglia, a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo le modalità previste dalle norme applicabili ma in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente, che varrebbero per la Presidenza del Consiglio (entro la quale i due Dipartimenti sono collocati).

Il comma 15 modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023 (come convertito dalla legge n. 112 del 2023). Tale disposizione autorizza – "in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026" – due Dipartimenti della Presidenza del Consiglio – il **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** ed il **Dipartimento per le politiche della famiglia** – a **coprire i posti aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo talune modalità, in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente**.

Con la **novella in esame** tale facoltà di coprire i posti aggiuntivi è prorogata al **31 dicembre 2027**. Viene altresì espunto il riferimento ad una fase "di prima applicazione".

Le modalità di copertura dei posti cui la disposizione fa rinvio sono quelle previste dall'articolo 19 (relativo agli **incarichi dirigenziali**), comma 5-*bis* e comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (il quale reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Secondo il citato comma 5-*bis*, gli **incarichi dirigenziali** (ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione) possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a **dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ovvero di organi costituzionali)**, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Invero i limiti percentuali massimi già previsti per tale possibilità di conferimento sono stati soppressi dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito dalla legge n. 113 del 2021).

Ed il citato comma 6 (ancora dell'articolo 19 del d.P.R. n. 185 del 2001) stabilisce che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione pubblica, anche a **soggetti che non siano dirigenti pubblici (di ruolo)**, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica

dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei suoi ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Il comma 6 disciplina anche la durata degli incarichi, i requisiti dei soggetti cui siano conferibili, alcuni profili circa lo stato economico e giuridico.

La disposizione, qui novellata solo per quanto concerne i termini temporali, viene a derogare (per la dotazione organica della Presidenza del Consiglio) a tali vigenti determinazioni di limiti quantitativi relativi al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che non siano dirigenti pubblici (di ruolo).

Questo, per i posti aggiuntivi riconosciuti ai due Dipartimenti sopra ricordati (informazione ed editoria; politiche della famiglia) dal decreto-legge n. 44 del 2023.

Quest'ultimo decreto-legge ha previsto – all'articolo 1, comma 2, con annesso l'Allegato 1, Tabella A, numeri 1) e 2) – un incremento di dotazione organica tra l'altro della Presidenza del Consiglio, per 4 unità di dirigenti di prima fascia e 6 unità di dirigenti di seconda fascia (cui si aggiungono alcune altre unità di altre categorie).

Di tali unità aggiuntive, è prevista l'assegnazione di 1 unità di dirigente di prima fascia e di 1 unità di dirigente di seconda fascia al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Ed è prevista l'assegnazione di 1 unità di dirigente di seconda fascia al Dipartimento per le politiche della famiglia.

Articolo 2, comma 16
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del Turismo)

L'**articolo 2, comma 16** autorizza il Ministero del Turismo a modificare la programmazione del fabbisogno relativo ai dirigenti di seconda fascia (non generali) nei limiti della disponibilità assunzionale, riferita al triennio 2023-2025, per adempiere opportunamente agli obblighi collegati all'attuazione dei progetti del PNRR.

Il **comma 16** dell'**articolo 2** determina l'autorizzazione nei confronti del Ministero del turismo ad apportare cambiamenti al piano di assunzioni di personale dirigenziale non generale (cosiddetti dirigenti di **seconda fascia**) in modo da far fronte agli impegni derivanti dall'attuazione del PNRR. Tale modifica dovrà operare nei limiti della disponibilità riferita al triennio 2023-2025.

Si rende noto che, al momento, il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 del Ministero del Turismo riporta una dotazione organica di 23 dirigenti di seconda fascia, dei quali risultano in servizio 3 unità, residuando 20 posizioni vacanti. Attualmente risultano in fase di espletamento due procedure concorsuali per l'assunzione di un totale di 11 unità dirigenziali. Come citato nel PIAO, inoltre, il limite percentuale per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale e generale a dipendenti di amministrazioni pubbliche o di organi costituzionali fuori ruolo, contenuto nell'articolo 19, comma 5-bis del DL 165/2001, è stato aumentato fino al 31 dicembre 2026, rispettivamente al 50 e 30 per cento per il Ministero.

Articolo 2, comma 17
(Dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione)

L'**articolo 2, comma 17,** differisce fino al 31 dicembre 2029, la possibilità per la Presidenza del Consiglio di conferire incarichi dirigenziali a soggetti di altre amministrazioni o organi costituzionali ovvero a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, in relazione alle esigenze della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e in deroga ai limiti percentuali vigenti. Tale possibilità era stata inizialmente prevista dal decreto-legge n. 36 del 2022 "in sede di prima applicazione".

In tal senso, la disposizione modifica il comma 2-*septies* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 178 del 2009 (disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ora SNA, cfr. anche *box* sottostante), comma introdotto appunto dall'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 36 del 2022 relativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il **comma 2-*septies*** prevede che per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della SNA connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, **in sede di prima applicazione** possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 6 o 5-*bis*, del Testo unico delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 165 del 2001), anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.

Il **comma 6** dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente l'attribuzione a tempo determinato di incarichi dirigenziali, di livello generale e non, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e

da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Questo entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia (cioè di livello generale) e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (elevabile al dieci per cento in virtù dell'art. 1, comma 6, del d.l. 162/2019).

Il precedente **comma 5-*bis*** consente invece l'attribuzione di incarichi dirigenziali, di livello generale e non, a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Ciò nei limiti percentuali del 25 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia (cioè di livello generale) e del 18 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6 per gli incarichi conferiti a soggetti esterni alla PA (cfr. *supra*)[2].

Pertanto queste modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali erano consentite dal richiamato comma 2-*septies*, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alle attività della SNA e in deroga ai limiti percentuali rispetto alla dotazione organica generale, solo "in sede di prima applicazione" di tale norma, introdotta nel 2023. La disposizione in commento prevede invece che si possa procedere in tal senso fino al 31 dicembre 2029.

- ***Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)***

La Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. La nuova denominazione è stata assunta in virtù dell'articolo 1 del

[2] In particolare, il comma 5-*bis* indica che i limiti percentuali ordinari di utilizzo della tipologia di incarichi oggetto del comma possano essere incrementati fino al 25 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia (cioè di livello generale) e del 18 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6 per gli incarichi conferiti a soggetti esterni alla PA. Tuttavia il periodo che indicava tali limiti percentuali ordinari (15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia) è stato soppresso dal decreto-legge n. 80 del 2021.

D.P.R. 70 del 2013 che ha istituito il Sistema unico delle scuole pubbliche di formazione.

Istituita nel 1957, essa è stata soggetta a diverse riorganizzazioni, la più recente delle quali è stata operata con il D.Lgs. 178/2009, che ha integralmente sostituito la disciplina precedente contenuta nel D.Lgs. 287/1999, come modificato dal D.Lgs. 381/2003. Il D.Lgs. 178 è stato modificato dal D.L. 90/2014 (art. 21), che ha soppresso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche e ne ha trasferito le funzioni alla SNA.

Ulteriori modifiche sono state apportate dal D.L. 80/2021 (art. 5) e dal D.L. 32/2022, n. 36 (art. 12).

La Scuola ha la **missione** di promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano. A questi fini la Scuola svolge attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici.

Tra i compiti principali della Scuola sono da ricordare:

- il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;
- l'attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato;
- la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;
- la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private;
- attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.

Sono **organi della Scuola** il presidente, il vicepresidente, il comitato di gestione e segretario generale.

Spetta al presidente, in qualità di vertice dell'istituzione, il compito di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali: egli è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola e nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi.

L'attività di formazione è svolta da un gruppo di **docenti** stabili, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti - italiani o stranieri - di comprovata professionalità. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi.

Articolo 2, comma 18
(Incarichi dirigenziali presso il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici)

L'**articolo 2**, **comma 18**, amplia la **dotazione di personale dirigenziale** dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (**PCU**), istituendo un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, e prevede la possibilità di assegnare tali incarichi, compreso quello aggiuntivo, a personale dirigenziale proveniente da altre amministrazioni e a personale esterno alla p.a., anche in deroga ai limiti percentuali vigenti.

In dettaglio, il **comma 18** dell'articolo in esame contiene norme volte a potenziare e assicurare l'immediata effettività delle attività dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza fisica dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, attuativo della Direttiva (UE) 2022/2557, nota come "direttiva CER" (*Critical Entities Resilience*). Per approfondimenti sul PCU, cfr. il *box* in calce.

In primo luogo, il comma in esame stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della sua autonomia, provveda alla riorganizzazione del predetto ufficio, istituendo un **ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale**, con corrispondente incremento della dotazione organica.

Attualmente, il PCU e le autorità settoriali competenti (ASC) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (sulle quali, si rinvia, del pari, al *box* in calce) sono complessivamente composti, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 134/2024, da cinque unità di livello dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale generale, e da ventisette unità di personale non dirigenziale.

In attuazione del citato articolo 5, il d.P.C.M. 2 aprile 2025 ha modificato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri (di cui al d.P.C.M. 1° ottobre 2012), prevedendo che le funzioni del PCU siano esercitate dal **Consigliere Militare** del Presidente del Consiglio dei ministri, con il **supporto di un ufficio di livello dirigenziale generale**, all'uopo istituito presso l'Ufficio del Segretario generale.

Con la novella in esame deve ritenersi che le unità dirigenziali complessivamente assegnate diventino sei, di cui massimo **due di livello dirigenziale generale**.

L'incarico dirigenziale generale aggiuntivo è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del d.lgs. 165/2001, in base al quale i dirigenti

cui non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dal diritto oggettivo.

È inoltre stabilito, con l'esplicito obiettivo di garantire l'immediata funzionalità dell'ufficio di supporto al PCU, che tutti gli incarichi dirigenziali ivi istituiti, compreso quello aggiuntivo, possano essere conferiti, anche in deroga ai limiti percentuali:

- ai **dirigenti pubblici "di prestito"**, espressione con la quale la norma sembra riferirsi (pur in mancanza di un espresso rinvio normativo) a personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 1999, relativo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio;
- ai **soggetti di cui all'articolo 19, comma 6**, del decreto legislativo 165/2001: si tratta di persone esterne all'Amministrazione cui possono essere conferiti incarichi dirigenziali con provvedimento motivato, in presenza di una particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli interni.

Tra i **soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale** cui possono essere conferiti incarichi ai sensi del citato articolo 19, comma 6, rientrano, più in dettaglio, coloro che: *i*) abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza in funzioni dirigenziali presso organismi o enti pubblici o privati, nonché aziende pubbliche o private; ovvero *ii*) siano in possesso di una specifica e documentata specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile da percorsi universitari e postuniversitari, pubblicazioni scientifiche ed esperienze lavorative almeno quinquennali, anche presso amministrazioni statali in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza; ovvero *iii*) provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Quanto ai **limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri**, ai quali la novella in esame permette di **derogare** nell'ambito dell'ufficio di supporto del PCU:

- con riferimento ai **dirigenti "di prestito"** i limiti percentuali sono stati individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2016, e poi rideterminati dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023 (in conformità all'art. 9-*bis*, comma 3, primo periodo);
- con riferimento al **personale estraneo** alla dirigenza, il limite è fissato direttamente dalla legge (art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001) nel dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e nell'otto

per cento (elevabile al dieci per cento in virtù dell'art. 1, comma 6, del d.l. 162/2019) della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Per l'attuazione del comma in esame è autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- **Il punto di contatto unico (PCU) e le autorità settoriali competenti (ASC) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri**

Il **Punto di Contatto Unico (PCU)**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, attuativo della direttiva (UE) 2022/2557, è la struttura centrale per la gestione della resilienza dei soggetti critici, ossia quei soggetti pubblici o privati che forniscono servizi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, dell'economia, della salute, della sicurezza pubblica e dell'ambiente. In particolare, il PCU coordina le attività nazionali, garantisce la cooperazione transfrontaliera con la Commissione europea e gli altri Stati membri, riceve le notifiche degli incidenti, promuove ricerca e formazione sulla resilienza e supporta il Comitato interministeriale per la resilienza.

Il d.P.C.M. 2 aprile 2025 ha dato attuazione all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 134/2024, stabilendo che le funzioni del PCU siano esercitate dal Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri, con il supporto dell'Ufficio competente presso l'Ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

La Presidenza del Consiglio, inoltre, è individuata quale **autorità settoriale competente (ASC)** in due specifici settori: gli "enti della pubblica amministrazione" e il settore "spazio". Le ASC assicurano il rispetto delle regole di resilienza e sicurezza da parte dei soggetti critici e cooperano con il PCU per la valutazione del rischio, la notifica degli incidenti e la definizione di misure preventive e correttive.

L'ASC per gli enti della pubblica amministrazione è collocata presso il Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 14 del d.P.C.M. 1º ottobre 2012, mentre l'ASC per il settore dello spazio è istituita presso l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali di cui all'articolo 24-quinquies del predetto d.P.C.M.

Articolo 2, commi 19-21
(Facoltà assunzionali Ministero della giustizia)

L'**articolo 2**, **commi 19-21** autorizza per l'anno 2026 il **Ministero della giustizia**, nei limiti della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad **assumere** con contratto a tempo indeterminato le **unità di personale già impiegate a tempo determinato** nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo europeo "Convergenza".

L'**articolo 2**, **comma 19** autorizza il Ministero della giustizia, per l'anno 2026 e nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite a legislazione vigente, ad **assumere a tempo indeterminato** le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-*ter* del D.L. n. 73 del 2021 (trattasi del personale assunto presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione con lo scopo di raggiungere l'obiettivo europeo "Convergenza", v. ridotto *infra*).

Nel dettaglio, il Ministero della giustizia può avvalersi di tali facoltà assunzionali al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario, nonché la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi del PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali. Tale riduzione può avvenire anche per il tramite della digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti massive attività di immissione di dati.

Si ricorda che l'art. 50-*ter* del D.L. n. 73 del 2021 ha consentito l'assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'**obiettivo europeo "Convergenza".** Quest'ultimo obiettivo è destinato a colmare il divario socioeconomico tra le Regioni più avanzate e quelle meno avanzate. A tal proposito, l'art. 50-*ter* ha autorizzato il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale pubblico, al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano. Nello specifico, si prevedeva che il predetto personale venisse assunto con contratto a tempo determinato di 18 mesi e a tempo parziale di 18 ore settimanali. Inoltre, si stabiliva la **priorità di assunzione in favore dei soggetti già inquadrati come tirocinanti** nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione (comma 1). Inoltre, il comma 3 richiedeva ai candidati, per la partecipazione a tali procedure concorsuali, il possesso del titolo pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Il comma 6 indicava il limite massimo di spesa autorizzato per il compimento delle procedure concorsuali.

Si rammenta che la procedura di reclutamento per le assunzioni di personale *ex* art. 50-*ter* D.L. n. 73 del 2021 è avvenuta mediante selezione pubblica "per il reclutamento di 1956 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e parziale diciotto ore settimanali, varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione", pubblicata nella G.U. n. 28 dell'8 aprile 2022. Per quanto concerne il Ministero della giustizia, era stabilita l'assunzione di 1000 unità da inquadrare nell'area II ("Assistenti"), fascia economica F1. La procedura di selezione, oltre ai requisiti prescritti dalla già richiamata normativa, prevedeva lo **svolgimento di una prova scritta selettiva** (cfr. art. 6 del bando).

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione con provvedimento del Direttore Generale del 22 giugno 2023 disponeva l'assunzione di n. 427 unità di personale di area II, prima fascia economica (F1), con la qualifica di operatore giudiziario a tempo determinato, della durata di 18 mesi, e parziale, per 18 ore settimanali.

Con riferimento alle **procedure di stabilizzazione** appare opportuno richiamare i principi di diritto espressi dalla **Corte Costituzionale**. La Corte ha infatti più volte ribadito la necessità che le procedure di stabilizzazione siano armonizzate con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione, che postula l'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso pubblico.

In particolare, con la sentenza n. 250 del 2021 la Corte ha sottolineato la natura derogatoria di tali procedure rispetto allo strumento ordinario del pubblico concorso "in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi".

La Consulta ha altresì chiarito – con la sentenza n. 99 del 2023 – che "trattandosi di disposizioni derogatorie al predetto principio del concorso pubblico", esse comportano "un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che […] appartiene primariamente al legislatore (sentenza n. 140 del 2009). Tale giudizio è, pertanto, suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza (sentenza n. 207 del 2017)".

L'**articolo 2**, **comma 20** indica quali soggetti possono accedere alle procedure assunzionali. Nel dettaglio, possono accedervi esclusivamente i dipendenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge:

- risultano **in servizio alla data del 1° marzo 2026**;
- hanno maturato almeno **12 mesi di servizio**;
- sono in possesso dei **requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego** e del titolo di studio pertinente all'area e al profilo di

inquadramento professionale, prescritti dal vigente CCNL Comparto funzioni centrali.

L'**articolo 2**, **comma 21** dispone che l'inquadramento dei lavoratori assunti avverrà all'interno dell'**area assistenti** con il profilo professionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Il rapporto di lavoro sarà svolto con **articolazione a tempo parziale a 18 ore** in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni sono effettuate **nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno**.

La norma prescrive, inoltre, che gli adempimenti connessi all'attuazione dei commi che precedono sono posti in essere dal Ministero della giustizia attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a normativa vigente.

Articolo 3, commi 1 e 2
(Risorse per assistenza tecnica a livello centrale e locale per l'attuazione delle misure PNRR)

L'**articolo 3, comma 1,** demanda ad un decreto ministeriale l'aggiornamento del riparto delle risorse, tra le Regioni e le Province autonome, destinate al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. L'aggiornamento del riparto è effettuato sulla base delle informazioni concernenti lo stato di utilizzo delle medesime risorse. Il **comma 2** prevede che, con lo stesso decreto, siano definite le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'utilizzo di tali risorse.

Il **comma 1** demanda ad un **decreto del Ministro per la pubblica amministrazione** - adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata - l'aggiornamento del riparto delle risorse contenuto nell'allegato A al d.P.C.m. 12 novembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 29 novembre 2021).

Si tratta di **risorse da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR**. Si tratta delle somme afferenti al sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" compreso nella Missione 1, Componente 1 ("Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA") del PNRR.

Le risorse ripartite con il citato allegato A ammontano a **320,3 milioni di euro** (si veda *infra* per le quote di riparto).

Al Ministero per la pubblica amministrazione spetta la titolarità dell'investimento "2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" del PNRR. Per tale investimento è previsto quale obiettivo "il completamento della procedura di assunzione di un pool di mille esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica". Era posta quindi la scadenza del 31 dicembre 2021 per la sua realizzazione.

L'investimento "Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR" ha l'obiettivo di garantire l'assistenza tecnica mediante l'assunzione di circa 1.000 professionisti a supporto tecnico delle amministrazioni locali nella realizzazione delle riforme di semplificazione dei procedimenti e nella gestione delle nuove procedure. Il costo di questa azione di *capacity building* è di 368,4 milioni di euro.

In attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito dalla legge n. 113 del 2021) il citato d.P.C.m. 12 novembre 2021 ha stabilito il riparto di

320,3 milioni di euro per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto alla gestione delle procedure complesse, in favore di Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro unioni. Il decreto individua altresì i criteri e le modalità di funzionamento dell'assistenza (TA), definendo l'oggetto dell'intervento, il percorso da seguire per l'attivazione della TA, le relative modalità di gestione e le modalità di verifica dei risultati.

Il particolare, il d.P.C.m. 12 novembre 2021 ha previsto (art. 3) che le Regioni e le Province autonome, sentiti gli enti locali, procedessero, entro il 30 ottobre 2021, alla definizione preliminare dei fabbisogni, in termini di profili professionali. I suddetti enti provvedono, inoltre, sulla base di appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni e delle loro unioni una quota dei professionisti ed esperti. Qualora una Regione o Provincia autonoma ne faccia richiesta o, in ogni caso, decorsi inutilmente i termini di presentazione dei fabbisogni o i termini di presentazione o approvazione dei Piani territoriali, il Ministro per la pubblica amministrazione attiva l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le applicabili.

Il 30 novembre 2021 sono stati pubblicati sul Portale del Reclutamento "inPA" gli avvisi per il conferimento degli incarichi, secondo i fabbisogni professionali previamente definiti e distribuiti a livello regionale. Secondo gli avvisi le regioni conferiscono gli incarichi entro il dicembre 2021 sulla base delle procedure disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021 relativo alle modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR.

Il **comma 1 in esame** prevede che l'aggiornamento del riparto venga effettuato sulla base dei **dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse** così come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura del PNRR, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmesse entro il 31 marzo 2026, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate.

Si rammenta l'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, richiamato dalla disposizione in esame, stabilisce che RGS sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (ReGiS) al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*.

Il **comma 2** prevede che con lo stesso decreto siano definite le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle risorse in oggetto.

Si riporta qui di seguito la **tabella di riparto contenuta dall'Allegato A al citato d.P.C.m. 12 novembre 2021**.

Tabella 1 – Riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome (*migliaia di euro*)

Regione / Provincia autonoma	Popolazione al 1° gennaio 2020	Quota fissa (30%)	Quota variabile (70%)	Totale
Piemonte	4.311.217	4.435	14.702	19.137
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	125.034	4.435	426	4.861
Liguria	1.524.826	4.435	5.200	9.635
Lombardia	10.027.602	4.435	34.197	38.632
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	532.644	4.435	1.816	6.251
Provincia Autonoma Trento	545.425	4.435	1.860	6.295
Veneto	4.879.133	4.435	16.639	21.074
Friuli-Venezia Giulia	1.206.216	4.435	4.114	8.548
Emilia-Romagna	4.464.119	4.435	15.224	19.659
Toscana	3.692.555	4.435	12.593	17.028
Umbria	870.165	4.435	2.967	7.402
Marche	1.512.672	4.435	5.159	9.594
Lazio	5.755.700	4.435	19.628	24.063
Totale Centro-Nord	**39.447.308**	**57.654**	**134.526**	**192.180**
Abruzzo	1.293.941	4.805	5.746	10.551
Molise	300.516	4.805	1.335	6.139
Campania	5.712.143	4.805	25.368	30.173
Puglia	3.953.305	4.805	17.557	22.361
Basilicata	553.254	4.805	2.457	7.262
Calabria	1.894.110	4.805	8.412	13.216
Sicilia	4.875.290	4.805	21.652	26.456
Sardegna	1.611.621	4.805	7.157	11.962
Totale Mezzogiorno	**20.194.180**	**38.436**	**89.684**	**128.120**
Totale	**59.641.488**	**96.090**	**224.210**	**320.300**

Articolo 3, comma 3
(Segretari comunali)

Il **comma 3** dell'**articolo 3** del decreto legge in conversione prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha previsto, per gli anni 2023-2026, che per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 44 del 2023 – indipendentemente dalla popolazione degli stessi - la spesa per il segretario comunale non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui alle sopra richiamate disposizioni della legge n. 296 del 2006 e del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Il **comma 3** dell'**articolo 3** del decreto legge in conversione prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024[3], non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Si rammenta che i commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevedono norme in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali. Tali disposizioni prevedono, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'obbligo a decorrere dal 2014 di

[3] Il CCNL richiamato è consultabile al seguente indirizzo: https://www1.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1173/2024.07.16-CCNL-Area-Funzioni-Locali-2019-20211.pdf .

assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-*quater*). Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno (ossia i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti[4]), invece, le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 (comma 562).

L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023 ha previsto invece - limitatamente agli anni 2023-2026 - che per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 44, non rileva, ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dalle già richiamate disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5[5],

[4] Si veda l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

[5] Il comma 5 del richiamato articolo 31-bis - al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni finalizzate all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza autorizzate dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 31-bis – ha previsto l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono state ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati erano tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

La relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione rileva che l'effetto generato dallo scomputo della spesa del segretario comunale dal calcolo dei limiti di spesa per il personale previsti dalla vigente normativa è quello di consentire ai comuni di incrementare la propria capacità assunzionale, consentendo a questi ultimi di ampliare i propri organici.

Nella relazione viene evidenziato che, tuttavia, la formulazione della disposizione di cui al predetto comma 6 dell'articolo 3 del decreto legge n. 44 del 2023 ha determinato il risultato di penalizzare gli enti che, a parità di condizioni, sono già provvisti di segretario comunale e che vedono ridotta la propria capacità assunzionale proprio in virtù del computo della spesa per il segretario comunale all'interno della complessiva spesa del personale. La modifica introdotta con il comma in esame, pertanto, mira da un lato a rendere "strutturale" la previsione, limitatamente ai comuni fino a 3000 abitanti, attraverso l'eliminazione del limite temporale previsto e, dall'altro, a rimuovere la suindicata disparità di trattamento, con la previsione, sempre per i comuni fino a 3000 abitanti, dello scomputo della spesa per il segretario comunale, indipendentemente dalla circostanza che il comune interessato sia provvisto o meno del segretario.

In tal modo si persegue la duplice finalità di favorire l'immissione di nuovi segretari comunali presso i comuni fino a 3000 abitanti, i quali non vedono incidere la spesa del segretario comunale sulla propria capacità assunzionale, e di liberare spazio assunzionale per i comuni già provvisti di segretario, i quali, non dovendo più considerare la relativa spesa all'interno della spesa del personale, potranno impiegare le corrispondenti somme, nel rispetto dei limiti vigenti, per procedere a nuove assunzioni.

Nella relazione tecnica di accompagnamento viene infine precisato che la deroga prevista dal comma in rassegna non determina nuovi o maggiori aggravi a carico della finanza pubblica, considerando che opera, comunque, nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33[6] del decreto-legge n. 34 del 2019.

[6] Il richiamato articolo 33 prevede, specificando anche le relative modalità di attuazione, che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro

Articolo 3, comma 4
(Risorse per il supporto tecnico per monitoraggio risorse PNRR)

L'**articolo 3, comma 4**, **incrementa di 250.000 euro** per il **2026** l'autorizzazione di **spesa** per garantire un **servizio di supporto tecnico specialistico** per la gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate ai **comuni** dalla **Direzione centrale per la finanza locale** del Ministero dell'interno.

La disposizione interviene incrementando l'**autorizzazione di spesa,** originariamente pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 di cui all'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025. Alla copertura degli oneri, pari a 300.000 annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni delle risorse destinate a ristorare i comuni dalla perdita di gettito derivante dal riclassamento degli immobili portuali, ai sensi dei commi da 578 a 582 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

Il **comma 4** in esame **incrementa la citata autorizzazione** di spesa di **250.000 euro per l'anno 2026**. Alla **copertura** di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992 disciplina il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni.

Si evidenzia che nello stato di previsione del Ministero dell'interno è presente il capitolo 1316, denominato "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali". La **Relazione tecnica** fa presente che, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 35, sono annualmente assegnate le risorse erariali per la copertura dei contributi non fiscalizzati (contributi per la mobilità del personale, contributo mobilità ex Fime, contributo minimo garantito, fondo enti in dissesto, contributo per la fusione e unione dei comuni). L'economia presunta sul capitolo 1316 per l'anno 2026 è pari ad euro 12.151.815,09. Si evidenzia, infine, che le risorse erariali assegnate sul citato capitolo a copertura degli interventi derivano da fonte

dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

legislativa e sono classificate come oneri inderogabili. Le stesse sono assegnate a regime e, di conseguenza, le economie si realizzano annualmente.

Si ricorda che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, le amministrazioni titolari di interventi PNRR possono avvalersi del **supporto tecnico-operativo** assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati. In tale ambito, è prevista l'attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo (assistenza tecnica e supporto operativo all'attuazione dei progetti PNRR), di cui beneficiano sia le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, sia le amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione dei singoli progetti sulla base di piani di attività annuali.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024 ha previsto l'istituzione delle **Cabine di coordinamento presso ciascuna Prefettura** – Ufficio Territoriale di Governo, al fine di rendere più efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori, **migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali** anche promuovendo le migliori prassi ed esercitare i compiti di monitoraggio attribuiti al Prefetto in merito alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole da realizzare nell'ambito del PNRR.

La Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno nel maggio 2023 ha pubblicato una determina a contrarre per la fornitura di un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, attuazione e monitoraggio degli investimenti del PNRR e per l'attività di formazione e affiancamento al personale delle Prefetture.

La Relazione illustrativa afferma che il servizio di assistenza tecnico-specialistico finanziato dalla norma in esame è finalizzato ad assicurare un supporto strategico nell'attuazione dei seguenti interventi di competenza della Direzione centrale per la finanza locale:

M5C2 - Investimento 2.1, inerente progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (budget di 2 miliardi di euro);

M5C2 - Investimento 2.2, Piani Urbani Integrati, progetti generali (budget: 900 milioni di euro);

M5C2 - Investimento 2.2 b), Piani Urbani Integrati - Fondo dei Fondi della BEI (budget di 272 milioni di euro).

Nella fase conclusiva del PNRR, la disposizione si prefigge, inoltre, di assicurare le necessarie professionalità indispensabili alla Direzione centrale per la finanza locale per l'efficace ed efficiente gestione, attraverso il sistema

ReGiS, delle procedure di monitoraggio delle informazioni e dei dati, per l'individuazione delle relative criticità e per la proposta di eventuali azioni correttive.

Articolo 3, commi 5-7
(Incrementi della dotazione organica della Presidenza del Consiglio attinenti a trasformazione digitale e innovazione tecnologica)

L'**articolo 3, commi 5-7** incrementano la dotazione organica della Presidenza del Consiglio.
La dotazione organica dirigenziale è aumentata di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.
La dotazione organica dei funzionari di categoria A F1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di centotrenta unità.
L'onere complessivo di spesa è pari a 4,72 milioni per il 2026 e 12,4 milioni annui a decorrere dal 2027. Le risorse sono attinte al Fondo per le esigenze indifferibili.

L'**articolo 3, commi 5-7 recano incrementi della dotazione organica della Presidenza del Consiglio** (che si aggiungono a quelli previsti dall'articolo 2, comma 2).

Il **comma 5** amplia la dotazione organica **dirigenziale** della Presidenza del Consiglio.

L'incremento è di **una** posizione dirigenziale di livello **generale** e di **cinque** posizioni dirigenziali di livello **non generale**.

Tali nuove posizioni dirigenziale sono da assegnare alla **struttura** della Presidenza del Consiglio dei ministri **competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale**.

Le posizioni sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio (nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, l'atto che reca l'ordinamento della Presidenza del Consiglio).

In sede di prima applicazione, possono essere conferiti, alla struttura predetta, **incarichi** dirigenziali, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti (ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis* e comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione enumera le finalità che sottendono all'incremento di dotazione organica dirigenziale:

- ✓ continuità ed efficacia dei programmi di trasformazione digitale in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell'Unione Europea;
- ✓ supporto al Presidente del Consiglio per l'esercizio delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo nelle seguenti materie: innovazione tecnologica; attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea; strategia italiana per la banda ultra-larga; digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato; accesso ai servizi in rete e connettività, infrastrutture digitali materiali e immateriali, strategia nazionale dei dati pubblici (secondo le attribuzioni riconosciute dall'articolo 5, comma 3, lettera *b-bis)* della legge n. 400 del 1988);
- ✓ supporto ad ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio nell'area dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale.

Il **comma 6** autorizza un incremento di **centotrenta unità** della dotazione organica dei **funzionari di categoria A F1** del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Anche tale unità sono destinate all'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per i medesimi obiettivi sopra esposti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, è altresì autorizzata ad avviare procedure di **reclutamento mediante concorso pubblico** per titoli e prove scritta e orale.

Rimangono ferme, a parità di requisiti, le riserve per il diritto al lavoro dei disabili, quali previste dalla legge n. 68 del 1999.

Il bando può prevedere l'attribuzione, in sede di valutazione dei titoli, di un **punteggio aggiuntivo per l'esperienza maturata nello svolgimento di attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del contingente di esperti** previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 80 del 2021.

Quella disposizione previde, per la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, che operasse fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unità, composto da esperti in possesso di specifica competenza ed esperienza almeno triennali nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, proveniente da pubbliche amministrazioni (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del

personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze).

Il **comma 7** quantifica l'onere finanziario delle precedenti disposizioni, pari a 4**,72 milioni per l'anno 2026** e **12,4 milioni annui a decorrere dall'anno 2027**.

E dispone si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014).

Articolo 3, comma 8
(Attività di supporto di Eutalia S.p.A. in favore di enti territoriali)

Il **comma 8** dell'**articolo 3** autorizza la **società Eutalia S.p.A.** a prestare **attività di supporto tecnico-operativo**, *ivi* compresa l'assistenza tecnica, in **favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali,** società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale.

L'**articolo 3, comma 8** autorizza la **società Eutalia S.p.A.** – società interamente pubblica e *in house* del Ministero dell'Economia e Finanze – a prestare **attività di supporto tecnico-operativo** in favore di una vasta platea di amministrazioni territoriali, fornendo competenze specialistiche necessarie per affrontare la crescente complessità degli interventi, con particolare riferimento alla gestione dei programmi di investimento del PNRR, dei fondi europei e delle normative in materia di appalti. La disposizione in esame persegue la finalità di accelerare e ottimizzare la realizzazione di **interventi strategici**, **indifferibili** e **urgenti**, promuovendo contestualmente il rafforzamento della capacità amministrativa e operativa del settore pubblico.

L'operatività di tale collaborazione è subordinata alla **sottoscrizione di accordi quadro, convenzioni o altri moduli di collaborazione istituzionale**, i quali devono essere definiti nel rispetto del regime normativo di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175 del 2016). In particolare, l'attività deve conformarsi ai presupposti e alle modalità d'esercizio del **controllo analogo**, garantendo così la legittimità dell'affidamento in relazione alla disciplina delle società a partecipazione pubblica. Sotto il profilo della compatibilità finanziaria, il **comma 8 garantisce l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica**; la copertura delle attività, infatti, è assicurata dalle risorse già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nel limite delle quote previste nelle convenzioni, a valere sulle voci dei quadri economici degli interventi cui l'assistenza è funzionalmente connessa. L'erogazione è subordinata alla **verifica** di congruità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché non si pregiudichi la realizzazione delle opere ovvero si generino duplicazioni rispetto all'assistenza tecnica già prevista a legislazione vigente.

Il D. Lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) – adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 18 della Legge n. 124/2015 – ha ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. La *ratio* di tale intervento risiede nella volontà del legislatore di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, attraverso la razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e la "*ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche*".

Articolo 3, comma 9
(Inserimento del "Gruppo FVG **Plus***" nell'elenco delle società che non sono soggette ai divieti di cui all'articolo 4 del Testo unico delle società partecipate)*

L'**articolo 3, comma 9,** interviene sulla tabella denominata «Gruppo» dell'**allegato A** del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (**TUSP**), disponendo che il **Gruppo FVG *Plus***, attualmente in formazione, sia inserito nel citato allegato**.** L'**inserimento** in tale allegato consente alle **pubbliche amministrazioni** di **detenere partecipazioni anche qualora** le **società** del gruppo abbiano per **oggetto** "attività di **produzione di beni e servizi**" **non strettamente necessarie** al perseguimento delle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, la disposizione fa riferimento al **Gruppo FVG *Plus* di prossima formazione**, che si configurerebbe come società finanziaria finalizzata ad investire in *start-up* e gestire fondi europei: si fa riferimento, in particolare, alla Società FVG *Plus* S.p.A. (esistente) e al relativo gruppo (di prossima formazione).

L'**articolo 3, comma 9,** interviene sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica – TUSP), disponendo che il **Gruppo FVG *Plus***, che la Relazione illustrativa descrive come "di prossima formazione", sia **inserito** nell'allegato A al TUSP. L'**inserimento** del **Gruppo FVG *Plus*** all'interno di tale **Allegato A** consente alle **pubbliche amministrazioni** (definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del TUSP come le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale), di **detenere partecipazioni** nel Gruppo FVG *Plus* **anche qualora** le **società** del gruppo abbiano per **oggetto** "attività di **produzione di beni e servizi**" **non strettamente necessarie** al perseguimento delle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni. La disposizione prevede, secondo quanto riportato nella citata Relazione, che il **Gruppo FVG *Plus*** sia inserito nel citato elenco avendo le stesse caratteristiche degli altri gruppi elencati.

Nel dettaglio, l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) dispone come principio generale che "le amministrazioni pubbliche **non possono**, direttamente o indirettamente, costituire **società** aventi per oggetto **attività di produzione** di beni e servizi

non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

I successivi commi da 2 a 8 dell'articolo 4 indicano quali siano le attività per le quali è possibile, per le pubbliche amministrazioni, costituire società o possedere partecipazioni (*si veda la sezione "condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche" del Tema web predisposto dal Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati*). Per quanto concerne invece le sole **società *in house*,** l'articolo 4, comma 4, del TUSP prevede che esse **debbano avere**, come **oggetto sociale esclusivo**, una o più delle attività seguenti:

- la produzione di un **servizio di interesse generale** (comma 2, lettera *a)*);
- la progettazione e realizzazione di un'**opera pubblica** sulla base di un **accordo di programma** fra amministrazioni pubbliche (comma 2, lettera *b)*);
- l'**autoproduzione di beni o servizi strumentali** all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo **svolgimento delle loro funzioni,** nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina nazionale ed europea sui contratti pubblici (comma 2, lettera *d)*);
- lo svolgimento di **servizi di committenza**, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (comma 2, lettera *e)*).

Fatte salve le esenzioni di cui al articolo 4, commi da 5 a 9-*quater* del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le pubbliche amministrazioni possono quindi detenere **partecipazioni** in una società *in house* che abbia come oggetto sociale esclusivo **materie differenti** da quelle citate **solo in due casi**: o qualora sia disposta un'**esenzione specifica** per la singola società, determinata mediante D.P.C.M. secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 4, comma 9 del TUSP, oppure, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, **mediante inclusione della società** nell'**allegato A** al TUSP. L'inserimento del Gruppo FVG *Plus* in tale elenco **consente** quindi alle pubbliche amministrazioni di **detenere partecipazioni** nelle società del gruppo, **anche qualora esse abbiano finalità differenti** in tutto o in parte da quanto disposto dal citato articolo 4 del TUSP.

Sulla base di quanto riportato nel citato bilancio della società FGV *Plus* S.p.A., istituita il 7 luglio 2022 in base alla L.R. 2/2022, si osserva che la **Regione Friuli-Venezia Giulia detiene attualmente l'85,71%** del capitale della **società *in house***, mentre il restante capitale è detenuto da Friulia S.p.A., a sua volta controllata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con l'86,7% del capitale e a sua volta inclusa nel citato allegato A al TUSP (*si veda il sito della medesima società*). FVG *Plus* S.p.A. fornisce **supporto** in materia di

agevolazioni, contributi e strumenti finanziari dedicati alle Piccole e Medie Imprese (PMI) e alle *start-up*, nonché svolge il ruolo di **segreteria unica dei fondi di rotazione** di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2, fornendo quindi un supporto amministrativo e organizzativo al Comitato di Gestione.

Attualmente, le società e i Gruppi inseriti nell'allegato A al TUSP, per i quali è consentito alle pubbliche amministrazioni di detenerne partecipazioni in deroga al citato articolo 4, sono i seguenti:

- Società
  - Coni Servizi
  - EXPO
  - Arexpo
  - Invimit
  - Fises
- Gruppi:
  - Gruppo ANAS
  - Gruppo GSE
  - Gruppo Invitalia
  - Gruppo IPZS
  - Gruppo Sogin
  - Gruppo Eur
  - Gruppo Fira
  - Gruppo Sviluppo Basilicata
  - Gruppo Fincalabra
  - Gruppo Sviluppo Campania
  - Gruppo Friulia
  - Gruppo Lazio Innova
  - Gruppo Filse
  - Gruppo Finlombarda
  - Gruppo Finlombarda Gestione SGR
  - Gruppo Finmolise
  - Gruppo Finpiemonte
  - Gruppo Puglia Sviluppo
  - Gruppo SFIRS
  - Gruppo IRFIS-FinSicilia
  - Gruppo Fidi-Toscana
  - Gruppo GEPAFIN
  - Gruppo Finaosta
  - Gruppo Veneto Sviluppo
  - Gruppo Trentino Sviluppo
  - Gruppo Ligurcapital
  - Gruppo Aosta Factor
  - Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR
  - Gruppo Sviluppumbria

- Gruppo Sviluppo Imprese
- Centro Italia - SICI SGR

• ***Le società* in house *nel Testo unico delle società a partecipazione pubblica***

Si rammenta che il Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) definisce all'articolo 2, comma 1, lettera *o)* le **società *in house*** come le società su cui **le amministrazioni esercitano un controllo analogo o controllo analogo congiunto**, dove con **controllo analogo** si intende "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante" (articolo 2, comma 1, lettera *c)*).

Per approfondimenti sulle definizioni, si veda tra gli altri la determinazione ANAC n. 11345 dell'8 novembre 2017, mentre per un sommario dei contenuti del TUSP si veda l'apposito Tema predisposto dal Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR

Sezione I –Disposizioni per l'attuazione degli investimenti del PNRR

Articolo 4, commi 1 e 9
(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

L'**articolo 4**, **comma 1**, introduce delle **misure di semplificazione** volte a consentire alle **amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR**, come modificato a seguito della revisione approvata il 27 novembre 2025 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE, di poter **adottare i provvedimenti necessari** a garantire il **rispetto dei tempi di realizzazione** degli interventi e di **conseguimento degli obiettivi** previsti nonché delle modalità di **rendicontazione** e di **formalizzazione delle richieste di pagamento** così come stabilite dal regolamento (UE) 2021/241 e dalla comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 *final* del 4 giugno 2025.
Il **comma 9** dispone che per gli **interventi non più finanziati**, **integralmente o parzialmente**, **dalle risorse a valere sul PNRR**, trovano applicazione le **misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi** previste dall'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-*ter*, del decreto-legge n. 19 del 2024.

L'**articolo 4**, **comma 1**, introduce **procedure semplificate per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)** come modificato a seguito della revisione avvenuta con Decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025.

L'ultima **revisione del PNRR, approvata il 27 novembre 2025** con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE, **ha coinvolto 173 misure** (investimenti e riforme) **e gran parte dei traguardi/obiettivi relativi agli ultimi tre semestri del Piano**. La revisione ha interessato 13,5 miliardi di euro di misure e ha introdotto interventi a sostegno di imprese, agricoltura e filiera agroalimentare, connettività digitale, infrastrutture idriche ed economia circolare, rafforzando il sostegno alle politiche attive per lo sviluppo e l'occupazione.

La semplificazione è finalizzata a favorire la **tempestiva realizzazione** degli interventi, in linea con il cronoprogramma già definito per il raggiungimento degli obiettivi, ovvero a garantire che la **rendicontazione** e la **formalizzazione delle richieste di pagamento** avvenga:

- **Nel rispetto dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241** (che ha istituito il *Recovery and Resilience Facility*) che ha previsto **le regole per i pagamenti, la sospensione e la risoluzione degli accordi relativi ai contributi finanziari e ai prestiti**. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 prevedono che i **pagamenti** dei contributi finanziari (e dei prestiti, se previsti) verso lo Stato membro beneficiario devono essere effettuati **entro il 31 dicembre 2026**, in conformità agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, **a fronte di richieste di pagamento debitamente motivate presentate al raggiungimento di *milestone* e *target***;
- **nel rispetto dei tempi stabiliti nella comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 *final* del 4 giugno 2025**, che evidenzia per il 2026 tempi brevi per le procedure di pagamento, con la possibilità di presentare le **richieste di pagamento non oltre il 30 settembre 2026** (con erogazione entro il 31 dicembre 2026).

Le **amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR**, vale a dire i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *l)*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), per le suddette finalità **adottano i provvedimenti necessari entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame**. Si dispone altresì che, qualora sia necessario l'**aggiornamento di provvedimenti già adottati** in relazione a stanziamenti, cronoprogrammi e tipologie di interventi, le anzidette **amministrazioni** possano procedere con **propri provvedimenti in deroga alle disposizioni di legge** che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, **acquisendo in ogni caso i pareri e le intese** previste in sede di **Conferenza Stato-regioni e Conferenza unificata** (di cui agli articoli 2, 3 e 9 del D.Lgs. n. 281 del 1997) e ferma restando la loro **sottoposizione agli organi di controllo**, **se previsti**. I provvedimenti adottati devono essere **comunicati entro tre giorni** dall'adozione alla **Struttura di missione PNRR** e alla **Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR**.

L'articolo 4, al **comma 9**, reca disposizioni relative agli **interventi non più finanziati**, **integralmente o parzialmente**, **dalle risorse a valere sul Piano medesimo,** a seguito della revisione approvata il 27 novembre 2025 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE, stabilendo che per tali interventi trovano applicazione le seguenti **misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi**, già introdotte dal decreto-legge n. 19 del 2024 per le misure fuoriuscite dal PNRR in occasione della rimodulazione del PNRR approvata l'8 dicembre 2023 (articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-*ter*, decreto-legge n. 19 del 2024):

- la **disciplina acceleratoria e semplificata in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi** finalizzata a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR già prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n.13 del 2023 nonché da ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali (commi 1 e 2);
  Si ricorda che con il decreto-legge n. 77 del 2021 sono state introdotte numerose norme di semplificazione anche sulla base delle indicazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, laddove con il decreto-legge n.13 del 2023 sono state introdotte ulteriori numerose disposizioni riguardanti, in particolare, la revisione dei prezzi.

- le **disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa**, **reclutamento di personale e conferimento di incarichi**, **semplificazioni dei procedimenti** amministrativi e contabili (comma 3);

- l'utilizzo per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo del **sistema informatico ReGiS,** con la possibilità di definire, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo (comma 4);

- la **revoca del contributo** concesso agli **interventi beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili** per i quali, dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG), risulti la **mancanza dei requisiti di validità** della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la **mancata aggiudicazione degli appalti** per l'esecuzione dei lavori **entro il 31 dicembre 2025** (comma 5-*ter*).

Per tali interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, dalle risorse a valere sul PNRR, **sono** altresì **confermate le attribuzioni** a valere sul **Fondo per l'avvio delle opere indifferibili**, per l'**incremento dei prezzi dei materiali, salvo revoca del contributo** concesso ai sensi di quanto disposto dall'anzidetto articolo 12, comma 5-*ter*, decreto-legge n. 19 del 2024.

Il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze (capitolo 7492) dall'articolo 26, comma 7, decreto-legge n. 50 del 2022, è finalizzato alla compensazione dell'insufficienza di risorse derivante dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche in conseguenza dell'aumento dei prezzi riferiti a materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici.

Articolo 4, *comma 2*
(Misure di accelerazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed idrogeologico)

L'articolato normativo individua **misure di accelerazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed idrogeologico**.

L'**articolo 4, comma 2,** prevede tenuto conto della indifferibilità degli interventi di protezione civile e al fine accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, modifiche all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. In particolare, dopo il primo, si inseriscono nuovi periodi in virtù dei quali si prevede che in relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di novanta giorni di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-*bis*, ivi compresi quelli applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, **sono ridotti** rispettivamente a **dieci giorni** e a **trenta giorni**. Si prevede che decorsi i termini di cui al secondo periodo, fermi restando gli effetti del silenzio **(Cfr. scheda di approfondimento: Silenzio assenso tra pp.a.a.)** e dell'inerzia di cui all' articolo 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, il procedimento è concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di **valutazione della *performance* individuale (Cfr. scheda di approfondimento: Valutazione della performance individuale)**, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente **(Sulle conseguenze della omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo, cfr. scheda di approfondimento)**.

Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico

L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 prevede che al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, applicano la disciplina prevista dagli **articoli 4 e 14** dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare

le disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018. L'ordinanza dispone i primi interventi urgenti di protezione civile, da realizzare in deroga alla normativa vigente (ivi incluse numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del T.U. Ambiente), a sostegno del tessuto economico e sociale delle comunità colpite dai fenomeni meteorologici che hanno determinato gravi danni in alcune regioni e province autonome. Nello specifico **l'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018** specifica le disposizioni normative in deroga alle quali i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, alla realizzazione delle attività di cui alla stessa ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Mentre **l'art. 14 dell'OCDPC n. 558/2018** disciplina le procedure di approvazione dei progetti prevedendo semplificazioni ed accelerazioni della procedura in conferenza dei servizi, della procedura di valutazione di impatto ambientale regionale e della procedura relativa ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-*quinques* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai Commissari delegati, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

Si tratta di **interventi pubblici** (il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri) realizzati a valere sulle risorse finanziarie della **Missione 2, Componente 4, del PNRR** finalizzati all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, rientranti nelle seguenti tipologie:
− realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
− ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

- ***Ritardo o inadempimento rispetto al termine di conclusione del procedimento amministrativo***

In tema di **ritardo o inadempimento rispetto al termine di conclusione del procedimento amministrativo** si ricorda che l'art. 2 comma 9 della l. n. 241/1990 prevede già in via generale che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

- ***Valutazione della performance individuale***

La valutazione e la misurazione della performance sia organizzativa che individuale e la valorizzazione del merito assumono, una rilevanza centrale nell'impianto della riforma organica del lavoro nelle pubbliche amministrazioni operata dal D.lgs n. 150/2009. Al fine di incentivare la qualità della prestazione, garantire la selettività nelle progressioni economiche e di carriera e riconoscere meriti e demeriti dei dipendenti pubblici, la riforma istituisce, infatti, un sistema di valutazione della performance. Un sistema, che partendo dalla individuazione e assegnazione degli obiettivi e delle risorse, e passando attraverso la misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale, distribuisce incentivi e premi secondo criteri selettivi volti a premiare il merito e il conseguimento dei risultati. Si ricorda che al dirigente già spetta, ai sensi dell'art.5, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, il fondamentale ruolo di conferire a monte gli obiettivi individuali e di gruppo e, a valle, di procedere alla valutazione delle prestazioni dei suoi dipendenti. E, allo stesso modo, il quadro normativo preesistente già imponeva il collegamento tra retribuzione accessoria, produttività del lavoro e maggiore qualità dell'azione amministrativa.

- ***Silenzio assenso tra pp.a.a.***

L'art. 17-bis, è stato inserito dall' art. 3 l. 124/2015 (recante "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni", c.d. Legge Madia) nel Capo IV sulla "Semplificazione dell'azione amministrativa" della L. 7 agosto 1990, n. 241. La disposizione, entrata in vigore il 28 agosto 2015, ha introdotto un istituto di semplificazione, di applicazione generale, che interviene nella fase decisoria del procedimento (o, quantomeno, pre-decisoria): il "silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici". Essa stabilisce che, nei casi in cui le amministrazioni pubbliche, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi, debbano acquisire assensi comunque denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche, ovvero da parte di gestori di beni o servizi pubblici, i suddetti assensi debbano intendersi implicitamente acquisiti qualora siano decorsi vanamente 30 giorni da quando le amministrazioni e i gestori competenti abbiano ricevuto, da parte dell'amministrazione procedente, lo schema di provvedimento corredato della

relativa documentazione. La norma, incidendo sui tempi dell'azione amministrativa con la previsione di un termine unico, esprime una regola generale, relativa ai rapporti interni tra PP.AA., in tutti i casi in cui il procedimento (relativo all'adozione di atti amministrativi, ovvero normativi) sia destinato a concludersi con una decisione "pluristrutturata" (in tutti i casi in cui, cioè, la legge prescrive che la decisione finale dell'amministrazione procedente sia preceduta dall'assenso vincolante di altra P.A.). L'art. 17-bis introduce dunque un rimedio preventivo all'inerzia endoprocedimentale, posto che, impedisce alla stessa di precludere l'adozione del provvedimento finale; in tal modo, concorre all'obiettivo di favorire la conclusione tempestiva dei procedimenti amministrativi, attuando il valore costituzionale del buon andamento di cui all' art. 97 Cost.ed il principio della trasparenza, confermando altresì che l'inerzia amministrativa ha natura patologica, non potendosi intendere come degradazione dell'obbligo di provvedere in mero onere. Si tratta di una forma di silenzio assenso endoprocedimentale che opera nei rapporti orizzontali tra pubbliche amministrazioni e che, pur rispondendo alle medesime esigenze di semplificazione e di trasparenza dell'azione amministrativa del silenzio assenso provvedimentale regolato dall' art. 20, L.n.241/1990, si differenzia profondamente da quest'ultimo (relativo, invece, all'inerzia amministrativa nei procedimenti ad istanza di parte e rileva nei rapporti verticali tra P.A. e privati).

Articolo 4, comma 3
(Meccanismo del superamento del dissenso nell'ambito di un progetto o intervento del PNRR)

L'**articolo 4**, **comma 3**, modificando il comma 1 dell'articolo 13 del D.L. n. 77/2021, specifica che, nell'ambito di un progetto o intervento del PNRR, le **determinazioni** del Consiglio dei ministri – adottate per superare il precedente dissenso di un organo statale – **tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari**.

Il **comma 3 dell'articolo 4** novella l'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 77/2021 che disciplina, in via residuale, la procedura atta a **superare un eventuale dissenso**, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o in parte, la realizzazione di un **progetto o intervento del PNRR**, proveniente da un organo statale.

In particolare, è previsto che l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente (anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR) proponga al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. La disposizione in esame specifica che tali **determinazioni** del Consiglio dei ministri **tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari**. Ciò consente, come precisato nella relazione illustrativa, di comporre in via definitiva, il contrasto precedentemente insorto tra Amministrazioni statali.

Il comma 2 del già richiamato articolo 13 del D.L. n. 77/2021 disciplina la procedura nel caso in cui l'atto di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, provenga da un **organo della regione**, della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, o di un ente locale. Titolare dell'avvio della procedura è, in questa ipotesi, la Segreteria tecnica presso la presidenza del Consiglio (anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR) che propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza Stato-Regioni per concordare le iniziative da assumere. In sede di Conferenza Stato-Regioni devono essere definite le iniziative atte a superare il dissenso, entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. In mancanza di soluzioni condivise e decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei

poteri sostitutivi[7] di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Come anticipato, in entrambi i casi disciplinati dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del D.L. n. 77/2021, la procedura disciplinata presenta **carattere residuale** in quanto, in base alla previsione della norma, trova applicazione solo "qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni". A tale riguardo, si ricorda che una procedura generale di superamento del dissenso qualificato è disposta dalla legge n. 241 del 1990 nell'ambito della disciplina della conferenza di servizi.

La **conferenza di servizi** è uno strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali. La disciplina dell'istituto è fissata, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990, più volte modificati (da ultimo con il decreto in esame, al comma 1 dell'articolo 5, alla cui scheda si rinvia per l'inquadramento generale dell'istituto).
La disciplina della conferenza di servizi prevede, infatti, un meccanismo per il superamento dei dissensi delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi cd. qualificati (ossia la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, nonché la tutela della salute e della pubblica incolumità), nonché di regioni e o province autonome. Ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della L. n. 241 del 1990, l'opposizione può essere proposta, dalle amministrazioni portatrici di interessi qualificati, solo a condizione di avere espresso "in modo inequivoco" il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. In caso di regioni o province autonome è necessario che il rappresentante, intervenendo in materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (comma 2). Per le amministrazioni statali l'opposizione deve essere proposta dal Ministro. L'opposizione è indirizzata al Presidente del Consiglio e sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 3). Il Presidente del Consiglio dà impulso alla composizione degli interessi. Infatti, entro quindici giorni dalla ricezione dell'opposizione, la Presidenza del Consiglio indice una riunione cui partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nella precedente conferenza. Nel principio di leale collaborazione, i partecipanti formulano proposte per individuare una soluzione condivisa. Se si raggiunge l'accordo, la soluzione rinvenuta sostituisce a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 4). Questo supplemento di comune vaglio e confronto di interessi può avere a sua volta una ulteriore 'coda',

[7] L'art. 117, quinto comma, Cost., riconosce allo Stato un potere di sostituzione in caso di inadempimento della Regione nell'attuazione di accordi internazionali e atti comunitari, mentre il secondo comma dell'art. 120, disciplina l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni.

allorché un accordo non sia raggiunto nella prima riunione, e nell'antecedente conferenza abbiano partecipato amministrazioni regionali o provinciali autonome. Ebbene, in tal caso può essere indetta – entro i successivi quindici giorni – una seconda riunione (comma 5). Nel caso in cui la o le riunioni conducano ad una intesa, essa forma il contenuto di una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza, da parte dell'amministrazione procedente. Qualora, invece, all'esito di tali riunioni e, comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non si consegua, si apre una seconda fase. Infatti, entro i successivi quindici giorni, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, il quale delibera con la partecipazione del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata. Ove il Consiglio dei ministri respinga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza (che era rimasta sospesa nella sua efficacia, a seguito dell'opposizione) acquista efficacia in via definitiva, a decorrere dal momento in cui è comunicato il rigetto dell'opposizione.

Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando in tale caso il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza (comma 6).

Articolo 4, comma 4
(Investimenti 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità", M6C1 e 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", M6C2 del PNRR)

L'**articolo 4, al comma 4,** incide sulla categoria di **interventi** per i quali le regioni possono accedere, a copertura dei maggiori costi emergenti, alle **risorse** previste per l'**edilizia sanitaria** (art. 20, L. n. 67/1988) e volti ad assicurare la tempestiva realizzazione degli Investimenti 1.1 *"Case della Comunità" e* 1.3 *"Ospedali di Comunità",* M6C1 e 1.2 *"Verso un ospedale sicuro e sostenibile"*M6C2 del PNRR. La disposizione, infatti, elimina il riferimento agli investimenti privi di assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI).

L'**articolo 4, comma 4,** intervenendo sull'articolo 1, comma 13, del D.L. n. 19/2024[8], consente alle **regioni**, per la realizzazione degli **investimenti** 1.1 "**Case della Comunità**" e 1.3 "**Ospedali di Comunità**" e del dell' investimento 1.2. "**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**" del PNRR, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di **sostenere** i relativi **costi emergenti** utilizzando le **risorse** previste per l'**edilizia sanitaria** (art. 20, L. n. 67/1988[9]), integrando i progetti inseriti nei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS)[10] già sottoscritti e rendicontando, con apposita procedura, le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

[8] *Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

[9] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).*

[10] I Contratti nazionali di sviluppo rappresentano uno degli strumenti di programmazione previsti per la Missione 6 Salute del PNRR, individuando gli enti attuatori e gli obblighi delle parti. Mirano a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica e ad accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità. Nel mese di maggio 20222 il Ministero della salute ha firmato i CIS con tutte le Regioni e le Province autonome.

• ***Investimenti 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali della Comunià" M6C1 e investimento 1,2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" M6C2 del PNRR***

La **Missione 6** Salute del PNRR si articola in due riforme:

- **M6C1**: "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale". L'obiettivo di questa riforma è rafforzare il Servizio Sanitario nazionale (SSN), con particolare riferimento all'assistenza sanitaria locale e alla protezione dai rischi ambientali e climatici.
- **M6C2**: "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale". La riforma mira a garantire le condizioni per una maggiore resilienza del SSN tramite lo sviluppo tecnologico e degli strumenti digitali sanitari, miglioramento della sicurezza negli edifici ospedalieri, la promozione della ricerca scientifica e il potenziamento delle risorse umane.

La **Missione M6C1** si compone di tre investimenti, tra cui

- Investimento 1.1 "**Case della Comunità e presa in carico della persona**", (con 2 miliardi di euro di risorse) la cui finalità è la creazione di Case della Comunità, grazie all'attivazione e all'aggregazione di servizi di assistenza primaria e nella realizzazione di centri di assistenza. L'obiettivo **M6C1-3** (giugno 2026[11]), come risulta dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea di novembre 2025, prevede l'attivazione, certificata da periti indipendenti, in almeno 1038 Case della Comunità dei servizi, secondo gli standard definiti alle voci obbligatorie di cui alla tabella 4 dell'allegato 1, sezione 5, del D.M. 23 maggio 2022, n. 77. Si specifica che almeno il 50 per cento del sostegno del dispositivo RRF per i costi di investimento deve essere destinato alla costruzione di nuovi edifici (campo d'intervento 025 ter), conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, regolamento (UE) 2021/241, o all'efficientamento energetico di edifici (campo d'intervento 026), secondo quanto certificato dal perito indipendente.
- Investimento 1.3 "**Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)**" (con 1 miliardo di euro di risorse), la cui finalità è aumentare il numero delle strutture di assistenza sanitaria intermedia, realizzando Ospedali di Comunità, strutture sanitarie destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e per degenze a breve durata. L'obiettivo **M6C1-11** (giugno 2026[12]),

[11] L'obiettivo è ancora in corso. Secondo la Settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, al monitoraggio del 19 dicembre 2025 si rileva l'avvio dei cantieri/delle forniture per 1327 interventi, corrispondenti al oltre il 100 per cento dell'obiettivo da rendicontare all'Europa, di cui 258 interventi conclusi (25 per cento dell'obiettivo), di cui 120 interventi risultano essere stati collaudati (12 per cento dell'obiettivo).

[12] L'obiettivo è ancora in corso. Secondo la Settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, al monitoraggio del 19 dicembre 2025 si rileva l'avvio dei cantieri/delle forniture per 402 interventi, corrispondenti al oltre il 100 per cento dell'obiettivo da rendicontare all'Europa, di cui 55 interventi conclusi (18 per cento dell'obiettivo), di cui 30 interventi risultano essere stati collaudati (10 per cento dell'obiettivo).

come risulta dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea di novembre 2025, prevede l'attivazione, certificata da periti indipendenti e in almeno 307 Ospedali di Comunità, dei servizi, secondo gli standard definiti all'allegato 1, sezione 11, del decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.

La Missione **M6C2** si compone di cinque investimenti, tra cui
- Investimento 1.2 "**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**", (con 888,9 milioni di euro di risorse), la cui finalità è aumentare la sicurezza ospedaliera, attraverso l'adeguamento degli ospedali alle norme antisismiche e un programma pluriennale per il rinnovamento del parco immobiliare della sanità pubblica. L'obiettivo **M6C2-10** (giugno 2026[13]) prevede la realizzazione di almeno 84 interventi. L'obiettivo **M6C2-10 BIS** (giugno 2026[14]), come risulta dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea di novembre 2025, prevede il pagamento di 225 milioni di euro per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia o ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie oggetto di accordo di programma ai sensi dell'art. 20 della L. n. 67/1988, condotti dal Ministero della salute con la rispettiva regione o provincia autonoma.
In complementarietà con l'Investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" si colloca l'Investimento 2) "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", finanziato con le risorse del Fondo Complementare.

In dettaglio, la disposizione in esame modifica la precedente disciplina in materia, che condizionava la possibilità di accesso agli stanziamenti previsti per l'edilizia sanitaria alla mancata assegnazione di risorse dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili (articolo 26, comma 7, decreto-legge n. 50/2022[15]). Viene, infatti, soppresso il riferimento agli investimenti che, per l'aumento dei costi materiali, non hanno ricevuto risorse dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI). Alla luce dell'intervento normativo in esame, quindi, le regioni possono utilizzare le risorse per l'edilizia sanitaria per sostenere i maggiori costi emergenti a copertura di tutti gli interventi legati alla realizzazione degli investimenti del PNRR sopra menzionati.

[13] L'obiettivo è ancora in corso. Secondo la Settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, al monitoraggio del 19 dicembre 2025 risultano avviati 118 cantieri, pari a oltre il 100 per cento dell'obiettivo finale, di cui conclusi 16 (corrispondente al 19 per cento dell'obiettivo) , di cui 8 collaudati (corrispondente al 10 per cento dell'obiettivo).

[14] L'obiettivo è ancora in corso. Secondo la Settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, al monitoraggio del 19 dicembre 2025, è stata finalizzata l'attività di riconduzione delle progettualità ai sensi dell'art. 20 l. 67/1988 sui meccanismi di funzionamento del PNRR, in quanto i "progetti in essere" devono rispettare le condizionalità trasversali previste dal Piano. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo, sono in corso le prime rendicontazioni intermedie.

[15] *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*, decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022.

Si ricorda che il comma 13 dell'articolo 1, del citato D.L. n. 19/2024, prevede, inoltre, che la richiesta per accedere alle risorse destinate alle regioni dall'art. 20 della L. n. 67/198 deve essere corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti di edilizia sanitaria interessati dal presente comma e successivamente trasmessa al Ministero della salute.

La richiesta delle regioni è approvata con decreto del Ministero della salute, ai fini dell'integrazione dei Contratti istituzionali di sviluppo, previo parere positivo da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A seguito dell'espletamento della suddetta procedura, le risorse finanziarie nazionali, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) già sottoscritti ed integrati.

Infine, la regione deve presentare alla Ragioneria generale dello Stato presso il MEF, con periodicità semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

Si ricorda inoltre che il comma 13 del medesimo articolo 1, del D.L. n. 19/2024, prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del PNRR Missione 6 Salute, il cui finanziamento pertanto, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria (art. 20, L. n. 67/1988). Tali risorse sono conseguentemente incrementate per l'anno 2024 di una quota di 39 milioni di euro corrispondente al conto residui del Fondo complementare destinati alla realizzazione del suddetto programma. Viene stabilita un'eccezione relativa agli investimenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e della regione Campania.

In relazione alla Missione 6 Salute del PNRR, si ricorda che, a causa dell'aumento medio dei costi dei materiali di costruzione e in taluni casi dei ritardi dovuti alla necessità di rinvenire finanziamenti addizionali, sono stati **riprogrammati** nell'ambito della rimodulazione del PNRR (approvata dal Consiglio dell'Unione europea in data 8 dicembre 2023), gli **obiettivi** riferiti alle Case della comunità (da 1350 ad almeno 1038, alle Centrali operative territoriali (da 600 ad almeno 480), agli Ospedali di Comunità (da 400 ad almeno 307) e agli interventi di antisismica (da 109 ad almeno 84).

Per garantire la realizzazione di tutti gli interventi, è previsto l'utilizzo di fondi alternativi quali le risorse da accordo di programma ai sensi dell'art. 20 della L. n. 67/1988, eventuali risorse derivate da fondi per le politiche di coesione, nonché le risorse addizionali del Fondo opere indifferibili e le risorse derivanti dai bilanci regionali e provinciali[16].

[16] In proposito si ricorda che in data 5 febbraio 2026 è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto del Ministro della salute, concernente la modifica della

• *Il programma di interventi per l'edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e successivi rifinanziamenti*

L'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 autorizza un **programma pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico** e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. Il programma pluriennale, articolato in più fasi, ha stanziato complessivamente risorse pari a circa **35 miliardi di euro**[17].

La norma stabilisce un limite massimo per il finanziamento statale del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, mentre la restante quota è a carico delle Regioni.

Le Regioni utilizzano le risorse a loro assegnate attraverso la sottoscrizione di **Accordi di programma,** ai sensi dell'art. 5-*bis* del D. Lgs. n. 502/1992[18], con il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. La proposta di accordo, predisposta secondo le indicazioni sopra riportate, è sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in sanità del Ministero della salute.

Successivamente si procede ad acquisire il concerto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. L'attivazione dell'Accordo di programma avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale da parte della Regione, del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo strumento operativo per la realizzazione degli interventi è il **Contratto istituzionale di sviluppo** (CIS) convenuto tra le amministrazioni centrali e le regioni. Tale strumento infatti è finalizzato a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica e ad accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità.

Tabella 2 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 gennaio 2022, in relazione alle linee di investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del Piano nazionale complementare (PNC) e M6C2I2.2.b "Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario- Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere" del PNRR.

[17] Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, da ultimo è intervenuto l'art. 1, comma 877, L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

[18] *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42*

Articolo 4, comma 5
(Piano Italia a 1 Giga)

L'**articolo 4, comma 5, reca** novelle alla legge di bilancio per il 2025, al fine di chiarire le modalità di adeguamento degli atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari del **Piano Italia a 1 Giga** a seguito della rimodulazione del PNRR.

Il **comma 5** dell'**articolo 4** apporta **modifiche** alla legge di bilancio per il 2025 (n. 207 del 2024), recentemente novellata dal comma 738 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026 (n. 199 del 2025), al fine di **chiarire le modalità di adeguamento** degli atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari del **Piano Italia a 1 Giga** a seguito della rimodulazione del PNRR.

Preliminarmente, si ricorda che la rimodulazione del PNRR del 27 novembre 2025, ha determinato una revisione dei *target* quantitativi del **Piano Italia a 1 Giga**, riducendo il numero complessivo dei civici da connettere in modo da rendere coerenti gli obiettivi con le reali possibilità tecniche e temporali di completamento entro la scadenza europea del 30 giugno 2026. Tale aggiornamento ha comportato una **diminuzione di circa 700 mila civici dal target originario,** con la conseguente necessità di adeguare gli stanziamenti e le modalità di realizzazione degli interventi.

Pertanto, la citata disposizione della legge di bilancio del 2026 ha specificato che a seguito di eventuali **revisioni del PNRR** e, in particolare, delle riprogrammazioni relative ai Piani previsti dalla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 (M3C1 I.3), il **soggetto attuatore del Piano Italia a 1 Giga** è autorizzato ad adeguare i ***target* contrattuali alle suddette decisioni** mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari. Nel dettaglio, era stato disposto che il soggetto attuatore adeguasse i ***target* contrattuali** e non più il numero dei civici previsto nelle convenzioni in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari (come originariamente stabilito dalla legge di bilancio del 2025). Resta fermo il **termine finale** di esecuzione dei Piani dell'Investimento 3 della M1C2. La citata legge di bilancio ha, inoltre, disposto che **l'importo del contributo** concesso ai beneficiari per i piani attuati, appunto, con il **modello "a contributo"** venga **rimodulato** a seguito di una **più aggiornata decisione del Consiglio dell'UE**.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposito *dossier* sulla legge di bilancio, predisposto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

La lettera ***a)*** del **comma 5,** qui in commento, interviene al fine di specificare che in caso di rimodulazioni del PNRR, l'adeguamento dei *target*

contrattuali con i soggetti beneficiari da parte del soggetto attuatore del **Piano Italia a 1 Giga** tramite appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere, **determina anche** un conseguente **adeguamento del relativo contributo** riconosciuto ai beneficiari al fine di allinearlo ai nuovi obiettivi, che, come indicato anche dalla relazione illustrativa, risultano inferiori a quelli previsti nelle citate convenzioni.

La lettera ***b)*** **del comma 4** indica, inoltre, che tali atti devono altresì indicare la **rideterminazione del totale dei civici** assegnati a ciascun beneficiario, in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto *target.*

Resta, comunque, fermo il **termine finale** di esecuzione dei Piani dell'Investimento 3 della M1C2, mentre – rispetto alle più recenti novelle – si elimina la disposizione per cui **l'importo del contributo** concesso ai beneficiari per i piani attuati con il **modello "a contributo"** venga **rimodulato** a seguito di una **più aggiornata decisione del Consiglio dell'UE**.

Per una maggiore evidenza grafica delle modifiche apportate dal comma in esame alla legge di bilancio del 2025 da parte della legge di bilancio del 2026 e del comma in rassegna, si rimanda al seguente testo a fronte.

Legge di bilancio del 2025 (L. n. 207/2024)		
Testo previgente	**Modificazioni apportate dal comma 738 dell'articolo 1 della L. n. 199/2025**	**Modificazioni apportate dal comma 5 dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2026**
Comma 483 *(Piano Italia a 1 Giga)*	*Identico*	*Identico*
Al fine di allineare il target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle	Al fine di allineare il target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 **nonché da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di**	Al fine di allineare il target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 **nonché da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di**

Legge di bilancio del 2025 (L. n. 207/2024)		
Testo previgente	**Modificazioni apportate dal comma 738 dell'articolo 1 della L. n. 199/2025**	**Modificazioni apportate dal comma 5 dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2026**
convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare **il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari**. **Tale adeguamento è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare in ciascun lotto alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.**	**traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3,** il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad **adeguare gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni**. **Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3. È rimodulato, a seguito della più aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, l'importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello "a contributo".** Tale adeguamento è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare in ciascun lotto alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.	**traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3**, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad **adeguare gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni, con conseguente adeguamento del relativo contributo**. **Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3.** **In relazione al target previsto dal predetto Piano «Italia a 1 Giga», come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.**

Articolo 4, commi 6-8
(Programma di formazione di cui all'obiettivo M1C1-118 della Riforma 1.15 "Riforma della contabilità pubblica")

I **commi 6-8 dell'articolo 4** prevedono disposizioni volte a dare attuazione agli obiettivi della Riforma 1.15 "Riforma della contabilità pubblica" del PNRR la quale ha come obiettivo la realizzazione di un sistema contabile unico per tutte le amministrazioni pubbliche, basato sul **principio contabile *accrual***. In particolare, si disciplinano gli adempimenti relativi allo specifico **obiettivo M1C1-118**, finalizzato alla definizione di programmi di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile *accrual*.
Il **comma 6** prevede che, mediante apposita **convenzione** tra il Ministero dell'economia e delle finanze – **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** e la **Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)**, siano individuati i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità *accrual*. Per tale finalità, la disposizione contiene un'autorizzazione di spesa di durata triennale per gli anni 2026-2028.
Il **comma 7** delinea il contenuto del suddetto programma di formazione prevedendo che alle attività formative erogate direttamente dalla SNA si affianchino progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati.
Infine, il **comma 8** individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla predisposizione del suddetto programma di formazione.

Le **disposizioni in esame** disciplinano specificamente gli adempimenti relativi alla definizione di programmi di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile *accrual*, che costituisce il terzo degli obiettivi di cui si compone il *milestone* **M1C1-118**, nell'ambito più generale della Riforma 1.15 del PNRR.

- ***La riforma del sistema di contabilità pubblica (Riforma 1.15 del PNRR)***

La Riforma 1.15 del PNRR ha come obiettivo la realizzazione di un sistema contabile unico per tutte le amministrazioni pubbliche del Paese, basato sul principio contabile *accrual* (contabilità economico-patrimoniale). Tale obiettivo è volto a realizzare una effettiva e compiuta armonizzazione della contabilità e dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, che l'articolo 117 della Costituzione affida alla competenza esclusiva dello Stato, in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni stabilite a livello europeo con la Direttiva UE n. 85/2011 come aggiornata dalla Direttiva UE n. 2024/1265.

La Riforma 1.15 prevede il raggiungimento, entro il secondo trimestre 2026, di due *milestone* e un *target*. In particolare:

- il *milestone* M1C1-108 (2024/Q2) stabilisce che, entro il primo semestre del 2024, venga approvato il quadro concettuale di riferimento per il nuovo sistema di contabilità *accrual* (secondo le caratteristiche qualitative definite da Eurostat-EPSAS Working Group), i set di standard contabili *accrual* ITAS (*ITalian Accounting Standards*) ispirati agli IPSAS/EPSAS, corredati delle relative linee guida generali, e il Piano dei conti multidimensionale;

- il *target* M1C1-117 (2026/Q1) prevede che, entro il primo trimestre del 2026, si concluda il primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale a base *accrual*, rivolto ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche rientranti nel perimetro di applicazione della Riforma 1.15;
- il *milestone* M1C1-118 (2026/Q2) stabilisce un triplice obiettivo, da realizzare entro il secondo trimestre 2026:
  - la produzione, per l'esercizio 2025, di schemi di bilancio (*financial statements*) coerenti con l'impianto di regole e principi definiti dalla Struttura di *governance* (*milestone* M1C1-108) da parte un numero di amministrazioni pubbliche che rappresentino almeno il 90% del totale della spesa primaria del settore pubblico;
  - l'adozione di una riforma legislativa che preveda l'introduzione graduale, a partire dal 2027, del nuovo sistema contabile *accrual* unico per tutte le pubbliche amministrazioni italiane;
  - la definizione di programmi di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile.

Per attuare tale Riforma, presso la Ragioneria generale dello Stato è stata costituita una struttura di *governance* con lo scopo di definire l'impianto e le regole per l'adozione del sistema unico di contabilità *accrual.*

Il **comma 6** prevede che, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obiettivo M1C1-118 della predetta Riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità *accrual*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Il suddetto programma di formazione costituisce la **continuazione** di un **complessivo piano formativo** per la transizione al nuovo sistema di

contabilità economico-patrimoniale a base *accrual*, il cui passaggio precedente è stata la predisposizione di un primo ciclo di formazione, oggetto del *target* M1C1-117.

Al riguardo, si ricorda che l'**articolo 10, comma 10**, del decreto-legge del 9 agosto 2024 n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, ha stabilito l'obbligo del completamento di un **primo ciclo di formazione di base**, erogato mediante il portale della formazione *accrual*, da parte delle amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico. Il completamento del ciclo di formazione di base sui principi e le regole del sistema contabile costituisce **il *target* M1C1-117** della Riforma 1.15 del PNRR e tutte le amministrazioni pubbliche devono concorrere al suo raggiungimento entro il primo trimestre 2026. In attuazione di tale disposizione, è stata firmata la **Convenzione** n. 176832 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) avente per oggetto la validazione e certificazione dei corsi multimediali costituenti il programma formativo di base previsto dall'obiettivo M1C1-117.

Il **comma 7** individua con maggior dettaglio il contenuto del programma formativo di cui al comma precedente. A tal fine la norma individua due modalità di erogazione delle attività formative del programma:

- attività formative **direttamente erogate** dalla SNA, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente;
- progetti formativi proposti da **altri soggetti pubblici o privati**, previa **certificazione di conformità**, rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile *accrual*.

Si fa presente che in maniera parzialmente diversa, in relazione al primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile, l'**articolo 2** del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2024 ha disposto che il suddetto primo ciclo di formazione sia erogato esclusivamente **in modalità telematica** tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito *internet* della Ragioneria Generale dello Stato.

Il **comma 8** prevede che agli oneri derivanti dal **comma 6**, pari a euro 222.343 euro per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA e che, ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente**, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'**articolo 1, comma 511**, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si ricorda che il suddetto **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari** non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è uno strumento che consente di coprire oneri finanziari imprevisti e, in particolare, quelli derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali. Iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia (capitolo 7593), permette di compensare esigenze di cassa impreviste. Ai sensi dell'**articolo 1, comma 511**, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'utilizzo del suddetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il **parere delle Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari, e alla **Corte dei conti**.

Sezione II –Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1, Componente 1, del PNRR

Articolo 5
(Misure in materia di regimi amministrativi)

L'**articolo 5** introduce disposizioni di carattere di semplificazione procedimentale in materia di regimi amministrativi con particolare riferimento alla conferenza dei servizi asincrona; SCIA; silenzio assenso e insegne di esercizio.
In particolare, il **comma 1** alle **lettere *a)*** e ***b)* riduce i termini** entro i quali le amministrazioni partecipanti ad una conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona devono rendere le proprie determinazioni; rafforza altresì l'obbligo di **motivazione del diniego**; introduce una **riunione telematica** di tutte le amministrazioni entro i dieci giorni dalla scadenza del termine per rendere le determinazioni; riduce i termini entro i quali l'amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea.
Alla **lettera *c)*** la norma interviene sul regime della SCIA precisando che in caso di provvedimento di divieto si applicano le **sanzioni relative alla decadenza da eventuali benefici** da parte dell'istante.
La **lettera *d)*** stabilisce che la **formazione del silenzio assenso** non è pregiudicata dalla facoltà dell'amministrazione di richiedere le informazioni o integrazioni documentali previste dalla legge; individua **i casi in cui non si forma il silenzio assenso** ovvero se l'amministrazione competente non ha ricevuto la domanda o se quest'ultima è priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto; rende **automatico il rilascio dell'attestazione** circa il decorso dei termini del procedimento.
Il **comma 2** reca invece misure urgenti e transitorie di semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio prevedendo che la **collocazione di tali insegne** lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse è subordinata alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività.

Il **comma 1 dell'articolo 5, lett. *a)*, n. 1**, interviene sull'articolo 14-*bis* della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) sostituendo integralmente la lett. *c)* del comma 2.

In particolare, la norma in commento riduce da quarantacinque a **trenta giorni** i termini entro i quali le amministrazioni coinvolte nella **conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità "asincrona"** (v. *infra*) devono rendere le proprie determinazioni.

Per quel che concerne le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (ambientali, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini) la novella interviene aggiungendo ad essi l'incolumità pubblica, e riducendo a **sessanta giorni** i termini per rendere le relative determinazioni fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea. Il testo previgente invece fissava tali termini a novanta giorni salvo che disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 della medesima legge 241/1990 non prevedessero un termine diverso.

Si ricorda che a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 127/2016 (v. *box* in calce) la conferenza di servizi decisoria si svolge di norma in **forma semplificata e in modalità "asincrona"**, ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.

Il relativo procedimento è delineato dal nuovo articolo 14-*bis*, della L. 241/1990, in base al quale:

- la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente **entro 5 giorni** lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è a iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'oggetto della determinazione, corredata dalla relativa documentazione o le credenziali informatiche per accedervi in via telematica, nonché tutti i termini del procedimento;
- le amministrazioni coinvolte possono richiedere **integrazioni documentali e chiarimenti** non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **15 giorni**;
- entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a 45 giorni, le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta **fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione** del procedimento ai sensi dell'art. 2, l. 241/1990. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il termine per le determinazioni è di **90 giorni**, sempre che norme di legge o regolamenti non stabiliscono un termine diverso;
- la **mancata comunicazione delle determinazioni** di cui sopra entro il termine perentorio previsto, **ovvero** la comunicazione di una

determinazione **priva dei requisiti** indicati, **equivalgono ad assenso senza condizioni**, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi.

- scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione procedente, **entro 5 giorni** lavorativi, adotta la **determinazione motivata di conclusione della conferenza**. La determinazione di conclusione è positiva nel caso siano pervenuti atti di assenso non condizionati, o qualora le condizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione di conclusione della conferenza sarà negativa in presenza di atti di dissenso non ritenuti superabili e, in tal caso, avrà l'effetto di rigetto della domanda.

Il **n. 2** della **lett. *a)*** del **comma 1** dell'articolo in commento interviene invece sostituendo il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 14-*bis* della legge 241/1990 rafforzando l'obbligo di motivazione a carico delle amministrazioni partecipanti ai procedimenti decisori, comprese quelle competenti in materia di urbanistica, paesaggio, archeologia e patrimonio culturale.

Nello specifico, in caso di dissenso o di assenso condizionato, tali amministrazioni sono tenute ad **indicare analiticamente le modifiche**, le prescrizioni e le misure mitigatrici necessarie ai fini del superamento del dissenso e **fornire la quantificazione**, ove possibile, dei relativi **oneri finanziari**.

Le prescrizioni così individuate devono risultare **conformi ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria** rispetto all'intervento previsto dal progetto originario.

Infatti, il previgente comma 3 prevedeva le determinazioni rese dalle amministrazioni nei termini di cui alla lett. *c)*, comma 2, fossero formulate in termini di assenso o dissenso indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Tali prescrizioni dovevano essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se fossero relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Il **n. 3**, invece, novella integralmente il comma 6 prevedendo espressamente che, qualora non sia stata adottata una determinazione positiva o negativa ai sensi del comma 5, la conferenza simultanea in modalità sincrona che l'amministrazione procedente è tenuta a convocare ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, entro il termine stabilito dalla

lett. *d)* del comma 2 cioè di dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui alla sopra citata lett. *c)* e secondo le modalità di svolgimento disciplinate dall'articolo 14-*ter*, deve essere tenuta **in via telematica**.

Nello specifico, la novella prevede che in tale sede l'amministrazione procedente prende atto delle posizioni delle altre amministrazioni coinvolte e procede alla stesura della determinazione motivata conclusiva, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinquies*.

Tale norma, contenente una disciplina speciale finalizzata alla tutela di alcuni interessi sensibili, prevede che, in caso di dissenso inequivocabilmente espresso prima della conclusione dei lavori ed entro dieci giorni dalla relativa comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri con conseguente sospensione dell'efficacia della determinazione. Al fine di superare lo stallo, la Presidenza del Consiglio dei ministri indice una riunione al fine di raggiungere un'intesa entro quindici giorni dalla ricezione dell'opposizione alla quale partecipano le amministrazioni che hanno espresso il dissenso e le altre coinvolte nella conferenza. Qualora non si giunga ad una soluzione condivisa la questione è rimessa al Consiglio dei ministri che può accogliere anche solo parzialmente l'opposizione, modificando il contenuto della determinazione di conclusione, oppure rigettarla. In tale ultimo caso la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia.

Si stabilisce, poi, che si considera comunque acquisito l'assenso incondizionato delle amministrazioni chiamate a partecipare che non abbiano preso parte alla conferenza, non abbiano espresso la propria posizione o abbiano espresso dissenso non motivato o riferito a questioni non trattate dalla conferenza ai sensi del comma 3.

Il **n. 4** modifica invece i termini indicati al comma 7 dell'articolo 14-*bis*.

Si tratta, in particolare, del caso in cui, sia in ragione della complessità della questione, sia su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato, l'amministrazione procedente decide di avvalersi della modalità simultanea in modalità sincrona e procede alla convocazione della riunione nel termine ridotto da quarantacinque a **trenta giorni**.

La **lett. *b)*** del **comma 1** dell'articolo in commento interviene invece sull'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge 241/1990 riducendo i termini per la conclusione dei lavori da quarantacinque a **trenta giorni** dalla prima riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona (**n.1**) e da novanta a **sessanta giorni** nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (**n.2**).

La **lett. *c)***, in **materia di SCIA** (v. *infra*), integra invece l'articolo 19, comma 4 specificando che nel caso di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa si applica in ogni caso anche **la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 a norma del quale qualora emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, il dichiarante stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla basa della medesima dichiarazione.

Si ricorda che il comma 4 dispone infatti che il provvedimento di divieto è adottato entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione ai sensi del comma 3, e entro trenta giorni *ex* 6-*bis* in caso di SCIA edilizia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti e, entro dodici mesi, nei casi in cui l'articolo 21-*nonies* prevede l'annullamento d'ufficio, cioè se sussistano ragioni di interesse pubblico o se i provvedimenti amministrativi sono stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

La **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** è stata introdotta con il decreto legge 78/2010 e parzialmente integrata e modificata dalla legge 124/2015.

In particolare l'articolo 49, comma 4-*bis*, del decreto legge ha sostituito la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la SCIA consentendo di avviare immediatamente l'attività di impresa depositando presso l'amministrazione competente a effettuare i controlli una serie di certificazioni sostitutive di provvedimenti autorizzativi vincolati che attestano la presenza di requisiti e degli adempimenti previsti in via regolamentare. Quindi, più in particolare, quando l'attività amministrativa è rivolta esclusivamente all'accertamento di determinati requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi l'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale può iniziare nello stesso momento in cui è consegnata la SCIA, che va direttamente a sostituire gli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni ad albi o ruoli.

Il segnalante è tenuto comunque a depositare una documentazione anche di ordine tecnico-scientifico con cui dichiara una completa e analitica corrispondenza del progetto di attività e i requisiti richiesti in via regolamentare e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000.

Si ricorda infine che con il già citato decreto legislativo 126/2016 sono stati introdotti ulteriori elementi di semplificazione. Si tratta in particolare dei moduli unificati e standardizzati che le amministrazioni statali devono adottare e pubblicare

sul sui siti istituzionali differenziandoli per tipologia di procedimento. Sempre con le medesime finalità di semplificazione è stato altresì istituito lo sportello unico, di regola telematico, mediante il quale è possibile presentare SCIA anche in caso di procedimenti di competenza di altre amministrazioni.

Infine, qualora un'attività soggetta a SCIA necessiti di altre SCIA o altra documentazione l'interessato è comunque tenuto a presentare una sola segnalazione allo sportello unico.

La **lett. *d)*** interviene invece sull'articolo 20 relativo al silenzio assenso (v. *infra*). In particolare, il **n. 1** modifica il comma 1 precisando che la formazione del silenzio assenso non è pregiudicata dalla **facoltà dell'amministrazione di acquisire informazioni o certificazioni** relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni sospendendo i termini per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni come disciplinato dall'articolo 2, comma 7.

Al comma 1 è altresì aggiunto il terzo periodo che stabilisce **tassativamente i casi in cui non si forma il silenzio assenso**.

In particolare, si tratta, del caso in cui l'amministrazione competente non abbia ricevuto la domanda o se quest'ultima sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

Si ricorda che attualmente la normativa prevede di regola che in caso di procedimenti ad istanza di parte, ad eccezione dell'articolo 19 relativo alla SCIA, il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento.

La disciplina specifica è contenuta dall'articolo 20 della legge 241/1990 e contiene al comma 4 importanti deroghe in ordine alle quali il silenzio, se non ha espressamente valore di rigetto, è da intendersi come inadempimento.

Si tratta, in particolare, dei procedimenti che hanno ad oggetto uno degli interessi sensibili più volte menzionati o nei casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. Fanno altresì eccezione i procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per la funzione pubblica e di concerto con i ministri competenti.

L'articolo 20, precisa inoltre quali sono i tre modi mediante i quali l'amministrazione può evitare la formazione del silenzio assenso.

In particolare, l'amministrazione può:

- tempestivamente provvedere espressamente;
- comunicare all'interessato il provvedimento di diniego;
- indire entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge.

L'amministrazione può comunque assumere sempre determinazioni in via di autotutela. L'atto tardivo è comunque sempre inefficace.

Il **n.2** della **lett. *d)***, modifica il comma 2-*bis* rendendo **automatico**, e non più su istanza del privato, **l'invio da parte dell'amministrazione della ricevuta** attestante l'accoglimento della domanda per silenzio assenso.

Inoltre, sostituendo il secondo periodo, la novella dispone che nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione deve comunque inviare l'attestazione di cui sopra all'indirizzo di posta elettronica certifica o ordinaria indicato dal richiedente nell'istanza.

Il **comma 2** dell'articolo in commento, nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 35, comma 4, lett. *n)*, della legge n. 177 del 2024 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.), reca misure urgenti di semplificazione del regime amministrativo delle **insegne di esercizio**.

A tale riguardo, si ricorda che la citata disposizione conferisce al Governo la **delega** ad adottare, entro dodici mesi dalla relativa entrata in vigore (e, dunque, entro il 15 dicembre 2025)[19], uno o più decreti legislativi volti a rivedere e riordinare la normativa vigente in materia di motorizzazione e circolazione stradale, recata dal codice della strada. I decreti dovranno apportare le modifiche necessarie nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nonché introdurre le necessarie disposizioni transitorie.

Inoltre, ai sensi del comma 4 del citato articolo, entro un anno dall'adozione dell'ultimo decreto legislativo, il Governo è inoltre autorizzato ad adottare uno o più **regolamenti di delegificazione** relativi ad alcune materie, tra cui la disciplina delle **autorizzazioni** per la collocazione di **pubblicità** sui veicoli**, lungo le strade o in vista di esse,** anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In tale ambito, i regolamenti dovranno prevedere congrui tempi di durata delle autorizzazioni e individuare i casi in cui è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione e del transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta.

In particolare, la misura stabilisce che la collocazione delle insegne di esercizio, di cui all'articolo 23 del Codice della strada, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse – ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione

[19] Si ricorda che la legge n. 177/2024 è entrata in vigore il 14 dicembre 2024. Pertanto, il termine per l'esercizio della delega risulta scaduto. A tale riguardo, è all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati il disegno di legge A.C. 2713, che propone di estendere a 18 mesi il termine della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177/2024 – il quale, quindi, verrebbe prorogato al **15 giugno 2026** –, prevedendo altresì la possibilità per il Governo di esercitare tale delega anche mediante la **redazione di un nuovo codice.**
Per maggiori approfondimenti, si rimanda all'apposito *dossier* relativo al provvedimento.

diversa dalla prescritta segnaletica – sia **subordinata esclusivamente alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di riferimento, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 23, nonché dei requisiti e criteri previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 445 del 1992), dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada.

Tale segnalazione deve essere integrata da **un'asseverazione tecnica** che certifichi la conformità ai requisiti di legge.

Sotto il profilo procedurale, qualora la strada appartenga a un ente diverso dal Comune, il SUAP è tenuto a coinvolgere tempestivamente gli enti interessati per consentire le verifiche di competenza; tali enti devono comunicare eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti almeno cinque giorni prima rispetto alla scadenza dei sessanta giorni previsti per il controllo della SCIA.

Infine, si segnala che la semplificazione non opera nelle zone vincolate, dove la tutela del patrimonio storico e del paesaggio continua a richiedere il rilascio dell'autorizzazione specifica.

La disciplina vigente dell'articolo 23 del Codice della Strada **vieta**, lungo le strade o in vista di esse, l'installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari visibili dai veicoli quando, per caratteristiche o collocazione, **possano confondersi** con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità o l'efficacia, oppure determinare distrazione o disturbo visivo con conseguenti rischi per la sicurezza della circolazione. Sono inoltre vietati i mezzi rifrangenti e le pubblicità luminose che possano **provocare abbagliamento**; mentre sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è ammessa esclusivamente la segnaletica prescritta. È infine previsto il divieto di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e dei relativi accessi, salvo le eccezioni stabilite, nonché il divieto di pubblicità recante contenuti sessisti o violenti o, comunque, lesivi dei diritti e discriminatori.

Quanto al **regime autorizzatorio**, ai sensi del comma 4, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è in ogni caso subordinata ad **autorizzazione** dell'ente proprietario della strada. All'interno dei centri abitati la competenza autorizzatoria è attribuita ai **comuni**; resta tuttavia necessario il preventivo **nulla osta tecnico** dell'ente proprietario quando la strada interessata sia statale, regionale o provinciale. Se i mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente a un diverso ente, l'autorizzazione è subordinata anche al preventivo nulla osta di quest'ultimo. Per i mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, si applicano le medesime disposizioni; l'autorizzazione è rilasciata dall'ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

L'articolo, infine, introduce delle sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni e per l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative.

- ***La disciplina della conferenza di servizi***

Nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione approvata nel corso della legislatura, (c.d. *legge Madia*) il Parlamento ha delegato il Governo a ridefinire e semplificare la disciplina della conferenza di servizi con l'obiettivo, tra gli altri, di rendere più celeri i tempi della conferenza, nonché assicurare che qualsiasi tipo di conferenza abbia una durata certa (art. 2, L. 124/2015). In attuazione della delega, il **D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127** ha riscritto la disciplina della conferenza, riformulando integralmente gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990.

L'istituto della conferenza di servizi, la cui disciplina generale è stabilita nella legge n. 241 del 1990 (artt. 14-15), è stato modificato più volte e parzialmente riformato dalla legge n. 127/1997 (artt. 9-15) che ha novellato la legge 241/1990. Successivamente, modifiche di rilievo sono state apportate dalla legge n. 15/2005 (artt. 8-13), dalla legge n. 69/2009 (art. 9), dal D.L. n. 78/2010 (art. 49), dal D.L. n. 70/2011 (art.5), dal D.L. n. 179/2012 (art. 33-octies) e dal D.L. n. 133/2014 (art. 25).

Il riordino generale della disciplina mantiene ferma la **distinzione tra conferenza di servizi istruttoria e decisoria**, ridefinendo le ipotesi di convocazione obbligatoria della conferenza.

Come nella disciplina previgente, la **conferenza istruttoria** è sempre facoltativa, in quanto può essere indetta dall'amministrazione procedente quando ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (riguardanti medesime attività o risultati). Le forme in cui si svolge tale conferenza sono quelle previste per la conferenza semplificata o, in alternativa, possono essere definite direttamente dall'amministrazione procedente (art. 14, co. 1).

La **conferenza decisoria** è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici (art. 14, co. 2).

Si prevede inoltre - confermando un'ipotesi già consolidata - che possa essere indetta la **conferenza di servizi preliminare** per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. La peculiarità di questa conferenza è di essere convocata su richiesta del soggetto interessato, corredata da uno studio di fattibilità, al fine di verificare, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni che regolano la conferenza semplificata, con abbreviazione dei termini fino alla metà (art. 14, co. 3).

Per tutte le tipologie di conferenza è introdotta la regola in base alla quale l'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti già destinatari della

comunicazione di avvio del procedimento, ai quali è riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento (art. 14, co. 5).

La conferenza di servizi semplificata

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 127/2016 la **conferenza di servizi** decisoria si svolge di norma in forma **semplificata e in modalità "asincrona"**, ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.

Il relativo procedimento è delineato dal nuovo **articolo 14-bis**, della L. 241/1990, in base al quale:

- la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente **entro 5 giorni** lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è a iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'oggetto della determinazione, corredata dalla relativa documentazione o le credenziali informatiche per accedervi in via telematica, nonché tutti i termini del procedimento;
- le amministrazioni coinvolte possono richiedere **integrazioni documentali e chiarimenti** non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **15 giorni**;
- entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **45 giorni**, le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta **fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione** del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. 241/1990. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il termine per le determinazioni è di **90 giorni**, sempre che norme di legge o regolamenti non stabiliscono un termine diverso;
- la **mancata comunicazione delle determinazioni** di cui sopra entro il termine perentorio previsto, **ovvero** la comunicazione di una determinazione **priva dei requisiti** indicati, **equivalgono ad assenso senza condizioni**, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi.
- scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione procedente, **entro 5 giorni** lavorativi, adotta la **determinazione motivata di conclusione della conferenza**. La determinazione di conclusione è positiva nel caso siano pervenuti atti di assenso non condizionati, o qualora le condizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione di conclusione della conferenza sarà

negativa in presenza di atti di dissenso non ritenuti superabili ed, in tal caso, avrà l'effetto di rigetto della domanda.

La conferenza di servizi simultanea

Fuori dalle ipotesi considerate, è prevista la **conferenza** in forma **simultanea ed in modalità sincrona**, con riunione in presenza delle diverse amministrazioni coinvolte (ossia la conferenza di servizi nel senso tradizionale in cui finora è stata intesa). Tale modalità, disciplinata dal nuovo **articolo 14-ter** della L. n. 241/1990, è destinata ad operare:

1) nei **casi di particolare complessità** della decisione da assumere, su iniziativa dell'amministrazione procedente che indice la conferenza **entro 5 giorni** lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda e **convoca la riunione entro i successivi 45 giorni**. L'amministrazione può avviare la conferenza in forma simultanea anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato, avanzata entro 15 giorni dall'indizione di quella semplificata: in tal caso, la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni (art. 14-bis, co. 7);

2) qualora, **in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale** che la stessa ritiene possibile superare mediante esame contestuale degli interessi coinvolti. In tal caso, la riunione in modalità sincrona si svolge in una data - preventivamente fissata dall'amministrazione procedente - che cade tra il 45° giorno ed il 55° giorno dall'indizione della conferenza semplificata (art. 14-bis, co. 6).

In caso di **conferenza simultanea**, la nuova disciplina prevede che, ove alla conferenza siano coinvolte amministrazioni dello Stato e di altri enti territoriali, a ciascun livello le amministrazioni convocate alla riunione sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse (cd. **rappresentante unico**). Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico delle amministrazioni riconducibili a quella regione o a quell'ente (art. 14-ter, co. 4-5).

I **lavori** della conferenza simultanea **si concludono non oltre 45 giorni** decorrenti dalla data della prima riunione (90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della tutela della salute). Anche in questo caso, sono introdotti **meccanismi di silenzio assenso**: infatti, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Entro il termine predetto, l'amministrazione procedente adotta la **determinazione motivata di conclusione** della conferenza **sulla base delle**

posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

Il riferimento alle "amministrazioni" e non "ai rappresentanti" chiarisce che le posizioni delle amministrazioni si sommano ai fini del computo, senza ridursi a unità in ragione della figura del "rappresentante unico".

La determinazione motivata di conclusione del procedimento

Il novellato **articolo 14-quater** della L. 241/1990 ribadisce il **contenuto decisorio** ed il **valore provvedimentale** della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Pertanto la determinazione di conclusione della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni, nonché dei gestori di beni e servizi interessati (comma 1).

L'**efficacia** della determinazione motivata è immediata in caso di approvazione unanime. Ove l'approvazione invece segua alla valutazione delle posizioni prevalenti, l'efficacia è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati per tutto il tempo necessario all'esperimento della procedura di opposizione disciplinata dall'art. 14-quinquies (comma 3).

Le amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare, dando congrua motivazione, l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di un'altra conferenza, **determinazioni di via di autotutela** (revoca od annullamento d'ufficio). Per poter fare richiesta di revoca è tuttavia necessario che l'amministrazione richiedente abbia partecipato alla conferenza o si sia espressa nei termini (comma 2).

Il nuovo articolato precisa che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza decorrono dalla data di **comunicazione della determinazione** motivata di conclusione della conferenza (comma 4).

La procedura di superamento del dissenso qualificato

La nuova disciplina riscrive il meccanismo per il superamento dei **dissensi delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi cd. qualificati** (ossia la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, nonchè la tutela della salute e della pubblica incolumità), **nonchè di regioni e o province autonome**, abbreviando anche in tal caso i termini.

Innanzitutto, ai sensi del nuovo **articolo 14-*quinquies*** della L. n. 241 del 1990, l'opposizione può essere proposta, dalle amministrazioni portatrici di interessi qualificati, solo a condizione di avere espresso "in modo inequivoco" il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. In caso di regioni o province autonome è necessario che il rappresentante, intervenendo in materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (comma 2). Si stabilisce, inoltre, che per le amministrazioni statali l'opposizione deve essere proposta dal Ministro.

L'opposizione è indirizzata al Presidente del Consiglio e sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 3). Il **Presidente del Consiglio** dà impulso alla composizione degli interessi.

Infatti, **entro quindici giorni** dalla ricezione dell'opposizione, la Presidenza del Consiglio indice una **riunione cui partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nella precedente conferenza**. Nel principio di leale collaborazione, i partecipanti formulano **proposte per individuare una soluzione condivisa**. Se si raggiunge l'accordo, la soluzione rinvenuta sostituisce a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 4). Questo supplemento di comune vaglio e confronto di interessi può avere a sua volta una ulteriore 'coda', allorché un accordo non sia raggiunto nella prima riunione, e nell'antecedente conferenza abbiano partecipato amministrazioni regionali o provinciali autonome. Ebbene, in tal caso può essere indetta - entro i successivi quindici giorni - una seconda riunione (comma 5). Nel caso la o le riunioni conducano ad una intesa, essa forma il contenuto di una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza, da parte dell'amministrazione procedente.

Qualora, invece, all'esito di tali riunioni e, comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, **l'intesa non si consegua**, si apre una seconda fase. Infatti, entro i successivi quindici giorni, la **questione è rimessa al Consiglio dei ministri**, il quale delibera con la partecipazione del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata. Ove il Consiglio dei ministri respinga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza (che era rimasta sospesa nella sua efficacia, a seguito dell'opposizione) acquista efficacia in via definitiva, a decorrere dal momento in cui è comunicato il rigetto dell'opposizione.

Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando in tale caso il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza (comma 6).

Si ricorda, infine, che l’articolo 13 del decreto legge 76/2020 ha previsto una procedura di conferenza di servizi straordinaria utilizzabile inizialmente fino al 31 dicembre 2021. Tale disciplina è stata più volte prorogata in ultimo dall’articolo 10, comma 4, del d.l. 25/2025 (Decreto PA) fino al 31 dicembre 2026. In questo tempo determinato, le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, in caso di conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria.

Articolo 6, comma 1
(Acquisizione dei dati relativi all'ISEE mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

Il **comma 1** dell'**articolo 6** prevede che le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni agevolate, comunque denominate, acquisiscono di ufficio i dati relativi all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare presenti – in base agli inserimenti operati dall'INPS – nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)[20]. Tale acquisizione di ufficio è limitata ai dati strettamente necessari al fine della concessione della prestazione agevolata.

Il **comma 1** in esame richiama la disciplina generale sull'obbligo, per le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, di acquisire d'ufficio i dati e i documenti che siano in possesso di pubbliche amministrazioni (disciplina di cui al richiamato articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni).

In virtù dell'acquisizione di ufficio, non sarà più necessaria, al fine delle suddette prestazioni agevolate, la presentazione all'ente o amministrazione dell'ISEE.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'ISEE è costituito dal rapporto tra il parametro derivante dalla scala di equivalenza – relativa alla specifica composizione del nucleo familiare – ed il valore ISE[21], costituito, a sua volta, dalla somma del valore dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento del valore dell'indicatore della situazione patrimoniale.

Si ricorda altresì che l'INPS effettua (su istanza dell'interessato e mediante cooperazione con altri enti ed amministrazioni pubblici) la precompilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa alla determinazione dell'ISEE[22]. La precompilazione può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS nonché per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato.

---

[20] Riguardo agli inserimenti dei dati relativi all'ISEE, operati dall'INPS nella suddetta PDND, si rinvia alla seguente url: https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/nuovi-servizi-isee-disponibili-su-pdnd-grazie-all-integrazione-di-inps/.
Come ricordano le **relazioni illustrativa e tecnica** allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto (relazioni reperibili nell'**A.C. n. 2807**), le pubbliche amministrazioni hanno già accesso e possono già operare sulla piattaforma PDND.

[21] Indicatore della situazione economica.

[22] Cfr. l'articolo 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, e successive modificazioni.

Articolo 6, comma 2
(Carta d'identità elettronica per cittadini ultra-settantenni)

L'**articolo 6, comma 2** stabilisce che la carta d'identità elettronica, rilasciata a soggetti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, abbia una durata illimitata (utilizzabile anche ai fini dell'espatrio), ferma restando la facoltà dell'interessato di richiederne il rinnovo dopo dieci anni per esigenze connesse al certificato di autenticazione.

L'**articolo 6, comma 2** – nel rispetto delle modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica (CIE) previste dal decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015 – stabilisce che la **carta d'identità elettronica**, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a **soggetti di età pari o superiore a settanta anni** al momento della richiesta di rilascio, abbia una **validità illimitata,** utilizzabile anche ai fini dell'espatrio.

Resta ferma la possibilità per l'interessato di richiedere il rinnovo del documento dopo dieci anni, qualora ciò sia necessario per esigenze legate al certificato di autenticazione (il certificato digitale rilasciato dalla "CA Autenticazione" necessario per l'autenticazione in rete, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, del medesimo decreto ministeriale).

La disposizione è in linea con quanto previsto dal Regolamento UE 2019/1157, che consente agli Stati di stabilire una durata del documento superiore a dieci anni per coloro che hanno più di settanta anni.

La finalità è semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini anziani e delle amministrazioni comunali, intendendo ridurre oneri per i soggetti più anziani (che in Italia sono 10.831.525, secondo dato ISTAT riferito alla popolazione residente al 1° gennaio 2025) e consentire una razionalizzazione delle risorse amministrative, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità dell'azione amministrativa, sì da ridurre il carico di lavoro degli uffici comunali e correlativamente i tempi di attesa per il rilascio della carta d'identità elettronica.

Articolo 6, comma 3
(Tessera elettorale in formato digitale)

L'**articolo 6, comma 3** prevede che la tessera elettorale possa essere rilasciata in modalità digitale, sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Il **comma 3** – mediante l'introduzione di un novello articolo 13-*bis*, entro la legge n. 120 del 1999 recante disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali nonché sugli adempimenti in materia elettorale – definisce una ulteriore modalità di rilascio della **tessera elettorale** personale, in aggiunta al rilascio da parte del Comune.

La nuova disposizione stabilisce infatti che l'elettore possa acquisire la **tessera elettorale in modalità digitale**, **sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente** (ANPR) – ai sensi dell'articolo 62, comma 2-*ter*, del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Quest'ultima disposizione citata prevede l'integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione (le modalità attuative sono state oggetto del decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022).

La nuova disposizione stabilisce altresì che uno o più decreti del Ministro dell'interno – emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata – definiscano le caratteristiche tecniche della tessera elettorale digitale e la sua eventuale confluenza nel cd. sistema *IT-Wallet* (ossia il portafoglio digitale – previsto dal decreto-legge n. 19 del 2024 all'articolo 19, comma 1, lettera *e)* – in cui l'utente possa detenere, dematerializzati, documenti quali patente di guida o tessera sanitaria).

Relativamente alla tessera elettorale digitale, spetta al venturo decreto ministeriale disciplinare altresì le modalità di utilizzo digitale o la possibilità di impiegare la copia analogica esclusivamente nel seggio di iscrizione dell'elettore.

Si mira, in tal modo, a prevenire – si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – "il rischio del cosiddetto 'doppio voto', escludendo dalla possibilità di impiego della copia analogica le categorie di elettori ammesse a votare in un seggio diverso da quello di appartenenza" (come i componenti dell'ufficio elettorale di sezione, i rappresentanti di lista).

È prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Ancora nella relazione illustrativa si legge che le attività propedeutiche al rilascio della tessera elettorale in modalità telematica tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, saranno sviluppate dalla Società Sogei S.p.A., incaricata (ai sensi dell'articolo 1, comma 306, della legge. n. 228 del 2012) della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR.

La copertura finanziaria, ancora esplicita la relazione illustrativa, è assicurata a valere sul sub-investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale.

Articolo 6, commi 4-6
(Modifiche alla disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)

L'**articolo 6**, **commi da 4 a 6** modificano la disciplina relativa al **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**.

L'**articolo 6**, **comma 4** incide sulla disciplina del **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica** *ex* d.P.R. n. 1199 del 1971. Nello specifico, si prevede una riforma dell'istituto attraverso l'eliminazione del ruolo esercitato dal Capo dello Stato nell'ambito del rimedio giustiziale in oggetto.

A tal riguardo, vengono modificate una serie di disposizioni del d.P.R. n. 1199 del 1971, al fine di espungere il riferimento al Presidente della Repubblica e di attuare la trasformazione dell'istituto. In particolare:

- all'art. 6, del predetto d.P.R., che regola l'istituto del silenzio nell'ambito dei ricorsi amministrativi[23], viene sostituito il riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con il **ricorso** disciplinato al successivo **Capo III** del medesimo decreto presidenziale (v. *sub lett. b)*), il quale disciplina puntualmente il rimedio del ricorso straordinario (***lett. a)***);
- viene **modificata la denominazione del Capo III** del d.P.R. n. 1199 del 1971. La rubrica, infatti, diventa "Ricorso straordinario", con la conseguente espunzione del riferimento al Presidente della Repubblica (***lett. b)***);
- viene eliminato il riferimento al Presidente della Repubblica anche all'art. 8 del medesimo decreto, che disciplina la presentazione del ricorso introduttivo attraverso cui si instaura il procedimento relativo al mezzo di impugnazione *de quo* (per maggior approfondimento, v. *infra* box di approfondimento) (***lett. c)***);
- all'art. 10, terzo comma, in materia di opposizione dei controinteressati e preclusione dell'impugnazione della decisione di accoglimento del ricorso straordinario dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale[24], viene espunto l'inciso "del Presidente della Repubblica" (***lett. d)***);

[23] Nel dettaglio, l'art. 6 dispone che, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario.

[24] Nello specifico, l'art. 10, terzo comma, prevede che in caso di mancata esercizio della scelta, da parte dei controinteressati, relativamente alla trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, è preclusa agli stessi, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario,

- viene modificato l'art. 14, che regola la decisione del ricorso straordinario (per maggior approfondimento, v. *infra* box di approfondimento). Nel dettaglio, si prevede che, stante l'eliminazione del ruolo svolto dal Presidente della Repubblica, la decisione sul ricorso straordinario sia assunta con **decreto del Presidente del Consiglio di Stato**, conformemente al parere espresso dal Consiglio di Stato. Peraltro, viene eliminato anche il potere di proposta del Ministero competente, sempre conforme al parere del Consiglio di Stato, su cui veniva adottata la decisione del Presidente della Repubblica. A seguito di tale modifica, ne deriva che **al Ministero competente rimane affidata solo la fase istruttoria** del mezzo di impugnazione (***lett. e)***);
- viene modificato l'art. 15 in tema di revocazione[25], prevedendo che quest'ultimo mezzo di impugnazione venga esercitato nei confronti dei decreti del Presidente del Consiglio di Stato, che, come sottolineato al punto precedente, hanno sostituito i decreti presidenziali quali provvedimenti decisori del ricorso straordinario (***lett. f)***).

L'**articolo 6**, **comma 5** interviene, a fronte delle modifiche apportate dal precedente **comma 4**, sulla **L. n. 13 del 1991**, che disciplina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica. In particolare, **viene abrogata la *lett. bb)* dell'art. 1, comma 1**, la quale disponeva che le decisioni sui ricorsi straordinari venissero adottate con decreto presidenziale. Infatti, in conseguenza della riforma dell'istituto del ricorso straordinario, le decisioni concernenti tale mezzo di impugnazione sono ora adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

L'**articolo 6**, **comma 6** prevede una **clausola generale di rinvio** per cui ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti[26], deve ora intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, così come modificato dal provvedimento in esame.

---

l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del ricorso straordinario, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.

[25] L'art. 15 prevede la possibilità di impugnare le decisioni adottate a seguito di ricorso straordinario nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.

[26] A titolo di esempio si citano; art. 128 del codice del processo amministrativo, art. 12-*ter* del d.lgs. 190 del 2024; art. 22 del d.lgs. 224/2023; art. 2 della l. n. 198 del 2012; art. 8 del d.lgs. n. 7 del 2024

- ***Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica***

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rappresenta un mezzo di impugnazione, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 ("Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"), volto a far valere i **vizi di legittimità di un provvedimento amministrativo definitivo**, da parte di chi vi abbia interesse (**art. 8, comma 1**). Esso costituisce un rimedio a **carattere generale**, poiché esperibile in tutti i casi in cui non sia escluso dalla legge ovvero non sia incompatibile con il sistema. Tale mezzo di impugnazione è, inoltre, **alternativo rispetto ai tradizionali rimedi giurisdizionali**, in quanto la sua proposizione impedisce al ricorrente di adire la sede giudiziaria. È fatta comunque salva la possibilità per i soggetti controinteressati di chiedere la **trasposizione** del ricorso, nel termine assegnato per legge, in sede giudiziaria (**cfr. art. 10**).

Il procedimento.

Il ricorso deve essere proposto dall'interessato nel **termine di 120 giorni** dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, ovvero da quando l'interessato stesso ne abbia avuto piena conoscenza (**art. 9, comma 1**). Il predetto ricorso deve essere notificato all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente. Ai sensi dell'**art. 11, comma 1**, l'istruttoria del ricorso è affidata al Ministero competente per materia, il quale, **entro 120 giorni** dallo spirare del termine per la presentazione della documentazione da parte dei controinteressati, trasmette il ricorso al **Consiglio di Stato** per il prescritto **parere**[27] che viene reso da una sezione consultiva[28] **(art. 12)**. Qualora la questione sia connotata da particolare rilevanza, il ricorso può essere deferito all'Adunanza generale. Se l'organo competente ad esercitare le funzioni consultive non ritiene di dover rimettere gli atti al Ministero per un'integrazione della fase istruttoria o di dover sollevare questione di legittimità costituzionale, è tenuto a rendere parere sul ricorso (**cfr. art. 13**).

La **decisione** del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, **conforme al parere del Consiglio di Stato** (prima della riforma *ex* L. n. 69 del 2009 il parere reso dal Consiglio di Stato poteva essere superato e sostituito dalla decisione assunta mediante delibera del Consiglio dei Ministri) (**art. 14**).

Le differenze tra il ricorso straordinario ed i mezzi giurisdizionali.

Innanzitutto, occorre ribadire che tra i due mezzi impugnazione vige il cd. **principio dell'alternatività**, in forza del quale una volta proposto uno dei due rimedi non è più esperibile l'altro e viceversa. Tale regola risponde al cd. principio

[27] Inoltre, si prevede che decorso il predetto termine di 120 giorni, il ricorrente può chiedere al Ministero di trasmettere il ricorso al Consiglio di Stato e, in caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni o di risposta con esito negativo, può procedere direttamente con il deposito del ricorso presso il Consiglio di Stato (cfr. art. 11, comma 2).

[28] La competenza delle sezioni del Consiglio di Stato è stabilita dal Presidente del Consiglio di Stato con proprio decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, L. n. 186 del 1982 (per l'anno 2026, v. decreto n. 36 del 2026 che devolve i ricorsi straordinari alla prima sezione).

del *ne bis in idem*, essendo preordinata ad evitare che sulla medesima questione il Consiglio di Stato sia chiamato a pronunciarsi due volte. L'esperimento di entrambi i rimedi comporta l'inammissibilità di quello proposto per secondo. Nonostante la regola dell'alternatività, si ritiene che il decreto presidenziale sia impugnabile in sede giurisdizionale, ancorché esclusivamente per i cd. *errores in procedendo*.

Le **differenze** più rilevanti tra i due rimedi sono:

- per i ricorsi giurisdizionali il termine decadenziale ordinario di impugnazione è di **60 giorni** dalla notificazione o conoscenza del provvedimento, mentre nel ricorso straordinario tale termine è di **120 giorni**;
- a differenza dei ricorsi giurisdizionali, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica **non richiede la difesa tecnica** e può essere quindi presentato direttamente dall'interessato;
- il ricorso straordinario è esperibile nei confronti dei **provvedimenti definitivi**, mentre il requisito della definitività del provvedimento non è necessario per l'accesso alla tutela giurisdizionale.

La natura del ricorso straordinario.

A seguito delle innovazioni apportate dalla riforma del 2009 (L. n. 69 del 2009), l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 10414 del 2014 e SS.UU. n. 26258 del 2017) ritiene che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica debba essere qualificato come "decisione di giustizia di carattere sostanzialmente giurisdizionale", atteso che il decreto del Presidente della Repubblica si limita a recepire ed esternare il **parere vincolante reso dal Consiglio di Stato**. A tale conclusione condurrebbe anche l'espresso riconoscimento in capo all'organo consultivo di sollevare questione di legittimità costituzionale, nonché la possibilità di esperire rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Sul punto, la **sentenza n. 73 del 2014 della Corte Costituzionale** ha affermato che la L. n. 69 del 2009 ha ampliato le garanzie e gli strumenti di tutela nell'ambito del ricorso straordinario, pertanto "l'acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, che assume così carattere di decisione, ha conseguentemente modificato l'antico ricorso amministrativo, trasformandolo in un **rimedio giustiziale**".

In favore della **natura giustiziale** del ricorso straordinario si colloca anche, da ultimo, l'**Ad. Plenaria n. 11 del 2024**, la quale ha sostenuto la natura amministrativa del rimedio in oggetto sulla scorta dei seguenti **argomenti**:

1) il d.P.R. 1199/1971 configura espressamente il ricorso al Presidente della Repubblica come un rimedio amministrativo;
2) viene previsto il pieno coinvolgimento del Ministero competente per quanto attiene alla fase istruttoria, nonché il potere di proposta della decisione presidenziale, sulla base del parere vincolante del Consiglio di Stato;
3) l'omologo ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è qualificato come amministrativo dall'art. 23 del regio decreto n. 455 del 1946 (Statuto Regione siciliana) (si segnala, inoltre, che su tali ricorsi straordinari è previsto il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 9 D.lgs. n. 373 del 2003);

4) il ricorso straordinario è espressamente qualificato come "alternativo" rispetto al rimedio giurisdizionale;
5) il **parere del Consiglio di Stato è un atto distinto dalla decisione**, connotandosi come atto endoprocedimentale, vincolante solo all'interno del procedimento, nei confronti del Ministro competente all'istruttoria e del Presidente della Repubblica. Invero, **per spiegare i suoi effetti, il parere necessita del decreto presidenziale**. La decisione è, infatti, imputata allo Stato come persona giuridica, e non – come avviene per gli organi giurisdizionali – con effetti imputabili all'ordinamento nella sua oggettività. Sul punto, peraltro, la Plenaria precisa che per quanto il Capo dello Stato debba rimettersi a quanto deciso dal Consiglio di Stato, non può ritenersi esclusa – al pari di tutti gli atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi – una facoltà, rimessa al Presidente della Repubblica, di richiedere il **riesame del parere per motivi di legittimità**, restituendo il decreto al Ministero competente. Inoltre,
6) il Consiglio di Stato, in sede consultiva, non può ordinare, direttamente adempimenti istruttori a carico di qualsiasi parte del procedimento, potendo soltanto richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti o verificazioni e autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Il ricorso straordinario instaurerebbe così una sorta di **rapporto trilatero indiretto** fra ricorrente e organo giudicante, rispetto al quale il Ministero si pone in un'anomala e ibrida posizione intermedia, quale tramite esclusivo, così condizionando e limitando la possibilità di dialogo del ricorrente con l'autorità giudicante, incompatibilmente con il principio di accessibilità che invece caratterizza la tutela giurisdizionale.
7) la trasposizione del giudizio dal ricorso straordinario alla tutela giurisdizionale, a seguito di opposizione dei controinteressati, esprimerebbe un **rapporto di complementarietà tra il mezzo giustiziale e quello giurisdizionale**, entrambi parti di un sistema comunicante e integrato di tutela.

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. 1199 del 1971)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 6, comma 4 del D.L. n. 19 del 2026**
Art. 6 *(Silenzio)*	Art. 6 *(Silenzio)*
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o **quello straordinario al Presidente della Repubblica.**	Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o **quello di cui al capo terzo**.

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. 1199 del 1971)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 6, comma 4 del D.L. n. 19 del 2026**
Capo III *(Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)*	Capo III ***(Ricorso straordinario)***
Art. 8 *(Ricorso)*	Art. 8 *(Ricorso)*
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario **al Presidente della Repubblica** per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.	Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
Omissis comma secondo.	*Omissis* comma secondo.
Art. 10 *(Opposizione dei controinteressati)*	Art. 10 *(Opposizione dei controinteressati)*
Omissis commi primo e secondo.	*Omissis* commi primo e secondo.
Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento **del Presidente della Repubblica**, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.	Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.
Art. 14 *(Decisione del ricorso straordinario)*	Art. 14 *(Decisione del ricorso straordinario)*
La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto **del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente**, conforme al parere del Consiglio di Stato.	La decisione del ricorso straordinario è adottata **con decreto del Presidente del Consiglio di Stato**, conforme al parere del Consiglio di Stato.
Abrogato secondo comma	Abrogato secondo comma
Omissis commi terzo e quarto	*Omissis* commi terzo e quarto

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. 1199 del 1971)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 6, comma 4 del D.L. n. 19 del 2026**
Art. 15 *(Revocazione)*	Art. 15 *(Revocazione)*
I **decreti del Presidente della Repubblica** che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.	I **decreti del Presidente del Consiglio di Stato** che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
Omissis commi secondo e terzo.	*Omissis* commi secondo e terzo.

Articolo 7, commi 1-3 e 10
(Modifiche alla disciplina relativa all'attuazione della riforma della disabilità)

I commi in esame intervengono sulla disciplina relativa all'attuazione della riforma della disabilità prevista dal D.Lgs. n. 62 del 2024[29]. Innanzitutto, dispongono l'**estensione delle attività di sperimentazione** relative alle nuove norme in materia di accertamento della condizione di disabilità (**valutazione di base**) e di elaborazione del **progetto di vita individualizzato e personalizzato** (**valutazione multidimensionale**) a **ulteriori 40 province** (**comma 1**). Inoltre, recano una disposizione volta ad assicurare la **formazione** dei soggetti coinvolti nella progressiva attuazione della riforma della disabilità (**comma 2**). Infine, modificano le norme relative alla **composizione delle unità di valutazione di base**, all'**avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita** e alla **condivisione di banche dati e informazioni** per l'erogazione di prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità (**comma 3**).
Il **comma 10** reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'applicazione dell'articolo 7 in esame.

I **commi da 1 a 3** dell'**articolo 7** recano disposizioni riguardanti l'attuazione della riforma della disabilità prevista dal D.Lgs. n. 62 del 2024. (v. *box infra*).

In particolare, il **comma 1** dispone l'**estensione**, a decorrere **dal 1° marzo 2026**, delle **attività di sperimentazione** relative alla nuova disciplina in materia di disabilità, previste dall'articolo 33, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 62 del 2024 (v. *infra*) e riguardanti, rispettivamente, le disposizioni relative alla **valutazione di base** e le disposizioni relative **valutazione multidimensionale e al progetto di vita**, a livello provinciale, ai territori indicati nell'Allegato 1 al decreto in esame.

Tale estensione concerne le seguenti province: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania,

[29] *Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*.

Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano/Bozen, Terni, Treviso, Venezia, Verona.

La relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni dell'articolo 7 in esame hanno lo scopo di concorrere all'attuazione, oltre che degli obiettivi previsti dalla *milestone* PNRR M1C1-63 (in scadenza al 30 giugno 2026), della Riforma 1 ("legge quadro sulle disabilità") prevista dalla Missione 5, Componente 2, del PNRR.

Si ricorda che la legge n. 227 del 2021, recante *Delega al Governo in materia di disabilità*, rappresenta l'attuazione di una delle Riforme (**Riforma 1**) previste dalla **Missione 5** ("Inclusione e Coesione"), **Componente 2** ("Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore") del PNRR.

I decreti legislativi adottati in attuazione della legge delega riguardano i seguenti ambiti:

- **la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità** (D.Lgs. n. 222 del 2023)
- **l'istituzione di una Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità** (D.Lgs. n. 20 del 2024);
- **la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità** (D.Lgs. n. 62 del 2024), definendone condizione, procedure di accertamento, valutazione dimensionale e progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Si ricorda, inoltre, che la nuova disciplina, recata dal citato D.Lgs. n. 62 del 2024, prevede una **fase di sperimentazione** volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla **valutazione di base** (art. 33, comma 1) e delle disposizioni relative alla **valutazione multidimensionale** e al **progetto di vita** (art. 33, comma 2) (v. *box infra*). A tal fine è prevista l'adozione di un regolamento per la sperimentazione relativa alla valutazione di base (art. 33, comma 3)[30] e di un regolamento per la sperimentazione relativa alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita individuale (art. 33, comma 4; in attuazione di quest'ultima previsione è stato emanato il DM 12 novembre 2024, n, 197).

La fase di sperimentazione prevedeva inizialmente una durata di dodici mesi, a partire **dal 1° gennaio 2025**. La durata è stata estesa a **ventiquattro mesi** dall'articolo 19-*quater*, comma 2, lett. *c)*, del D.L. n. 202 del 2024[31], di conseguenza la nuova disciplina entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale a partire **dal 1° gennaio 2027**; fino al 31 dicembre 2026 continueranno a essere applicate le disposizioni della L. n. 104 del 1992[32] (si rimanda, in proposito, alla circolare INPS n. 42 del 17/02/2025 che illustra l'*iter* procedurale di

[30] Come riportato dalla pagina del sito del Dipartimento per il programma di Governo, relativa all'attuazione del D.Lgs. n. 62 del 2024, tale regolamento non risulta adottato.

[31] *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15 del 2025).

[32] *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*.

riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell'invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione relativa alla valutazione di base).

L'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 71 del 2024[33] ha individuato i 9 **territori**, a livello provinciale, **in cui avviare la fase di sperimentazione**: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

L'articolo 19-*quater*, comma 1, del D.L. n. 202 del 2024 ha esteso la sperimentazione, a decorrere dal 30 settembre 2025, alle seguenti 11 province: Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento, Aosta.

La relazione illustrativa allegata al presente decreto-legge evidenzia che l'estensione della sperimentazione a ulteriori 40 province è funzionale a rendere più graduale l'applicazione a tutto il territorio nazionale della riforma della disabilità, poiché riduce a 47 il numero dei territori in cui essa verrà applicata a partire dal 1° gennaio 2027.

Si ricorda, altresì, che la legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, commi 231-233, L. n. 207 del 2024), con riguardo alle risorse stanziate per l'attuazione della riforma della disabilità prevista dal PNRR e dalla citata legge n. 227 del 2021, ha **autorizzato l'INPS**, nei territori coinvolti nella fase di sperimentazione, individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato D.L. n. 71 del 2024 (v. *supra*), a **conferire incarichi,** anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, **per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali** nel limite di spesa di **16 milioni di euro per l'anno 2025**. A tal fine vengono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse per le spese di funzionamento dell'INPS, previste dall'articolo 9, comma 7, del D.Lgs. n. 62 del 2024. L'articolo 12, comma 15-*quinquies*, del D:L. n. 25 del 2025[34] ha esteso tale autorizzazione **anche all'anno 2026**, incrementando di 7 milioni di euro per l'anno 2026 le spese per il funzionamento dell'INPS.

Con il messaggio numero 4465 del 27-12-2024 l'INPS ha annunciato l'avvio della fase di sperimentazione a partire dal 1° gennaio 2025. La seconda fase sperimentale della Riforma della disabilità ha avuto inizio il 30 settembre 2025 nelle 11 province individuate dall'articolo 19-*quater*, comma 1, del citato D.L. n. 202 del 2024 (v. *supra*).

Il **comma 1**, inoltre, stabilisce che le disposizioni recate dal regolamento adottato con il decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94[35] (v. *infra*) si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato D.Lgs. n. 62 del 2024 (v. *infra*).

---

[33] *Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2024).

[34] *Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69 del 2025).

[35] *Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione*.

Come riportato dalla relazione illustrativa, tale disposizione è volta a risolvere un problema di coordinamento normativo, derivante dal fatto che il citato decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94 non ha potuto tener conto dell'estensione della fase di sperimentazione, prevista dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 62 del 2024, a ulteriori 11 province da parte dell'articolo 19-*quater*, comma 1, del citato D.L. n. 202 del 2024 e dell'estensione disposta dal comma in commento. Inoltre, viene sottolineato che i criteri individuati dal decreto 10 aprile 2025, n. 94, relativi all'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, possono essere applicati anche a prescindere dalla fase di sperimentazione, fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 62 del 2024.

Si ricorda che l'articolo 12 del D.Lgs. n. 62 del 2024 prevede l'adozione di un **regolamento del Ministro della salute** che, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in conformità con la nuova definizione di disabilità, provveda all'**aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile** previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992. L'adozione del regolamento, inizialmente prevista entro il 30 novembre 2025, è stata posticipata al **30 novembre 2026** dall'articolo 19-*quater*, comma 2, lettera *b)*, del citato D.L. n. 202 del 2024.

In attesa del citato decreto, il comma 7-*bis* dell'articolo 9 del D.L. n. 71 del 2024 ha stabilito l'adozione, per **consentire lo svolgimento della fase di sperimentazione**, di un regolamento, con decreto del Ministro della salute, sui criteri per l'accertamento della **disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla**.

Tale regolamento è stato adottato con decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94.

Successivamente, sempre ai fini della sperimentazione, il comma 3 dell'articolo 19-*quater* del D.L. n. 202 del 2024 ha previsto l'adozione di un regolamento sui criteri per l'accertamento della **disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche**[36].

Il **comma 2** stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la **formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella fase di sperimentazione** prevista dall'articolo 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 62 del 2024, e negli ulteriori territori, si svolge con le modalità definite dal decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30[37] (v. *infra*).

---

[36] In base alla pagina del sito del Dipartimento per il programma di Governo relativa ai provvedimenti attuativi del D.L. n. 202 del 2024, tale decreto non risulta ancora adottato.

[37] *Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali*.

La relazione illustrativa evidenzia che tale disposizione ha l'obiettivo di assicurare sin da subito la formazione nazionale e regionale, utile alla progressiva attuazione della riforma della disabilità, nei territori aggiunti alla fase sperimentale successivamente a quelli individuati dall'articolo 9 del D.L. n. 71 del 2024 (v. *supra*), considerato che il citato decreto 14 gennaio 2025, n. 30 fa riferimento ai soli territori della prima versione della fase di sperimentazione. Inoltre, viene sottolineato il fatto che è necessario procedere con le attività di formazione anche nei territori non coinvolti nella sperimentazione, in vista dell'applicazione a regime della riforma della disabilità a partire dal 1° gennaio 2027.

Si ricorda che l'articolo 32 del D.Lgs. n. 62 del 2024 ha previsto l'adozione di un regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità riguardante le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché del personale delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle attività concernenti l'elaborazione del progetto di vita. In attuazione di tale previsione è stato emanato il DM 14 gennaio 2025, n. 30.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 12, comma 15-*octies*, del citato D.L. n. 25 del 2025 ha incrementato di 10 milioni di euro, per l'anno 2025, il fondo per la formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, previsto dall'articolo 32, comma 3, del D.Lgs. n. 62 del 2024 (il fondo aveva una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025).

Il **comma 3**, infine, modifica gli articoli 9, 15 e 16 del citato D.Lgs. n. 62 del 2024.

In particolare, la **lett. *a)*** novella l'articolo 9, comma 3[38], del D.Lgs. n. 62 del 2024, in relazione alla composizione delle **unità di valutazione di base** (**UVB**), introducendo le seguenti misure:

- la possibilità, per il **Presidente delle UVB**, di essere **specializzato anche in medicina del lavoro o specializzazioni affini o equipollenti**, oltre che in medicina legale (come stabilito dalla disciplina previgente) (**n. 1.1**); tale possibilità viene prevista **anche per le UVB per i minori** (**n. 2.1**);
- la facoltà per l'INPS, in caso di indisponibilità di un medico con le suddette specializzazioni, di **nominare come Presidente delle UVB** un medico che, per **almeno un anno** (tre anni nella disciplina previgente), abbia svolto attività in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale (**n. 1.2**); tale facoltà viene prevista **anche per le UVB per i minori** (**n. 2.2**);

[38] Tale comma sostituisce l'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*).

- l'**eliminazione dell'obbligo** della presenza, tra i componenti delle UVB, di almeno un medico specializzato in **medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini** (**n. 1.3**);
- la possibilità, in relazione alle UVB per i minori, per il medico specializzato in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti e affini, o specializzato nella patologia che connota la condizione di salute del minore[39], di **partecipare alle unità di valutazione di base** anche a distanza, **mediante video-collegamento** (**n. 2.2**).

Come riportato dalla relazione illustrativa, tali modifiche hanno l'obiettivo di agevolare l'attivazione a regime, dal 1° gennaio 2027, di 1.000 unità di valutazione di base nell'intero territorio nazionale e di favorire lo svolgimento dell'attuale fase di sperimentazione (v. *supra*).

La **lett. *b)*** modifica l'articolo 15 del D.Lgs. n. 62 del 2024, relativamente al procedimento per l'elaborazione del **progetto di vita individuale personalizzato e partecipato** (v. *box infra*).

In particolare, viene prevista la messa a disposizione, **da parte dell'INPS**, di uno **specifico servizio** per consentire alle persone con disabilità e, se presenti, agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso dei minori, al tutore o all'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, di **presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato** agli enti previsti dall'articolo 23, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 62 del 2024, prevedendo, a tal fine, l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell'INPS agli enti sopracitati. Tale servizio, operante con modalità definite con apposito provvedimento dell'INPS, si **interfaccia con eventuali piattaforme regionali** e consente ai cittadini di **accedere agli ulteriori servizi** forniti dall'INPS volti ad assicurare la piena fruizione dei **diritti connessi con la condizione di disabilità** (**n. 1**).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale disposizione è finalizzata a consentire alle persone con disabilità, dopo aver ricevuto informazioni adeguate in merito al progetto di vita, di valutare se effettivamente presentare l'istanza per l'avvio del procedimento, con modalità semplificate.

Inoltre, la disposizione in commento **abroga i commi 2 e 3 del citato articolo 15 del D.lgs. n. 62 del 2024**, che, al fine dell'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e

[39] Almeno uno dei componenti delle UVB per i minori deve essere in possesso di tali specializzazioni.

partecipato, prevedevano il caricamento del certificato attestante la disabilità sul fascicolo sanitario elettronico (FSE) (**n. 2**).

Si ricorda che l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 62 del 2024, prevede che l'**istanza per la predisposizione del progetto di vita** deve essere presentata nell'**ATS** (**ambito territoriale sociale**), se dotato di personalità giuridica, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità oppure per il tramite del **comune di residenza** o di uno dei **PUA** (**punti unici di accesso**) del territorio; le regioni possono individuare ulteriori punti per la ricezione dell'istanza.

Si ricorda, inoltre, che il comma 1 del medesimo articolo 23 stabilisce che la persona con disabilità può presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita, oltre che con le modalità previste dai **commi 2 e 3 dell'articolo 15** del D.Lgs. n. 62 del 2024 (ora **abrogati dalla disposizione in esame**; v. *infra*), in forma libera e in qualsiasi momento.

In proposito si valuti l'opportunità di modificare il riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 62 del 2024 – abrogati dalla disposizione in commento -, presente nell'articolo 23, comma 1, del medesimo D.Lgs., sostituendolo con il riferimento all'articolo 15, comma 1.

Si valuti, inoltre, l'opportunità di effettuare un intervento di coordinamento normativo relativo agli ulteriori riferimenti ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del D.lgs. n. 62 del 2024, presenti nell'articolo 23, commi 4 e 5, e nell'articolo 13, comma 1, del medesimo D.Lgs.

La **lett. *c)***, infine, aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 16 del D.Lgs. n. 62 del 2024. Tale nuovo comma stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 (v. *infra*), l'INPS può **stipulare delle convenzioni** con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla **condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali** che forniscono **prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità**, con l'obiettivo di favorire l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 62 del 2024 dispone che l'INPS provvede ad assicurare l'interoperabilità delle proprie banche dati relative alla valutazione di base, anche con il fascicolo sanitario elettronico (FSE), mediante determina del direttore generale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Come evidenzia la relazione illustrativa, le disposizioni recate dalla lett. *b)*, n. 2, e dalla lett. *c)* rispondono alla necessità di assicurare la trasmissione di informazioni alle regioni e alle autonomie locali che erogano prestazioni assistenziali o sanitarie, in attesa della compiuta attuazione dell'interoperabilità del FSE.

Per il dettaglio delle modifiche introdotte dal comma 3 in esame, si veda il testo a fronte in calce alla scheda.

Il **comma 10** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività previste dal medesimo articolo 7 sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- ***Riordino delle disposizioni in materia di definizione e accertamento della condizione di disabilità***

Il **decreto legislativo n. 62 del 2024**, entrato in vigore il 30 giugno 2024, ha riformato la disciplina riguardante la definizione e l'accertamento della condizione di disabilità, modificando la L. n. 104 del 1992[40].

Secondo le nuove disposizioni, **è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base**. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato (art. 3).

La **valutazione di base** è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità e all'accertamento delle seguenti condizioni e fattispecie: invalidità civile; cecità civile; sordità civile; sordocecità; disabilità in età evolutiva al fine dell'inclusione scolastica; disabilità al fine dell'applicazione della cosiddetta disciplina lavoristica sul collocamento obbligatorio; presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza sanitaria; elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima; requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali o relative alla mobilità, nonché ad ogni altra prestazione prevista, conseguenti all'accertamento dell'invalidità (art. 5).

La nuova disciplina ha introdotto anche i concetti di **progetto di vita** e **valutazione multidimensionale**.

Per progetto di vita si intende il progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale

[40] *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*.

unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri (art. 2).

Per valutazione multidimensionale si intende il procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita (art. 2).

I commi da 1 a 3 dell'articolo 16 della L. n. 167 del 2025[41] hanno posto una disciplina di **delega** al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative **in materia di disabilità**; il successivo comma 4 ha previsto l'adozione di un **regolamento governativo recante la raccolta organica** delle disposizioni di rango regolamentare nella suddetta materia. L'articolo 17 della citata L. n. 167 del 2025 reca una disciplina di **delega** al Governo per il riordino e la semplificazione degli istituti **dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno**.

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato **(D.Lgs. n. 62 del 2024)**	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807)**
Art. 9 *(Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base)*	Art. 9 *(idem)*
	[lett. a)]
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva, all'INPS.	*Identico*
2. Al fine di garantire l'effettività dei principi di efficacia, efficienza, economicità, celerità e adeguatezza dei procedimenti di valutazione di base, le competenze e le funzioni di	*Identico*

[41] *Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*.

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato **(D.Lgs. n. 62 del 2024)**	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807)**
accertamento e valutazione sono attribuite alle unità di valutazione di base.	
3. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base). – 1. Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'articolo 3 è effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base. 2. Le unità di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico **di medicina legale**, l'INPS nomina, come presidente, un medico **con altra specializzazione** che abbia svolto attività per almeno **tre anni** in organi di accertamento **dell'INPS** in materia assistenziale o previdenziale. **In ogni caso, almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.** 3. Nel caso di minori, le unità di valutazione di base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS	3. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base). – 1. Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'articolo 3 è effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base. 2. Le unità di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale **o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini**. Nel caso non sia disponibile un medico **con le specializzazioni indicate al secondo periodo**, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno **un anno** in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale. 3. Nel caso di minori, le unità di valutazione di base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato **(D.Lgs. n. 62 del 2024)**	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807)**
specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico **di medicina legale**, l'INPS nomina, come presidente, un medico **con altra specializzazione** che abbia svolto attività per almeno **tre anni** in organi di accertamento **dell'INPS** in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici **nominati dall'INPS** è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona.	specializzato in medicina legale **o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini**. Nel caso **in cui** non sia disponibile un medico **con le specializzazioni indicate al secondo periodo**, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno **un anno** in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici **della commissione** è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti**,** affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona **e per tali fattispecie il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento**.
4. Le unità di valutazione di base di cui ai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.	4. Le unità di valutazione di base di cui ai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.
5. La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario di cui al comma 4, se presente.	5. La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario di cui al comma 4, se presente.

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato **(D.Lgs. n. 62 del 2024)**	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807)**
In caso di parità di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio. 6. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto. 7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni è svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.».	In caso di parità di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio. 6. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto. 7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni è svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.».
Commi da 4 a 8 *Omissis*	*Identici*
Art. 15 *(Obblighi di informazione alla persona con disabilità)*	Art. 15 *(idem)*
	[lett. b)]
1. L'unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona con disabilità e, se presente, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione. La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare **l'**istanza per l'elaborazione del progetto di vita attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte **della stessa commissione**.	1. L'unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona con disabilità e, se presente, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione. La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita **agli enti di cui all'articolo 23, comma 2,** attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte **dell'INPS**. **Ai fini**

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato **(D.Lgs. n. 62 del 2024)**	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807)**
	dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dell'INPS. Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino può inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilità.
2. A seguito dell'attività informativa al termine della visita, i soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere che la commissione, caricato il certificato che attesta la condizione di disabilità sul fascicolo sanitario elettronico (FSE), trasmetta il medesimo a uno dei soggetti indicati all'articolo 23, comma 2, al fine di avviare il procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.	***Abrogato***
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di presentazione dell'istanza di parte per l'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.	***Abrogato***

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato **(D.Lgs. n. 62 del 2024)**	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807)**
4. Fermo restando quanto previsto **ai commi** 1**, 2 e 3**, i punti unici di accesso, nonché i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità la informano del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato. È fatto obbligo di prestare le medesime informazioni in capo a chi opera dimissioni protette e ai servizi sanitari specialistici. Le modalità con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate nell'ambito della programmazione regionale e locale.	4. Fermo restando quanto previsto **al comma** 1, i punti unici di accesso, nonché i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità la informano del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato. È fatto obbligo di prestare le medesime informazioni in capo a chi opera dimissioni protette e ai servizi sanitari specialistici. Le modalità con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate nell'ambito della programmazione regionale e locale.
Art. 16 *(Interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base)*	Art. 16 *(idem)*
	[lett. c)]
1. L'INPS provvede a garantire l'interoperabilità, anche con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle proprie banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di valutazione di base, nonché dai dati, dalle comunicazioni e dalle informazioni relativi alla conclusione del procedimento stesso, con determina del direttore generale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.	*Identico*

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato **(D.Lgs. n. 62 del 2024)**	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807)**
1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS può stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.	
2. Il quadro sintetico dei dati elaborati attraverso l'interoperabilità delle banche dati relativi al procedimento valutativo di base è trasmesso dall'INPS, con una apposita relazione, ai Ministeri vigilanti, all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.	*Identico*
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	*Identico*

Articolo 7, commi 4 e 10
(Modalità di utilizzo e riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

L'**articolo 7, comma 4,** modifica le **modalità di utilizzo e di riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, attribuendo all'**Autorità politica delegata in materia di disabilità** la competenza a definire, con proprio decreto, **sentita la Conferenza unificata**, le modalità di **utilizzo** del Fondo per l'attuazione delle **misure di competenza statale**. Per la finalità relativa al finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, il **riparto** del Fondo è disposto con decreto della medesima Autorità, da adottare d'**intesa con la Conferenza unificata**, mentre, per la finalità riguardante il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, il **riparto del Fondo è** attuato con le **modalità definite dalla legge di bilancio per il 2025** (articolo 1, comma 710, L. n. 199 del 2025). I suddetti decreti devono essere corredati da una relazione tecnica da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il **comma 10** reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'applicazione dell'articolo 7 in esame.

L'**articolo 7**, **comma 4**, sostituisce il comma 214 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213 del 2023), intervenendo sul procedimento relativo alla definizione delle **modalità di utilizzo** e delle **modalità di riparto** del **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, istituito dall'articolo 1, comma 210, della citata L. n. 213 del 2023.

In primo luogo, si stabilisce che è competente l'**Autorità politica delegata in materia di disabilità** a emanare un **decreto** circa l'**utilizzo** del predetto Fondo, **sentita la Conferenza unificata**[42], per l'attuazione delle **misure** di **competenza statale**, indicate all'articolo1, **comma 213, lettere da *b)* a *h)***, della citata legge di bilancio per il 2024, ossia di quelle relative:

- alla promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
- all'inclusione lavorativa e sportiva;
- al turismo accessibile;

[42] Prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997 (*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali*).

- alle iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
- ad interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;
- alla promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
- alla promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale, territoriale o internazionale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

In secondo luogo, è previsto che il **riparto** del Fondo avvenga con **decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, d'intesa con la Conferenza unificata,** per la finalità indicata **all'articolo 1**, **comma 213**, **lettera *a-bis)***, della citata legge di bilancio per il 2024, relativa al finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, il potenziamento del relativo servizio.

Inoltre, viene stabilito che per il **riparto** del Fondo, per la finalità indicata all'articolo 1, **comma 213**, **lettera *a)***, della citata legge di bilancio per il 2024, relativa al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 710, della legge di bilancio per il 2026 (L. n. 199 del 2025).

Si ricorda che il comma 710 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2026 prevede che, **con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono **ripartite le risorse del Fondo unico per**

l'inclusione delle persone con disabilità afferenti alla **finalità** di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a)*, della legge di bilancio per il 2024 che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 della citata legge di bilancio per il 2026[43] e al successivo raggiungimento del LEP (livello essenziale delle prestazioni) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva.

Si ricorda, inoltre, che il comma 214 previgente prevedeva che i criteri generali per l'utilizzo del Fondo e gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del medesimo Fondo venissero stabiliti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, **adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza**. I predetti decreti venivano adottati sentita la Conferenza unificata Stato-regioni province autonome-città ed autonomie locali per le finalità di cui alle lettere *b), c), d), e), f), g), h)* del comma 213 e previa intesa, sancita in sede di Conferenza unificata stessa, per le finalità di cui alle lettere *a)* e *a-bis)* del medesimo comma 213. Inoltre, era previsto che l'utilizzo del Fondo fosse disposto, in coerenza con i criteri stabiliti dai decreti di cui *supra*, con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza**. L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera *a-bis)* (finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado) del comma 213 era disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

Infine, viene disposto che i suddetti decreti devono essere corredati da una **relazione tecnica da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'intervento legislativo, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, intende ovviare alla difficoltà di definire con un decreto ministeriale i criteri generali previsti per l'attuazione di tutte le misure indicate all'articolo 1, comma 213, della citata legge di bilancio per il 2024, che includono ambiti di intervento connessi ma contraddistinti ciascuno da peculiarità. Altresì, la relazione illustrativa spiega che le nuove modalità di utilizzo e di riparto del Fondo sono volte alla

[43] Il comma 709 della legge di bilancio per il 2026 introduce una disposizione transitoria per gli anni 2026 e 2027, con cui, in attesa della piena operatività del registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, viene individuato uno specifico obiettivo di servizio volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risulti più carente, l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni e gli studenti con disabilità.

semplificazione delle procedure di utilizzo delle risorse e alla **riduzione dei tempi necessari per l'adozione dei decreti ministeriali**, fatta salva la competenza regionale costituzionalmente garantita relativa alle finalità indicate alle lettere *a)* e *a-bis)* del medesimo comma 213 (v. *supra*).

Il **comma 10** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività previste dal medesimo articolo 7 sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- ***Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità***

La legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 210, L. n. 213 del 2023) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "**Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**", al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025. L'articolo 9-*bis*, comma 1, del D.L. n. 71 del 2024[44] ha incrementato la dotazione del fondo di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo è stato da ultimo rideterminato dall'articolo 4, comma 7-*ter*, del D.L. n. 208 del 2024[45]

La medesima legge di bilancio per il 2024 - che ha istituito il fondo – ha stabilito contestualmente l'**abrogazione** (comma 212) **di quattro fondi**:

1) Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (commi 1, 2 e 2- *bis* dell'articolo 34 del D.L. n. 41 del 2021[46];

2) Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (articolo 1, commi 179 e 180, della L. n. 234 del 2021);

3) Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare (articolo 1, comma 254, della L. n. 205 del 2017);

4) Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (articolo 1, comma 456, della L. n. 145 del 2018).

---

44 *Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2024).

45 *Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 20 del 2025).

46 *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69 del 2021)

Articolo 7, commi 5 e 10
(Procedura di definizione nel PIAO delle modalità ed azioni intese a realizzare la piena accessibilità all'amministrazione da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità)

Il **comma 5** dell'**articolo 7** reca un'integrazione[47] della disciplina sulla procedura di definizione, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di una pubblica amministrazione, delle modalità e delle azioni intese a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, all'amministrazione da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità. L'integrazione concerne l'ambito dei soggetti destinatari della comunicazione del nominativo del dipendente incaricato della suddetta predisposizione; la novella inserisce nell'ambito dei soggetti destinatari, finora costituito esclusivamente dal Dipartimento della funzione pubblica[48], il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il successivo **comma 10** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle norme di cui al **presente articolo**.

Si ricorda che il dipendente incaricato in oggetto deve essere individuato dall'amministrazione (nell'ambito del personale in servizio) in un dirigente amministrativo ovvero in un altro dipendente a questi equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità, anche comprovata da specifica formazione, oppure nel responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro[49], ove dotato di qualifica dirigenziale.

Si ricorda altresì che l'indicazione delle modalità e delle azioni in oggetto deve comprendere, con riferimento ad esse, la definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali[50].

Il PIAO ha durata triennale, con aggiornamento annuo. L'obbligo di adozione concerne le pubbliche amministrazioni[51] con più di cinquanta dipendenti, con

---

47 La novella concerne l'articolo 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e successive modificazioni.

48 Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

49 Riguardo a quest'ultima figura, cfr. l'articolo 39-*ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

50 Riguardo, in via generale, ai contenuti suddetti, cfr. i commi 2, lettere *a)*, *b)* e *f)*, e 2-*bis* del citato articolo 6 del D.L. n. 80 del 2021, e successive modificazioni.

51 La disciplina fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base al suddetto

esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative (le pubbliche amministrazioni che non superino il suddetto limite hanno comunque facoltà di adozione del PIAO, anche ricorrendo a forme di gestione associata). Il PIAO assorbe, per le relative pubbliche amministrazioni, un complesso di altri documenti alla cui adozione esse sarebbero tenute[52].

articolo 1, comma 2, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

Riguardo agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, cfr. (relativamente al PIAO) il comma 7-*bis* del citato articolo 6 del D.L. n. 80 del 2021.

[52] Riguardo all'individuazione dei documenti assorbiti, cfr. il regolamento di cui al D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81.

Articolo 7, commi 6-7 e 10
(Previsioni relative al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in merito alla performance *della pubblica amministrazione e alla legittimazione ad agire in giudizio a tutela di interessi delle persone con disabilità)*

Il **comma 6** dell'**articolo 7** prevede[53] che il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità possa presentare osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione della *performance*[54], al Piano della *performance* di una pubblica amministrazione e al documento di consuntivo denominato Relazione annua sulla *performance*, con riferimento ai profili riguardanti le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità.
Il successivo **comma 7** prevede[55] che anche il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità possa presentare ricorso al giudice amministrativo nei confronti di un'amministrazione pubblica[56] e di un concessionario di servizi pubblici, nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità; il ricorso in oggetto – inteso a ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione del servizio – può essere proposto qualora dalla suddetta mancata attuazione o violazione derivi una lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei delle medesime persone.
Il successivo **comma 10** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle norme di cui al **presente articolo**.

Riguardo alla novella di cui al summenzionato **comma 6**, si ricorda che il Piano della *performance* – di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, articolo che disciplina anche la suddetta Relazione annuale – è assorbito dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per le pubbliche amministrazioni che adottano quest'ultimo documento[57]. La novella integra l'ambito dei soggetti che possono presentare osservazioni nei termini sopra riportati, aggiungendo il

[53] Il suddetto **comma 6** novella l'articolo 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222.
[54] Riguardo a tale Organismo, cfr. l'articolo 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.
[55] Il suddetto **comma 7** novella l'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.
[56] Riguardo all'esclusione da tale ambito di alcuni soggetti pubblici, cfr. *infra*, in nota.
[57] Riguardo al PIAO, cfr. l'articolo 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e successive modificazioni. Riguardo all'individuazione dei documenti assorbiti dal PIAO, cfr. il regolamento di cui al D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81.

suddetto Garante al riferimento, già vigente, delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La novella di cui al summenzionato **comma 7** si inserisce nell'ambito di una disciplina che attribuisce, in relazione a varie fattispecie[58], la legittimazione a presentare ricorso presso il giudice amministrativo[59], nei confronti delle amministrazioni pubbliche[60] e dei concessionari di servizi pubblici, per i casi di lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori; la legittimazione alla presentazione del ricorso giudiziale, inteso al corretto svolgimento della funzione o alla corretta erogazione di un servizio[61], è attribuita a ogni titolare dei suddetti interessi nonché alle associazioni o comitati, a tutela degli interessi dei propri associati (appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori interessati); la novella inserisce in tale ambito, per la fattispecie definita dalla stessa, il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

[58] Queste ultime sono definite dall'articolo 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 198 del 2009, e successive modificazioni.

[59] Per i ricorsi in oggetto, il comma 7 del citato articolo 1 del D.Lgs. n. 198 del 2009 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

[60] I ricorsi in oggetto non possono essere presentati nei confronti degli organi costituzionali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle autorità amministrative indipendenti, degli organi giurisdizionali.

[61] I ricorsi in oggetto non possono concernere il risarcimento del danno (per la richiesta di risarcimento restano fermi i rimedi ordinari).

Articolo 7, commi 8 e 10
(Disposizione procedurale sull'adozione del programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità)

Il **comma 8** modifica la procedura per l'adozione del programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. La novella integra la disciplina vigente, la quale prevede che il programma, inteso all'attuazione della legislazione nazionale e internazionale, sia predisposto dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; la novella prevede che il programma sia successivamente adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il successivo **comma 10** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle norme di cui al **presente articolo**.

La novella di cui al **comma 8** concerne l'articolo 3 della L. 3 marzo 2009, n. 18, e successive modificazioni, articolo che ha previsto l'istituzione del suddetto Osservatorio nazionale. L'originaria disciplina regolamentare sull'Osservatorio prevedeva che il suddetto programma, predisposto dall'Osservatorio, venisse adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali[62], previa deliberazione del Consiglio dei Ministri[63]; l'attuale disciplina regolamentare si limita a prevedere, con riferimento alla definizione del programma in oggetto, che l'Osservatorio attivi forme di consultazione con le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di quantificare l'impatto economico-finanziario, le priorità e l'impegno di spesa delle azioni previste dal programma stesso[64]. Il **comma 8** in esame è inteso quindi a colmare, mediante una novella della disciplina legislativa, una lacuna nelle norme procedurali. *Si consideri l'opportunità di valutare la mancanza di una partecipazione delle autonomie territoriali nella procedura così ridefinita.*

---

[62] La Conferenza doveva esprimere il parere entro trenta giorni.

[63] Cfr. l'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al D.M. 6 luglio 2010 n. 167, regolamento abrogato dal regolamento di cui al D.M. 20 luglio 2023, n. 115. Si ricorda altresì che nell'originario testo del citato articolo 3 della L. n. 18 del 2009 il programma in oggetto aveva una cadenza biennale.

[64] Cfr. l'articolo 7 del citato D.M. n. 115 del 2023.

Il citato articolo 3 della L. n. 18 del 2009 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle stesse. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per le disabilità (riguardo alla composizione dell'Osservatorio, cfr. il comma 3 del suddetto articolo 3 della L. n. 18 del 2009, e successive modificazioni, e l'articolo 2 del regolamento di cui al D.M. 20 luglio 2023, n. 115). I compiti dell'Osservatorio sono stabiliti dal comma 5 del suddetto articolo 3 della L. n. 18 del 2009, e successive modificazioni.

Articolo 7, commi 9 e 10
(Personale dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e interpretazione autentica sul regime delle spese di giustizia in favore del Garante)

L'**articolo 7, comma 9, lettera *a),*** consente **all'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità** di avvalersi anche del personale delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** nel limite complessivo di **una unità**.
L'**articolo 7**, **comma 9, lettera *b),*** introduce una **norma di interpretazione autentica** che estende l'applicazione del regime delle **spese di giustizia** previsto per le amministrazioni anche al **Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità**. Il **comma 10** reca la **clausola di invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni dell'articolo 7.

L'**articolo 7, comma 9, lettera *a)***, novellando il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 20 del 2024, prevede che l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità possa avvalersi anche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unità (ipotesi espressamente esclusa dalla formulazione previgente della norma).

Si ricorda che, secondo quanto disciplinato al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 20 del 2024 suddetto, l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche:
- in **posizione di comando** secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- ovvero in **posizione di aspettativa**, di collocamento fuori ruolo o in altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Come anticipato, per effetto della modifica in esame, viene previsto che l'Ufficio del Garante possa avvalersi anche del personale delle **Forze armate,** delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** nel limite complessivo di **una unità**.

È invece espressamente escluso che l'Ufficio del Garante possa avvalersi del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. La formulazione previgente della norma escludeva anche che l'ufficio del Garante potesse avvalersi del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma

la disposizione in commento ha espunto tale esclusione, in conseguenza di quanto introdotto dalla disposizione medesima (su cui *v. supra*).

L'**articolo 7**, **comma 9, lettera *b),*** introduce una norma di interpretazione autentica all'interno dell'art. 4[65], comma 5 del D.lgs. n. 20 del 2024 ("Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità").

Sul punto, si ricorda che il citato art. 4 stabilisce che il Garante si avvale, nei giudizi in cui è parte, del **patrocinio dell'Avvocatura dello Stato** ai sensi dell'art. 1 del regio decreto n. 1611 del 1933 (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).

Si ricorda che l'art. 1 del richiamato T.U. stabilisce che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato (comma 1). Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede. Gli stessi non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità (comma 2).

Nello specifico, la **lettera *b)*** del **comma 9** aggiunge un ulteriore periodo all'art. 4, comma 5, al fine di introdurre una **norma di interpretazione autentica** dell'art. 158 del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. spese di giustizia), che disciplina la prenotazione a debito delle **spese di giustizia** sostenute dalle amministrazioni nei procedimenti in cui sono parte, nonché il recupero delle stesse spese. In particolare, si dispone che il suddetto art. 158 deve essere interpretato nel senso che la disciplina ivi contenuta deve essere **applicata anche in favore del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità**, nei giudizi in cui è parte.

Si segnala che l'art. 158 del T.U. spese di giustizia (d.p.r. n. 115 del 2002) dispone che sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione, le seguenti spese (comma 1): a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo nel processo contabile; c) l'imposta di registro sui provvedimenti giudiziari individuati dall'art. 59, comma 1, lett. *a)* e *b)* del d.p.r. n. 131 del 1986; d) l'imposta ipotecaria e

[65] Si ricorda che l'art. 4 del D.lgs. n. 20 del 2024 disciplina le funzioni e le prerogative del Garante. Tra le diverse funzioni affidate a tale organo si possono ricordare: la vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalle norme di diritto internazionale e dalle fonti di diritto interno, la promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità il contrasto ai fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità, la gestione delle segnalazioni di possibili violazioni dei diritti delle persone con disabilità e la facoltà di formulare raccomandazioni, nonché la possibilità di agire e resistere in giudizio in difesa delle proprie prerogative.

catastale concernenti le formalità e le volture relative alle procedure concorsuali *ex* art. 16, comma 1, lett. *e)* del D.lgs. n. 347 del 1990; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

L'art. 158, comma 2 prevede che sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. Il successivo comma 3 prescrive che in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione, le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione medesima, insieme alle altre spese anticipate.

Con riferimento alla **natura delle norme di interpretazione autentica**, appare opportuno ricordare che con la espressione "interpretazione autentica" si fa riferimento a tutti i casi in cui il legislatore, attraverso le ordinarie procedure di approvazione delle leggi, tenta di risolvere gravi dubbi interpretativi in ordine a norme vigenti ovvero, attraverso l'aggiunta di nuove disposizioni ad altre, mira a precisarne il significato incidendo sull'attività interpretativa svolta dai giudici.

La potestà di interpretazione autentica spetta al titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile (sentenza della Corte Costituzionale n. 290/2009); le relative proposte possono essere presentate da tutti i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa. La particolare caratteristica di tali norme sta nel fatto che esse possono operare retroattivamente, derogando al generale principio di cui all'art. 11 delle preleggi al Codice civile (*La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*). La Corte Costituzionale ha più volte affermato che «il legislatore può porre norme che retroattivamente precisino il significato di altre norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso del testo originario, purché compatibile con il tenore letterale di esso» (*tra le altre*, le sentenze n. 291 del 2003, n. 525 del 2000, n. 229 del 1999, n. 421 e n. 376 del 1995). Da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2024, ha chiarito che la natura interpretativa di una norma va riconosciuta, a prescindere da una sua eventuale auto qualificazione in tal senso ovvero dalla presenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, solo a quelle disposizioni che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (cfr. sentenza n. 73 del 2017, richiamata dalla sentenza n. 70 del 2020).

Inoltre, la sentenza n. 70 del 2024 ha ribadito il principio per cui la retroattività di una legge deve sempre trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata.

L'**articolo 7**, **comma 10** reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del complesso delle disposizioni contenute all'interno dell'art. 7.

Articolo 8, comma 1
(Conservazione delle scritture contabili di cui all'articolo 2220 del codice civile)

L'**articolo 8, comma 1,** dispone l'**eliminazione** dell'**obbligo di conservazione decennale** delle **ricevute cartacee diverse dalle fatture**, **scontrini o ricevute fiscali**, **generate dai terminali** (c.d. "terminali POS") abilitati ad accettare **pagamenti con carta di credito**, **debito e prepagata**. In luogo a tali documenti cartacei, è possibile utilizzare le **comunicazioni inviate ai clienti** e la documentazione fornita – anche in formato digitale – da **banche e intermediari finanziari** (**estratto conto**, per i **rapporti di conto corrente**), qualora le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate secondo le modalità civilistiche.

Più precisamente, l'**articolo 8, comma 1**, introduce una semplificazione in materia di **conservazione** delle **scritture e dei documenti contabili** di cui all'**articolo 2220** del **codice civile**, nell'ambito delle misure di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi amministrativi.

- ***Conservazione delle scritture contabili***

Gli **articoli 2214-2220** del **codice civile**, di cui al regio decreto n. 262 del 1942, definiscono la disciplina delle **scritture contabili** per gli **imprenditori commerciali e** per gli **esercenti attività professionale in forma di impresa** (in virtù del rinvio contenuto a tali disposizioni contenuto nell'**articolo 2238**, comma primo, del codice civile).

In particolare, ai **fini civilistici**, tali soggetti sono obbligati alla **tenuta dei** seguenti libri e scritture contabili (**articolo 2214**):

- **libro giornale**;
- **libro degli inventari**;
- **scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa** (come le scritture ausiliarie di magazzino);
- gli originali di lettere, telegrammi e fatture ricevute, nonché le copie di lettere, telegrammi e fatture spedite che devono essere conservate ordinatamente per ciascun affare.

I libri contabili devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, nonché bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio, qualora leggi speciali prevedano l'obbligo di bollatura e vidimazione. Con specifico riferimento al libro giornale ed al libro degli inventari, questi devono essere

numerati progressivamente ma non sono soggetti a bollatura, né a vidimazione (articolo 2215).

L'**articolo 2220** del codice civile dispone, in capo alle imprese commerciali, l'**obbligo di conservazione** delle **scritture contabili** per un periodo di **10 anni** dalla data dell'ultima registrazione (comma primo).

Per espressa previsione normativa, le imprese sono altresì tenute a conservare, per il medesimo periodo, le **fatture**, le lettere e i telegrammi ricevuti e le **copie delle fatture**, delle lettere e dei telegrammi spediti (comma secondo).

Le citate scritture e documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (comma terzo).

Qualora la citata documentazione sia tenuta con strumenti informatici, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della **marcatura temporale** e della **firma digitale** dell'imprenditore o di altro soggetto da questi delegato (**articolo 2215-*bis***, comma terzo).

Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, tale termine opera secondo le norme in materia di conservazione digitale ivi previste (articolo 2215-*bis*, comma sesto).

L'articolo 2215-*bis* del codice civile, riconosce la possibilità di formare e tenere con strumenti informatici libri, repertori, scritture e documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o regolamento ovvero richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa (comma primo).

Le registrazioni contenute in tali documenti devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge (comma secondo).

A tutti gli effetti di legge, l'articolo 7, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 357 del 1994, riconosce la modalità di **tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici**. In particolare, tale modalità di la tenuta dei registri contabili è considerata regolare – in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge – qualora i dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, anche in sede di controlli ed ispezioni, risultino aggiornati su appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti in sede di verifica.

In deroga a tale disposizione, il successivo comma 4-*quater* stabilisce che la **tenuta e la conservazione** dei **registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto** sono, in ogni caso, considerate regolari – in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 – qualora, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Pertanto, la conservazione dei libri e dei registri contabili può avvenire su supporto cartaceo oppure con **modalità sostitutiva** secondo le disposizioni di cui al citato articolo 7, commi 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge n. 357 del 1994.

Le **modalità di adempimento degli obblighi fiscali** relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono state definite con il decreto del 17 giugno 2014 adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005).

In particolare, tale decreto ministeriale stabilisce che il processo di conservazione digitale dei documenti rilevanti, ai fini fiscali, si conclude con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione **entro il termine di 3 mesi dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**. Infatti, il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti, ai fini tributari, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

Le **scritture contabili obbligatorie**, ai sensi della normativa tributaria e del codice civile o di leggi speciali, **devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta**, **anche oltre il termine di 10 anni** definito dal citato articolo 2220 del codice civile (articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973). Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che l'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

La **normativa tributaria** di riferimento (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) prevede la seguente **documentazione** che le società, gli enti ed imprenditori commerciali devono, in ogni caso, tenere:

- libro giornale e libro degli inventari;
- registri prescritti ai fini IVA (registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti);
- scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee;
- scritture ausiliarie di magazzino che evidenziano le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali;
- registro dei beni ammortizzabili;
- registro riepilogativo del magazzino;
- libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del codice civile (libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze degli organi aziendali – assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale – libro degli strumenti finanziari).

Inoltre, le società e gli imprenditori commerciali devono, in ogni caso, redigere l'inventario ed il **bilancio** con il conto dei profitti e delle perdite entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per le **società di capitali**, il **bilancio d'esercizio** deve essere redatto, in accordo alle disposizioni del codice civile o di leggi speciali (nonché le istruzioni della Banca d'Italia per gli intermediari bancari e finanziari) ed in conformità ai principi contabili di riferimento (OIC o IFRS), entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero 180 giorni in presenza di circostanze particolari.

Tuttavia, lo Statuto del contribuente (articolo 8, comma 5, della legge n. 212 del 2000) **conferma che l'obbligo di conservazione di atti e documenti**, incluse le scritture contabili, **stabilito a soli effetti tributari**, **non può eccedere il termine di 10 anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione**.

Conseguentemente, il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.

Da ultimo, si segnala che secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 4638 del 2024) qualora il contribuente intenda avvalersi di norme che recano agevolazioni fiscali, al fine di dimostrarne il relativo diritto, è tenuto a conservare la relativa documentazione anche oltre il periodo di conservazione decennale.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le **comunicazioni inviate** ai clienti e la **documentazione fornita** – anche in formato digitale – **da banche e intermediari finanziari**, ai sensi dell'**articolo 119** del decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d. "Testo unico bancario – **TUB**"), possono essere utilizzate **in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito**, **debito e prepagata**, **o altra modalità digitale**.

Per espressa previsione normativa, tali comunicazioni (o documentazione) possono essere utilizzate a condizione che le stesse **contengano le informazioni** relative alle **singole operazioni** poste in essere e siano **conservate con le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile**.

- ***Comunicazioni periodiche alla clientela (articolo 119 del TUB)***

Le **banche e gli intermediari finanziari** di cui all'articolo 115 del TUB - che svolgono operazioni e servizi bancari e finanziari in Italia - sono tenuti a fornire, ai sensi dell'articolo 119 del TUB, delle **comunicazioni periodiche alla clientela**.

Ai sensi dell'articolo 115 del TUB, le norme del Titolo VI (rubricato "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti") si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del citato Titolo.

Le disposizioni del Capo I (rubricato "Operazioni e servizi bancari e finanziari", comprendente gli articolo da 115 a 120-*quater*), a meno che non siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai Capi I-*bis* (credito immobiliare ai consumatori) e II (credito ai consumatori) e ai servizi di pagamento disciplinati dal Capo II-*bis* (servizi di pagamento).

Nello specifico, nei **contratti di durata** tali soggetti sono tenuti a fornire al cliente, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una **comunicazione** chiara in merito allo **svolgimento del rapporto**, secondo il contenuto e le modalità indicate dal CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). La comunicazione deve essere effettuata alla scadenza del contratto e, in ogni caso, almeno **con cadenza annuale** (comma 1).

A tale riguardo, la Banca d'Italia ha chiarito che nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una **comunicazione**

analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.

La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni economiche. Inoltre, le parti possono convenire una diversa periodicità per l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi.

Con specifico riferimento ai **rapporti di conto corrente**, l'**estratto conto** è inviato al cliente con **periodicità annuale o**, a scelta del cliente, con periodicità **semestrale, trimestrale o mensile** (comma 2).

Secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, il rendiconto (**estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente**) **indica**, anche mediante voci sintetiche di costo, **tutte le movimentazioni**, le **somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate**, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

Gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente (comma 3).

Inoltre, **il cliente** (ovvero colui che gli succede, a qualunque titolo, e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni) **ha diritto di ottenere**, a proprie spese, **entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni**, **copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni** (comma 3). In tal caso, la norma precisa che al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

La Banca d'Italia definisce "**cliente**": "**qualsiasi soggetto**, persona fisica o giuridica, **che ha in essere un rapporto contrattuale** o che intenda entrare in relazione **con l'intermediario**. **Non rientrano** nella definizione di cliente i seguenti soggetti: **banche**; **società finanziarie**; istituti di moneta elettronica (**IMEL**); **imprese di assicurazione**; **imprese di investimento**; organismi di investimento collettivo del risparmio (**fondi comuni di investimento e SICAV**); società di gestione del risparmio (**SGR**); **società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione**; **Poste Italiane S.p.A.**; **Cassa Depositi e Prestiti** e ogni altro **soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria**; **società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario**; **società che controllano l'intermediario**, **che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo**".

Per maggiori approfondimenti, si vedano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

In tal modo, per imprese – e secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica– e cittadini **viene eliminato l'obbligo di conservazione** delle **ricevute cartacee diverse dalle fatture**, **scontrini o ricevute fiscali**, generate dai terminali (c.d. "terminali POS") abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la misura prevede, al comma 1, l'eliminazione dell'obbligo, **per cittadini e imprese**, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai

terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. In particolare, prosegue la relazione illustrativa, si stabilisce che possono essere utilizzati, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e fermo l'obbligo di conservazione delle stesse secondo le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile.
Secondo la medesima relazione, inoltre, l'obbligo di conservazione per 10 anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. **Le ricevute emesse dai POS**, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e **non costituiscono un documento contabile**, **necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale**, **per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile**, **risulta oneroso e non strettamente necessario** in relazione agli scopi per cui sono emesse. La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall'altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità all'uopo preposte.

Si osserva che la norma in commento, nel disporre la possibilità di utilizzare le comunicazioni inviate da banche e intermediari finanziari, **richiama le sole modalità di conservazione di cui all'articolo 2220 del codice civile** (che riguardano le imprese commerciali) e non anche quelle di natura tributaria (che riguardano non solo le imprese, ma anche i cittadini).

Alla luce di quanto indicato dalla relazione illustrativa, si valuti la possibilità di inserire apposito riferimento alle modalità di conservazione di natura tributaria.

- ***Principali strumenti elettronici di pagamento***

I **principali strumenti elettronici di pagamento** sono i seguenti (si veda il sito della Banca d'Italia):

- bonifico bancario;
- addebito diretto SEPA;
- **carte di pagamento** (carta di credito, carta di debito, carta prepagata e carte "a spendibilità limitata");
- *wallet* digitali (PayPal, Apple Pay, Google Pay);
- *mobile-payments* che permettono di effettuare i pagamenti con il cellulare utilizzando tecnologie come QR code.

In particolare, le carte di pagamento sono delle tessere plastificate, con un microchip e/o una banda magnetica, emesse da intermediari autorizzati, che consentono di effettuare le seguenti operazioni:

- prelevare contante da sportelli automatici (ATM);
- **pagare presso gli esercenti** (**tramite POS - Point Of Sale**), digitando – superata una certa soglia – un codice segreto (PIN) o apponendo la propria firma sulla ricevuta di pagamento;
- concludere transazioni di commercio elettronico in internet.

Le carte di pagamento possono essere di credito, di debito e prepagate (moneta elettronica).

Nello specifico, la **carta di credito** è una carta di pagamento rilasciata, sulla base di un contratto, da una banca o altro intermediario finanziario, con la quale è possibile effettuare acquisti presso esercenti convenzionati e prelievi di contante presso sportelli automatici. Gli importi spesi sono pagati dal titolare della carta in un momento successivo all'utilizzo, generalmente con cadenza mensile (o più ampia), in un'unica soluzione o a rate; normalmente vengono addebitati su un conto corrente, ma è possibile anche un pagamento diretto.

La **carta di debito** è una carta di pagamento rilasciata da una banca o altro intermediario presso il quale si ha un conto, con la quale è possibile effettuare acquisti, con addebito diretto sul conto del debitore, presso gli esercenti convenzionati e prelievi di contante da sportelli automatici. Sono previsti limiti di importo mensili per gli acquisti, nonché limiti mensili e giornalieri per i prelievi di contante.

La **carta prepagata**, invece, è una carta di pagamento rilasciata da una banca o altro intermediario, senza necessità di essere titolari di un conto corrente, con la quale è possibile effettuare pagamenti e prelievi a valere su una somma pre-depositata dal titolare presso l'emittente (ossia, banche, Poste Italiane o IMEL). I pagamenti e i prelievi effettuati riducono, di volta in volta, la somma versata dal titolare, fino al suo esaurimento.

Infine, vi sono altri tipi di carte di pagamento, c.d. "a spendibilità limitata", che possono essere emesse da soggetti non vigilati, utilizzabili esclusivamente: (*i*) presso l'emittente per i beni e servizi da lui forniti (come, ad esempio, i pedaggi autostradali e le *gift card*); oppure (*ii*) presso una rete definita di esercizi commerciali, ovvero per l'acquisto di una gamma ristretta di beni e servizi (come, ad esempio, le carte carburante).

Con riguardo a tali sistemi di pagamento, l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, ha introdotto, a decorrere dal 30 giugno 2014, in capo ai **soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi**, **anche professionali**, l'**obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento**, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate. Per espressa previsione normativa, tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007.

Da ultimo, si segnala che. ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge n. 207 del 2024 (così come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2025), qualora **i pagamenti siano effettuati con carte di pagamento** (**carta di debito**, **carta di credito** e **carte prepagate**) presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, l'**accredito** degli **importi giornalieri** in favore del beneficiario **avviene entro le ore 12** del **giorno lavorativo successivo** alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.

Articolo 8, commi 2 e 3
(Semplificazioni circa obblighi amministrativi e di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)

I **commi 2 e 3 dell'articolo 8** dispongono in merito ad obblighi di trasparenza in capo ad una platea di soggetti che operano con risorse pubbliche, dalle pubbliche amministrazioni agli enti privati.
Si prevede che adempimenti di trasparenza riguardanti i dati sui pagamenti siano assolti tramite la pubblicazione di un link al sito internet "Soldi pubblici" e collegamenti diretti con talune banche dati centralizzate.

L'**articolo 8**, **comma 2** prevede che gli **adempimenti di trasparenza** (previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) riguardanti i **dati sui pagamenti** da parte dei **soggetti operanti con risorse pubbliche**, siano assolti tramite la pubblicazione di un link al sito internet "**Soldi pubblici**", qualora tali dati siano già presenti nel portale.

Gli enti tenuti a tale obbligo di trasparenza sui propri pagamenti (in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari) sono indicati dall'articolo 2-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 33, quali:

- pubbliche amministrazioni;
- enti pubblici economici ed ordini professionali;
- società in controllo pubblico, a meno che siano quotate in borsa;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, finanziati prevalentemente da fondi pubblici per almeno due degli ultimi tre esercizi finanziari e in cui l'interezza dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione sia designata da pubbliche amministrazioni;
- società in partecipazione pubblica, come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Il sito "Soldi pubblici" è stato istituito nel 2013 per favorire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche al fine di migliorare la comprensione sui dati della spesa delle pubbliche Amministrazioni. È gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e consente l'accesso e la consultazione dei dati

dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata e all'ambito temporale di riferimento.

Il **comma 3** prevede, per i soggetti che **operano con risorse pubbliche** sopra elencati, la possibilità di assolvere ad **ulteriori obblighi di trasparenza**, riportando nella sezione **"Amministrazione trasparente" del proprio sito** un collegamento alle **banche dati centralizzate** elencate nell'**allegato B** del suddetto **decreto legislativo n. 33**, contenenti il dato richiesto.

Tali obblighi riguardano i dati e/o documenti concernenti:

- i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15);
- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16);
- il personale non a tempo indeterminato (art. 17);
- gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18);
- i bandi di concorso (art. 19);
- la contrattazione collettiva (art. 21);
- gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché le partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);
- i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (art. 28);
- bilancio, preventivo e consuntivo, e il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché i dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
- i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30).

Le **banche dati centralizzate** individuate dall'allegato B citato sono:

#	Nome Banca Dati	Amministrazione Detentrice	Obblighi ex d.lgs. n. 33/2013 (sintesi)
1	**Perla PA**	PCM - Dip. Funzione Pubblica	Incarichi di consulenza, personale non a tempo indeterminato e incarichi ai dipendenti.
2	**SICO**	MEF - Ragioneria Generale	Dotazione organica, costi del personale e contrattazione collettiva/integrativa.

#	Nome Banca Dati	Amministrazione Detentrice	Obblighi ex d.lgs. n. 33/2013 (sintesi)
3	**Archivio contratti del settore pubblico**	ARAN / CNEL	Dati sulla contrattazione collettiva nazionale e integrativa.
4	**SIQuEL - Sistema Informativo Questionari Enti Locali**	Corte dei Conti	Dati degli Enti Locali su enti pubblici vigilati, società controllate e partecipate.
5	**Patrimonio della PA**	MEF - Dip. Tesoro	Dati su società partecipate, enti di diritto privato e beni immobili.
6	**Rendiconti gruppi regionali**	Corte dei Conti	Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali.
7	**BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche**	MEF - Ragioneria Generale	Bilanci preventivi/consuntivi e informazioni su opere pubbliche.
8	**REMS - (Real Estate Management System) - Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale**	Agenzia del Demanio	Gestione del patrimonio e beni immobili dello Stato.
9	**BDNCP - Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici**	ANAC	Procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture (contratti pubblici).
10	**Servizio Contratti Pubblici**	MIT	Informazioni sulle procedure di affidamento e esecuzione di opere e lavori.

Articolo 9
(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

L'**articolo 9** opera una sostituzione integrale dell'articolo 7, Allegato I, del decreto legislativo n. 141 del 2024, introducendo una semplificazione procedimentale alla disciplina dei divieti di edificare in prossimità della cosiddetta **"linea doganale"**, senza ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 9** stabilisce che l'**esecuzione di costruzioni permanenti**, incluse le strutture galleggianti, in prossimità della **linea di vigilanza doganale**[66] e nel **mare territoriale** – nonché la modifica o lo spostamento di opere preesistenti – sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio. Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di **trenta giorni** dalla ricezione dell'istanza, inserendosi nel procedimento edilizio disciplinato dall'**articolo 5, comma 3**, del **Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001**. In caso di inosservanza da parte dell'ufficio competente del termine sopraindicato, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241/1990, operando così l'istituto del "silenzio-assenso".

Sotto il profilo della propedeuticità degli atti, il **comma 2** prevede che l'**autorizzazione doganale**, di cui al primo comma venga configurata come presupposto di legittimità necessario per l'efficacia di ogni altro titolo abilitativo afferente alle medesime attività. Inoltre, viene circoscritto l'ambito di applicazione del vincolo, escludendo esplicitamente dall'obbligo autorizzativo le opere interne a edifici o fabbricati già esistenti, le quali sono ritenute prive di impatto sulle esigenze di vigilanza doganale. La disposizione, a carattere ordinamentale, mira dunque a garantire la certezza

[66] Il decreto legislativo n. 141 del 2024, all'allegato 1, l'articolo 2 definisce la "linea di vigilanza doganale".
1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali costituiscono la linea di vigilanza doganale.
2. La linea di vigilanza doganale:
a) lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa;
b) in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.
3. Per Livigno la linea di vigilanza doganale, anziché il confine politico, segue la delimitazione del territorio del comune verso i comuni italiani a esso limitrofi.

dei tempi dell'azione amministrativa e la riduzione degli oneri burocratici senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10
(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)

L'**articolo 10** individua misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione.

Il **comma 1** prevede modificazione all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

In particolare si interviene:

a) al secondo periodo, prevedendo che le parole: «presso la provincia» siano sostituite dalle parole «presso una provincia della regione»;

b) si sopprime il terzo periodo.

Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo, il **comma 1** è volto a superare criticità riscontrate nel contesto ordinamentale vigente legate all'esame di idoneità professionale degli autotrasportatori: i cittadini potranno sostenere l'esame di idoneità in una provincia diversa da quelle di residenza, eliminando, per l'effetto, un vincolo che ostacola l'accesso alla professione, in considerazione del fatto che non tutte le province hanno attivato la commissione di esame.

Il **comma 2** prevede che nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del **31 dicembre 2026**, in deroga all' articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilità a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo, la modifica transitoria all'articolo 119, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 consente di ampliare la composizione delle **commissioni mediche locali** (CML) fino al **31 dicembre 2026**, includendo medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno d'età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati al comma 2 del medesimo articolo. In proposito, si rileva che l'ampliamento dei medici componenti delle CML con i medici in quiescenza

è necessità ineludibile per continuare ad assicurare livelli adeguati di servizio in termini di controllo psico fisico dei conducenti, funzionale a tutelare la sicurezza della circolazione stradale ed il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini. Si precisa che a tale figura, coperta dal trattamento pensionistico, verrà corrisposto esclusivamente il compenso previsto dalla normativa di settore regionale, autoalimentato dai diritti che i richiedenti la vista medica collegiale versano per tale finalità e che, con partita di giro, ritorna ai componenti della commissione medesima corrisposto dalla struttura di appartenenza (ASL, Amministrazioni varie). Nel caso di personale medico in quiescenza, si tratterà di regolare, da parte delle ASL sede di CML il pagamento delle somme entrate nel proprio bilancio ma aventi destinazione specifica.

Il **comma 3** prevede modifiche all' articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In particolare sono aggiunti, in fine, nuovi periodi: «Sono altresì autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le provincie autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo, l'intervento è finalizzato a rendere omogenee le modalità di **svolgimento delle sedute di esame** e assicurare su tutto il territorio nazionale il corretto svolgimento degli esami di guida.

In particolare l'intervento, è volto ad estendere l'utilizzo dei dispositivi **c.d. jammer** anche alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e si rende necessario al fine di prevenire eventuali episodi di utilizzo fraudolento di apparecchiature di ricetrasmissione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida, attraverso la realizzazione di soluzioni volte a rilevare in tempo reale le eventuali sorgenti radio presenti nell'aula di esame e, in caso di presenza di segnali radio anomali, azionare i sistemi di oscuramento.

L'autorizzazione all'utilizzo dei dispositivi di inibizione delle frequenze (cd. jammer) da parte degli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome non incide sulle funzioni istituzionali attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che restano invariate. La disposizione si limita a consentire alle regioni e alle province autonome, qualora intendano avvalersene, di utilizzare i predetti dispositivi, acquisendoli, installandoli e mantenendoli a proprio carico o ricorrendo alla stipula di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (vedi *infra*) con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 4** prevede modifiche all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio

2025, n. 105. In particolare si prevede dopo il quarto periodo l'inserimento di un nuovo periodo in virtù del quale alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti non si applichi il limite relativo al trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.

Il **comma 5** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: tale norma si interpreta nel senso che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.

- ***Gli accordi tra pubbliche amministrazioni (art. 15 della l. n. 241/1990)***

Nel nostro ordinamento gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono stati qualificati, come accordi "orizzontali", per la ritenuta posizione di equiordinazione fra le parti pubbliche, benché possano essere conclusi fra amministrazioni con caratteristiche e funzioni differenti. A tali accordi si applicano, parzialmente ed in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla disciplina normativa propria degli accordi fra amministrazioni e privati, come integrativi o sostitutivi di provvedimento ai sensi dell'art. 11 della l. n.241/1990. Si richiama espressamente la disciplina della forma scritta degli accordi, l'applicabilità dei principi in materia di obbligazioni e contratti dettati dal codice civile, in quanto compatibili ed in tema di controlli.

Per gli accordi tra amministrazioni pubbliche è richiesta la forma scritta e più di recente anche la sottoscrizione con firma digitale, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Le controversie insorte nelle diverse fasi della formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra amministrazioni pubbliche, aventi ad oggetto lo svolgimento, nell'interesse comune, di compiti assegnati dalla legge, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 11
(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)

L'**articolo 11** apporta diverse modifiche al **Codice dell'amministrazione digitale** (D.Lgs. 82/2005) quali:

- il riconoscimento del diritto di ciascun cittadino di **accedere** alle informazioni relative ai propri **strumenti digitali** (CIE, SPD, PEC);
- l'introduzione dell'obbligo di iscrizione **Indice dei domicili digitali** delle p.a. e dei gestori di pubblici servizi anche delle **società a controllo pubblico;**
- l'introduzione del divieto per le p.a. di richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione (c.d. principio dell'***once only***);
- l'accesso automatico delle p.a. ai dati contenuti nell'**Anagrafe nazionale della popolazione residente**;
- l'istituzione dell'**Anagrafe nazionale digitale della gente di mare**.

Come esplicitato dall'articolo in commento, tali modifiche sono finalizzate a:

- garantire il pieno raggiungimento, "anche in via prospettica" degli obiettivi dell'**investimento 1.3** e dell'**investimento 1.4** della Missione 1, Componente 1, del **Piano nazionale di ripresa e resilienza;**
- rafforzare l'**interoperabilità tra le banche dati pubbliche;**
- favorire la **trasparenza** ed il **controllo** sugli **strumenti digitali**.

• ***Digitalizzazione della p.a. e PNRR***

La Digitalizzazione della p.a. costituisce la prima delle due aree di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del PNRR e rappresenta, al contempo, uno dei temi trasversali del Piano.

Per la digitalizzazione della PA si prevedono 7 investimenti e 3 riforme.

Titolare degli interventi è la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la trasformazione digitale che è titolare di due ulteriori interventi: Banda ultra larga e 5G e Tecnologie satellitari ed economia spaziale, entrambi afferenti alla Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", nell'ambito della medesima Missione 1.

In sintesi, il processo di digitalizzazione della pa prevede in primo luogo la creazione di infrastrutture digitali anche attraverso la realizzazione del Polo strategico nazionale (investimento 1.1 per le p.a. centrali e 1.2 per le p.a. locali). Si tratta di un ambiente *cloud* destinato ad ospitare la Piattaforma digitale nazionale

dati (PDND) ove confluiranno le informazioni provenienti da tutte le amministrazioni, consentendo l'interoperabilità dei dati (investimento 1.3). L'obiettivo finale è di sviluppare, attraverso la piattaforma, un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini (investimento 1.4). Per il funzionamento del sistema di digitalizzazione delle p.a. è indispensabile, altresì, garantire la sicurezza cibernetica delle infrastrutture e dei dati. Al potenziamento della sicurezza cibernetica è dedicato un articolato investimento (1.5) che prevede, tra l'altro, l'istituzione della Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Completano il quadro un investimento dedicato alla digitalizzazione delle grandi Amministrazioni centrali (1.6) e l'investimento volto a migliorare le competenze digitali di base dei cittadini al fine di superare il digital divide (1.7).

In particolare, l'**investimento 1.3 "Dati ed interoperabilità"** ha l'obiettivo di garantire la piena interoperabilità e la condivisione di informazione tra le PA secondo il principio dell'*once only* ("una volta per tutte"), evitando al cittadino di dover fornire più volte la stessa informazione a diverse amministrazioni. È articolato in due sub-investimenti.

Il primo consiste nello sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (istituita dall'art. 50-ter del CAD), infrastruttura tecnologica, ospitata nel cloud, che consentirà alle amministrazioni di rendere disponibili le proprie informazioni attraverso interfacce digitali denominate API *Application Programming Interface* consultabili da tutte le amministrazioni centrali e locali. La piattaforma è operativa dal 2022 e nel novembre 2025 risultano presenti nella piattaforma 7.897 API consentendo il raggiungimento dell'obiettivo finale dell'investimento che prevedeva la presenza di 7.000 API entro il dicembre 2025.

Il secondo sub-investimento riguarda lo Sportello digitale unico (previsto dal regolamento (UE) 2018/1724) che consentirà l'armonizzazione tra gli Stati Membri e la digitalizzazione di procedure e servizi. Lo Sportello Digitale Unico prevede l'abilitazione all'accesso online alle informazioni, alle procedure amministrative ed ai servizi di assistenza utili a sostenere i bisogni dei cittadini e delle imprese dell'Unione europea che si trovano in un altro paese dell'Unione. Il regolamento prevede la digitalizzazione completa di 19 procedure amministrative prioritarie legate ai principali eventi della vita (tra cui nascita, residenza, studio, lavoro, trasferimento, pensionamento, avvio, gestione e chiusura di un'impresa) dei residenti degli Stati membri con particolare riferimento al fatto che siano rese disponibili a livello transfrontaliero. Anche in questo caso l'obiettivo finale è stato raggiunto (nel dicembre 2023).

L'**investimento 1.4 "Servizi digitali e esperienza dei cittadini"** ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nelle amministrazioni centrali e locali e migliorare l'esperienza degli utilizzatori. Il miglioramento dei servizi digitali offerti ai cittadini è diretta conseguenza della trasformazione degli elementi "di base" dell'architettura digitale della Pubblica Amministrazione, tra cui le infrastrutture *cloud* e l'interoperabilità dei dati. È articolato in sei sub investimenti: le principali misure riguardano l'accessibilità, i pagamenti tramite PagoPA, l'applicazione IO, l'identità digitale (SPID e carta di identità elettronica), l'Anagrafe nazionale della

popolazione residente - ANPR, la Piattaforma notifiche digitali. La maggior parte degli obiettivi dell'investimento sono stati raggiunti.

Per approfondire si veda il portale PNRR sul sito della Camera.

Diritto alla trasparenza e controllo sugli strumenti digitali dei cittadini

Il **comma 1, lett. *a)*** introduce nel CAD il nuovo articolo 3-*ter*, che (al **comma 1**) riconosce in capo al cittadino il **diritto di accedere** alle **informazioni** relative ai **propri strumenti digitali** (CIE, SPID, PEC ecc.), attraverso un servizio dedicato reso disponibile dal portale dell'**Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)**.

L'ANPR, la cui realizzazione è affidata a SOGEI, è un sistema integrato che consente ai comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

Nel gennaio 2022 tutti i comuni italiani sono confluiti nell'ANPR e i cittadini italiani, compresi i residenti all'estero, possono verificare e chiedere l'eventuale correzione dei propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili online sul portale ANPR.

Il **comma 2** del nuovo articolo 3-*ter* del CAD istituisce nel portale dell'ANPR un'apposita **sezione** contenente i dati riferibili agli **strumenti digitali** intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi.

Gli strumenti digitali indicati sono:

- le **identità digitali** di cui al Sistema Carta di identità elettronica, al Sistema SPID e alla Carta Nazionale dei Servizi nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati nell'ambito del Sistema di portafoglio digitale italiano IT-Wallet ai sensi dell'articolo 64-*quater* del CAD;
- le **deleghe** della Piattaforma di gestione delle deleghe attraverso la quale un cittadino iscritto nell'ANPR può delegare a due cittadini l'accesso ai servizi in rete erogati dalle p.a. (articolo 64-*ter* del CAD);
- i **domicili digitali** (ossia l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato) che le p.a., i gestori di servizi pubblici, le società a controllo pubblico, i professionisti iscritti agli albi e i soggetti iscritti nel registro delle imprese devono obbligatoriamente adottare, ai sensi dell'articolo 3-*bis*.

Ai sensi del **comma 3** del nuovo articolo 3-*ter*, per ciascuno degli strumenti sopra indicati la ANPR è integrata e costantemente allineata con le seguenti **informazioni**:

a) tipologia di strumento digitale;

b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emettitore;

c) natura del gestore, se pubblico o privato;

d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;

e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile;

f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;

g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;

h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;

i) nel caso del sistema di gestione deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.

Tale elenco potrà essere integrato con **ulteriori informazioni** con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). Con lo stesso strumento potranno aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le **categorie di strumenti digitali** di cui sopra (**comma 4**).

I **commi da 5 a 9** del nuovo articolo 3-*ter* del CAD recano le seguenti disposizioni volte a garantire l'**effettività dell'accesso dei cittadini ai propri strumenti digitali**:

- i **gestori degli strumenti digitali** sono tenuti a mettere a disposizione dell'ANPR i dati riferibili agli strumenti digitali tramite la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) entro il 30 aprile 2026 e a mantenerli costantemente allineati;
- in caso di mancata registrazione e allineamento l'AgID, applica le **sanzioni** previste dall'articolo 32-*bis* del CAD per i gestori che hanno violato gli obblighi relativi alla prestazione dei servizi digitali (dai 4 mila ai 400 mila euro) ovvero quelle previste dall'articolo 18-*bis* del CAD per la violazione degli obblighi posti dal CAD (da 10 mila a 100 mila euro);
- l'AgID assicura il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante allineamento dei dati;
- l'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio, ossia appIO di cui all'articolo

64-*bis* CAD ovvero della Piattaforma digitale per le notifiche (SEND) di cui all' articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- i gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma PDND di cui all'articolo 50-*ter*, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona;
- i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 (deleghe digitali e PEC), ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, previo consenso del cittadino verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica;
- le verifiche suddette relative all'identità digitale e agli altri strumenti digitali restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio sulle stesse e gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.

I **commi da 10 a 14** concernono il **trattamento dei dati** nel rispetto degli obblighi di **riservatezza** e prevedono:

- l'attribuzione al Ministero dell'interno della titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza;
- l'attribuzione ai gestori degli strumenti digitali della titolarità del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza;
- la nomina della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ossia SOGEI s.p.a., a responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento europeo sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016);
- l'attribuzione alle società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, la sezione in ANPR con i dati degli strumenti digitali della qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679;
- la conservazione delle informazioni detenuta dall'ANPR fino ad un massimo di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori;
- la consultazione delle informazioni, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono;

- l'applicazione delle misure tecniche e organizzative relative al trattamento dei dati personali di cui all'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e delle specifiche misure di sicurezza di cui alle Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID il 19 giugno 2025 ai sensi dell'articoli 50-*ter* del CAD.

In ogni caso l'ANPR assicura l'accesso ai dati esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato e ai gestori degli strumenti digitali.

Indice dei domicili digitali delle p.a., dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico

Il **comma 1, lett. *b)*** modifica l'articolo 6-*ter* del CAD che disciplina l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), prevedendo sia la riorganizzazione dello stesso sia l'iscrizione al suo interno anche delle società a controllo pubblico, che si aggiungono ai soggetti rispetto ai quali è attualmente già contemplata l'iscrizione.

Come accennato sopra, l'articolo 3-bis CAD pone l'obbligo alle p.a., ai gestori di servizi pubblici, alle società a controllo pubblico, ai professionisti iscritti agli albi e i soggetti iscritti nel registro delle imprese di dotarsi di un **domicilio digitale** (PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato).

La pubblicità dei domicili digitali è assicurata con la creazione di due elenchi, denominati "**indici**" che raccolgono i domicili digitali: uno riservato alle **imprese e ai professionisti** (art. 6-*bis* CAD) e uno alle **p.a.** e ai **gestori di servizi pubblici** (art. 6-*ter* CAD). Il primo è realizzato e gestito dalle Camere di commercio, il secondo dall'AgID.

Il **comma 1, lett. *b)*, n. 1** modifica il comma 1 dell'articolo 6-*ter*, prevedendo che nell'Indice in questione si iscrivono anche le **società a controllo pubblico**, attualmente obbligate a dotarsi di domicilio digitale ma non ad iscriversi nell'indice. Di conseguenza, l'elenco è ridenominato **Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico**.

Il **comma 1, lett. *b)*, n. 2**, introduce, dopo il comma 1 dell'articolo 6-*ter*, il comma 1-*bis*, volto a prevedere che per ogni pubblica amministrazione, gestore di pubblico servizio e società a controllo pubblico, l'Indice di cui sopra garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la

gestione della **fattura elettronica** verso la PA e negli appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

Si ricorda che la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (articolo 1, commi da 209 a 213) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA; effettuare controlli sui file ricevuti; inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati. Con il D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148, in recepimento della (Direttiva 2014/55/UE), è stata disciplinata la fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Il **comma 1, lett. *b)*, n. 3** chiarisce che, nella realizzazione e gestione dell'Indice, l'AgID può utilizzare anche l'**elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato** risultante dalla ricognizione operata dall'**ISTAT** con proprio provvedimento pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il **comma 1, lett. *b)*, n. 4** prevede l'introduzione, dopo il comma 2 dell'art. 6-*ter* del CAD, di un comma 2-*bis*, volto a prevedere che l'iscrizione all'Indice avviene a **richiesta del soggetto** interessato o d'**ufficio** da parte di AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-*bis*. Si prevede altresì che, ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice delle p.a. e quello delle imprese e professionisti garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della PDND.

Il **comma 1, lett. *b)*, n. 5** modifica il comma 3 dell'art. 6-*ter* del CAD, al fine di includere le società a controllo pubblico tra i soggetti tenuti ad aggiornare gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale. Si conferma che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili, ma si aggiunge una sanzione in caso di violazione.

Il **comma 1, lett. *b)*, n. 6**, modifica la rubrica dell'articolo 6-ter, al fine di ricomprendere nella denominazione dell'Indice dei domicili digitali delle

pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi anche le società a controllo pubblico.

***Principio dell'*once only**

Il **comma 1, lett. *c)*, n. 1**, modifica l'articolo 50 del CAD, che disciplina la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni introducendo il nuovo comma 2-*quater*, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione (c.d. principio dell'***once only***) e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la **PDND** fin dalla progettazione dei servizi e mediante il **codice identificativo univoco**; si tratta del codice che l'ANPR attribuisce a ciascun cittadino per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 62, comma 4.

Come si legge nella relazione tecnica "Sebbene tale principio [*once only*] sia già presente nel nostro ordinamento, se ne ritiene necessaria una esplicita formalizzazione nel Codice dell'amministrazione digitale, al fine di rafforzare la portata dello stesso".

Inoltre, la disposizione in esame prevede che la consultazione diretta da parte dei soggetti pubblici (p.a., gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico) delle banche dati pubbliche, ai fini dell'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle autocertificazioni ai sensi dell'articolo 43 del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000), si considera operata per finalità di **rilevante interesse pubblico**.

I relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la PDND a semplice richiesta per i soggetti pubblici di cui sopra.

Si prevede, altresì, che la vigilanza sugli accessi è garantita secondo le previsioni di cui alle citate Linee Guida adottate dall'AgID il 19 giugno 2025.

Il trattamento dei **dati personali** da parte di un'amministrazione pubblica, di una società a controllo pubblico statale e di gestori di servizi pubblici è consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del regolamento 2016/679/UE GDPR.

Più stingente il regime dei **dati sensibili,** ossia dei dati atti a rivelare determinate informazioni personali quali ad esempio l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, i dati

genetici ecc., il cui trattamento è ordinariamente vietato. Tuttavia, il medesimo regolamento GDPR (art. 1, lett. *g*) stabilisce che la presenza di un **interesse pubblico rilevante** è uno dei motivi che consente il trattamento dei dati personali sensibili. Il trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante deve basarsi del diritto dell'Unione o degli Stati membri, e deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

L'ordinamento nazionale precisa che il trattamento di tali dati per motivi di interesse rilevante è ammesso esclusivamente se previsto al diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il **motivo di interesse pubblico rilevante**, oltre che, come prevede anche il GDPR, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (D.Lgs. 196/2003, art. 2-*sexies*, comma 1).

Il **comma 1, lett. *c),* n. 2**, modifica il comma 3-*ter* dell'articolo 50 del CAD, al fine di prevedere che, oltre all'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati, anche il **ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della PDND** costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. Si introduce, altresì, un meccanismo di monitoraggio annuale da parte dell'AgID, che dovrà verificare tramite controlli annuali il rispetto degli obblighi di interoperabilità. Per la violazione di tali obblighi viene introdotta una **sanzione** rinviando a quelle di cui all'articolo 18-*bis* (da 10 mila a 100 mila euro).

Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR

Il **comma 1, lett. *d),*** introduce alcune modifiche all'articolo 62 del CAD, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR.

La lett. *d),* **n. 1**, aggiunge un periodo al comma 3 ribadendo che il **codice identificativo** univoco attribuito a ciascun cittadino consente l'**interoperabilità** tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Il medesimo comma 3 già prevede che l'ANPR attribuisce il codice per garantire la **circolarità** dei dati anagrafici e l'**interoperabilità** con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

La lett. *d)*, **n. 2** inserisce dopo il comma 3 del medesimo articolo 62, il comma 3-*bis*, il quale prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del CAD (pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici e quindi non anche le società a controllo pubblico, art. 2, comma 2, lett. *c)* accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la PDND in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso.

Si precisa, inoltre, che l'amministrazione titolare di ANPR non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai soggetti di cui sopra in difformità dalle finalità dichiarate, fermo restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate da AgID.

Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR)

Il **comma 1, lett. *e)***, insieme ai successivi **commi 2** e **3**, istituisce e disciplina **l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare** (ANGEMAR).

In particolare, il comma 1, lett. *e)* introduce nel capo V, sezione II, del Codice dell'amministrazione digitale l'**articolo 62-*sexies***, composto da 5 commi, di seguito illustrati.

Il **comma 1** del nuovo **articolo 62-*sexies*** istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'**Anagrafe nazionale digitale della gente di mare**, volta a gestire in modo unitario, digitale e interoperabile i dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo.

Si prevede inoltre che, una volta operativa, l'Anagrafe sostituisca le anagrafi, i registri e gli archivi allo stato previsti, divenendo così il sistema informativo unico per la gestione digitale dei dati in questione.

La norma specifica che la sostituzione riguarda anche le anagrafi, i registri e gli archivi previsti dai seguenti provvedimenti:

- regio decreto n. 327 del 1942, c.d. Codice della navigazione;
- d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, di approvazione del Regolamento per l'esecuzione del citato Codice;
- d.P.R. 18 aprile 2006, n. 231, il cui articolo 7 istituisce l'Anagrafe della gente di mare al fine del collocamento per l'arruolamento della gente di mare.

Il **comma 2** dispone l'**integrazione** dell'istituenda Anagrafe con i servizi della **piattaforma digitale nazionale dati** di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo CAD. Tramite tali servizi l'Anagrafe viene aggiornata

costantemente, allo scopo di garantire la **coerenza dei dati** ivi contenuti con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente – **ANPR** (articolo 62 del CAD), con l'Anagrafe nazionale dell'istruzione – **ANIST** (articolo 62-q*uater* del CAD), con l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore – **ANIS** (articolo 62-*quinquies* del CAD), con servizi di assistenza sanitaria al personale navigante – **SASN**, nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati gestite da altre amministrazioni.

Si precisa altresì che l'ANGEMAR consente l'**alimentazione**, l'**aggiornamento** e la **consultazione** dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza.

Il **comma 3** del nuovo **articolo 62-*sexies*** si riferisce alla digitalizzazione del **libretto di navigazione**, di cui all'articolo 122 del Codice della navigazione. In merito, il comma in esame dispone che entro **centottanta giorni** dalla piena operatività dell'Anagrafe, il libretto è rilasciato sulla base delle informazioni ivi contenute ed è reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – **Sistema *IT-Wallet***, istituito dall'articolo 64-*quater* del CAD. Si aggiunge, inoltre, che il libretto sarà dotato di un **microprocessore elettronico** per la memorizzazione sicura delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e di quelle determinate nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al successivo comma 4 (v. *infra*).

La norma precisa che il libretto è **carta valore** ai sensi della legge n. 559 del 1966, articolo 2, comma 10-*bis*, la cui produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.**

Il **comma 4** delega al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, la competenza a definire, tramite uno o più decreti:

a) i **dati** contenuti nell'istituenda Anagrafe, nonché le relative **modalità di alimentazione, aggiornamento** e **conservazione**, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche di natura tecnica e organizzativa per la gestione e il trattamento dei dati personali, nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679);
b) le **caratteristiche** del già citato libretto di navigazione, oltre alle relative **modalità di verifica** e **consultazione**;

Infine, il **comma 5** reca una disposizione di natura transitoria, precisando che, in attesa della piena operatività dell'Anagrafe, la medesima è tenuta a fornire un **servizio informatico provvisorio** per l'inserimento, da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati, dei **dati** e delle **informazioni essenziali**, secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali dati e informazioni, si precisa, sono destinati a confluire nell'Anagrafe e ad essere successivamente validati, nel rispetto di quanto stabilito dai decreti di cui al comma 4.

Apportando modifiche all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2019, il **comma 2** dell'articolo 11 consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di **avvalersi** della **Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.** per la realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare. Nel dettaglio, il comma in esame inserisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra i soggetti, elencati dal comma 2 dell'articolo 51, che possono avvalersi della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 (ovvero la Sogei).

Il **comma 3** dell'articolo 11 dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al **comma 1**, lettere **a), b), c)** e **d)** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto al comma 1, lettera **e)**, dell'articolo in esame, i relativi oneri finanziari, nonché quelli per la progettazione, realizzazione, messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR, sono quantificati in **4,8 milioni** di euro per l'anno 2026, in **2,2 milioni** di euro per l'anno 2027 e in **1,2 milioni** di euro annui con decorrenza dal 2028. La copertura finanziaria viene così ripartita:

- per 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e per 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente diminuzione del **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, istituito dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 si provvede tramite corrispondente riduzione della spesa introdotta come misura di compensazione agli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dalla diminuzione dell'indennizzo per la maggiore usura della strada a favore delle macchine agricole, stanziata dall'articolo 1, comma 505, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).

Articolo 12, commi 1 e 2
(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)

L'**articolo 12, comma 1** innova il cd. Codice della privacy, introducendo la disciplina inerente alla **procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte delle microimprese**.
Il **comma 2** reca la **clausola d'invarianza finanziaria** riferita alle disposizioni ci cui al comma 1.

In primo luogo, l'**articolo 12**, **comma 1** introduce il **nuovo art. 2-*quaterdecies*.1**, composto da 2 commi, all'interno del decreto legislativo n. 196 del 2003 (cd. Codice della privacy).

Nello specifico, la nuova norma regola la **procedura di notifica nei casi di violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali da parte delle microimprese**.

A tal riguardo, l'art. 2-*quaterdecies*.1, comma 1, prevede che le **imprese con meno di 5 dipendenti** sono tenute ad avvalersi di una specifica procedura di notifica per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità di controllo competente delle violazioni concernenti il trattamento dei dati personali, prescritta dall'art. 33 del regolamento 2016/679/UE.

Si ricorda che l'art. 33 regolamento 2016/679/UE prescrive che il titolare del trattamento, nel caso di violazione dei dati personali, è tenuto a notificare la suddetta violazione all'autorità di controllo competente individuata ai sensi dell'art. 55 del medesimo regolamento. La notifica deve giungere all'autorità senza giustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui il titolare ne sia venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo (comma 1). Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione (comma 2). La predetta notifica deve contenere (comma 3): a) la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; b) l'indicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; c) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; d) la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Si precisa che nel caso e nella misura

in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo (comma 4). Inoltre il titolare del trattamento deve documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo (comma 5).

L'articolo 2-*quaterdecies*.1, comma 2, dispone che la procedura prescritta dal comma 1 venga **disciplinata dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio provvedimento**, prevedendo il ricorso a strumenti di **autovalutazione guidata** e un canale di **assistenza semplificata** che forniscano supporto alle microimprese tenute alla notifica.

Il **comma 2** dell'articolo in commento reca la clausola d'invarianza finanziaria riferita alle disposizioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 12, commi 3 e 4
(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)

L'**articolo 12,** ai **commi 3 e 4**, prevede e disciplina la nomina del **responsabile tecnico temporaneo**, rispettivamente, per l'attività da estetista e per l'attività di acconciatore.

L'**articolo 12**, ai **commi 3 e 4**, interviene in materia di responsabile tecnico, rispettivamente, nell'ambito dell'**attività estetica e di quella di acconciatore**, introducendo la figura del **responsabile tecnico temporaneo**.

> Come chiarito anche dalla relazione illustrativa, la novella in commento si propone l'obiettivo di evitare la paralisi dell'attività di impresa allorquando il responsabile tecnico designato in via ordinaria sia assente e debba essere sostituito.

Nello specifico, l'**articolo 12**, **comma 3,** modifica l'articolo 3, comma 01 della legge n. 1 del 1990 in materia di responsabile tecnico dell'attività da **estetista**.

> Si ricorda, a tal riguardo, che la predetta disposizione stabilisce che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Il **comma 3** aggiunge un ultimo periodo a tale disposizione, stabilendo che l'impresa può indicare quale **responsabile tecnico temporaneo** un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con **un'esperienza** professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, **non inferiore a 3 anni**. La durata di tale incarico temporaneo **non può essere superiore a 30 giorni**, prorogabili al massimo a 90 giorni per comprovati motivi di salute.

Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato **allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP)** e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Parimenti, l'articolo 12, **comma 4,** aggiunge un ultimo periodo all'articolo 3, comma 5-*bis* della legge n. 174 del 2005, relativo alla figura del responsabile tecnico nel settore dell'attività di **acconciatore**.

Si ricorda che il suddetto comma 5-*bis* stabilisce che il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. Il comma 5, invece, chiarisce che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale richiesta.

La nuova disposizione aggiunta dall'articolo 12, comma 4 consente all'impresa di indicare, in assenza del responsabile tecnico ordinariamente designato, quale **responsabile tecnico temporaneo** un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'**esperienza professionale**, maturata nel ramo di attività considerato, **non inferiore a 3 anni**. La durata della sostituzione **non può essere superiore a 30 giorni,** prorogabili al massimo a 90 per comprovati motivi di salute. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato **allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP)** e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Articolo 12, comma 5
(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)

L'**articolo 12, comma 5,** introduce e disciplina il rilascio del **modulo unico** per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione inerenti ai titoli di qualificazione per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati dalle fonti energetiche rinnovabili.

L'**articolo 12**, **comma 5,** reca una nuova disciplina dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2011, inerente ai **titoli di qualificazione** per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore (anche fonti energetiche rinnovabili – FER).

La *ratio* della novella viene individuata nel garantire l'uniformità e la tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati dalle FER.

> Pare opportuno rammentare che il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011 introduce il conseguimento automatico della qualifica professionale per l'attività professionale di installazione e di manutenzione straordinaria citata con il possesso di alcuni requisiti tecnico professionali, quali il diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; il diploma di tecnico superiore; il diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specifica specializzazione; il titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; la prestazione lavorativa svolta in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

Allo stato, il comma 7 prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, che i titoli di qualificazione FER sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.

In ragione delle modifiche apportate dalla novella in commento, il nuovo comma 7 è rappresentato come segue.

In primo luogo è previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia adottato un **modulo unico** per la trasmissione in via telematica degli **attestati** da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti, al fine di garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali.

Il modulo in questione viene adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata[67], su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere.

Secondo il nuovo comma 7, gli enti di formazione devono utilizzare il **modulo unico** e trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso di formazione.

Si prevede, infine, una clausola di invarianza finanziaria, precisando che le amministrazioni coinvolte attuino la disposizione in commento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[67] Di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Articolo 13
(Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche)

L'**articolo 13** reca **modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche**, con l'obiettivo di adeguare il quadro normativo alle esigenze evolutive del settore delle telecomunicazioni, in particolare riguardo alla gestione e regolamentazione delle infrastrutture di rete e dei servizi di accesso a Internet.

Nel dettaglio, l'**articolo 13**, alla **lettera *a)***, modifica l'**articolo 56** del decreto legislativo n. 259 del 2003 (recante il codice delle comunicazioni elettroniche), anzitutto, al **comma 1**, ai sensi del quale, ai fini della costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe, i soggetti interessati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

La modifica in esame:

- estende l'applicazione della normativa alle **linee di telecomunicazioni**, oltre che alle condutture fisiche tradizionali;
- contestualmente la limita alle condutture e alle linee **di terza classe**;
- specifica che la dichiarazione asseverata deve attestare l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica **ovvero linee di telecomunicazioni**.

Alla **lettera *a)*** sono apportate modifiche anche al **comma 2 dell'articolo 56**, il quale, per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, stabilisce che i soggetti interessati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

In particolare, la modifica in esame:

- circoscrive l'applicazione della normativa alle tubazioni metalliche sotterrate **con protezione catodica**;

- specifica che la dichiarazione asseverata deve attestare l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica **ovvero di linee di telecomunicazioni**.

Alla **lettera *b)***, la disposizione in commento interviene sull'**articolo 98-*quaterdecies*, comma 1**, del codice, che disciplina gli obblighi di informazione applicabili ai contratti per servizi di comunicazione elettronica.

Al comma 1, in particolare, l'articolo 98-*quaterdecies* impone che, prima che il consumatore sia giuridicamente vincolato da un contratto o da un'offerta con effetti equivalenti, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico debbano metterlo nelle condizioni di conoscere in anticipo e con chiarezza le caratteristiche essenziali del servizio e le relative condizioni.

Precisamente, viene **introdotto un nuovo obbligo** in capo ai **fornitori di servizi di accesso a Internet**, prevedendo che questi siano tenuti a fornire al consumatore informazioni dettagliate riguardo le **tecnologie di rete di accesso** disponibili al proprio indirizzo di utenza. Le informazioni devono essere precise circa le **prestazioni** delle tecnologie di rete e **basate sulla banca dati di mappatura geografica** delle installazioni di rete e dei servizi di connettività prevista dall'articolo 22 del medesimo codice.

Si attribuisce, infine, all'AGCOM l'incarico di vigilare sull'attuazione delle disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo 98-*quaterdecies* e di applicare sanzioni per le violazioni, come previsto dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.

Articolo 14
(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)

L'**articolo 14** reca disposizioni in materia di bonifiche, di industrie insalubri, nonché in materia di rifiuti, aventi le seguenti finalità eterogenee:
- aggiornare il riferimento normativo, contenuto nel Codice dell'ambiente, alla c.d. lista verde dei rifiuti recata dal regolamento (CE) n. 1013/2006, in ragione dell'abrogazione di tale regolamento (comma 1, lett. a), e comma 2);
- apportare modifiche alla disciplina delle bonifiche, al fine di: precisare l'ambito applicativo del regolamento relativo agli interventi di bonifica delle aree agricole (co. 1, lett. b)); precisare il periodo di efficacia di permessi, autorizzazioni e concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi deputata all'approvazione del progetto di bonifica (co. 1, lett. c)); modificare la disciplina degli interventi realizzabili nei siti inquinati (co. 1, lett. d));
- prevedere che le industrie in possesso di un'autorizzazione ambientale (AIA o AUA) o alle emissioni in atmosfera e agli scarichi non sono classificate come insalubri (comma 3);
- sopprimere le disposizioni recentemente introdotte, in materia di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il potenziamento del c.d. ritiro "uno contro zero", cioè della possibilità di restituire gratuitamente al distributore un'apparecchiatura usata senza l'obbligo di doverne acquistare una nuova equivalente (commi 4 e 5).

Utilizzo dei rifiuti in "lista verde" negli impianti industriali in possesso di AIA (comma 1, lett. a), e comma 2)

La **lettera a) del comma 1** provvede ad **aggiornare il riferimento normativo** – contenuto nell'art. 216, comma 8-*septies*, del Codice dell'ambiente – **alla c.d. lista verde dei rifiuti** recata dal regolamento (CE) n. 1013/2006, in ragione dell'abrogazione di tale regolamento da parte del regolamento (UE) 2024/1157 dell'11 aprile 2024.

L'art. 216, comma 8-*septies*, del Codice dell'ambiente consente di utilizzare i rifiuti individuati nella "lista verde" di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 – alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma medesimo – negli impianti industriali in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Poiché il regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti sostituisce, a decorrere dal 22 maggio 2026, il precedente regolamento che disciplinava la medesima materia (regolamento (CE) n. 1013/2006) e la c.d. lista verde è ora contenuta nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157, la modifica

in esame è volta ad aggiornare il riferimento alla citata lista verde con quello all'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157.

Il **comma 2** stabilisce che la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica **a decorrere dal 22 maggio 2026**.

Si ricorda infatti che l'art. 85 del regolamento (UE) 2024/1157 dispone che il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024, ma stabilisce altresì che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano tuttavia ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 (fatta eccezione per alcune limitate disposizioni individuate dal medesimo articolo).

Disposizioni in materia di bonifiche (co. 1, lettere b)-d))

La **lettera b) del comma 1** integra il disposto del comma 1 dell'art. 241 del Codice dell'ambiente, al fine di **precisare l'ambito di applicazione del regolamento relativo agli interventi di bonifica**, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, **delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento**.

L'art. 241 citato dispone che il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con apposito decreto ministeriale.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 46/2019 che (come precisato nell'art. 1) disciplina, in conformità alla normativa in materia di bonifiche recata dal titolo V della parte quarta del Codice dell'ambiente, gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.

L'integrazione in esame è finalizzata a precisare che la **destinazione** delle aree succitate alla produzione agricola e all'allevamento dev'essere **prevista dagli strumenti urbanistici vigenti**.

Si fa notare che nella risposta all'interpello del 26 settembre 2023, resa con nota prot. n. 25365 del 9 febbraio 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha evidenziato che il sesto capoverso della premessa all'allegato 3 al D.M. 46/2019 dispone che "qualora l'area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall'allevamento, consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, l'analisi di rischio dovrà tenere conto del diverso scenario di esposizione (ad es: residenziale, ricreativo, industriale, ecc)".

Nelle argomentazioni svolte nella sentenza n. 6/2020, il TAR di Parma afferma di condividere "quanto affermato da ARPAE nella relazione alla stessa richiesta, secondo cui la definizione di area agricola contenuta nella normativa secondaria su richiamata (vale a dire il D.M. 46/2019, *n.d.r.*) abbia natura concreta e funzionale. In altri termini, i nuovi limiti di CSC introdotti (dal citato D.M., *n.d.r.*) per le aree agricole non possono che riferirsi a porzioni di territorio fattivamente destinati alle produzioni agroalimentari, e non anche solo astrattamente a tanto destinabili. Ciò d'altra parte appare compatibile con la riserva di disciplina operata dal codice

dell'ambiente, che ha ristretto l'operatività della normativa secondaria ad un settore specifico e ben delimitato (anche l'art. 241 del d.lgs. n. 152 del 2006 parlava di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento), caratterizzato dalla concreta destinazione di attività sul territorio e non dalla mera conformazione astratta del territorio comunale operata dagli strumenti urbanistici".

Si ricorda altresì che, nella sentenza n. 439/2022, il Consiglio di Stato sottolinea che la Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 "individua le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla 'specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare'; le destinazioni d'uso sono – come detto – quella 'a verde pubblico e privato e residenziale' nonché quella 'ad uso commerciale e industriale'. E' evidente che il legislatore non si è riferito, in tal modo, alla sola specifica destinazione impressa dalle norme urbanistiche (P.R.G. o altri strumenti di pianificazione), bensì ha inteso avere riguardo all'effettivo utilizzo dei terreni ai fini dell'individuazione dei valori soglia di contaminazione; il criterio dell'utilizzo reale e dello stato effettivo dei terreni vale, a maggior ragione, quando non vi sia una specifica destinazione impressa dalle disposizioni urbanistiche ovvero quando tale destinazione sia stata modificata nel corso del tempo. Nel caso in esame la contaminazione dei terreni oggetto del provvedimento di bonifica è dipesa dai terreni limitrofi (…) che risultano essere stati destinati per lungo tempo a cava (…). La destinazione a cava (sia pure nel recente passato) del terreno, fa sì che il medesimo non possa che essere annoverato tra quelli commerciali/industriali anziché tra quelli a destinazione verde pubblico/privato (con le consequenziali differenziazioni in termini di valore limite degli inquinanti), per cui il fatto che il P.R.G. di nuova approvazione gli abbia conferito la destinazione agricola e il fatto che esso si inserisca in un contesto in cui vi sono anche terreni limitrofi a destinazione agricola, non rende l'area in questione soggetta ai limiti di contaminazione della Tabella A, come invece è stato sostenuto dalla Provincia".

La **lettera c) del comma 1** interviene sull'art. 242 del Codice dell'ambiente, che disciplina la procedura ordinaria di bonifica (v. *infra*). In particolare la lettera in esame opera un'integrazione al comma 13 di tale articolo, ove si disciplina la procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica, stabilendo che tale procedura si svolge in **Conferenza di servizi** convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto.

L'integrazione in esame è volta ad aggiungere un periodo, alla fine del citato comma 13, che precisa che i **permessi,** le **autorizzazioni e** le **concessioni acquisiti** nell'ambito della conferenza di servizi di cui trattasi **sono efficaci per un periodo pari a quello previsto, nel progetto di bonifica approvato, per la realizzazione degli interventi**, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.

Si ricorda che la disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta.

In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario, che assegna alle autorità competenti l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento.

In estrema sintesi tale procedura prende avvio con la valutazione delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), cioè dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. In base ai risultati di tale analisi, il sito si considera contaminato, ai sensi dell'art. 240 del Codice dell'ambiente, quando i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio (disciplinata dall'Allegato 1 alla parte quarta del Codice) sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.

In altre parole, la disciplina in esame fa riferimento a due criteri-soglia di intervento: il primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione, ed il secondo (CSR) che identifica i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.

La **lettera d) del comma 1** reca una serie di modifiche all'art. 242-*ter* del Codice dell'ambiente, che disciplina gli **interventi e** le **opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica**.

In particolare, si ricorda che il comma 1 di tale articolo dispone che nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

Il successivo comma 1-*bis* dispone che le disposizioni dell'art. 242-*ter* si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già stato caratterizzato ai sensi dell'art. 242.

Il comma 3 stabilisce che, per gli interventi e le opere individuate dai precedenti commi 1 e 1-*bis*, nonché per le attività di scavo nei siti oggetto di bonifica (disciplinate dall'art. 25 del D.P.R. 120/2017), il Ministro dell'ambiente con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'autorità competente e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

Il successivo comma 4 dispone, tra l'altro, alla lettera c), che, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, le attività di scavo nei siti oggetto di bonifica sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e che i terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. 120/2017.

Il **numero 1)** della lettera in esame amplia l'insieme degli interventi che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 242-*ter*, tra i quali sono compresi quelli del PNRR, inserendovi **anche quelli previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR** (PNC).

Lo stesso numero modifica un erroneo riferimento normativo (all'articolo 7-*bis*[68]) in modo da precisare che nell'insieme di interventi e opere di cui trattasi sono incluse **anche** le tipologie di opere e interventi individuati nell'allegato I-*bis* del Codice dell'ambiente.

Il riferimento sembra essere all'allegato I-*bis* alla parte seconda del Codice (*si osserva pertanto l'opportunità di chiarirlo*) che elenca **le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC** (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima).

Il **numero 2)** integra il disposto del comma 3 dell'art. 242-*ter* al fine di precisare che nelle more dell'adozione da parte delle regioni della disciplina attuativa del comma medesimo, le categorie di interventi, nonché i criteri e le **procedure di valutazione e** le **modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale**.

[68] Il testo previgente del comma 1 dell'art. 242-*ter* fa riferimento alle tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*, ma tale articolo del Codice dell'ambiente, che disciplina le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale, non fa alcun riferimento a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Industrie non ritenute insalubri (co. 3)

In base al disposto del **comma 3** dell'articolo in esame, non sono classificate come industrie insalubri – ai sensi dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al R.D. 1265/1934, e del D.M. Sanità 5 settembre 1994 – e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese **che risultino in possesso di autorizzazioni ambientali**, quali l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA) o le autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in esame "si rende necessaria in quanto la predetta qualificazione risale ad un'epoca in cui non erano previste le autorizzazioni ambientali (scarichi delle acque, emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti) e le altre autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni, nonché la pianificazione urbanistica".

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (co. 4-5)

I commi 4 e 5 prevedono la **soppressione delle disposizioni** che sono state **recentemente introdotte** – dall'art. 1-*bis*, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, e dall'art. 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 – **per il potenziamento del c.d. ritiro "uno contro zero"**, cioè della possibilità di restituire gratuitamente al distributore un'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) usata senza l'obbligo di doverne acquistare una nuova.

L'art. 1-*bis*, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, ha introdotto un terzo periodo al comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 49/2014 che stabilisce che contestualmente al ritiro dell'AEE usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di **RAEE provenienti dai nuclei domestici** a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

L'art. 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, dispone che, contestualmente al ritiro dell'AEE usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di **RAEE domestici di piccolissime dimensioni**[69], gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell'AEE equivalente.

In virtù delle soppressioni previste dai commi in esame, il ritiro "uno contro zero" ritorna ad essere disciplinato dal solo comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. 49/2014.

Il primo periodo di tale comma prevede che i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

Il secondo ed ultimo periodo del medesimo comma dispone che l'attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche

[69] In base alla definizione recata dall'art. 4, comma 1, lettera f) i RAEE di piccolissime dimensioni sono quelli con "dimensioni esterne inferiori a 25 centimetri".

per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Si ricorda altresì che il comma 9 prevede l'applicazione del comma 2 anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

Articolo 15
(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

L'**articolo 15,** composto da un unico comma, **prevede misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare.**
Esso dispone che, al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, **forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC),** alle Regioni è data la facoltà di procedere all'acquisto di questi medicinali attraverso una **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando**, come consentito dall'articolo 76 del Codice dei contratti pubblici.

L'**articolo 15**, composto da un unico comma, prevede **misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare.**

Esso dispone che, al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per **l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive**, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare (c.d. orfani) e i farmaci innovativi, **forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC),** alle Regioni è data la facoltà di procedere all'acquisto di questi medicinali attraverso una **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando**[70], come consentito **dall'articolo 76** del D.Lgs n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*).

La **procedura negoziata** senza pubblicazione di un bando rappresenta una tipologia particolare di affidamento, in base alla quale la stazione appaltante può aggiudicare un contratto saltando un passaggio preliminare: **la pubblicazione del bando di gara**.

Si tratta di un'eccezione rispetto alla procedura ordinaria ed è disciplinata dall'articolo 76 del D.Lgs n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*).

Il citato articolo 76 prevede che le stazioni appaltanti possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara in circostanze specifiche **a prescindere dall'importo dell'appalto**, ma sempre rispettando i principi di trasparenza e concorrenza.

[70] Allo scopo di evitare ritardi o interruzioni nelle forniture di terapie spesso essenziali e non sostituibili.

Questa procedura è consentita quando non sono state presentate offerte o domande di partecipazione appropriate o quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti da un solo operatore economico per motivi tecnici o di tutela di diritti esclusivi.

Il comma 2 individua i casi in cui si può procedere con l'affidamento senza bando. I casi sono i seguenti:

1. **gara deserta**: non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima;
2. **esclusiva**: i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti **unicamente da un determinato operatore economico** per una delle seguenti ragioni:
    a. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
    b. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
    c. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
3. sopraggiungono casi di **estrema urgenza** derivante da eventi imprevedibili, purché le circostanze invocate non siano imputabili alle stazioni appaltanti.

Le eccezioni di cui al punto 2, lettera b) e c) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

Nel caso di appalti pubblici di **forniture**, la procedura è consentita nei seguenti casi:

- quando i prodotti oggetto dell'appalto sono fabbricati esclusivamente a **scopo di ricerca**, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
- quando si tratta di **consegne complementari** effettuate dal fornitore originario;
- per forniture quotate e acquistate sul **mercato delle materie prime**;
- acquisto di forniture o servizi (in questo caso alle forniture si aggiungono i servizi) a **condizioni molto vantaggiose** da un fornitore che cessa l'attività.

Altre ipotesi specifiche riguardano:

- gli appalti di servizi quando fa **seguito ad un concorso di progettazione** e deve essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso;
- nuovi lavori o servizi consistenti nella **ripetizione di lavori o servizi analoghi** già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle stesse stazioni appaltanti, purché entro tre anni dalla stipula del contratto di appalto iniziale.

La procedura negoziata è ammessa anche quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, e la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque, di regola, superare i 3 anni.

Va inoltre sinteticamente ricordato che per essere commercializzato in Italia un medicinale deve aver ottenuto il rilascio **dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) da parte dell'AIFA o della Commissione Europea[71].** L'AIC viene rilasciata a seguito di una valutazione scientifica dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale.

Per ottenere l'AIC il richiedente è obbligato a presentare una domanda costituita da un dossier che contiene informazioni riguardanti aspetti chimico-farmaceutici, preclinici e clinici, strutturato secondo un formato standardizzato (CTD - documento tecnico comune). I dati e gli studi presentati a supporto della domanda di AIC devono essere conformi a orientamenti e linee guida definiti a livello europeo.

Le procedure autorizzative previste dalla normativa europea sono:

- procedura nazionale
- procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata
- procedura centralizzata
- importazione parallela

Salvo casi specifici, l'AIC ha validità quinquennale rinnovabile per ulteriori cinque anni o indeterminatamente.

[71] Cfr. https://www.aifa.gov.it/autorizzazione-dei-farmaci

Sezione III –Disposizioni urgenti in materia di giustizia

Articolo 16, comm1 1-4 e 6
(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

L'**articolo 16** reca disposizioni per l'attuazione della riforma della **giustizia tributaria** realizzata nell'ambito del PNRR, in tema di **incarichi**, **reclutamento** di magistrati tributari e **competenza** delle corti tributarie di primo grado.

L'articolo in commento apporta una serie di **modificazioni** alle norme che disciplinano la giustizia tributaria per gli aspetti che concernono:

- la decorrenza del termine dei **4 anni** ai fini del conferimento dell'incarico di **presidente di corte di giustizia tributaria;**
- la presidenza della **commissione di concorso** per magistrato tributario;
- il **tirocinio** dei magistrati tributari.

La relazione illustrativa afferma che la «ratio sottesa al presente articolo attiene alle finalità insite negli obiettivi PNRR, riferiti alla Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR e relativi alla professionalizzazione dei giudici tributari, alla deflazione del contenzioso, soprattutto quello di legittimità, alla riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia tributaria e al riordino della geografia giudiziaria.

Più in dettaglio, il **comma 1** interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in primo luogo modificando la disciplina riguardante **la nomina a presidente di corte di giustizia tributaria,** di cui all'art. 2 del citato decreto, il cui incarico ha durata quadriennale.

Secondo la disposizione previgente, il presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i 4 anni successivi alla nomina.

Con la modifica in commento si precisa che il presidente non potrà essere nominato tra i soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile **entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda** per partecipare all'interpello, e non più entro i quattro anni successivi alla loro nomina (**lett. *a)***).

Il secondo intervento concerne lo **svolgimento delle prove scritte** del concorso pubblico per accedere alla nomina a magistrato tributario, ai sensi

dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992. In particolare, si prevede che l'espletamento delle predette prove scritte possa avvenire anche mediante l'**utilizzo di strumenti informatici**, secondo le modalità individuate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (**lett. *b)***).

Un'ulteriore modifica riguarda il ruolo di presidente della Commissione di concorso per l'accesso alla carriera di magistrato tributario *ex* art. 4-*quater* del d.lgs. n. 545 del 1992. A tal riguardo, la novella apportata in questa sede permette di attribuire la funzione di **presidente della commissione di concorso** anche al **presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado**, anziché esclusivamente dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, come precedentemente previsto (**lett. *c)***).

Infine, si prevede che il **tirocinio dei magistrati tributari** reclutati tramite le relative procedure concorsuali, di cui all'art. 4-*quinquies* del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, **possa essere svolto**, oltre che presso i magistrati tributari, **anche presso i giudici tributari che esercitano**, ai sensi dell'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, **la funzione di vicepresidente di sezione** delle corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado **(lett. *d)***).

> Il citato art. 3 stabilisce che, mentre l'incarico di presidente di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado può essere attribuito ai soli membri che sono magistrati (tributari ovvero ordinari, amministrativi, contabili o militari), l'incarico di vicepresidente di sezione può essere assegnato anche ai componenti delle corti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni (o dieci anni per la corte di secondo grado) le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

Il **comma 2** agisce sulla **competenza del giudice tributario monocratico di primo grado** di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, aumentando il valore delle controversie **da 5.000 a 10.000 euro**.

Si ricorda che già un altro recente intervento normativo (art. 40, co. 2, d.l. 41/2023), aveva incrementato il valore delle controversie sottoponibili alla corte di primo grado, che decide in **composizione monocratica**, da 3.000 euro a 5.000 euro. La modifica in commento, si legge nella relazione illustrativa, «persegue l'obiettivo di accelerare la definizione del contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo al giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore».

A tale riguardo, la relazione tecnica rileva che «l'introduzione del giudizio monocratico per la trattazione delle controversie di modico valore ha favorito il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore, in termini di maggiore efficienza processuale e di minore durata del giudizio di primo grado. Infatti,

nell'anno 2024, il tempo medio dei processi decisi dal giudice monocratico per le liti di valore fino a 5.000 euro – che rappresenta quasi il 60% dell'intero contenzioso di primo grado – è stato pari a 168,2 giorni, mentre il tempo medio del giudizio per le controversie aventi un valore superiore a 5.000 euro, decise collegialmente, è stato pari a 194,5 giorni.» Inoltre, prosegue la relazione tecnica, «l'introduzione del giudizio monocratico non ha determinato un aumento delle impugnazioni delle decisioni concernenti le liti di valore fino a 5.000 euro, atteso che negli anni 2023 e 2024 il tasso di impugnazione in appello di tali provvedimenti è stato pari rispettivamente al 16% e 17%, rispetto a valori compresi tra il 18% e il 21% registrati nel quinquennio precedente.»

Con specifico riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 2, concernenti l'aumento di valore delle controversie, il successivo **comma 6** prevede che esse trovino **applicazione** nei confronti dei **ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026**.

Il **comma 3**, in linea con gli interventi normativi compiuti dai commi precedenti sul testo del d.lgs. 545 n. 1992, reca le medesime modifiche sopra illustrate al **testo unico della giustizia tributaria** di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Il testo unico entrerà **in vigore il 1° gennaio 2027** e sostituirà il citato d.lgs. 545 n. 1992, che viene contestualmente abrogato.

In sintesi, tali interventi consentono:

- il conferimento dell'incarico di presidente **di corte di giustizia tributaria a coloro che raggiungeranno l'età pensionabile nei 4 anni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda** di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente (**lett. *a)***, che modifica l'art. 3, comma 1 del d.lgs. 175/2024);
- la possibilità di svolgere le **prove scritte** del **concorso** per conseguire la nomina a magistrato tributario **anche mediante strumenti informatici**, le cui modalità di utilizzo potranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (**lett. *b)***, che modifica l'art. 5, comma 2 del d.lgs. 175/2024);
- l'attribuzione della funzione di **presidente della commissione di concorso** per magistrato tributario, oltre che ad un presidente di una corte di giustizia di secondo grado, anche al **presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado** (**lett. *c)***, che modifica l'art. 8, comma 2 del d.lgs. 175/2024);
- lo svolgimento del **tirocinio** di coloro che hanno superato il concorso per magistrato tributario anche **presso i giudici tributari che esercitano**, ai sensi dell'art. 4 del medesimo d.lgs. 175, **la funzione di vicepresidente di sezione** delle corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (**lett. *d)***, che modifica l'art. 9, comma 2 del d.lgs. 175/2024);

- la trattazione presso la **corte monocratica di primo grado** delle controversie di valore **fino a 10.000 euro** (**lett. *e)***, che modifica l'art. 49, comma 1 del d.lgs. 175/2024).

Il **comma 4** contiene disposizioni relative al **concorso straordinario** bandito dal Ministero dell'economia e delle finanze per il reclutamento di **68 unità di magistrati tributari**, aumentate delle unità non assunte negli anni precedenti (concorso previsto dall'articolo 1, comma 10-*bis* e ss. della legge n. 130 del 2022). In particolare, attraverso una modifica al comma 10-*ter*, si stabilisce che le prove scritte consistano in **due elaborati**, da estrarre mediante sorteggio pubblico, vertenti il primo sul **diritto tributario** e il secondo sul **diritto civile ovvero** sul **diritto commerciale,** con profili di carattere tributario.

- ***La riforma della giustizia tributaria***

Tra le riforme contemplate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quella della giustizia tributaria è stata la prima ad essere realizzata. Il traguardo, che prevedeva la completa trasformazione delle commissioni tributarie di primo e secondo grado in vere e proprie corti tributarie di primo e secondo grado, composte esclusivamente da magistrati tributari, è stato raggiunto con l'entrata in vigore, il 16 settembre 2022**,** della **legge 31 agosto 2022, n. 130**, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (il raggiungimento del traguardo M1C1-35 era fissato al 31 dicembre 2022).

La riforma prosegue il cammino iniziato con la **legge delega del 1991** (legge 413/1991) **e i decreti attuativi del 1992** (d.lgs. 545/1992 e 546/1992), volto alla progressiva giurisdizionalizzazione della giustizia tributaria e ad un maggiore avvicinamento al contenzioso civile (in quell'occasione venne altresì introdotto un organo di autogoverno, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). Oltre alla già citata sostituzione delle commissioni tributarie con le corti di giustizia tributaria, il cui corollario è la professionalizzazione della figura del magistrato tributario (per il quale si prevede, analogamente al magistrato ordinario, un periodo di tirocinio e la formazione continua, nonché l'introduzione di più stringenti limiti di età per la cessazione dall'incarico), la riforma si caratterizza per gli interventi di natura procedurale (come l'ammissione della prova testimoniale), molti dei quali finalizzati a **deflazionare il contenzioso tributario** (*in primis* l'istituzione di un'apposita Sezione Tributaria della Corte di cassazione, ma anche il rafforzamento del regime di condanna alle spese di giudizio nei casi di mancata conciliazione, rigetto del reclamo o mancata mediazione, una più efficace tutela giurisdizionale nella fase cautelare e un uso più efficiente della c.d. "udienza a distanza").

Successivamente, in attuazione della delega di cui all'art. 21 della legge 111 del 2023, è stato emanato il **testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024)**, che ha proceduto all'integrale riordino dell'ordinamento della giustizia tributaria e del processo tributario.

Articolo 16, comma 5
(Risorse per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria)

L'**articolo 16, comma 5,** introduce tra le finalità volte al potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, un ulteriore scopo di destinazione delle entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali diverse dall'Agenzia del demanio, ossia quello del potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria, ivi inclusi quelli relativi al processo tributario telematico.

Al fine di favorire la **riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia tributaria**, l'**articolo 16, comma 5**, modifica la disciplina, di cui all'articolo 1, **comma 358**, della legge n. 244 del 2007, sull'assegnazione delle entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali diverse dall'Agenzia del demanio.

Tale disposizione è riconducibile alle finalità insite negli obiettivi PNRR, riferiti alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1 - Componente 1 del PNRR e relativi alla professionalizzazione dei giudici tributari, la deflazione del contenzioso, soprattutto con riferimento a quello di legittimità, la riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia tributaria e il riordino della geografia giudiziaria.

Nello specifico, il comma 5 alla **lettera *a)***, modificando il primo periodo del citato articolo 1, comma 358, della legge n. 244 del 2007, stabilisce che le **entrate derivanti dal riversamento** al bilancio dello Stato degli **avanzi di gestione** conseguiti dalle **Agenzie fiscali**, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo:

- a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione (destinazione prevista nella formulazione previgente); e
- alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti (destinazione prevista nella formulazione previgente); **nonché**
- **al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria** (destinazione aggiuntiva rispetto alla formulazione previgente).

La medesima assegnazione riguarda anche gli utili conseguiti, a decorrere dall'anno 2007, dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

Per espressa previsione normativa, sono invece esclusi da tale assegnazione gli avanzi di gestioni conseguiti dalle Agenzie fiscali e destinati alla incentivazione del personale.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'intervento di modifica contenuto nella lettera *a)*, introduce tra le finalità volte al potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, un ulteriore scopo di destinazione di dette entrate, ossia quello del potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria, ivi inclusi quelli relativi al processo tributario telematico.

La successiva **lettera *b)***, modificando il secondo periodo del medesimo comma 358, individua i **Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria** (in luogo del Dipartimento per le politiche fiscali) quali destinatari del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Più precisamente, ai fini del precedente periodo, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del MEF riferibile al Dipartimento delle finanze ed al Dipartimento della giustizia tributaria.

Articolo 17
(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

L'**articolo 17** reca un complesso di disposizioni volte a garantire il conseguimento degli obiettivi della Riforma 1.4 – Giustizia civile della Missione 1, Componente 1 del PNRR, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti civili e commerciali, da conseguire entro il 30 giugno 2026.

Più nel dettaglio il **comma 1** interviene sull'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117 (conv. legge n. 148 del 2025), che disciplina l'istituto **dell'applicazione a distanza dei magistrati per lo smaltimento dell'arretrato civile.**

La **lettera a) del comma 1** interviene sul **comma 6 dell'articolo 3** del decreto-legge n. 117 del 2025.

L'**articolo 3 del decreto legge n. 117** prevede un piano straordinario di **applicazione a distanza**, su base volontaria, **di magistrati ordinari** per la definizione **da remoto** di procedimenti civili allo scopo di **favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili** previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del PNRR.

L'applicazione, che ha ad oggetto la **definizione da remoto di almeno 50 procedimenti civili** per ciascun magistrato, avviene **su base volontaria** e riguarda un **numero massimo di 500 magistrati ordinari**, anche fuori ruolo.

Il **termine ultimo dell'applicazione** è fissato dal comma 6 al **30 giugno 2026**, in concomitanza con la **scadenza dell'obiettivo** finale fissato dal PNRR. Se il magistrato applicato definisce i 50 procedimenti civili assegnati prima della scadenza del termine e manifesta la propria disponibilità, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione può assegnargli, con le stesse modalità seguite per la prima assegnazione, **ulteriori 50 procedimenti civili**, che in ogni caso devono essere definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.

Il decreto-legge integra il comma 6 al fine di prevedere la possibilità per il magistrato applicato da remoto che abbia definito sia i primi cinquanta che i secondi cinquanta procedimenti a lui assegnati, di essere assegnatario, previa manifestazione di disponibilità, di **ulteriori cinquanta procedimenti**, da definirsi improrogabilmente **entro il 30 giugno 2026**.

La **lettera b) del comma 1** modifica il **comma 11 dell'articolo 3** del decreto-legge n. 117 del 2025 prevedendo che al magistrato che abbia manifestato la disponibilità a ricevere l'ulteriore assegnazione di cinquanta procedimenti(si veda lettera precedente), venga corrisposta un'ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del medesimo comma 11 (ovvero in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1998) a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili a lui assegnati.

Il **comma 11 riconosce ai magistrati applicati** a distanza, al termine del periodo di applicazione, **un'indennità** di disponibilità **purché abbiano definito**, entro il medesimo termine, **i 50 procedimenti civili loro assegnati**. L'ammontare dell'indennità è pari al **triplo dell'indennità mensile** per il trasferimento d'ufficio in sedi disagiate prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 133/1998[72], e **non è cumulabile** con l'indennità di missione prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 13 della legge 97/1979. Si specifica, poi, che i magistrati che si sono resi disponibili all'**assegnazione di ulteriori 50 procedimenti** e hanno definito anche questi entro il 30 giugno 2026 hanno diritto a ricevere **un'indennità aggiuntiva** dello stesso ammontare. Ai magistrati applicati a distanza è riconosciuto altresì un **punteggio di anzianità aggiuntivo** pari a 0,16, valido ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale prestano servizio.

La **lettera c)** inserisce, dopo il comma 12, i **commi da 12-*bis* a 12-*quater*** che prevedono la possibilità per i magistrati ordinari in pensione che al momento della domanda non hanno compiuto i settantacinque anni di età, di partecipare, su domanda, al programma di smaltimento dei procedimenti civili arretrati. È prevista, in particolare, la possibilità di nomina di 200 magistrati ausiliari, in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia adottato previa deliberazione del CSM. I magistrati sono assegnati agli uffici già individuati secondo le disposizioni del medesimo articolo 3, comma 2 (vale a dire gli uffici con maggiori difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi PNRR) e hanno un incarico con durata sino al 31.12.2026 (**12-*bis***). Il comma **12-*ter*** reca le disposizioni necessarie a disciplinare lo svolgimento del rapporto, la sua conclusione e il regime applicabile in via generale (con clausola di rinvio, per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni in esame alla disciplina dettata per i magistrati onorari dal d.lgs. n. 116 del 2017 in quanto compatibile). Il comma **12-*quater*** quantifica l'entità dell'indennità corrisposto al magistrato ausiliario, prevedendolo, in

[72] L'indennità per il trasferimento d'ufficio in una sede disagiata è attribuita, ai sensi dell'art. 2 della legge 133/1998, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni ed è determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità

via forfetaria, nella misura di euro 200 per procedimento definito, con un limite massimo di 100 definizioni nel periodo di incarico. La norma prevede, altresì, le modalità di liquidazione, dell'indennità previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione, sul numero di procedimenti definiti. Si chiarisce comunque l'impossibilità di superare, con tali erogazioni, i limiti massimi alla cumulabilità fissati dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

L'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche le amministrazioni e gli enti pubblici inseriti nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 non possano corrispondere trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico – ivi compresi i vitalizi derivanti da cariche elettive – eccedano il limite massimo retributivo previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 2011, corrispondente al trattamento economico complessivo del Primo Presidente della Corte di cassazione.

L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: stabilisce che il trattamento di pensione anticipata denominato "Quota 100" non è cumulabile, a decorrere dalla data di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la possibilità di percepire redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. L'articolo 14.1, comma 3, del medesimo Decreto-legge (Quota 102) estende l'incumulabilità con redditi da lavoro anche alle prestazioni pensionistiche previste per la "Quota 102".

Il c**omma 2** dell'articolo 17 del decreto-legge in conversione quantifica l'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (lett. a), b) e c) in **euro 11.636.912 euro per l'anno 2026**. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo delle risorse afferenti alla **Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.8** del PNRR (*«Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi»*).

Il **comma 3** introduce modifiche agli **articoli 696 e 696-*bis* del codice di procedura civile**, in materia di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disponendo un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo.

L'articolo 696 del codice di procedura civile disciplina l'**accertamento tecnico preventivo** e l'**ispezione giudiziale** *ante causam*, configurandoli come strumenti di istruzione preventiva finalizzati alla conservazione e all'acquisizione anticipata della prova tecnica, in presenza di una situazione di **urgenza**. La norma consente a chi abbia interesse di chiedere che, prima dell'instaurazione del giudizio di merito, siano accertati lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione di cose, ovvero siano svolte verifiche tecniche suscettibili di modificarsi nel tempo o di difficile ricostruzione successiva. L'accertamento può estendersi non solo alla mera constatazione dei fatti, ma anche alle **valutazioni tecniche relative alle cause e ai danni**, assumendo così una funzione probatoria anticipata rispetto al futuro giudizio. In presenza dei presupposti di urgenza, l'ispezione o l'accertamento tecnico possono riguardare anche la persona dell'istante o, con il suo consenso, la persona nei cui confronti l'istanza è proposta. Il provvedimento è adottato dal giudice competente secondo le forme previste per l'istruzione preventiva, con la nomina di un consulente tecnico e la fissazione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'istituto si inserisce nel sistema delle misure cautelari probatorie ed è volto a evitare la dispersione o l'alterazione di elementi di prova rilevanti, senza anticipare il giudizio sul merito della controversia, che resta riservato al successivo processo ordinario.

Nel dettaglio, il comma 3, alla **lettera a*)*** aggiunge all'art. 696 c.p.c. due nuovi commi con i quali si prevede, al nuovo quarto comma, che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il suo giuramento determina la **sospensione del procedimento** fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Si specifica, inoltre, che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza, consentendo quindi, che non venga preclusa un'eventuale interlocuzione tra il consulente e il giudice nel caso in cui insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività di espletamento della consulenza.

Il nuovo quinto comma stabilisce che la definizione del procedimento avviene con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e che, successivamente a tale adempimento, il giudice provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.

Tale ultima precisazione – come sottolinea la relazione tecnica - è resa necessaria per eliminare ogni dubbio interpretativo in ordine alla possibilità per il giudice di procedere alla liquidazione in un momento susseguente alla definizione del procedimento.

Con la **lettera b)** vengono introdotti **due nuovi commi** all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile.

L'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile introduce una particolare forma di accertamento tecnico preventivo che si caratterizza per la sua **finalità conciliativa**. A differenza dell'accertamento tecnico previsto dall'art. 696 c.p.c.,

l'istituto può essere richiesto **anche in assenza di urgenza**, quando l'accertamento risulti funzionale alla **composizione anticipata della controversia**.

La norma trova applicazione nelle controversie aventi ad oggetto **crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito**, nelle quali la decisione richiede valutazioni di natura tecnica. In tali casi, la parte interessata può proporre ricorso al giudice competente affinché venga disposto un accertamento tecnico prima dell'instaurazione del giudizio di merito, con lo scopo di chiarire gli aspetti tecnici della lite e favorire una soluzione concordata.

Accolto il ricorso, il giudice **nomina un consulente tecnico d'ufficio** e fissa l'udienza di comparizione delle parti, disciplinando lo svolgimento delle operazioni peritali. Al consulente è affidato non solo il compito di procedere all'accertamento tecnico, ma anche quello di **tentare la conciliazione tra le parti**, eventualmente formulando una proposta conciliativa fondata sugli esiti dell'indagine tecnica.

Qualora la conciliazione riesca, il verbale redatto e sottoscritto dalle parti e dal consulente acquista particolare rilevanza, in quanto costituisce **titolo esecutivo** e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso di esito negativo del tentativo conciliativo, la relazione del consulente può comunque essere **acquisita e utilizzata nel successivo giudizio di merito**, consentendo un'anticipazione significativa dell'istruttoria tecnica.

In maniera del tutto **speculare** alle modifiche previste dalla precedente lettera a), il decreto legge prevede, al nuovo **settimo comma dell'articolo 696-*bis*,** la **sospensione del procedimento** a decorrere dal conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio o, se successivo, dal momento del suo giuramento, fino al deposito del processo verbale di conciliazione ovvero, in caso di mancata conciliazione, della consulenza tecnica d'ufficio.

Analogamente a quanto previsto per l'articolo 696 c.p.c., si chiarisce inoltre che tale sospensione – che, in ogni caso, **non può eccedere il termine massimo di sei mesi** – **non impedisce lo svolgimento dell'attività di consulenza**, la quale prosegue regolarmente durante il periodo di sospensione.

Con il successivo **ottavo comma dell'articolo 696-*bis*** si precisa che il procedimento si considera definito **con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al processo verbale di conciliazione** ovvero, in caso di esito negativo del tentativo conciliativo, **con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio**. Anche in questo caso, al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo, viene espressamente previsto che il giudice **provveda successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese del consulente**.

Nella relazione tecnica si rileva come l'introduzione della sospensione, pur intervenendo su un istituto connotato da una marcata **finalità deflattiva**, in quanto volto a un accertamento *ante causam*, trovi la propria giustificazione nella **possibilità per le parti di addivenire a una conciliazione nel corso**

dell'espletamento dell'attività peritale. Le modifiche normative in esame, in linea con la disciplina della sospensione già introdotta all'articolo 445-bis c.p.c. dal **decreto-legge n. 117 del 2025**, muovono dalla constatazione della **assenza di attività giurisdizionale** nelle more dello svolgimento della consulenza tecnica. Considerare tali procedimenti come pendenti durante l'esecuzione dell'attività del consulente, pur in mancanza di un'effettiva attività giudiziaria, determinerebbe infatti una **incongruenza nella rappresentazione dei tempi dei processi**, con effetti distorsivi sulla verifica del raggiungimento degli **obiettivi del PNRR**, compromettendone il conseguimento.

Il **comma 4** reca una **disposizione transitoria**, stabilendo che le modifiche introdotte dal comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione:

- nei quali non sia stata ancora depositata la consulenza tecnica d'ufficio;
- ovvero, nel caso dell'articolo 696-*bis* c.p.c., non sia stato depositato il verbale di conciliazione.

Il **comma 5** stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti nei compiti ordinari degli uffici giudiziari.

Il **comma 6** introduce una serie di **modifiche** al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, recante la **disciplina** dei criteri e delle modalità di conferimento degli **incarichi extragiudiziari ai magistrati presso le pubbliche amministrazioni.**

Con la **lettera a)** si interviene sull'articolo 4, modificando i **requisiti temporali** per l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo.

In base alla formulazione previgente, l'articolo 4 disciplina i **presupposti soggettivi e i limiti** per il collocamento fuori ruolo dei magistrati presso pubbliche amministrazioni. Il **comma 1** individua le **condizioni ostative** al collocamento fuori ruolo del magistrato, stabilendo che l'autorizzazione non può essere concessa quando ricorra anche una sola delle due ipotesi previste. In particolare, è richiesto un **periodo minimo di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni** proprie della magistratura e deve inoltre essere decorso un **intervallo minimo di tre anni dal rientro in ruolo** qualora il magistrato abbia svolto un incarico fuori ruolo di durata superiore a cinque anni. Il **comma 2** specifica i criteri di computo dell'anzianità. Viene chiarito che il periodo di dieci anni decorre dalla data di conferimento delle funzioni e può comprendere il servizio prestato presso magistrature diverse da quella di attuale appartenenza, nonché il servizio presso l'Avvocatura dello Stato o

presso gli organi costituzionali. Sono esclusi dal computo i periodi di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, fatta salva l'aspettativa per maternità o per congedo parentale e lo svolgimento di specifici incarichi individuati dalla norma. Il comma prevede inoltre una serie di **ipotesi derogatorie** in cui il requisito dell'effettivo esercizio delle funzioni non è richiesto, con riferimento a incarichi espressamente disciplinati da norme speciali. Il **comma 3** disciplina le modalità di calcolo del periodo triennale previsto, stabilendo che esso decorre dal momento dell'assunzione del nuovo incarico successivo al rientro in ruolo. Anche in questo caso sono esclusi dal computo i periodi di aspettativa, con eccezione dell'aspettativa per maternità o congedo parentale e degli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero. Il **comma 4** introduce una serie di **deroghe alla limitazione temporale**, individuando specifiche tipologie di incarichi per le quali il vincolo del decorso triennale non trova applicazione. Le deroghe riguardano, in particolare, incarichi di elevato rilievo istituzionale o internazionale, funzioni apicali presso organi costituzionali o di governo, incarichi di diretta collaborazione con le massime autorità politiche e incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali.

In primo luogo, viene **sostituito integralmente il comma 1**, prevedendo che il collocamento fuori ruolo possa essere autorizzato solo se ricorrono **entrambe** le condizioni ivi indicate. La modifica riduce da **dieci a sei anni** il periodo minimo di **effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura**, mantenendo invece invariato il requisito del decorso di **tre anni dal rientro in ruolo** a seguito di un incarico fuori ruolo di durata superiore a cinque anni. L'intervento modifica dunque in senso più flessibile la soglia di anzianità richiesta, anticipando il momento in cui il magistrato può accedere a incarichi extragiudiziari. In secondo luogo, si procede a un **coordinamento del comma 2**, primo periodo, dell'articolo 4, sostituendo il riferimento agli «almeno dieci anni» con quello ai «sei anni», al fine di allineare il criterio di computo dell'anzianità alla nuova soglia introdotta nel comma 1.

La riduzione da dieci a sei anni del requisito di anzianità comporta – come evidenzia la **relazione tecnica** - un ampliamento della platea dei magistrati potenzialmente destinatari di incarichi extragiudiziari, includendo anche magistrati più giovani. L'anticipazione del requisito temporale risponde, inoltre, all'esigenza di garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane e di valorizzare le professionalità in una fase più precoce della carriera.

La **lettera b)** interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 45 del 2024, che reca la **disciplina transitoria degli incarichi conferiti ai magistrati**.

L'articolo 15 – nella sua formulazione previgente - reca la **disciplina transitoria** applicabile agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati in relazione

all'entrata in vigore del nuovo decreto. Il **comma 1** stabilisce il principio generale secondo cui la disciplina introdotta dal decreto legislativo si applica agli incarichi conferiti o autorizzati **successivamente alla data di entrata in vigore** del decreto, fatta salva la diversa previsione contenuta nel comma 4.

Il **comma 2** disciplina il regime applicabile ai magistrati che risultano **già collocati fuori ruolo** alla data di entrata in vigore del decreto. Per tali soggetti continua a trovare applicazione la disciplina vigente al momento del conferimento o dell'autorizzazione dell'incarico, precisando che i limiti temporali di permanenza previsti dalla normativa previgente non operano per gli incarichi caratterizzati dallo svolgimento di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, come individuati dall'articolo 11, comma 3.

Il **comma 3** riguarda invece i magistrati collocati fuori ruolo **successivamente** all'entrata in vigore del decreto che abbiano già svolto incarichi fuori ruolo in precedenza. In tali casi si applicano i nuovi limiti temporali previsti dal decreto, computando anche la durata degli incarichi precedentemente svolti. Sono tuttavia previste **eccezioni** per gli incarichi da conferire o autorizzare presso specifiche istituzioni di rilievo costituzionale, per i quali il periodo pregresso non viene computato.

Il **comma 4** differisce l'applicazione di alcune disposizioni del decreto, stabilendo che le norme relative al numero massimo dei magistrati fuori ruolo e alla sostituzione della tabella allegata alla legge n. 71 del 1991 trovano applicazione **a decorrere dal 1° gennaio 2026**.

In primo luogo, il decreto-legge modifica il comma 3, scindendo dalla sua disciplina generale quella specificamente prevista per alcuni **incarichi apicali presso la pubblica amministrazione**. Viene quindi introdotto un nuovo **comma 3-*bis*** che, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, razionalizza il regime di esenzione dal cumulo dei periodi precedenti di svolgimento di incarichi extragiudiziari. Tale esenzione viene estesa non solo ai magistrati collocati fuori ruolo, presso le istituzioni indicate dalla norma, successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma anche ai magistrati già collocati fuori ruolo alla medesima data, nonché a coloro che ricoprono **ruoli apicali** (capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e di dipartimento) **presso il Ministero della giustizia**. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* si applicano - per espressa previsione del nuovo comma 3-*ter* - anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

La disposizione interviene, poi, sul comma 4 del medesimo articolo 15, al fine di precisare che le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 45 del 2024 relative al numero

massimo di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, collocabili in posizione di fuori di ruolo non si applicano sino al 31 dicembre 2029. La modifica non aumenta la dotazione organica dei magistrati ordinari. La norma prevede, inoltre, che nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 è rideterminato nel numero di 200 unità sino al 31 dicembre 2029 ed il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella è rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 sino al 31 dicembre 2029.

Con la **lettera c)** si modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 45 del 2024.

In primo luogo, al comma 1, viene esteso il rinvio all'articolo 15, includendo anche il comma 3 oltre al comma 2, ampliando quindi l'ambito delle disposizioni richiamate.

Il comma 1 dell'articolo 16 – nella formulazione previgente - dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2024, le disposizioni della legge n. 190 del 2012 indicate dalla norma cessano di applicarsi ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili. La disposizione faceva salva la disciplina transitoria prevista dall'articolo 15, comma 2, delimitando l'ambito di applicazione della normativa anticorruzione previgente.

In secondo luogo, è introdotto il comma 1-bis, che modifica l'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), in materia di limiti alla durata complessiva degli incarichi.

In particolare, si prevede che, ai fini del computo del termine massimo di durata degli incarichi, non sia mai conteggiato il periodo relativo agli incarichi conferiti o autorizzati – o da conferire o autorizzare – presso:

- la Presidenza della Repubblica;
- la Corte costituzionale;
- il Parlamento;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- gli organi di governo autonomo.

La medesima esclusione dal computo si applica altresì agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione, nonché agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento, già conferiti o da conferire entro il 31

dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Infine, la **lettera d)** introduce nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 45 del 2024, concernente le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento conseguenti alla nuova disciplina, un nuovo comma 1-bis. In particolare, la nuova disposizione prevede la soppressione del secondo periodo del quinto capoverso dell'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, che stabiliva un divieto triennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato o presidenti di tribunale amministrativo regionale.

Come evidenzia la relazione tecnica- si tratta di una disposizione dal carattere rigidamente perentorio, che impediva una valutazione caso per caso da parte dell'organo di autogoverno e che, per tale ragione, è stata più volte oggetto di deroga in sede deliberativa.

Occorre rammentare che il **comma 1** dell'articolo 17 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, eliminando una disposizione dell'ordinamento giudiziario ritenuta non più compatibile con la nuova disciplina del collocamento fuori ruolo. Il **comma 2** prevede la sostituzione della **tabella B** allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, con la nuova tabella allegata al decreto legislativo n. 45 del 2024.

Sezione IV –Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

Articolo 18
(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

L'**articolo 18**, costituito da **8 commi**, interviene su diverse disposizioni connesse all'attuazione delle Riforme della **Missione 4 - Componente 1 del PNRR** di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il **comma 1**, in materia di **mobilità del personale docente**, demanda alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione di ulteriori criteri integrativi in tema di mobilità. Inoltre, in materia di formazione, esso introduce diverse disposizioni tese a semplificare il quadro normativo relativo agli **accreditamenti degli enti di formazione**.
Il **comma 2**, in materia di **reclutamento dei docenti**, interviene sulla graduatoria dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per docenti banditi a decorrere dal 2020, prevedendo che **l'ordine dei candidati da collocare** nei previsti **elenchi regionali**, oltreché il criterio cronologico, segua il punteggio conseguito nelle prove scritte e orali dei concorsi, senza considerare la valutazione dei titoli.
Il **comma 3** interviene sulla normativa riguardante la riforma degli **istituti tecnici**, che partirà a decorrere dall'**anno scolastico 2026/2027**. In particolare, si sostituisce il riferimento temporale all'**anno scolastico 2023/2024** con quello **all'anno scolastico 2024/2025**, quale anno da prendere a parametro per la definizione del **numero massimo di classi attivabili** nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico in cui entrerà in vigore la riforma.
I **commi 4, 5, e 6** incidono, invece, sulla riforma riguardante la **riorganizzazione del sistema scolastico**. Si prevedono, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, risorse aggiuntive pari a **19 milioni di euro** per l'attivazione di incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché un trattamento favorevole in termini di criteri da utilizzare per la **determinazione dell'organico di istituto del personale ATA**, ai fini del quale le istituzioni scolastiche accorpate si considerano invece alla

stregua di istituzioni autonome. Si prevede, inoltre, **l'attribuzione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero** dall'insegnamento nel limite di spesa di **9 milioni di euro** per l'anno scolastico 2026/2027.
Il **comma 7** proroga di un anno, all'anno scolastico 2027/2028, la decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale **ATA** previsto dalla contrattazione collettiva vigente.
Infine, il **comma 8**, in ragione del differimento disposto dal comma 7, **sopprime** il riferimento normativo ai sensi del quale era necessario procedere **entro l'anno scolastico 2025/2026** alla **revisione dei criteri** e dei **parametri** per la definizione delle **dotazioni organiche** del personale ATA.

La disposizione in esame, costituita da **otto commi**, reca disposizioni riguardanti l'attuazione della **Missione 4 - Componente 1 del PNRR** di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare:

- il **comma 1, lettera *a)***, e il **comma 2** recano disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 2.1 «**Reclutamento dei docenti**»;
- il **comma 1, lettera *b)***, reca disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 2.2 «**Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo**»;
- il **comma 3** reca disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 1.1 «**Riforma degli istituti tecnici e professionali**»;
- i **commi 4, 5 e 6** recano disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 1.3 «**Riorganizzazione del sistema scolastico**»;
- i **commi 7 e 8** recano disposizioni relative alla decorrenza, che è fissata solo a partire dalla fase successiva alla conclusione del PNRR, del **nuovo ordinamento del personale ATA** previsto dalla contrattazione collettiva vigente.

A) Disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» (comma 2)

Il **comma 1, lettera *a)*** e il **comma 2** dell'articolo in commento recano due distinte norme concernenti l'attuazione della Riforma 2.1 «**Reclutamento dei docenti**» della M4C1 del PNRR.

Per comprendere il contesto normativo ed istituzionale entro cui si collocano i due interventi normativi in oggetto, si ritiene utile ripercorrere quanto previsto dalla Riforma 2.1 del **sistema di reclutamento dei docenti**, Missione 4, Componente 1, del PNRR. Essa mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della loro carriera. Nello specifico, l'obiettivo della Riforma è quello di **determinare un significativo miglioramento della qualità dei percorsi educativi**, per offrire a

studentesse e studenti sempre migliori livelli di conoscenze, capacità interpersonali e metodologico-applicative, nonché **coprire con regolarità e stabilità le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo**. La formazione e la sperimentazione con metodologie innovative permettono inoltre un processo di selezione basato non solo sul livello di conoscenza ma anche sui metodi didattici acquisiti e sulla capacità di relazionarsi con la comunità educativa.
La revisione del quadro giuridico intende **attrarre, reclutare e motivare insegnanti** di qualità, in particolare attraverso: un sistema di reclutamento più semplice e in grado di valutare in maniera più completa la qualità dei docenti; l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado; la limitazione dell'eccessiva mobilita degli insegnanti (nell'interesse della continuità dell'insegnamento); una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni e allo sviluppo professionale continuo. La riforma introduce, inoltre, un **nuovo modello unitario di formazione iniziale e di abilitazione** all'insegnamento, prevedendo percorsi abilitanti universitari specifici per le diverse classi di concorso atti a consentire il conseguimento di crediti universitari utili ai fini del conseguimento dell'abilitazione, quale prerequisito per l'ammissione ai concorsi. Questo nuovo modello unitario garantisce lo sviluppo, nei futuri docenti, sia di competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, sia di quelle proprie della professione docente.
Le **prime procedure concorsuali avviate con il nuovo sistema** introdotto dalla riforma sono state disciplinate in dettaglio dal decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, concernente il concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, e dal decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, attinente al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.
Nella **settima relazione del Governo** si legge che il **target M4C1-14** prevede l'assunzione di almeno **70.000 docenti** con il nuovo sistema. In sede di revisione del PNRR, il raggiungimento di tale target è stato ridistribuito su base annuale, definendo **tre distinti target**:

- il primo relativo al reclutamento di almeno 20.000 docenti entro il quarto trimestre 2024. Al riguardo si segnala che con decreti dipartimentali n. 2575 e n. 2756 del 6 dicembre 2023 sono stati banditi i concorsi (**c.d. PNRR 1**), i cui esiti hanno consentito di conseguire il primo target M4C1-14 di 20.000 mila assunzioni entro il termine del 31 dicembre 2024.
- il secondo con il reclutamento di ulteriori 20.000 docenti entro il terzo trimestre 2025. Al riguardo si segnala che con i decreti dipartimentali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024 sono state bandite ulteriori procedure (**c.d. PNRR 2**) che alla data del 30 settembre 2025, hanno determinato il raggiungimento del target M4C1- 14*bis*, essendo stati stipulati i contratti dei docenti immessi in ruolo sulla base della riforma.
- il terzo relativo ad almeno 70.000 candidati che hanno superato il concorso pubblico per diventare insegnanti secondo il sistema di reclutamento riformato,

inclusi 40.000 insegnanti già assunti nell'ambito del target M4C1-14 e M4C1-14 *bis*.

Al fine di conseguire il **terzo target** correlato alla riforma **(M4C1-14*ter*)** entro il **30 giugno 2026**, è stata bandita la terza serie di concorsi così articolati:

- concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 9 ottobre 2025 n. 2938;
- concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939.

Tali procedure concorsuali sono in corso di svolgimento.

Le **disposizioni legislative attuative** della menzionata riforma 2.1 della M4C1 sono gli articoli 58 e 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, gli articoli 44-46 del decreto-legge n. 36 del 2022 e l'articolo 38 del decreto-legge n. 115 del 2022.
Parte delle nuove modalità di reclutamento sono state definite nel decreto-legge n. 73 del 2021, relativamente alla **limitazione della mobilità degli insegnanti**, nell'interesse della continuità dell'insegnamento, e al miglioramento del sistema di reclutamento dei docenti attraverso la semplificazione di procedure a cadenza annuale. L'altra parte della riforma è contenuta agli articoli 44-46 del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede **percorsi certi per l'accesso alla professione docente**, con maggiore apertura ai giovani, perfezionando ulteriormente le procedure di reclutamento, nonché la definizione delle modalità per la **formazione iniziale, continua e incentivata.**
Con il decreto-legge n. 115 del 2022, a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea e al fine di stabilire una più stretta correlazione fra la **progressione di carriera dei docenti**, la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo professionale continuo, è stato introdotto un incentivo stabile annuale collegato alla valutazione del merito in favore dei docenti qualificati.

Venendo ora alle modifiche in commento, il **comma 1**, **lettera *a)***, dell'articolo in commento, **novella** l'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante la disciplina relativa all'**anno di prova** e all'**immissione in ruolo** dei docenti.

La **novella** incide sul **comma 5,** il quale statuisce che il docente, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per coloro i quali non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la

partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

A tale disciplina, la **norma ora in commento aggiunge**, in fine, la previsione, in base alla quale, **ulteriori criteri integrativi** possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro alla **contrattazione integrativa sulla mobilità** nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.

La **relazione illustrativa** dà conto delle **ragioni** che hanno determinato la modifica normativa in commento. Si legge, infatti, che la disciplina concernente la mobilità del dipendente pubblico costituisce un tema trasversale al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia nell'ambito delle misure di riforma della pubblica amministrazione sia nell'ambito delle riforma del sistema di reclutamento del personale docente (Riforma 2.1, M4-C1), finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, anche mediante un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di innalzare la qualità dell'insegnamento. Con tale riforma l'impegno assunto è stato quello di introdurre **requisiti più rigorosi** per l'accesso all'insegnamento, la **limitazione dell'eccessiva mobilità** e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo.
La relazione, inoltre, dopo aver premesso che le **operazioni di mobilità** del personale docente impattano sull'assetto degli organici, sulle immissioni in ruolo e sul principio della continuità didattica, ha evidenziato che la mobilità del personale docente, educativo e ATA della scuola è disciplinata dal contratto collettivo nazionale integrativo, il quale regola tutte le procedure della mobilità territoriale e professionale nei tre anni scolastici di vigenza, mentre le operazioni di mobilità (legate alla presentazione delle relative domande) sono annuali e si svolgono secondo le indicazioni ministeriale fornite con ordinanza. Per l'anno scolastico 2025/2026, in particolare, le operazioni di mobilità (avviate con le ordinanze ministeriali nn. 36 e 37 del 28 febbraio 2025) si sono svolte sulla base dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 29 gennaio 2025, che disciplina la mobilità del sopracitato personale per il triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, prevedendo delle importanti novità in merito al computo del c.d. "vincolo triennale". Peraltro, la relazione segnala che il CCNI citato "non è stato ancora certificato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, pertanto, con la recente legge di bilancio (comma 526) si è reso necessario intervenire al fine di consolidare e salvaguardare le posizioni di tutto il personale docente, educativo ed ATA già destinatario dei movimenti per la mobilità nell'anno scolastico 2025/2026 svolti sulla base dell'ipotesi di CCNI non ancora certificato. In aggiunta a questa ultima disposizione, volta a ratificare le

operazioni di mobilità già svolte nell'anno scolastico passato, l'intervento normativo in oggetto mira a legittimare l'operato della CCNI anche per le operazioni di mobilità che si svolgeranno negli altri due anni del triennio considerato dalla contrattazione medesima. Pertanto, come evidenziato anche nella **relazione tecnica,** la finalità dell'intervento in oggetto, è quella di demandare **alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione di ulteriori criteri integrativi in tema di mobilità**. L'obiettivo è quello di consentire alla CCNI la previsione di criteri per definire le modalità di computo del triennio di permanenza perseguendo, indirettamente, l'ulteriore vantaggio di superare eventuali dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di norme nel tempo in tema di vincolo triennale".

Si ricorda che il **comma 526 della legge di bilancio 2026** (legge 30 dicembre 2025, n. 199) prevede che limitatamente all'anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

Il successivo **comma 2** della disposizione in esame **modifica** l'**articolo 399**, comma **3-*ter***, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Si ricorda che **l'articolo 399,** reca la **disciplina di accesso ai ruoli del personale docente** della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, prevedendo che esso ha luogo, per il **50 per cento dei posti** a tal fine annualmente assegnabili, mediante **concorsi** per titoli ed esami e, per il restante **50 per cento**, attingendo alle **graduatorie permanenti**. Si prevede che, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti a esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di

supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.

Più nel dettaglio, il **comma 3-*ter* ora novellato**, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 45 del 2025, prevede che, fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato, i **candidati** che hanno conseguito almeno il **punteggio minimo** previsto per il superamento della **prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020** per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito **elenco regionale**, costituito annualmente da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico **2026/2027**, in caso di **esaurimento delle graduatorie** dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco, fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto **nell'ambito di tali concorsi**.

La modifica introdotta dalla disposizione in esame riguarda il **comma 3-*ter*, ultimo periodo,** ed è volta a **sostituire** l'inciso "**nell'ambito di tali concorsi**", con l'espressione "**nelle prove scritte e orali di tali concorsi**".

Ai sensi di tale novella, dunque, l'**ordine** dei candidati inseriti nell'elenco regionale seguirà, oltreché il criterio cronologico, l'ordine del punteggio ottenuto nelle **prove scritte e orali** dei concorsi, escludendo, quindi, dal calcolo del punteggio, la **valutazione dei titoli**.

La **relazione illustrativa** spiega le ragioni che hanno determinato la modifica normativa. Si legge infatti che "la specifica mira ad **escludere** dall'ordine del punteggio **la valutazione dei titoli**. La misura si rende necessaria in quanto a livello territoriale le letture interpretative delle tabelle di valutazione titoli di cui agli Allegati B ai decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206 da parte delle singole commissioni giudicatrici si sono rivelate significativamente **difformi**, spesso anche nella medesima regione, e non è possibile intervenire a posteriori sulla determinazione del punteggio di graduatorie già utilizzate ai fini del reclutamento. In assenza della previsione in oggetto si verificherebbe la situazione per cui nell'elenco regionale della medesima classe di concorso nella medesima regione potrebbero venirsi a trovare aspiranti la cui posizione è determinata dalla **diversa valutazione dei medesimi titoli**. La misura opera nell'ambito degli aggiustamenti alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti (**M4C1-R.2.1**) concordati nell'ambito del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, che ha previsto l'istituzione di

elenchi regionali utilizzabili esclusivamente in via residuale per coprire a tempo indeterminato i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari".

B) Disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» (comma 1, lettera *b)*)

Il **comma 1** dell'articolo in commento, alla **lettera *b)*** reca invece un insieme di novelle all'**articolo 16-*ter*** del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante norme in materia di formazione e valutazione degli insegnanti. La disposizione in commento riguarda quindi la Riforma 2.2 **«Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo»**.

Nello specifico, le novelle in commento sono **quattro**, e sono volte a modificare, oltreché la rubrica dell'articolo, il **comma 2** e il **comma 8**, e ad aggiungere un nuovo comma, il **comma 8-*bis***.

Per comprendere il contesto normativo e istituzionale entro cui si collocano gli interventi normativi appena illustrati, si ritiene utile ripercorrere quanto previsto dalla riforma "**Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo**", ossia la **Riforma 2.2 della Missione 4, Componente 1**, del PNRR. Essa beneficia di una dotazione finanziaria pari a **34 milioni di euro**.

La Riforma mira a **costruire un sistema di formazione di qualità del personale scolastico**, in linea con gli standard europei, che favorisca un continuo sviluppo professionale e di carriera, superando il precedente sistema di formazione caratterizzato da un'offerta formativa frammentata, discontinua e poco adeguata alle esigenze professionali di dirigenti scolastici, insegnanti e personale tecnico e amministrativo.

L'obiettivo della Riforma è, infatti, quello di fornire al personale scolastico, attraverso l'istituzione di una **Scuola di Alta formazione e formazione continua,** una formazione pedagogica e didattica che, insieme a una conoscenza approfondita della materia, consenta di **affrontare efficacemente la sfida della trasmissione di competenze metodologiche, digitali e culturali** nell'ambito di una didattica di alta qualità.

L'articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 che reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti - in attuazione della Riforma di cui trattasi - inserisce, al comma 1, lettera i), il nuovo Capo IV-*bis* al decreto legislativo n. 59 del 2017, recante "Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata", composto degli articoli 16-bis e 16-ter. Ai sensi dell'art. 16-*bis*, la Scuola di Alta formazione dell'istruzione, con sede legale in Roma, ha lo scopo di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale, di indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei

direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di svolgere le funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti, attraverso un'azione di costante relazione con le istituzioni scolastiche per la partecipazione attiva dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa. La norma prevede quali organi della Scuola: il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale. La Scuola, che si avvale altresì dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito. Essa può stipulare convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
Quanto allo **stato di attuazione della Riforma** in questione, sulla base della **settima relazione del Governo**, si segnala che, con decreto del Ministro dell'Istruzione 27 settembre 2022, n. 255 si è proceduto alla definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Direzione generale della Scuola. A seguito di specifici interpelli, nel corso dell'**anno 2023**, sono stati costituiti tutti gli organi della Scuola (Presidenza, Comitato di indirizzo, Comitato scientifico internazionale) ed è stato nominato il Direttore generale. Sono stati, altresì, adottati tutti i decreti attuativi.
La Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione (SAFI), con le delibere del Comitato di indirizzo n. 3 e 4 del 27 dicembre 2023, ha approvato rispettivamente le **linee guida triennali per la formazione del personale docente** e gli **obiettivi formativi** dei percorsi di formazione volontaria e incentivata.
Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 113, sono state definite le modalità di svolgimento, in sede di prima applicazione e per l'anno scolastico 2023-2024, del percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua di cui al citato articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il percorso FOVI (Formazione Volontaria Incentivata) per l'anno scolastico 2023-2024 si è regolarmente svolto e concluso. Per l'**anno scolastico 2024-2025** è stato svolto il secondo corso annuale del primo ciclo triennale di formazione volontaria incentivata ed è stato avviato e concluso anche il primo corso annuale del secondo ciclo triennale di formazione. La seconda annualità del primo ciclo è stata rivolta ai docenti di ruolo che svolgono funzioni di supporto e di coordinamento didattico e organizzativo delle attività previste dal Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, che hanno positivamente concluso la prima annualità del primo ciclo triennale della suddetta formazione, conseguendo l'attestato. La prima annualità del secondo ciclo è stata rivolta ad analoga platea di docenti di ruolo, che non abbiano partecipato o non abbiano concluso positivamente la prima annualità del primo ciclo triennale.
Per un **approfondimento** sulla normativa citata, si consulti il portale istituzionale della scuola al seguente link.

Prima di esaminare le singole novelle introdotte dal comma 1, lettera *b)* dell'articolo in commento, si ritiene opportuno riepilogare la **disciplina recata all'articolo 16-*ter*.**

L'articolo 16-*ter* prevede che, nell'ambito dell'attuazione PNRR, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, in ordine alla **formazione obbligatoria** introdotta dalla legge n. 107 del 2015, a partire dall'anno scolastico 2023-2024, è stato previsto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema della scuola e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale, valorizzando una metodologia formativa di tipo operativo/applicativo con attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, e prevedendo una retribuzione anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al di fuori dell'orario di servizio. Per la *governance* del nuovo sistema di formazione, la Scuola ha finora avuto il compito di **accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione** continua e adottare **linee di indirizzo** sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei.

La novella contrassegnata dal **numero 1)** incide sulla disciplina recata dall'articolo 16-*ter*, **comma 2**, sostituendone, in particolare, la **lettera *a)***.

L'articolo 16-*ter*, **comma 2** nella **formulazione previgente** prevedeva che gli obiettivi formativi dei percorsi siano definiti dalla Scuola, che ne coordina in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, la **struttura** con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) **definizione** delle **linee guida** per l'**accreditamento delle istituzioni** deputate ad erogare la **formazione continua** per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

Ora, la **novella** introdotta dal **comma 1, lettera *b)*, numero 1) sostituisce** la disciplina contenuta nella **lettera *a)*** sopra ricordata, prevedendo che la Scuola, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di formazione, definisca **orientamenti** per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, **ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito** di cui al comma 8 e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva.

Quindi, la modifica introdotta dal comma in esame prevede che la Scuola definisca **orientamenti** e **non più linee guida** (come previsto nel testo previgente) per l'**accreditamento** delle istituzioni deputate ad erogare la

formazione (scompare il riferimento alla formazione **"continua"** e il riferimento alla **piattaforma digitale del Ministero**), **al fine di consentire l'adozione della direttiva** da parte del Ministro dell'istruzione e del merito e **la verifica dei requisiti** di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al comma 8, indicati nella medesima direttiva. La novella appena descritta va letta in combinato con quella di cui al successivo numero 3) della medesima lettera *a)* (su cui vedi *infra*), la quale aggiunge, tra i compiti della citata direttiva ministeriale, quello di **disporre l'accreditamento degli enti di formazione**.

La novella di cui espressa al comma 1, lettera *b)*, **numero 2) modifica il comma 8, secondo periodo,** dell'articolo 16-*ter*.

Nel **testo previgente**, il **comma 8** prevedeva che **possono** chiedere l'accreditamento i soggetti in possesso dei **requisiti** di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita **direttiva** del Ministro dell'istruzione. **Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola**, sono requisiti minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, **un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni**, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.

La novella introdotta dalla **lettera *b),* numero 2)** del comma in esame, modifica il secondo periodo del testo di legge appena illustrato, **sopprimendo**:

- **il riferimento all'inciso** riguardante **gli enti già accreditati dal ministero** per la formazione del personale della scuola;
- **il riferimento**, tra i requisiti minimi di accreditamento, allo svolgimento di **un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni**.

Sul punto, la **relazione tecnica** chiarisce che **viene eliminata la clausola di salvezza prevista per gli enti già accreditati dal Ministero**, che si era resa necessaria per consentire la prima applicazione della misura e che adesso, non essendo più necessaria, determina un irrigidimento del sistema di accreditamento degli enti. Si elimina, inoltre, quale requisito minimo di accreditamento degli enti, l'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione dei docenti svolta in almeno tre regioni.

L'ulteriore modifica recata dal comma 1, lettera *b)*, **numero 3)** aggiunge una nuova previsione normativa, il **comma 8-*bis*** il quale statuisce che l'**accreditamento degli enti di formazione** e la **qualificazione** delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della **formazione continua** in servizio del personale scolastico è disposto con la **direttiva del Ministro dell'istruzione** e del **merito** di cui al comma 8.

Infine, il comma 1, lettera *b)*, **numero 4)** modifica la **rubrica dell'articolo**, da "Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti" in "Formazione in servizio **continua** ed incentivata e valutazione degli insegnanti"

Come si evince dalla lettura delle **relazioni illustrativa e tecnica,** il filo conduttore delle modifiche che interessano l'articolo 16-*ter* - espresse, come illustrato, al comma 1, lettera *b)*, numeri 1), 2), 3) e 4) della disposizione in esame - è quello di **razionalizzare e semplificare** il quadro normativo relativo **all'accreditamento degli enti responsabili della formazione dei docenti.**
L'intervento proposto, senza apportare modifiche al sistema delineato dal PNRR, si limita a razionalizzare il meccanismo **uniformando l'accreditamento della formazione incentivata**, prevista dal PNRR, a quello della **formazione continua**, già vigente.

C) Disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali» (comma 3)

Il successivo **comma 3** modifica l'articolo **26-*bis*, comma 1**, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, relativa agli **istituti tecnici.**

Per comprendere il contesto normativo ed istituzionale entro cui si colloca l'intervento normativo in oggetto, si ritiene utile ripercorrere, preliminarmente, quanto previsto dalla **riforma degli istituti tecnici**, ossia la Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.
In particolare, essa mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta dal Piano Nazionale "Industria 4.0.", incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.
Con il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, agli articoli 26, 27 e 28, è stata approvata la riforma degli istituti tecnici e professionali.
L'attuazione della riforma è stata avviata con l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale prevede il **riordino**, tramite **regolamenti di delegificazione**,

del **sistema dell'istruzione tecnica**, incidendo sul quadro vigente delineato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010.
Il **regolamento attuativo** della citata disposizione legislativa **non è stato tuttavia adottato**. Di esso era stato approvato uno schema preliminare, nella riunione del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 (qui il comunicato stampa), che tuttavia non è mai stato trasmesso al Parlamento per il prescritto parere da parte delle Commissioni competenti.
Allo scadere del termine previsto dal PNRR per la sua adozione definitiva – il 31 dicembre 2024 – è entrato in vigore il decreto-legge n. 208 del 2024, il cui articolo 9, introducendo nell'articolo 26 il nuovo comma 4-*bis*, ha disposto che, in sede di **prima applicazione**, per l'anno scolastico **2025/2026,** il regolamento di riordino venisse sostituito da un **decreto ministeriale**. Il provvedimento in questione è il decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024.
Dal punto di vista normativo, sebbene in via transitoria (anno scolastico 2025/2026) la riforma è stata quindi approvata nei tempi previsti dal PNRR, entro la scadenza fissata al 31 dicembre 2024.
Successivamente, nella perdurante mancata attuazione di un regolamento che disciplinasse il nuovo assetto a regime, l'articolo 1 del **decreto-legge n. 45 del 2025** è intervenuto nuovamente sulla questione, introducendo nel sopracitato decreto-legge n. 144 del 2022 il nuovo **articolo 26-*bis*** (qui novellato), finalizzato ad attribuire, nelle more dell'adozione del regolamento, una **portata potenzialmente strutturale**, e cioè a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, **al citato decreto ministeriale n. 269** del 31 dicembre 2024. Contestualmente, il nuovo articolo rinvia a **due nuovi allegati** la definizione di ciò che il citato decreto ministeriale non aveva ancora potuto definire, per ragioni di coerenza di rapporti tra fonti del diritto, ossia il profilo educativo culturale e professionale dello studente **(c.d. PECUP)** sulla base del quale dovranno poi essere individuati gli indirizzi dei percorsi di istruzione tecnica e le articolazioni interne ad essi, con i relativi risultati di apprendimento, e il **monte orario complessivo** nei limiti del quale dovranno essere identificati i quadi orari dei vari indirizzi.
Si segnala peraltro che i contenuti specifici da ultimo citati (indirizzi, con relative articolazioni interne, risultati di apprendimento e quadri orari) **non sono stati ancora formalmente definiti,** sebbene risulti in via di emanazione un nuovo decreto ministeriale a ciò dedicato, che dovrebbe sostituire il decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024 (a questo link è rinvenibile il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso il 5 febbraio 2026 sullo schema di decreto in questione).
Per un maggiore approfondimento sull'istruzione tecnica, si rimanda all'apposito tema web presente sul *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.

Ai sensi del citato articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, **la riforma degli istituti tecnici** entrerà dunque pienamente in vigore a partire dall'**anno scolastico 2026/2027**.

Il medesimo articolo 26-*bis* stabilisce che a decorrere da tale anno scolastico, ai fini del rispetto della clausola di invarianza finanziaria, il **numero complessivo delle classi attivate** negli istituti tecnici **sarà**

definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e che a decorrere dal medesimo anno scolastico il **numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore** a quello delle classi presenti nell'anno scolastico **2023/2024**.

Ora, la **modifica introdotta dal comma in esame**, sostituisce il riferimento all'**anno scolastico 2023/2024** con quello **all'anno scolastico 2024/2025**, quale anno di riferimento per la definizione del numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

Sul punto la **relazione tecnica** precisa che la modifica risulta necessaria in quanto i **dati** dell'anno scolastico **2024/2025 rappresentano in modo più realistico la situazione attuale,** agevolando l'attuazione della riforma PNRR in argomento, prevista per l'anno scolastico 2026/27.

D) Disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» (commi da 4 a 6)

I successivi commi 4, 5 e 6 della disposizione in commento incidono sulla disciplina relativa al **dimensionamento scolastico**.

Al fine di una più agevole comprensione della disciplina introdotta dai commi appena citati, giova premettere una **sintetica ricostruzione** del processo di riforma in materia di dimensionamento scolastico.

La **riforma 1.3 Riorganizzazione del sistema scolastico** della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) intende intervenire su due aspetti strategici: il **numero delle studentesse e degli studenti** per classe e il **dimensionamento della rete scolastica**.

Come rilevato nella **settima relazione al Governo**, a causa della denatalità il numero degli iscritti alle scuole e destinato a diminuire ulteriormente: in base alle previsioni attuali, nei prossimi 15 anni la popolazione scolastica dovrebbe ridursi di circa il 15 per cento (oltre 1 milione di studenti in meno). Tale scenario offre l'occasione per ripensare l'organizzazione del sistema scolastico. I principali obiettivi consistono nella **riduzione del numero medio di studentesse e studenti per classe**, a vantaggio della qualità dell'insegnamento, nel superamento dell'identità tra classe demografica e aula, anche in vista di una revisione del modello scolastico tradizionale e nella modifica dei parametri che determinano la struttura della rete scolastica, consentendo maggiore flessibilità e adattamento alle esigenze dei diversi territori.

La parte della riforma specificamente concernente il dimensionamento della rete scolastica, è stata **adottata con la legge di bilancio 2023** (articolo 1, commi 557-559 della legge n. 197 del 2022), che ha inserito dei nuovi commi (5-*quater*, 5-

quinquies e 5-*sexies*) all'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante norme per la razionalizzazione della **spesa relativa all'organizzazione scolastica**.
In particolare, il comma 557 introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la **definizione del contingente organico** dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni. La definizione del contingente di dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi costituisce un **passaggio procedurale necessario per procedere al dimensionamento della rete scolastica**, e cioè alla determinazione del numero delle istituzioni scolastiche da tali figure dirette.
Nello specifico, il **comma 5-*quater*** statuisce che **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025**, i **criteri** per la definizione del **contingente organico** dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento.
Il menzionato decreto deve tenere conto del parametro della **popolazione scolastica regionale** indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del PNRR, nonché della necessità di salvaguardare le **specificità** delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.
Le **regioni**, sulla base dei parametri individuati dal citato decreto, **provvedono autonomamente al dimensionamento** della rete scolastica **entro il 30 novembre di ogni anno**, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, salvo differimento di ulteriori trenta giorni. Gli **uffici scolastici regionali**, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
Il **comma 5-*quinquies*** stabilisce che **decorso inutilmente il termine** del 31 maggio ai fini del **raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza unificata**, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono **definiti** (senza - quindi - accordo) **con decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto deve essere adottato entro il 30 giugno, e deve definire il contingente organico **sulla base di un coefficiente** indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, **tenuto conto dei parametri**, su base regionale, relativi al **numero degli alunni** iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della **densità degli abitanti** per chilometro quadrato.

Il **comma 5-*sexies*** prevedeva, tra l'altro, che, in sede di prima applicazione, per l'**anno scolastico 2023/2024**, restassero ferme le disposizioni dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 19 in esame, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020 e che, per l'**anno scolastico 2024/2025**, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo definisse un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-*bis*. Questi ultimi prevedevano che le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, potessero solo essere conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che ad esse non potesse essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

In attuazione delle norme appena descritte, i **criteri** per la **definizione del contingente organico** dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il **triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027** (ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022) sono stati definiti dal decreto n. 127 del 30 giugno 2023, adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **senza l'accordo in Conferenza unificata** (il mancato raggiungimento di tale accordo è attestato nel resoconto della seduta del 24 maggio 2023).
Il citato decreto n. 127 del 30 giugno 2023 stabilisce, inoltre, che le Regioni, sulla base dei criteri ivi indicati, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella allegata al decreto, sentite le province e le città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati.
In tale quadro, le **regioni**, sulla base dei parametri determinati dal citato decreto ministeriale, devono provvedere autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre o, con deliberazione motivata, **entro il 30 dicembre di ogni anno**.
Sulla materia è successivamente intervenuto l'**articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2025** per consentire, **per il solo anno scolastico 2025/2026**, alle regioni che non avevano adottato entro il 30 dicembre 2024 i piani di dimensionamento nel rispetto dei contingenti indicati dal decreto ministeriale n. 127 del 2023 di **adottare tali piani entro il nuovo termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione menzionata** (quindi, entro il 27 gennaio 2025), al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
In proposito, si ricorda che, già l'**anno precedente**, in fase di **prima applicazione**, con il decreto-legge n. 215 del 2023 era stato consentito alle regioni, **per l'anno scolastico 2024/2025**, di attivare un **ulteriore numero di autonomie** scolastiche in

misura non superiore al **2,5 per cento del contingente** dei corrispondenti posti di DS e di DSGA definito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, con il decreto ministeriale n. 127 del 2023: tale facoltà, peraltro, era stata attribuita anche alle regioni che avevano già provveduto al dimensionamento della rete scolastica.
Da ultimo, il **Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2026**, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato **l'esercizio del potere sostitutivo in merito ai piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2026/2027** delle regioni Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana e Umbria. Contestualmente, è stata deliberata la nomina dei relativi commissari ad acta per l'adozione, in via sostitutiva, dei piani entro il 27 gennaio 2026. Il commissariamento, secondo quanto affermato dal governo, si è reso necessario al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di dimensionamento scolastico. Per le delibere sono stati invitati e hanno effettivamente partecipato i Presidenti delle regioni interessate o gli assessori appositamente delegati.

Venendo alle **disposizioni oggetto di odierno esame**, il **comma 4** prevede che, al fine di sostenere il **processo di dimensionamento della rete scolastica**, per l'**anno scolastico 2026/2027**, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici regionali **ulteriori risorse** per l'attivazione di **incarichi temporanei** di **personale amministrativo**, **tecnico** e **ausiliario**, ad **esclusione** delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi (**DSGA**) e del personale inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al **30 giugno 2027 nel limite di spesa di 19 milioni di euro**.

Si demanda al medesimo decreto il compito di provvedere al **riparto delle risorse** tra gli uffici scolastici regionali tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 sopra illustrato.

Accedono al riparto delle risorse **esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027** nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2023, n. 127, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2025, n. 124.

Per le **medesime finalità**, nelle regioni nelle quali sono stati adottati i piani di dimensionamento scolastico, ai fini della determinazione, per l'**anno scolastico 2026/2027**, **dell'organico di istituto** del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad **esclusione** delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi (**DSGA**) e del personale inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, **continuano ad applicarsi** alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento **i parametri di calcolo per la definizione delle dotazioni organiche** del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 119, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181), **già applicati, per l'anno scolastico 2025/26, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento**, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027.

Il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211, al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La **relazione illustrativa** sul punto precisa che il **comma 4** è volto a sostenere anche per l'anno scolastico 2026/2027 il processo di dimensionamento della rete scolastica. In particolare, la relazione evidenzia che la disposizione **mitiga gli effetti dell'attuazione della riforma sul dimensionamento** in relazione agli accorpamenti disposti dalle regioni che hanno adottato autonomamente i relativi piani di dimensionamento in ossequio alla normativa vigente. La relazione prosegue affermando che "per comprendere la *ratio* sottesa a tale intervento normativo, si osserva che dall'applicazione della riforma PNRR sul dimensionamento, a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, è stato assunto come risparmio il minor fabbisogno di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi, senza tuttavia considerare **l'impatto** della medesima misura **sulle dotazioni organiche del personale ATA**. In tale contesto l'applicazione delle tabelle richiamate nel DPR n. 119 del 2009 e nel DM n. 181 del 2016 alle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento potrebbe comportare un ulteriore effetto, non richiesto dal PNRR, in termini di minor fabbisogno anche del personale ATA. Pertanto, **l'obiettivo della disposizione in oggetto è quello di evitare che per effetto della riduzione del numero di autonomie scolastiche imposto dai piani di dimensionamento, si determini un ulteriore effetto, non previsto dalla riforma del PNRR, di riduzione dell'organico ATA**, in ragione dell'applicazione dei criteri di calcolo per la determinazione dell'organico di istituto del personale ATA di cui alle citate tabelle. Per tali ragioni, ai soli fini della determinazione

dell'organico di istituto del personale ATA, **le istituzioni scolastiche interessate dal dimensionamento, si considerano alla stregua di istituzioni autonome**, alle quali applicare i criteri di calcolo delle tabelle allegate al DPR n. 119 del 2009 e al DM n. 181 del 2016".

Il **comma 5** stabilisce che per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche delle **regioni nelle quali sono stati adottati i piani di dimensionamento** scolastico, **ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento** di cui all'articolo 1, comma 83-*quater*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di **9 milioni di euro** per l'anno scolastico 2026/2027.

Le **risorse** sono **ripartite**, mediante aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del decreto con il quale sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione delle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento.

Il successivo **comma 6** reca le **previsioni di carattere finanziario**. Esso prevede che per l'attuazione del comma 4, sopra illustrato, è autorizzata la **spesa di 19 milioni di euro**. Nello specifico, si prevede che, agli oneri derivanti dall'attivazione di incarichi temporanei, si provvede, quanto a **7 milioni di euro** per l'**anno 2026** e, quanto a **12 milioni** di euro per l'**anno 2027,** a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1, Riforma 2.2. del PNRR.

Invece, per quanto concerne gli oneri derivanti dal **comma 5** sopra illustrato, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero si provvede, quanto a **3 milioni** di euro per l'anno 2026 e a **6 milioni** di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Nella **relazione tecnica** sono quantificati i costi derivanti dall'attuazione delle misure recate ai commi 4 e 5 appena illustrati.
In particolare, sulla base delle previsioni contenute nel comma 4, si stima, per il **personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, un costo medio mensile lordo Stato pari a 2.365 euro, uguale a un valore medio annuo lordo Stato di 30.739 euro, riferito alla classe di anzianità di servizio 0-8 e ai tre differenti profili professionali.
Nella quantificazione del valore stipendiale è stato considerato l'incremento del 5,40% riferito al rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027.
Nella relazione si precisa che, a fronte di un valore medio annuo lordo Stato di 30.739 euro e considerato il limite di spesa pari a 19 milioni di euro, si stima di poter conferire ai sensi della disposizione circa **630 incarichi temporanei** di personale amministrativo, tecnico e ausiliario tenuto conto che gli incarichi hanno una durata di 10 mesi (1° settembre 2026-30 giugno 2027).

La relazione tecnica evidenzia inoltre che una quota parte stimata intorno al **15% delle risorse disponibili** dell'autorizzazione di spesa di 19 milioni della misura in argomento potrà essere destinata alla copertura di eventuali **incarichi di supplenza** breve e saltuaria che si renderanno necessari per la sostituzione del personale ATA destinatario degli incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027. Poiché il contingente attivato dalla presente disposizione è aggiuntivo rispetto all'organico di diritto, per lo stesso potrà procedersi all'attivazione di eventuali supplenze solo nei limiti della copertura finanziaria che la misura ha messo a disposizione. La **presente misura**, infatti, ha **carattere transitorio**, con effetti limitati **a soli 10 mesi dell'anno scolastico 2026/2027** e alle sole istituzioni scolastiche ubicate nelle Regioni che hanno aderito autonomamente al piano di dimensionamento, ed è subordinata alla previsione di una specifica copertura finanziaria. Da ultimo, si rileva che la percentuale del 15 % è in linea con l'esperienza maturata in attuazione di analoghe disposizioni, recanti misure di organico aggiuntivo con carattere temporaneo e finalità specifiche, precedentemente adottate al fine di far fronte a peculiari situazioni connotate da straordinarietà e urgenza (cfr. articolo10, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, cosiddetto "decreto Caivano"; articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75; articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

La relazione tecnica prosegue affermando che il **quarto periodo del comma 4 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** poiché la misura opera nei limiti della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Nell'ambito di tale contingente gli uffici scolastici regionali ripartiscono il personale ATA tra le istituzioni scolastiche. La disposizione in argomento si limita a prevedere che, in tale azione di riparto, per le istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento nelle Regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, gli USR, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale ATA, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, debbano tenere conto delle fasce di distribuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 e al successivo DM n. 181 del 2016 già applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, considerando le istituzioni scolastiche nella loro consistenza precedente all'operazione di accorpamento. L'ufficio scolastico regionale provvede alle eventuali compensazioni di personale ATA tra le istituzioni scolastiche nell'ambito del contingente assegnato.

La **previsione in esame non incide sulla riduzione complessiva di 2.174 unità di personale ATA** delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, prevista dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento della predetta riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211. L'impatto che tale riduzione

determina sulla quota di organico da assegnare a ciascun ufficio scolastico regionale sarà oggetto dei successivi annuali decreti "Organici", adottati nel rispetto dei limiti dell'organico complessivo già definito a livello nazionale che - come già evidenziato - prevede, per l'anno scolastico 2026/2027, una riduzione pari a 2.174 unità. Al riguardo, si rappresenta, altresì, che la definizione dei decreti "Organici" segue un *iter* procedimentale, subordinato alla verifica di una pluralità di fattori, quali, ad esempio, il numero delle cessazioni dal servizio, e che, pertanto, si avvia necessariamente in una fase successiva rispetto a quella preliminare di cui al D.M. n. 211 del 2025. Considerato che la presente disposizione si limita a consentire un margine di flessibilità nell'attribuzione del personale alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento nei limiti della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario assegnato alle singole regioni sulla base della richiamata legislazione vigente, si conferma che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Quanto agli oneri derivanti dal **comma 5**, la relazione tecnica contiene un dettagliato calcolo relativo all'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero a favore delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nei limiti del contingente organico del decreto interministeriale del 30 giugno 2025, n. 124. Il **numero degli esoneri** concedibili nell'anno scolastico 2026-2027 risulta complessivamente pari a circa **264 unità**.

E) Disposizioni relative al nuovo ordinamento del personale ATA (commi 7 e 8)

Come si legge dalla relazione illustrativa, i commi 7 e 8 riguardano il tema della **determinazione delle dotazioni organiche** e della **decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale** amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (**ATA**). Si tratta di disposizioni che la relazione riconduce, anche in questo caso, alla riorganizzazione della rete scolastica di cui alla Riforma 1.3 della M4C1 del PNRR.

Il **comma 7** modifica l'**articolo 3**, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di stato e il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
Nello specifico, l'**articolo 3,** reca misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, nonché in materia di welfare del personale scolastico.
La norma novellata, al **comma 1** prevedeva **nel testo previgente** che, tenuto conto della decorrenza del **nuovo ordinamento professionale del personale** amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (**ATA**) a partire dall'**anno scolastico 2026/2027**, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per

cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, fossero destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.

Ora le modifiche introdotte dalla norma in commento intendono **prorogare** a partire **dall'anno scolastico 2027/2028 la decorrenza del nuovo ordinamento professionale ATA.**

Nel dettaglio, le modifiche prevedono il **differimento**, di un anno**, a partire dall'anno scolastico 2027/2028** (e non più dall'anno scolastico 2025/2026) della decorrenza del nuovo ordinamento professionale (ATA). Conseguentemente, si prevede, con riferimento alle risorse finanziarie destinate ai nuovi ordinamenti ATA, la **sostituzione** del riferimento temporale "per gli anni 2025 e 2026", con l'inciso in base alla quale le **risorse** sono "**destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027**". Infine, in coerenza con le precedenti modifiche viene soppresso il riferimento specifico alla contrattazione relativa al triennio 2022/2024, lasciando un riferimento più generale alla contrattazione del Comparto Istruzione e ricerca – Sezione Scuola.

La **relazione illustrativa** precisa che il **comma 7** è volto a **prorogare di un anno** - all'anno scolastico 2027/2028 - la decorrenza del nuovo ordinamento professionale (ATA) previsto dalla contrattazione collettiva vigente. Tenuto conto di tale nuova decorrenza, la disposizione in commento novella il medesimo articolo 3 al fine di destinare le economie derivanti dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 - stanziate proprio per la definizione dell'ordinamento professionale ATA, ancora in fase di definizione, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola, eliminando il riferimento alla contrattazione relativa al triennio 2022/2024.

Sotto il profilo finanziario, nella **relazione tecnica** si evidenzia che l'intervento normativo, limitandosi a prorogare la decorrenza del nuovo ordinamento professionale ATA all'anno scolastico 2027/2028, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le economie derivanti dalle risorse già stanziate allo scopo e già destinate dall'attuale articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2025 alla contrattazione collettiva, rimangono nella disponibilità della contrattazione collettiva vigente del comparto scuola. Tali economie sono pari a euro 36.900.000,00 (come attestate dalla Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, con delibera prot. n. 11/SSRRCO/CCN/2023).
I risparmi sono pari a euro 12.300.000 per l'anno 2026, atteso che la progressione verticale prevista si concluderà solo nel nuovo anno finanziario (2027) e che non è previsto il riconoscimento economico retroattivo della progressione. Per l'annualità 2027 il risparmio è pari agli 8/12 dell'anno, ovvero euro 24.600.000 considerando che la progressione verticale produrrà i suoi effetti finanziari solo a partire dal 1° settembre 2027.

Il **comma 8** modifica invece l'articolo 10, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 il quale, nel testo previgente, stabiliva che per l'**anno scolastico 2025/2026**, al fine di dare attuazione al **contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e ricerca - triennio 2019/2021**, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata e a parità di risorse stanziate, si procedesse alla **revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA**.

Ora, la modifica in commento **sopprime** il riferimento temporale all'**anno scolastico 2025/2026** e sostituisce il riferimento al contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019/2021 con un riferimento più generico al **contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente.**

La **relazione illustrativa** afferma che l'intervento normativo in esame si rende necessario in quanto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche ATA per dare attuazione al nuovo ordinamento professionale, richiede, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-*quinquies* del decreto-legge n. 71 del 2024, l'adozione di un **decreto interministeriale** del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione; decreto con il quale andranno **istituite le dotazioni organiche dei nuovi profili professionali** (degli operatori scolastici e dei funzionari), che verranno successivamente popolate all'esito di due distinte procedure valutative di progressione tra le aree (rispettivamente da quella di collaboratori a quella di operatore e dall'area degli assistenti a quella dei funzionari e dell'elevata qualificazione). Si tratta, pertanto, di un **intervento complesso** che prevede il coinvolgimento di più Amministrazioni - oltreché della Conferenza Unifica - **incompatibile con le attuali tempistiche** previste dalla norma.
Nondimeno, la proroga in oggetto si rende necessaria – prosegue la relazione – al fine di **evitare la sovrapposizione** delle procedure valutative di **progressione** con le procedure di **mobilità** ordinaria per l'anno scolastico. Per cui, considerata l'ipotesi di CCNL 2022/2024 che modifica il precedente contratto al fine di consentire lo svolgimento delle progressioni entro il 31 dicembre 2026 (in luogo del 30 giugno 2026), in virtù della proroga disposta con la presente proposta, **le nuove dotazioni organiche ATA** – i cui posti saranno attivati a decorrere dal 1° settembre 2027 – dovranno essere definite e popolate **prima dell'avvio delle operazioni di mobilità ordinaria** (che normalmente si svolgono intorno a marzo di ogni anno) **per l'anno scolastico 2027/2028**.

Articolo 19
(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'**articolo 19**, costituito da cinque commi, modifica diverse disposizioni di legge concernenti le attività dell'**Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito**, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività di controllo e monitoraggio di tale unità.
In particolare, tra le modifiche introdotte, si segnalano: la proroga fino all'anno scolastico 2026/2027 dell'operatività del **Gruppo di lavoro di supporto alle istituzioni scolastiche** per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla **digitalizzazione delle scuole**; la proroga fino al 2027 del **vincolo di destinazione delle risorse** in corso di utilizzo per la realizzazione dei progetti PNRR; la proroga fino all'anno scolastico 2026/2027 dell'operatività delle ***équipe* formative territoriali**, di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito dell'Unità di missione per PNRR; l'estensione, fino al termine di operatività della medesima Unità di missione, delle **Task Force in materia di edilizia scolastica** attivate in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud; la proroga fino al termine di operatività della medesima Unità di missione della possibilità per quest'ultima di **avvalersi degli uffici** dirigenziali di livello non generale del Ministero **competenti in materia di fondi strutturali**.

La disposizione in esame, costituita da **cinque commi**, modifica diverse disposizioni di legge, al fine di garantire la regolare prosecuzione di tutte le attività di verifica e controllo connesse all'**Unità di missione per il PNRR** presso il **Ministero dell'istruzione e del merito**.

Si ricorda che l'**Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR** a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito è stata istituita, quale ufficio di livello dirigenziale generale, dal decreto interministeriale 21 settembre 2021 n. 284, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa.
Tra le **funzioni** dell'Unità si annoverano le seguenti: la cura dei molteplici aspetti relativi al funzionamento del sistema di *governance* per accelerare e razionalizzare il processo di attuazione del PNRR; il supporto all'Ufficio legislativo nella elaborazione delle proposte di carattere normativo volte a semplificare e migliorare

l'efficacia del processo di attuazione del PNRR; l'interlocuzione costante con l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, con i Dipartimenti e le Direzioni generali competenti in materia di attuazione del PNRR; la costante rendicontazione al Ministro circa lo stato di attuazione degli interventi previsti nel PNRR; l'individuazione e il coordinamento di tutte le attività attuative in materia; l'indirizzo e l'impulso ai Dipartimenti e alle Direzioni generali competenti.
L'Unità è **suddivisa in 5 uffici dirigenziali non generali**: l'Ufficio di coordinamento della gestione, l'Ufficio di monitoraggio, l'Ufficio di rendicontazione e controllo, l'Ufficio per la programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione, l'Ufficio per il controllo della gestione dei fondi strutturali europei e degli altri programmi europei. I due Uffici da ultimo citati, già esistenti nell'organigramma ministeriale, sono stati posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR dal decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 341, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in quanto il loro ambito funzionale si configurava come coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR.

Nello specifico, il **comma 1,** a sua volta suddiviso nelle lettere ***a)***, ***b)*** **e** ***c),*** modifica l'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 che reca diverse misure volte a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nel settore dell'istruzione, con particolare riferimento al tema della digitalizzazione delle scuole e della riorganizzazione del sistema scolastico. Le modifiche che incidono sull'articolo 47 riguardano il **comma 1**, il **comma 5** e il **comma 6**.

Venendo al dettaglio delle singole novelle, il **comma 1**, **lettera *a)*** modifica il **comma 1** del citato articolo 47.

Nel **testo previgente**, il **comma 1** prevedeva che, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla **digitalizzazione delle scuole**, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e **l'anno scolastico 2025/2026** fosse individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di **docenti e assistenti amministrativi** pari a **100** e un numero di **dirigenti** scolastici fino a un massimo di **5** da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e **presso gli Uffici scolastici regionali** per la costituzione del **Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR.** Tale Gruppo di supporto, nonché le equipe formative territoriali, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.

Ora, le **modifiche** introdotte dalla **norma in commento** al testo appena ricordato, estendono **di un anno l'operatività del Gruppo di lavoro** di

supporto alle istituzioni scolastiche, che prosegue dunque la propria attività fino all'**anno scolastico 2026/2027**.

Inoltre, si **riduce** di trenta unità il **numero di docenti e assistenti amministrativi** destinati al Gruppo di supporto alle scuole, che passa da **100 a 70 unità**, mentre rimane invariato il numero di dirigenti scolastici inseriti nel gruppo di lavoro (5).

Infine, la terza modifica riguarda la **soppressione** della possibilità di disporre il comando di tale personale presso gli **Uffici scolastici regionali**. Nel testo novellato, il comando è, quindi, previsto esclusivamente presso l'Amministrazione centrale del Ministero.

La **relazione illustrativa** evidenzia che l'intervento normativo persegue l'obiettivo di assicurare la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse all'attuazione del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, estendendo le misure di supporto e organizzative fino al termine dell'operatività dell'Unità di missione per il PNRR.
Rispetto alle modifiche sopra illustrate, la **relazione tecnica** chiarisce che, la misura già prevista dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativa al Gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche si **estende per un altro anno scolastico**, al fine di garantire la piena attuazione del PNRR. Il Gruppo di supporto svolge un importante ruolo di accompagnamento delle scuole nelle azioni di attuazione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR ai fini del raggiungimento dei relativi *target* europei. Il Gruppo di supporto si riduce a 70 unità, tra docenti e personale amministrativo e, pertanto, per l'individuazione del suddetto personale si rende necessaria una **nuova procedura selettiva**.

Il comma 1, **lettera *b)***, modifica **il comma 5** del predetto articolo 47.

La **modifica** introdotta dal comma in esame è volta a **prorogare** di un anno, dal 2026 al **2027**, il termine fino al quale le risorse già utilizzate per i progetti in essere, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, *target* e *milestone* del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, siano **vincolate** alla realizzazione degli stessi.

Come si legge nella **relazione tecnica**, la finalità dell'intervento normativo è quella di **garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse nazionali** per i progetti in essere e per consentire anche pagamenti successivi alla scadenza del PNRR per la parte a valere sui fondi nazionali per i progetti in essere, oltre che per avere una possibile disponibilità di risorse a fronte di situazioni gravi di mancato completamento degli interventi per garantire il diritto allo studio.
La disposizione si limita a prorogare, dunque, la disposizione che destina **risorse già esistenti in bilancio**, e nei limiti delle stesse disponibilità, ai progetti in essere del PNRR già autorizzati per qualunque necessità ai fini della conclusione degli interventi. La disposizione, pertanto **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, **lettera *c)*** modifica il **comma 6** del predetto articolo 47 che reca le **previsioni di carattere finanziario**. Tale modifica è direttamente collegata alle modifiche sopra illustrate che incidono sull'articolo **47, comma 1**, relative all'estensione del Gruppo di supporto alle scuole.

Il comma 6 novellato, nel **testo previgente**, prevede che ai maggiori oneri derivanti dal **comma 1**, primo periodo, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Si tratta delle risorse stanziate in favore delle istituzioni scolastiche al fine di consentire loro di attuare il Piano nazionale per la scuola digitale.

Ora, le **modifiche introdotte dalla norma in esame**, in coerenza con quelle già sopra illustrate, aggiornano tale dettato normativo alla luce dei **maggiori oneri** derivanti dalla novella di cui alla precedente lettera *a)*. In particolare, l'importo di euro 1.885.344 corrispondente alla spesa per l'anno **2026** è sostituito da un importo pari a euro **2.863.835**. Inoltre, si aggiunge la spesa di **1.467.737 euro** per **l'anno 2027.** Corrispondentemente, è estesa fino all'anno finanziario 2027 la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Dal punto di vista finanziario, la **relazione tecnica** segnala che l'estensione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR comporta **maggiori oneri,** pari a **978.491 euro per l'anno 2026 e a 1.467.737 euro per l'anno 2027**, cui si provvede mediante corrispondente **riduzione**, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riguardo, si precisa che per l'anno 2026, i maggiori oneri sono costituiti dalla **differenza** rispetto a quanto già stanziato dall'articolo 47, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022 e, quindi, pari a **978.491 euro**. (ossia, la differenza tra **2.863.835 euro e 1.885.344 euro)**
La relazione, inoltre, illustra in maniera dettagliata i criteri di calcolo che hanno determinato la quantificazione della spesa sopra riportata per gli anni 2026 e 2027, tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

Il **comma 2** della disposizione in esame modifica, invece, l'**articolo 1**, **comma 725**, **ultimo periodo** della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di **prorogare** fino all'anno scolastico **2026/2027** (il termine previgente era fissato all'anno scolastico 2025/2026), l'operatività delle ***équipe* formative territoriali**, individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito al fine di fornire supporto alla formazione del personale scolastico, nell'ambito dell'Unità di missione per PNRR.

Si ricorda che le citate *équipe* sono costituite da un numero di **docenti pari a 20,** da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso

l'amministrazione centrale, e da un numero massimo di **100 docenti** da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, e svolgono funzioni finalizzate a promuovere misure e **progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole**, a garantire la diffusione di azioni legate al **Piano per la scuola digitale**, a promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative, nonché al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla **digitalizzazione delle scuole**.

Il **comma 3**, a sua volta suddiviso nelle **lettere *a)*** e ***b)***, modifica i commi 4 e 5 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante la disciplina sulla **progettazione di scuole innovative**.

Il **comma 3**, **lettera *a),*** modifica in particolare il comma 4 del citato articolo 24**,** che trasferiva risorse pari ad euro **82.824.159,15** dal Programma operativo complementare "**Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento**" **2014-2020** dell'allora Ministero dell'istruzione, al **Programma operativo complementare "Governance e Capacità istituzionale" 2014-2020** dell'allora Agenzia per la coesione territoriale (soppressa ai sensi del dpcm 10 novembre 2023 con trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione), sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A tale testo, **la norma in commento aggiunge** la previsione in base alla quale, per consentire il **supporto tecnico-amministrativo** alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'**edilizia scolastica** nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei **progetti del PNRR** fino al 31 dicembre 2026 nonché dei **progetti del Programma nazionale 2021-2027** per le annualità successive, le disposizioni di cui al primo periodo si intendono **estese per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR** presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie, sopra indicate, pari ad euro **82.824.159,15**, sono incrementate fino a un importo di **ulteriori 20 milioni** di euro.

Si ricorda che il **Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020** è uno strumento di finanziamento cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo di Rotazione (FdR), che si inserisce nel più ampio Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Il POC sostiene azioni finalizzate a migliorare la qualità, l'inclusività e l'efficacia dei percorsi di istruzione, a contrastare la dispersione scolastica e a potenziare le

competenze di studentesse e studenti, con particolare attenzione all'orientamento e alle transizioni tra scuola, formazione terziaria e mondo del lavoro.

Il **Programma Operativo Complementare "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020** si pone in stretta sinergia e complementarietà con l'impianto strategico nazionale del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
Il Programma Complementare interviene con l'obiettivo di ricostituire gli assetti fondamentali per la competitività dei sistemi economici e produttivi nella direzione tracciata dalla strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, nell'ambito del progetto di riforma richiamato nell'Accordo di Partenariato.
La strategia di intervento del Programma Complementare integra, così come avviene per il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, gli Obiettivi Tematici 11 (Capacità istituzionale e PA efficiente) e 2 (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) ed è orientata secondo due direttrici principali: modernizzazione e digitalizzazione della PA; rafforzamento della governance delle politiche e dell'attuazione dei programmi di investimento pubblico. (per ulteriori approfondimenti consultare la pagina del sito del dipartimento per le politiche di coesione e per il sud).

Nell'ambito del più recente ciclo di programmazione dei fondi di coesione europei va invece ricompreso il **PN scuola e competenze 2021/2027**, anch'esso finanziato tramite i fondi FESR e FSE+.
Il Programma concorre al raggiungimento dell'Obiettivo di Policy 4 della Politica di Coesione, "Un'Europa più sociale", puntando a migliorare la **qualità, l'inclusività, l'efficacia** e l'**attinenza** al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, promuovere la **parità di accesso** e di completamento di un'**istruzione inclusiva** e di qualità, anche mediante lo **sviluppo di infrastrutture** e potenziare l'**apprendimento permanente.**
Per il raggiungimento di questi obiettivi, la dotazione finanziaria del Programma ammonta a circa 3,8 miliardi di euro, ripartiti come segue:

- oltre 2,8 miliardi stanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la formazione di studenti, personale scolastico e popolazione adulta;
- circa 960 milioni stanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori e attrezzature digitali innovative.

Il Programma 2021-2027 è rivolto alle scuole dell'infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d'istruzione e ai Centri provinciali di istruzione per adulti di tutto il territorio nazionale (CPIA). Esso è articolato in quattro priorità:

- **Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+)"**, punta a migliorare l'inclusività e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, promuovere la parità di accesso e l'apprendimento permanente.
- **"Priorità 2 – Le strutture per la scuola e le competenze (FESR)"**, si pone l'obiettivo di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche

promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza.
- **"Priorità 3 – Assistenza tecnica (FSE+)"**, rappresenta un elemento fondamentale per il supporto e la gestione del Programma, assicurando strumenti e metodi che ne consentono uno svolgimento efficace e coerente.
- **"Priorità 4 – Assistenza Tecnica (FESR)"**, finalizzato a supportare la gestione del programma.

La **relazione tecnica** precisa che si prevede l'estensione, fino al termine di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, delle **Task Force** attivate (edilizia scolastica e scuole), in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, per fornire supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali **per l'edilizia scolastica** nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Le attività delle Task Force sono definite all'interno del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 febbraio 2022 tra il Ministero dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e sono gestite congiuntamente e finanziate attraverso le risorse rese disponibili dal Programma operativo complementare *"Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020*", con scadenza prevista al 31 dicembre 2026.
Tanto premesso, al fine di consentire l'operatività delle sopra menzionate *Task Force* per il supporto al PNRR fino al 31 dicembre 2026 e poi, per l'esperienza maturata, per il supporto alle attività e ai progetti del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 anche oltre il 31 dicembre 2026 e per la durata dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito, che ha in avvalimento anche gli Uffici che si occupano di fondi strutturali, è stanziato un ulteriore importo fino a 20 milioni.

Il comma 3, **lettera *b),*** modifica il **comma 5** del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, al fine di prorogare **fino al termine di operatività dell'unità di missione per il PNRR** (e dunque anche oltre il 31 dicembre 2026, al contrario di quanto precedentemente previsto) il termine sino al quale, per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere **posti alle dipendenze della citata unità di missione** di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero anche gli **uffici dirigenziali di livello non generale** dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Sul punto la **relazione tecnica** precisa che la modifica in esame si limita ad estendere l'avvalimento dell'Unità di missione per il PNRR **agli altri due Uffici relativi ai fondi strutturali**, di talché la disposizione non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Si tratta, come si è detto in apertura della presente scheda, dell'**Ufficio per la programmazione e gestione dei fondi**

strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione, e dell'**Ufficio per il controllo della gestione dei fondi strutturali europei e degli altri programmi europei**.

Il **comma 4** della disposizione in esame reca la disciplina di **carattere finanziario** con riferimento all'attuazione della disposizione di cui al **comma 2** sopra illustrata, relativa all'individuazione delle *équipe* formative territoriali, costituite da 120 docenti, per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito dell'Unità di missione per PNRR.

In particolare, la norma prevede che è autorizzata la spesa di euro **1.677.413** per l'**anno 2026**, e di **euro 2.516.120** per l'**anno 2027**, cui si provvede mediante corrispondente **riduzione**, per gli anni 2026 e 2027, della già sopra ricordata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativi ai finanziamenti delle attività delle istituzioni scolastiche relative al Piano nazionale per la scuola digitale.

Infine, il **comma 5,** a sua volta suddiviso nelle **lettere *a)* e *b),*** reca le **previsioni di carattere finanziario** derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al **comma 3**, **lettera *a),*** recante la disciplina sulla progettazione di scuole innovative**.**

Nello specifico, la norma prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione della predetta disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede:

a) quanto a **5 milioni** di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;

b) quanto a **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e per le annualità successive per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.

Sezione V –Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Articolo 20
(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

L'**articolo 20**, **comma 1**, dispone che l'apposito Commissario straordinario (attualmente nominato fino al 31 dicembre 2026) resta in carica sino al 31 dicembre 2029 al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Il **comma 2** prevede che gli interventi edilizi necessari ai fini del mutamento di destinazione d'uso, funzionali all'impiego, quali residenze universitarie, di immobili già esistenti, possano essere realizzati con permesso di costruire convenzionato, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune. In tali casi, si prevede espressamente che non sia necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato.

Si ricorda, in via preliminare, che la sesta revisione del PNRR è stata approvata il 27 novembre 2025 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE. Per quanto qui rileva, l'Italia ha spiegato che parte di sei misure non fosse più realizzabile a causa delle mutate condizioni di mercato, tra cui ritardi imprevisti nelle forniture con ricadute negative sulle procedure di appalto. Tra le altre, nell'ambito di tali misure rientrava anche la M4C1-30 Riforma 1.7 (Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti) nell'ambito della componente 1 della missione 4 (considerando 4). L'Italia ha inoltre chiesto che dieci misure fossero soppresse a causa di circostanze oggettive (considerando 10). In seguito alla soppressione e alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, l'Italia ha quindi chiesto di utilizzare le risorse liberate dalla soppressione delle misure e dalla riduzione del loro livello di attuazione. Su questi presupposti, l'Italia ha chiesto che fossero aggiunte dieci misure nuove, tra le quali, in particolare, la M4C1-32 Investimento 5 (Fondo per gli alloggi destinati agli studenti) nell'ambito della componente 1 della missione 4 (considerando 11). L'allegato alla suddetta decisione del Consiglio dell'UE (pp. 336-338) dà

conto della riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti, relativa al prestito e, in particolare, dell'investimento 5 - Fondo per gli alloggi destinati agli studenti. La M4C1-30 (p. 344) prevede in particolare il rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno 30.000 posti letto per studenti di nuova creazione entro il secondo trimestre del 2026 mentre la M4C1-32 Investimento 5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti (pp. 344-345) prevede – sempre entro il secondo trimestre del 2026 - la conclusione da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di convenzioni di sovvenzione aventi valore giuridico con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime (tenendo conto delle commissioni di gestione). L'Italia trasferisce 599.000.000 di EUR a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per lo strumento.
Si ricorda inoltre, in sintesi, che l'articolo 1, commi da 884 a 893, della legge di bilancio per il 2026 (L. 199/2025) consentono al Ministero dell'università e della ricerca ad affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione, l'attuazione dell'investimento 5 "Fondo per gli alloggi destinati agli studenti" della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l'importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti, nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto. L'accesso ai contributi è subordinato, tra l'altro, a canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato locali di almeno 15%, alla riserva del 30% dei posti letto a favore di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi e al divieto di finanziare posti letto già utilizzati a tale scopo alla data di pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto. La procedura è attuata tramite avviso pubblico, l'ammissibilità delle domande è valutata da un Comitato di investimento e l'erogazione è subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti da parte dell'Agenzia del demanio.
Si veda l'avviso pubblico del 19 gennaio 2026.
Per ulteriori approfondimenti relativi alle disposizioni prima indicate si rinvia all'apposito *dossier* sulla L. 199/2025.

Come sopra anticipato, il comma 1 dispone che il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 19/2024 (L. n. 56/2024), attualmente nominato fino al 31 dicembre 2026, resti in carica sino al 31 dicembre 2029 al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari.

L'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 19/2024 (L. n. 56/2024), ha previsto la nomina con DPCM di un Commissario straordinario, operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Al Commissario straordinario sono attribuiti i poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori in caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Egli provvede, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto e in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR, all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 19/2024 (L. n. 56/2024) ha altresì previsto che, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con lo stesso DPCM di nomina e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
Con DPCM del 30 aprile 2024 si è proceduto alla nomina del commissario nonché alla disciplina delle dotazioni organiche e strumentali della struttura di supporto dello stesso.

Agli oneri derivanti dal comma 1 in esame, pari a euro 786.357, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Secondo la RT, l’operatività del Commissario straordinario e della relativa Struttura ausiliaria, già in essere, prevede un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 786.356,69, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, così come dettagliato nel prospetto seguente:

ONERI COMPLESSIVI	ONERI ANNUI 2027-2028-2029
Commissario straordinario	132.700,00
Onere straordinario	17.791,00
Esperti (5*50.000)	250.000,00
Spese di funzionamento	139.234,00
ONERI PERSONALE	246.631,69
TOTALE COMPLESSIVO	786.356,69

Il **comma 2** inserisce il comma 2-*ter* all'articolo 1-*quater* della L. n. 338/2000.

L'articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000, recante "Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie", al comma 1 prevede che, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sia sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari. A mente del comma 2, primo periodo, gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al precedente comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede che tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza (articoli 131-159) del codice dei beni culturali e del paesaggio, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice (in materia di autorizzazione paesaggistica) e dall'allegato B al regolamento di cui al DPR n. 31 del 2017 (che riporta l'elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato in materia paesaggistica), in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione - prosegue la disposizione in esame - può essere comunque iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241

del 1990 (che disciplina l'annullamento d'ufficio). Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000 (articoli 73-76). Il comma 2-bis prevede che, ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Le predette disposizioni non si applicano alle aree sottoposte a tutela. Il comma 3 prevede poi, che sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni. Secondo il successivo comma 4, gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 (in materia di "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti") e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge urbanistica. Il comma 5 fa salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso. Ai sensi del comma 6, qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al precedente comma 1 il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali. Il successivo comma 7 prevede che, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Il comma 8, infine, prevede che, al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le

università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.

La disposizione di cui si prevede l'inserimento prevede che, per gli interventi edilizi di cui allo stesso articolo 1-*quater* della L. 338/2000, non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Tali interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380/2001), qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.

Tale disposizione prevede che, qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione; c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della Parte I Attività edilizia del DPR n. 380/2001. Alla convenzione si applica altresì la disciplina relativa agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che la norma in esame non introduce un nuovo istituto nell'ordinamento edilizio di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, bensì si avvale di uno strumento già esistente e consolidato: il permesso di costruire convenzionato, disciplinato dall'articolo 28-*bis*, comma 3, lettera d), del medesimo Testo Unico. Tale istituto già prevede, tra le finalità applicative, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, categoria entro la quale rientra l'housing universitario, oggetto della presente disposizione. Il ricorso al permesso di costruire convenzionato è

specificamente finalizzato alla semplificazione dei procedimenti di realizzazione di alloggi universitari in contesti caratterizzati da aree già urbanizzate, dotate di opere di urbanizzazione esistenti, e aree soggette, sulla base degli strumenti urbanistici generali, a piani attuativi destinati alla riqualificazione e al recupero urbanistico ed edilizio.

Articolo 21, commi 1-4
(Trattamento dei dati personali per il diritto allo studio)

L'**articolo 21** reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni volte alla **semplificazione e all'efficientamento del diritto allo studio universitario**, in linea con gli obiettivi posti dal PNRR.
Il **comma 1** autorizza gli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario ad **accedere**, a certe condizioni e rispettando determinate garanzie, **ai dati personali degli studenti**, trattati dal Ministero dell'università e della ricerca, per rendere più semplici le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario.
Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il compito di stabilire gli **elementi essenziali del trattamento dei dati personali** degli studenti per le finalità di cui al primo comma.
Il **comma 3** introduce una **disciplina transitoria** per assicurare il tempestivo ed efficace espletamento delle procedure di verifica delle autocertificazioni degli **studenti interessati dalla riforma dell'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia**, odontoiatria e protesi dentaria e veterinaria, così da garantire l'erogazione delle borse di studio anche in caso di **mobilità fra regioni** diverse.
Il **comma 4**, infine, interviene sulla disciplina delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, stabilendo che le **spese** sostenute per i **contratti di ricerca** e, entro alcuni limiti, per gli **incarichi post-doc** e per gli **incarichi di ricerca**, sono **escluse** dal computo delle **spese complessive** del personale.

I primi 4 commi dell'**articolo 21** recano disposizioni per **semplificare taluni procedimenti volti a rendere effettivo il diritto allo studio universitario**, in linea con gli obiettivi posti dal PNRR. In particolare, le disposizioni in commento sono adottate in attuazione:

- dell'Investimento 1.7 della M4C1, denominato "**Borse di studio per l'accesso all'università**";
- della Riforma 1.6 della M4C1, denominata "**Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni**";
- della Riforma 1.1 della M4C2, denominata "**Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità**".

- ***Le misure PNRR - M4C1 I.1.7, R.1.6 e M4C2 R.1.1***

Investimento 1.7: "Borse di studio per l'accesso all'università"

L'investimento 1.7, "Borse di studio per l'accesso all'università", mira a garantire la **parità di accesso all'istruzione**, agevolando la partecipazione a

percorsi di istruzione terziaria per gli studenti in **difficoltà socioeconomiche**, che sopportano un costo-opportunità relativamente alto nello scegliere un corso di studi avanzato rispetto a una transizione precoce verso il mercato del lavoro. Il raggiungimento dell'obiettivo prevede un aumento del numero di borse di studio elargite agli studenti universitari, tramite l'utilizzo delle risorse a valere sul dispositivo RRF. Questa misura è integrata da *React-EU*, da cui si prevede il finanziamento di 13.000 borse di studio per l'accesso all'università nelle regioni meridionali per il 2023. La dotazione finanziaria dell'investimento ammonta a 958 milioni di euro, aumentate da ultimo con la revisione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2025. La misura è composta da una *milestone* e tre *targets*. La milestone **M4C1-2** (da traguardare al 31 dicembre 2021), prevedeva l'entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria. Per quanto riguarda i *targets* della misura (**M4C1-11, M4C1-15 e M4C1-15*bis***), è stata prevista, per tre anni (2022, 2024 e 2025) l'erogazione di borse di studio ad almeno 55.000 studenti ogni anno, esclusivamente a valere sui fondi dell'investimento in esame. Da ultimo, si segnala che il *target* **M4C1-15*bis* è stato modificato** con la CID di novembre 2025, prevedendo che, entro giugno 2026 siano assegnate borse di studio ad almeno 83.000 studenti (anziché 55.000 entro dicembre 2025).

Per quanto riguarda l'attuazione dell'investimento, si segnala che la *milestone* M4C1-2 ed i *targets* M4C1-11, M4C1-15 sono stati raggiunti, mentre il *target* M4C1-15*bis* è ancora in corso di attuazione, essendone stata spostata la scadenza al giugno 2026.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda il raggiungimento della *milestone* **M4C1-2**:

- l'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha **semplificato**, per il periodo di riferimento del PNRR e in attuazione degli obiettivi previsti dallo stesso, la disciplina relativa alla determinazione dei **requisiti di eleggibilità** per l'accesso alle borse di studio per gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM e per la determinazione dei relativi **importi**. Inoltre, ha previsto che le **risorse** del PNRR destinate a tale obiettivo **confluiscono sul Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio** e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il Fondo medesimo;
- con il decreto ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021 il MUR ha incrementato il valore delle borse di studio e determinato i requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione del citato articolo 12 del D.L. n. 152/2021;
- con la circolare del MUR 13676 dell'11 maggio 2022, emanata ai sensi del decreto ministeriale n. 1320 del 2021, sono stati forniti chiarimenti relativi al monitoraggio, nonché alla rendicontazione ed al controllo delle risorse del PNRR regolate dallo stesso decreto.

Per quanto riguarda il raggiungimento del *target* **M4C1-11**:

- con il decreto direttoriale n. 1974 del 6 dicembre 2022, sono state ripartite tra le Regioni, che gestiscono la materia del diritto allo studio per il tramite degli Enti regionali del diritto allo studio (DSU), risorse PNRR pari a 250 milioni di euro per l'anno accademico 2022/2023;

- l'articolo 1, comma 566, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR;
- con il decreto direttoriale n. 193 del 21 febbraio 2023 si è provveduto alla concessione del finanziamento a favore degli enti erogatori del diritto allo studio;
- l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 131 del 2023 ha incrementato il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 68 del 2012 di **euro 7.429.667 per l'anno 2023**, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.

Per quanto riguarda il raggiungimento del *target* **M4C1-15**:

- con il decreto direttoriale n. 1960 del 27 novembre 2023 sono state ripartite le risorse PNRR, per complessivi 250 milioni di euro. Tale importo, a valle della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 che ha approvato la riprogrammazione del PNRR Italia, è stato incrementato a 270 milioni di euro;
- con il decreto direttoriale n. 311 del 12 marzo 2024 è stato disposto il riparto delle risorse integrative derivanti dalla riprogrammazione della misura, giungendo a complessivi euro 270 milioni per l'anno accademico 2023/2024, e le medesime sono state concesse ai singoli enti per il diritto allo studio;
- sulla base di tali assegnazioni, gli enti DSU hanno adottato i **relativi bandi** per la concessione delle borse di studio e, all'esito delle procedure di selezione, hanno, altresì, approvato le relative graduatorie con contestuale assegnazione delle risorse finanziarie agli studenti.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata all'investimento sul sito del MUR.

Riforma 1.6 "Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni"

La Riforma 1.6, "Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni" intende semplificare le procedure per l'accesso all'esercizio di quelle professioni che condizionano al superamento di un esame l'iscrizione a un albo o ordine professionale, rendendo l'esame di laurea coincidente con l'esame di Stato, al fine di velocizzare l'accesso al mondo del lavoro. La misura ha previsto il raggiungimento di due *milestones*: **M4C1-1** e **M4C1-10**, relative all'entrata in vigore di una riforma del sistema di istruzione terziaria in materia di: a) lauree abilitanti, b) classi di laurea, c) riforma dei dottorati e all'adozione di eventuali disposizioni attuative.

I traguardi sono stati raggiunti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 163 del 2021, recante "**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**" e della normativa secondaria adottata a valle. La citata legge prevede, in

particolare: all'articolo 1, che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale e in medicina veterinaria, nonché della laurea magistrale in psicologia, **abilita** all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo; all'articolo 2, che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali e in professioni tecniche industriali e dell'informazione **abilita** all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata alla riforma sito del MUR.

Riforma 1.1: "Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità"

La Riforma 1.1 mira a superare l'attuale logica di ridistribuzione delle risorse favorendo un approccio di condivisione, nonché la collaborazione tra ricercatori e la semplificazione della burocrazia nella gestione dei fondi dedicati alle **attività di ricerca pubblico-privata**.

In particolare, è volta a:

- adottare un approccio più sistemico alle attività di R&S attraverso un nuovo modello semplificato volto a **evitare la dispersione e la frammentazione** delle priorità;
- riformare la legislazione per **aumentare la mobilità** di ricercatori e *manager* tra università, centri di ricerca e imprese;
- semplificare la gestione dei **fondi di ricerca**;
- riformare il **percorso professionale dei ricercatori**.

La riforma è attuata congiuntamente dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* (già MISE) attraverso la creazione di una **cabina di regia interministeriale** e l'emanazione di **due decreti ministeriali**: uno in ambito **mobilità**, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e *manager*) tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende, l'altro in ambito **semplificazione** della gestione dei fondi per la ricerca e inteso a riformare il percorso professionale dei ricercatori, in modo da consentire a questi ultimi di concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca.

Per quanto riguarda l'attuazione della riforma, si segnala che:

- l'articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha introdotto una cornice normativa per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca;
- il decreto ministeriale n. 1233 del 10 novembre 2021 ha istituito la cabina di regia MUR – MiSE (oggi MIMIT), ai fini dello svolgimento di attività connesse all'attuazione della Riforma 1.1 "Attuazione di misure di sostegno alla R&I per promuovere la semplificazione e la mobilità", e alle attività di coordinamento, monitoraggio e supervisione dell'Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune *Key enabling technologies*";

- è stato adottato il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 con cui è stato disciplinato il nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca, per la semplificazione della gestione dei fondi relativi, successivamente integrato dal decreto ministeriale n. 1368 del 24 dicembre 2021;
- per quanto riguarda la mobilità, il decreto ministeriale n. 330 del 30 marzo 2022 ha modificato la normativa vigente allo scopo di aumentare e sostenere, attraverso incentivi, la mobilità reciproca di figure di alto profilo (es. ricercatori e *manager*) tra università, infrastrutture di ricerca e imprese (qui il relativo comunicato stampa);
- il decreto ministeriale n. 28 novembre 2023, ha prorogato le previsioni di cui al citato decreto n. 1314 del 14 dicembre 2021 (come modificato dal decreto n. 1368 del 24 dicembre 2021);
- al fine di riformare il percorso professionale dei ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca, sono state approvate importanti modifiche all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, attraverso il decreto-legge n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022. Nello specifico: le modifiche all'articolo 22 hanno introdotto la nuova disciplina dei **contratti di ricerca** in sostituzione degli assegni di ricerca; le modifiche all'articolo 24 hanno istituito la figura unica del **ricercatore universitario a tempo determinato**, accorpando le figure di RTD-A e RTD-B, al fine di favorire l'accesso alla posizione avente natura di *tenure-track* (RTT) in tempi più veloci;
- da ultimo, il decreto-legge n. 45 del 2025, ha introdotto ulteriori modifiche alla legge n. 240 del 2010 relative alla riforma del c.d. **pre-ruolo** della ricerca. In particolare, sono stati istituiti gli "**Incarichi post-doc**" con la previsione dell'art. 22-*bis* e gli "**Incarichi di ricerca**" con la previsione dell'art. 22-*ter*.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata alla riforma sul sito del MUR.

Per una disamina delle misure del PNRR riguardanti l'Università e la ricerca, si rimanda al tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera.

Venendo al contenuto delle disposizioni in commento, il **comma 1** prevede la possibilità per gli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario (DSU) di **accedere ai dati personali degli studenti**, trattati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR) in archivi informatizzati di rilievo nazionale, così da rendere più semplici le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, ossia l'erogazione di benefici quali le borse di studio, anche in attuazione del citato Investimento 1.7 del PNRR. L'acceso ai dati personali è consentito esclusivamente per le finalità connesse alla tutela del diritto allo studio, deve avvenire **in misura adeguata, pertinente e limitata** e solo ove sia indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'articolo in commento. Con

successivo decreto, di cui al comma 2, saranno specificate le garanzie e le modalità che regolano tale accesso.

La **relazione illustrativa** precisa che la disposizione è volta a semplificare le procedure di erogazione delle **borse di studio** in favore degli studenti universitari meritevoli o in comprovate condizioni economiche svantaggiate, garantendo che le risorse siano assegnate correttamente e prevenendo "possibili frodi per assegnazioni indebite". Una più efficiente procedura per l'attribuzione dei benefici – riporta ancora la relazione - sarebbe funzionale anche in riferimento alle "particolari procedure" legate alla **riforma** dell'accesso ai corsi di **Laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e veterinaria**, attuata con il decreto legislativo n. 71 del 2025, nonché alle misure di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

Il **comma 2** stabilisce che il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, adotti un **decreto** che definisca gli **elementi essenziali del trattamento dei dati personali** degli studenti. In particolare, il decreto dovrà stabilire:

- quali sono le **tipologie di dati** personali trattati, nonché i relativi **tempi di conservazione**, che devono essere proporzionati rispetto alle finalità perseguite (lettera *a)*);

- misure appropriate e specifiche per **tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti coinvolti**, in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9[73] del regolamento (UE) 2016/679, nonché all'articolo 2-*sexies*[74] del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) (lettera *b)*);

- misure tecniche e organizzative per garantire un **livello di sicurezza adeguato** ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (lettera *c)*).

Il **comma 3** prevede una **disciplina transitoria** – nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 – per l'accesso ai dati degli studenti interessati dalla **riforma** di cui al citato decreto legislativo n. 71 del 2025, da parte degli organismi regionali di gestione del DSU.

---

[73] Ai sensi del par. 1 dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali: "È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona". Il paragrafo 2 elenca i casi in cui si può derogare a quanto previsto dal paragrafo 1.

[74] L'articolo 2-*sexies* che disciplina il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 per motivi di interesse pubblico.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 71 del 2025 ha introdotto **nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Veterinaria**. Gli elementi caratterizzati della riforma sono il superamento del test d'ingresso e l'introduzione di un nuovo modello di selezione basato sul cosiddetto "**semestre filtro**". Durante tale semestre gli studenti devono sostenere gli esami relativi ad una serie di discipline qualificanti comuni (poi identificate in Chimica, Biologia e Fisica), per non meno di 18 CFU. L'ammissione al **secondo semestre** dei corsi di laurea è subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti nel primo semestre, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale; nel caso di mancata ammissione gli studenti potranno proseguire, anche in sovrannumero e vedendosi riconosciuti i CFU conseguiti, in un diverso corso di studi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, da indicare come propria seconda scelta già in occasione dell'iscrizione iniziale.

Il comma in esame, prevede che, esclusivamente per il riconoscimento delle **borse di studio agli studenti** che hanno svolto il cd. "**semestre filtro**", gli organismi regionali di gestione del DSU possano accedere **in via telematica** ad un "pacchetto" circoscritto di dati personali, quali:

a) cognome;
b) nome;
c) data e luogo di nascita;
d) codice fiscale;
e) dati identificativi dell'università e del corso di studio presso cui è stata erogata allo studente l'offerta formativa del cd. "semestre filtro" (articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 71 del 2025);
f) esito della procedura di ammissione al secondo semestre (articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025), con indicazione della sede universitaria assegnata e di quella di immatricolazione;
g) crediti formativi universitari (CFU) conseguiti dallo studente, previsti per gli esami di profitto del "semestre filtro" (di cui al medesimo articolo 6);
h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, con la specificazione della tipologia del servizio o intervento concesso allo studente, dei dati identificativi dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del corso di studi in cui è iscritto lo studente beneficiario e dell'anno accademico di erogazione.

Si precisa inoltre che l'accesso a tali informazioni deve avvenire nel rispetto della *privacy*, ed in coerenza con la disciplina in materia di autocertificazione, di cui agli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Gli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), recano la disciplina dell'**autocertificazione**,

ossia un sistema volto a semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, privilegiando l'acquisizione d'ufficio dei dati disponibili e riducendo la necessità di produrre certificati cartacei. L'**articolo 43** prevede che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi debbano acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di autocertificazione, o in alternativa accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. L'acquisizione dei dati deve avvenire esclusivamente per via telematica e le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

L'**articolo 71** disciplina i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni: le amministrazioni procedenti effettuano controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione dei benefici, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli avvengono consultando direttamente gli archivi delle amministrazioni certificanti o richiedendo a queste ultime la conferma scritta dei dati. È prevista la possibilità per gli interessati di regolarizzare le proprie dichiarazioni.

L'**articolo 72** attribuisce alle amministrazioni certificanti la responsabilità dell'accertamento e dei controlli, prevedendo la designazione di un ufficio incaricato della gestione, della trasmissione e dell'accesso ai dati.

La **relazione illustrativa** precisa che, in questo modo, **si velocizzerebbero** le procedure di **verifica delle autocertificazioni degli studenti**, al fine di assicurare l'erogazione delle borse di studio per l'anno accademico 2025/2026, in attesa della completa attuazione delle disposizioni semplificatorie contenute nel presente articolo. Secondo il Governo, la disposizione sarebbe indispensabile per gestire le situazioni di **mobilità interregionale degli studenti** che, a seguito del cosiddetto "**semestre filtro**", si devono immatricolare in una regione diversa da quella presso cui hanno svolto il primo periodo formativo.

Sul punto, la relazione ricorda che:

- i decreti ministeriali n. 447 del 2025 (articoli 2 e 3) e n. 431 del 2025 (articolo 1, comma 5) hanno demandato agli organismi regionali di gestione del DSU di verificare il possesso dei requisiti economici e di merito degli studenti **sia durante il semestre aperto sia dopo la sua conclusione;**
- il decreto ministeriale n. 1115 del 2025 ha previsto che **fino al 6 marzo 2026**, dopo aver ricevuto comunicazione della sede di **assegnazione per il secondo semestre** (pubblicata nella graduatoria nazionale di merito dell'8 gennaio 2026), gli studenti possano completare l'immatricolazione e **richiedere l'accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio**.

L'accesso ai dati di cui alle lettere da *a)* a *h)* permetterebbe dunque agli organismi preposti di verificare tempestivamente la veridicità delle autocertificazioni degli studenti, e l'effettivo possesso dei requisiti necessari per la concessione dei benefici. In questo modo si garantirebbe, senza ritardi, l'erogazione delle borse di studio agli studenti che ne facciano richiesta **presso la regione di destinazione**.

Infine, il **comma 4** novella l'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, inserendovi un comma 2-*bis* che, **al primo periodo**, **esclude dal calcolo delle spese complessive per il personale delle università** gli oneri sostenuti per i **contratti di ricerca** di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 49 del 2012 reca la disciplina della programmazione, del monitoraggio e della valutazione delle **politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei**, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010. L'articolo 5 del citato decreto legislativo disciplina le **modalità di calcolo del limite massimo alle spese di personale delle università**, stabilendo che l'**indicatore** per l'applicazione di tale limite è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (comma 1). Il **limite massimo** di tale indicatore è previsto al comma 6, ed è pari all'**80%**. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute **nei commi da 2 a 4**. In particolare, il comma 2, nella formulazione vigente, individua le tipologie di personale che concorrono al calcolo del predetto indicatore.

Per **spese complessive di personale** si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, relative a: assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato; assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato; trattamento economico del direttore generale; fondi destinati alla contrattazione integrativa; contratti per attività di insegnamento (comma 2). Per **contributi statali per il funzionamento** si intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità destinate alle spese complessive di personale di cui al comma 2 (comma 3). Per **tasse, soprattasse e contributi universitari** si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo (comma 4). Le **entrate** derivanti da **finanziamenti esterni** di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di tipo B, ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di tipo A; siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di

insegnamento (comma 5). Il **Ministero** dell'università e della ricerca **procede annualmente alla verifica del rispetto del limite massimo dell'indicatore** nella misura dell'80 per cento **entro il mese di marzo di ciascun anno**, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 7). Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Analogamente, l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016 stabilisce che l'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli enti pubblici di ricerca è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Anche negli enti pubblici di ricerca tale rapporto non può superare l'80 per cento.

Il **secondo periodo** del nuovo comma 2-*bis* prevede che anche le spese per gli **'incarichi post-doc'** e gli **incarichi di ricerca**, di cui agli articoli 22-*bis* e 22-*ter* della legge n. 240 del 2010, non siano computate nel predetto calcolo, **fermo restando il limite di spesa** di cui al comma 10 dell'articolo 22-*ter* riferito alla stipulazione di contratti da **ricercatori a tempo determinato di tipo A**, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) della medesima legge, nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022).

I **contratti di ricerca** di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, introdotto dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge n. 36 del 2022, sono contratti di lavoro a **tempo determinato** stipulati ai fini dell'esclusivo svolgimento di **specifici progetti di ricerca**, di durata complessiva massimo **quinquennale**. Le procedure di selezione per l'aggiudicazione dei contratti di ricerca sono disciplinate con regolamento delle istituzioni procedenti, e ad esse possono partecipate esclusivamente coloro che sono **in possesso del titolo di dottore di ricerca o**vvero che sono iscritti all'ultimo anno dottorato, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. L'**importo del contratto** di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di **contrattazione collettiva**, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Gli **incarichi post-doc** di cui all'articolo 22-*bis* della legge n. 240 del 2010, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 45 del 2025, sono **contratti a tempo determinato** finalizzati allo svolgimento di **attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione**. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, **non può superare i tre anni**, anche non continuativi, fatta salva l'esigenza di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'UE nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Le procedure di selezione per l'aggiudicazione dei contratti di post-doc sono disciplinate con regolamento delle istituzioni procedenti, e ad esse

possono partecipate esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca**.** Per gli incarichi post-doc è corrisposto **un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministr**o, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Gli **incarichi di ricerca** di cui all'articolo 22-*ter* della legge n. 240 del 2010, introdotti anch'essi dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 45 del 2025, sono finalizzati all'**introduzione alla ricerca e all'innovazione** sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono **in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni** e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Anche in questo caso è previsto che per gli incarichi di cui al presente articolo sia corrisposto un **trattamento economico det**erminato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo **minimo**, stabilito con **decreto del Ministro**.

Il **comma 10** dell'articolo 22-*ter* dispone circa i **limiti di spesa** applicabili all'attribuzione degli **incarichi di ricerca** e **agli incarichi post-doc**.

La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti post-doc non può essere superiore alla **spesa media sostenuta nell'ultimo triennio** per il conferimento degli **assegni di ricerca** e per la stipula dei **contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A**, previsti dall'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima del 30 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, come risultante dai bilanci approvati. Il predetto limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Resta fermo quanto previsto (e su cui vedi *supra*) dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, per le università e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016.

Si ricorda che l'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, disciplinava la figura dei cosiddetti **ricercatori a tempo determinato di tipo A**. I contratti da "**ricercatore di tipo A**" si configuravano come contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. Tali contratti potevano essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse. Essi si distinguevano dai contratti da "**ricercatore di tipo B**", triennali e riservati a candidati che avessero già usufruito dei contratti da ricercatore di tipo A, ovvero che avessero conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, avessero usufruito di assegni di ricerca, di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Il decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dalla legge di conversione n. 79 del 2022, è intervenuto significativamente sull'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, in particolare al fine di sostituire le sopradescritte figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con una **unica figura di ricercatore**

universitario a tempo determinato, il cosiddetto "**ricercatore in *tenure track***", che le università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, assumono al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni, non rinnovabile, e stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività sopra citate. Può essere a tempo pieno o a tempo definito, e contempla un impegno annuo complessivo, per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il nuovo comma 2-*bis* stabilisce, dunque, che **le spese sostenute per i contratti di ricerca, per gli incarichi post-doc e per gli incarichi di ricerca, sono escluse dal computo delle spese complessive del personale**, **fermo restando, per le due categorie di contratti da ultimo citate, il limite di spesa** di cui al comma 10 dell'articolo 22-*ter* riferito alla stipulazione di contratti da **ricercatori a tempo determinato di tipo A**.

La **relazione illustrativa** evidenzia che l'intento della disposizione è quello di **incentivare** gli atenei a ricorrere allo strumento, ancora poco diffuso, dei **contratti di ricerca** (di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge n. 36 del 2022). Tali contratti, infatti, sono stati introdotti in attuazione degli obiettivi PNRR (riforma 1.1. della M4C2, v. *box* di approfondimento *supra*) per promuovere la mobilità dei ricercatori ed evitare la dispersione delle professionalità. Si intende quindi scomputare dalle spese per il personale i contratti di ricerca, nonché gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, **in analogia a quanto già avviene per gli assegni di ricerca**.

Sul punto, la **relazione tecnica** precisa che «Le spese relative alle nuove tipologie contrattuali a tempo determinato (incarichi di ricerca e post-doc), effettuate nel limite di spesa parametrata a quella sostenuta nel triennio precedente per l'attribuzione di assegni di ricerca, non sono computate nel calcolo dell'indicatore del limite massimo alla spesa di personale, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012. Al fine di garantire l'attuale livello di sostenibilità finanziaria **restano**, invece, **incluse nel calcolo del predetto indicatore le spese** sostenute per gli incarichi di ricerca e post-doc, di cui agli articoli 22-*bis* e 22-*ter*, **poste in essere nei limiti della spesa già sostenuta per i ricercatori a tempo determinato di tipo A**, in quanto sostitutive di una spesa che concorre a legislazione vigente al calcolo dell'indicatore».

Si sottolinea infine che l'intervento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal successivo comma 6 dell'articolo in esame, agendo esclusivamente sui criteri di calcolo dell'indicatore di spesa previsto dal decreto legislativo n. 49 del 2012.

Articolo 21, commi 5-8
(Scuole di specializzazione per le professioni legali)

L'**articolo 21, commi da 5 a 8**, reca alcune modifiche all'organizzazione delle **scuole di specializzazione per le professioni legali** al fine di ampliarne l'accesso e l'offerta formativa.

Il **comma 5** dell'articolo in commento, in particolare, reca una serie di interventi sul sistema relativo alle scuole di specializzazione per le professioni legali disegnato dall'**articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997**, in attuazione di quanto stabilito dai commi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 1997.

In primo luogo, al comma 2 dell'articolo 16 del citato decreto n. 398 del 1997 si specifica che la formazione è destinata ai laureati **in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati** e non solo a coloro che sono in possesso di una laurea in giurisprudenza, come previsto dalla norma previgente. In tal modo sono ricompresi tutti coloro che hanno conseguito un titolo di livello universitario propedeutico all'accesso alle magistrature o all'esercizio delle professioni di avvocato o di notaio (**lett. *a)*** del comma 5).

Sempre al comma 2 dell'articolo 16, si sostituisce la **finalizzazione della formazione,** che viene indirizzata all'impiego presso **le magistrature** in generale, mentre in precedenza si riferiva solo all'impiego presso la magistratura ordinaria. In tal modo viene ampliata l'offerta formativa anche alle altre magistrature amministrativa, contabile e tributaria (**lett. *a)*** del comma 5)[75].

Si ricorda che i corsi di specializzazione sono rivolti all'acquisizione di competenze teorico-pratiche utili per l'esercizio delle professioni di magistrato, avvocato o notaio.

[75] Come riportato nella relazione illustrativa "viene soppresso il riferimento ai soli laureati in giurisprudenza, tenuto conto sia dell'attuale disciplina che consente l'accesso ai concorsi per la magistratura tributaria e contabile anche ai laureati in classi diverse dalla laurea in giurisprudenza (a titolo esemplificativo, laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) e in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di altri diplomi di laurea ad esse equiparati), sia della facoltà attribuita alle università e alle scuole di specializzazione per le professioni legali di ampliare l'offerta formativa e organizzare corsi di aggiornamento professionale, master, corsi di preparazione ai concorsi, con relativa platea più ampia di destinatari, interessando anche professionisti e laureati in classi di laurea diverse dalla laurea in giurisprudenza".

In secondo luogo, vengono **sostituiti i commi 2-*bis* e 2-*ter*** dell'articolo 16 - che si riferivano agli ordinamenti didattici *ante* e *post* riforma universitaria attuata con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999 - **con un unico comma** (2-*bis*) volto a disciplinare **l'attivazione di corsi di specializzazione** da parte delle università **a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.**

I corsi devono avere **durata di un anno**, essere di **natura** prevalentemente **pratica** ed essere volti alla **preparazione ai concorsi** per le **magistrature**, per **notaio** e all'esame di Stato per l'accesso alla **professione forense**. La partecipazione ai suddetti corsi è inoltre utile ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, nell'ambito delle quote riservate al personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 28, comma 1-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001[76].

Con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Scuola superiore della magistratura, sono stabiliti standard formativi uniformi, nel rispetto dell'autonomia universitaria (**lett. *b)*** del comma 5).

Viene quindi sostituito il **comma 3** dell'articolo 16, che disciplina l'**istituzione delle scuole di specializzazione** presso le università sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, allo scopo di inserire, tra i soggetti che possono concludere **accordi con** le predette università proprio per la creazione di scuole di specializzazione, **il Consiglio nazionale forense, gli Ordini forensi, il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato** ed estendere le convenzioni tra università anche ad altre

[76] Ai sensi del citato art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per una quota del 50 per cento, per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico. Il comma 1-*ter* del citato art. 28 dispone che, fatta salva la predetta quota del 50 per cento, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. In particolare, il secondo periodo del comma 1-*ter* stabilisce che il personale appartenente alla quota del 30 per cento sia selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengano conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti e che siano volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. All'interno di tale quota del 30 per cento, una quota non superiore al 15 per cento è riservata dal terzo periodo al personale, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

facoltà e dipartimenti con insegnamenti economici (oltre ai già previsti insegnamenti giuridici) (**lett. *c)*** del comma 5).

Si introduce, inoltre, il **nuovo comma 3-*bis*** dell'articolo 16, che prevede che per i corsi specifici di **preparazione al concorso per magistrato ordinario**, **la Scuola superiore della magistratura può stipulare accordi** e convenzioni con le università sedi di facoltà, di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali (**lett. *d)*** del comma 5).

A tale proposito si ricorda che l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario è una delle funzioni della Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o-*bis*) del d.lgs. n. 26 del 2006.

Con specifico riguardo agli accordi e alle convenzioni tra la Scuola superiore della magistratura e le università ai fini dell'organizzazione dei suddetti corsi, la relazione tecnica precisa che gli stessi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i costi conseguenti all'organizzazione dei corsi oggetto delle convenzioni saranno posti a carico dei partecipanti (laureati aspiranti magistrati) e che le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come specificato dal comma 6.

Con una modifica al **comma 4** dell'articolo 16, in conseguenza dell'apertura dei corsi alla preparazione per l'accesso a tutte le magistrature e non solo alla magistratura ordinaria (v. comma 2, *supra*), si prevede che nel **consiglio delle scuole di specializzazione** sia **presente almeno un magistrato** (e non più un magistrato ordinario), oltre ad un avvocato e ad un notaio (**lett. *e)*** del comma 5).

Il **nuovo comma 4-*bis*** dell'articolo 16 precisa che le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, hanno la facoltà di organizzare, oltre ai corsi di specializzazione per le professioni legali di cui al comma 2-*bis*, anche corsi di aggiornamento, master e percorsi formativi finalizzati all'ottenimento del titolo di **avvocato specialista**, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi (**lett. *f)*** del comma 5).

Vengono quindi **abrogati i commi 5 e 6** dell'articolo 16, che dettavano norme circa lo svolgimento del **concorso** per titoli ed esame da superare **per l'ammissione alle scuole di specializzazione** nonché sul **numero dei laureati** in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente **che vi potevano essere ammessi** (**lett. *g)*** del comma 5).

Tale sistema era funzionale alla configurazione dell'esame per magistrato ordinario, operata dalla legge n. 111 del 2007, quale concorso pubblico c.d. "di secondo grado", ovvero non accessibile con il solo titolo di laurea in giurisprudenza

ma tramite il possesso di ulteriori requisiti come, per l'appunto, un diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, conseguito al termine di un corso di durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione. Successivamente, l'art. 33 del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022, ha eliminato tali requisiti ulteriori e si è tornati a consentire l'accesso al concorso per magistrato ordinario con il solo possesso della laurea in giurisprudenza.

Il **comma 6** dell'articolo 21 in esame reca la clausola d'invarianza finanziaria riferita alle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5

Il **comma 7** dell'articolo 21 in esame dispone che il **riordino** delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica avvenga con **decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, adottato di concerto con il Ministro della giustizia.

Infine, il **comma 8** dell'articolo 21 in esame interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 264 del 1999, che reca norme in materia di **accessi ai corsi universitari**, al fine di **sopprimere** la lettera *d*), in base alla quale gli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 398 del 1997, sono **programmati a livello nazionale**.

La relazione illustrativa sottolinea che gli interventi di cui all'art. 21, commi da 5 a 8, «contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi PNRR e, in particolare, a dare compiuta attuazione alla Riforma 1.6 della Missione 4, Componente 1, condividendo con la riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni l'obiettivo generale di professionalizzare la formazione universitaria e post-universitaria, rendendo i laureati più pronti per il mondo del lavoro, in linea con gli obiettivi di modernizzazione del sistema educativo italiano» e che la disciplina che ne risulta «è coerente con le riforme avviate in tema di professioni, a conferma di un più ampio e generale progetto di riforma delle professioni, rispetto al quale la disposizione proposta in materia di semplificazione delle SSPL rappresenta un tassello utile a velocizzare l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati assicurando agli stessi, al contempo, una elevata e qualificata formazione necessaria per il superamento dei relativi concorsi e dell'esame di Stato, nonché per la specializzazione e per l'aggiornamento professionale».

D.Lgs. 398 del 1997	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 21, comma 5, del D.L. 19/2026**
Art. 16 *(Scuola di specializzazione per le professioni legali)*	Art. 16 *(Scuola di specializzazione per le professioni legali)*
1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.	*Identico.*
2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati ~~**in giurisprudenza**~~ attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione ~~**dell'impiego di magistrato ordinario**~~ o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune ~~**dei laureati in giurisprudenza**~~ è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.	2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati, **in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati,** attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione **nelle magistrature** o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
2-*bis*. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.	**2-*bis*. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le università, nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.**

D.Lgs. 398 del 1997	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 21, comma 5, del D.L. 19/2026**
	165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria sono individuati gli standard formativi uniformi.
2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno.	2-*ter*. *Soppresso.*
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.	3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà **e di dipartimenti** di giurisprudenza, anche sulla base **di accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli Ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, nonché** di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà **e dipartimenti** con insegnamenti giuridici **ed economici**.

D.Lgs. 398 del 1997	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 21, comma 5, del D.L. 19/2026**
	3-*bis*. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-*bis*) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura può stipulare accordi e convenzioni con le università sedi di facoltà, di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ~~**ordinario**~~, un avvocato ed un notaio.	4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato, un avvocato ed un notaio.
	4-*bis*. Resta ferma la possibilità per le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-*bis*, anche corsi di aggiornamento professionale, master, nonché percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi	5. *Soppresso.*

D.Lgs. 398 del 1997	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 21, comma 5, del D.L. 19/2026**
professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.	
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.	6. *Soppresso.*
7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.	
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.	

Sezione VI –Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

Articolo 22
(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

L'**articolo 22** reca numerose modifiche finalizzate **all'attuazione della riforma del PNRR relativa all'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria italiana (Riforma 1.3 -M3C1)**, come modificata a seguito della sesta revisione del PNRR approvata a vovembre 2025, in particolare relativamente a due profili:

a) l'efficientamento della pianificazione e della gestione degli investimenti infrastrutturali nel settore ferroviario, tramite modifiche al **Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM)** e al **Contratto di Programma (CdP) tra Minister e RFI S.p.a;**

b) l'aumento della **concorrenza** nel mercato dei servizi di **trasporto ferroviario regionale e intercity.**

In dettaglio, il **comma 1 dell'art. 22** apporta numerose **novelle** al **decreto legislativo n. 112/2015** – che ha istituito lo spazio ferroviario europeo unico in attuazione della direttiva 2012/34/UE – relativamente alla durata e al contenuto del **Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM)** e al contenuto del **contratto di programma (CdP) con RFI S.p.a.** soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

Si ricorda che il **D.Lgs n. 112/2015** stabilisce:

a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia;

b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia;

c) i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche nell'assegnazione della capacità di tale infrastruttura.

Le **novelle** sono di seguito illustrate.

Il Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM)

- **La lett. a), n. 1)** del **comma 1** modifica l'articolo 1 del citato decreto legislativo, sostituendo il comma 7, al fine di prevedere che il **Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM)** che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma, contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza Unificata e all'Autorità di regolazione dei trasporti, abbia una **durata almeno decennale**, anziché di norma quinquennale come nella formulazione vigente.

  Con la novella in commento viene altresì **ampliato il contenuto del Documento Strategico**, che dovrà definire gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità dei passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale.

  La **durata decennale del DSPM è prevista nella Riforma 1.3 della M3C1 del PNRR** come modificata dalla **decisione del Consiglio dell'UE del 25 novembre 2025** che ha approvato la sesta revisione del PNRR italiano (Traguardo M3C1-26 con scadenza al secondo trimestre 2026), così come la previsione che il **documento promuoverà il trasporto multimodale e terrà pienamente conto delle esigenze industriali** del settore delle imprese nella pianificazione infrastrutturale.

Per approfondimenti sul contenuto della Riforma 1.3 si rinvia al box di approfondimento (v. *sub*) e alla relativa sezione sul portale di documentazione della Camera dei deputati dedicato al PNRR.

Per quanto riguarda il dettaglio del **contenuto del DSPM**, viene **aggiunta** la nuova **lett. h)**, relativa alla **definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali**, recante delle priorità di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto. Rimangono invariati gli altri punti attualmente previsti, in base ai quali

il DSPM deve contenere:

a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia;
b) le attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;
c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;
d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a:
   1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge;
   2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
   3) interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;
   4) attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica;
   5) individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;
   6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;
e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;
f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;
g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità;
h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorità di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.

- **la lett. a) n. 2)** del **comma 1** novella il comma 7-*bis* , relativo ai **pareri** che devono essere espressi sul **DPSM, aggiungendo** al parere dalle competenti commissioni parlamentari, **il parere dell'Autorità di**

regolazione dei trasporti in relazione alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7-*sexies* della direttiva 2012/34/UE; viene inolte sostituito il riferimento al «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con quello al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I Contratti di Programma

- **La lett. b)** del **comma 1 dell'articolo 22** modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 112/2015, che disciplina i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI S.p.A.) regolati dai **contratti di programma (CdP)**, novellando i commi 1 e 5 e aggiungendo i nuovi commi 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*. Le novelle costituiscono **attuazione della Pate 1 "Efficienza e rendimento degli investimenti pubblici" della Riforma 1.3 della Missione 3 Componente 1 (M3C1) del PNRR** (v. *sub* il box di approfondimento) e, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, mirano a "trasformare il contratto di programma da strumento contabile-gestionale a vero e proprio strumento di *performance management*, introducendo una rigorosa gerarchia della pianificazione e un sistema stringente di controlli". Le modifiche prevedono che:
  a) i **contratti di programma siano redatti in linea con gli obiettivi del DSPM**, assicurando altresì la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE (**n. 1**, **punto 1.1**);
  b) il **contratto di programma contenga** altresì gli **obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali**, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite, oltre agli **indicatori di *performance*** e i **criteri di qualità**, stabiliti in conformità con quanto previsto dall'allegato V della direttiva 2012/34/UE (**n. 1**, **punto 1.2**);
  c) il gestore è tenuto a **trasmettere il cronoprogramma** di spesa e procedurale **degli interventi** al **MIT** e al **MEF** (**n. 1**, **punto 1.3**);
  d) il **nuovo comma 4-*bis*** dispone che il gestore dell'infrastruttura assicuri che i **sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione** del proprio *management*, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, **tengano obbligatoriamente conto** del raggiungimento degli **obiettivi** intermedi e finali e i **traguardi** intermedi e finali, nonché dei **risultati** ottenuti rispetto agli indicatori di *performance* definiti nel contratto di programma. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore deve dare **evidenza** dei criteri e delle modalità di

applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio **bilancio di esercizio** (**n. 2**);

e) viene novellato il comma 5 al fine di assicurare che il *business plan*, cioè il **piano commerciale del gestore**, sia **redatto in linea con il DSPM**, come previsto dalla *milestone* (**n. 3**);

f) il **nuovo comma 5-*bis*** prevede che **l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART)** individui, d'intesa con il MIT e, per i profili finanziari, sentito il MEF, gli **indicatori di *performance*** e i **criteri di qualità** da allegare al contratto di programma. La medesima ART **deve inoltre monitorare** il conseguimento sia degli obiettivi che dei traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di *performance* e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma (**n. 4**);

g) il **nuovo comma 5-*ter*** rinvia a un **decreto del MIT**adottato, per i profili finanziari, di concerto con il MEF, la definizione delle **modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi** e la conseguente attivazione del circuito finanziario, ovvero le **penalità per il gestore** conseguenti al mancato conseguimento degli stessi;

h) il **nuovo comma 5-*quater*** dispone che i **progetti di fattibilità tecnica ed economica** relativi agli **interventi infrastrutturali ferroviari, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro**, da inserire nel contratto di programma, siano **integrati da un'analisi costi-benefici (CBA)** predisposta dall'**Unità di missione per il PNRR del MIT**, in conformità con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Si prevede altresì che prima dell'adozione del contratto di programma, i **progetti**, corredati dalla relativa analisi costi-benefici, siano **pubblicati sul sito istituzionale del MIT** ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

I poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART)

Il **comma 2 dell'articolo 22** novella l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materiia di **poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART)**. In particolare, viene aggiunta la lettera **n-*bis*)**, che rafforza i poteri dell'ART nei **contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario**, disponendo che essa provveda al **monitoraggio** e all'emissione di **pareri** sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto **gli affidamenti diretti e *in house* e gli**

affidamenti a operatori interni, nonché sull'individuazione della **dimensione ottimale di lotti efficienti** all'interno e tra i confini regionali.

La modifica attua uno dei punti della Riforma 1.3 del PNRR relativa ai profili della concorrenza (v. *sub* il box di approfondimento).

Le modifiche in materia di concorrenza

Il **comma 3 dell'articolo 22** novella in più punti la **legge n. 118/2022 (legge sulla concorrenza 2021)**, relativamente al quadro normativo per i **principi di affidamento dei servizi**, in specifica attuazione della Parte B ("Concorrenza") e la sezione finale sulla "*Capacity Building*" della Riforma 1.3 del PNRR.

In dettaglio, la **lett. a) del comma 3** modifica l'art. 9 della legge.

> Si ricorda che il richiamato **art. 9 della legge n. 118/2022**, al comma 1 prevede, al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle relative decurtazioni previste, che le regioni a statuto ordinario attestino, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio TPL, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle **procedure di gara** alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Le novelle dispongono:

a) al **n. 1) della lett. a)**, che la **conformità alle delibere ART** si riferisca in termini più generali **alle procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento**, anziché alle sole procedure di gara, come attualmente previsto;

b) al **n. 2) della lett. a)** la modifica del comma 1-*bis*, relativo all'obbligo attualmente previsto per le **regioni** (a statuto ordinario, speciale e per le province autonome), di trasmettere all'Osservatorio TPL i **calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate** per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, introducendo un nuovo periodo in base al quale l'**Osservatorio TPL analizza i calendari pervenuti** al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate

sull'adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. Per i calendari, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento, si conferma l'obbligo di trasmissione, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, e di pubblicazione nel sito internet istituzionale del MIT entro i successivi due mesi. Si introduce altresì l'obbligo di recare evidenza, nei calendari pubblicati, delle **eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento**, per le opportune determinazioni degli enti concedenti. Si conferma infine la disposizione già prevista che prevede che in sede di prima applicazione, i calendari rechino evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033 e che all'aggiornamento degli stessi si provveda con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo;

c) al **n. 3) della lett. a)** l'introduzione di un **nuovo comma 5-*bis*** in base al quale le **amministrazioni aggiudicatrici**, nel quadro dei **contratti di servizio pubblico vigenti** alla data di entrata in vigore della presente legge, **promuovono**, nei limiti in cui tale facoltà sia consentita dalle previsioni dei contratti medesimi, lo **scorporo di lotti o servizi parziali**, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.

***I servizi ferroviari* intercity**

La **lett. b)** del **comma 3 dell'articolo 22** introduce, nella legge della concorrenza 2021, i nuovi **articoli 9-*bis* e 9-*ter***.

L'**articolo 9-*bis***, rubricato *Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity*, prevede che **ai servizi *intercity* oggetto di affidamento diretto, affidamento *in-house* o affidamento a operatori interni, si applichino i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo n. 201/2022**, relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

I richiamati articoli del **decreto legislativo n. 201/2022** prevedono rispettivamente:

d) le **regole che gli enti locali e gli altri enti competenti** devono **rispettare** per **affidare servizi** di interesse economico generale **di livello locale** a **società *in house*** (art. 17);

e) le **verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** che rilevano, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico (art. 30);

f) le **norme di trasparenza nei servizi pubblici locali** che prevedono l'obbligo di redigere la deliberazione di istituzione del servizio, la

relazione sugli esiti della valutazione relativa alla scelta delle modalità di gestione del servizio (di cui all'articolo 14, comma 3), la deliberazione motivata per gli affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici (di cui all'articolo 17, comma 2) e la relazione dei comuni maggiori di 5.000 abitanti, di città metropolitane, province e altri enti competenti, contenente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori (di cui all'articolo 30, comma 2), tenendo conto degli atti e degli indicatori di qualità dei servizi (artt. 7 e 8 e 9), nonché la pubblicazione di tali atti sul sito istituzionale e la trasmissione all'ANAC per la pubblicazione sul portale telematico (art. 31).

È possibile la **proroga di contratti** di obblighi di servizio pubblico relativi a tali servizi, purchè **debitamente motivata** in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007, anch'essa **soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti *in-house*** di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Il nuovo articolo 9-*bis* prevede altresì che il **MIT** avvii la **procedura competitiva** per l'affidamento dei **contratti di servizio pubblico** relativi ai **servizi ferroviari *intercity***, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (*market test*), conformemente alle metodologie stabilite dall'ART e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea sul regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in **lotti appropriati e contendibili**, secondo i criteri definiti dall'ART.

L'**articolo 9-*ter***, rubricato *Valutazioni economiche e finanziarie nei servizi pubblici in concessione*, al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 di modifica del PNRR, e in particolare agli obiettivi della Riforma M3C1 R1.3, **attribuisce all'Unità di missione PNRR del MIT** specifiche **funzioni**, assicurando il pieno rispetto degli obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio economico-finanziario degli interventi infrastrutturali e nel settore dei trasporti.

Nel dettaglio, vengono attribuite all'Unità di missione MIT – PNRR le funzioni di:

a) **assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie** connesse a:

- progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione;

- procedure di affidamento, esecuzione e gestione dei medesimi servizi;
- contratti di programma e contratti di servizio;
- aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari (PEF);
- atti convenzionali e altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato (PPP).

È assicurata priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del MIT;

b) **consulenza e formazione**, su richiesta e tramite apposite convenzioni, **alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001**, in materia di:

- condizioni di convenienza e sostenibilità economica, finanziaria e ambientale dei singoli interventi;
- monitoraggio degli indicatori di *performance* e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione;
- aggiornamenti e revisioni dei PEF.

Il **comma 4 dell'articolo 22 modifica**, infine, **l'articolo 27, comma 2, lettera c)** del **decreto-legge n. 50/2017**, che elenca i **criteri per la ripartizione del c.d. Fondo TPL**, cioè il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, al fine di fare riferimento, in senso più ampio , agli **"affidamenti non conformi", anziché** solamente alle **"gare non conformi"** alle delibere dell'ART, qualora **avviate** (anziché bandite) successivamente, come attualmente previsto. La modifica consiste pertanto nell'estensione della previsione della norma a tutte le tipologie di affidamento del servizio e non solo alle gare. In questo modo, come evidenziato nella relazione illustrativa, anche il meccanismo sanzionatorio della riduzione dell'assegnazione delle risorse si applica a tutti i tipi di affidamento, ricomprendendo l'affidamento diretto, o *in house* o gli affidamenti a operatori interni ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Si ricorda infatti che **la lett. c**), qui richiamata, prevede che il Fondo TPL sia ripartito applicando una **riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni** qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché **nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti**, qualora **avviate** successivamente all'adozione delle predette delibere.

Si ricorda che la riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023 e che in ogni

caso la riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione, è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure e le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità.

In conclusione, il **comma 5** dell'**articolo 22** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- ***La Riforma 1.3 (M3C1- 26) del PNRR: Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia***

La misura è stata **introdotta** con la **revisione del PNRR del 25 novembre 2025**. Il Traguardo è fissato al T2 2026 e prevede l'entrata in vigore della normativa e degli altri atti giuridici. Si articola in tre fasi:

Parte 1: Efficienza e rendimento degli investimenti pubblici: la normativa prevede l'adozione di un **documento strategico pluriennale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che orienti la pianificazione infrastrutturale pluriennale dell'Italia per almeno **10 anni**.

Il documento promuoverà il trasporto multimodale e terrà pienamente conto delle esigenze industriali del settore delle imprese nella pianificazione infrastrutturale (ad esempio dando priorità a investimenti che colleghino le principali aree industriali e i poli logistici alla rete di trasporto). La riforma prevede la revisione dei documenti di pianificazione infrastrutturale.

Più specificamente, la normativa:

- garantirà che il **Contratto di Programma**, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e il piano aziendale del gestore dell'infrastruttura siano elaborati **in linea con gli obiettivi del documento strategico pluriennale del MIT** e siano conformi alla direttiva 2012/34/UE.
- Introdurrà nell'ambito del processo di approvazione del Contratto di Programma un **parere** (in conformità del diritto nazionale**) dell'Autorità di regolazione dei trasporti** (**ART**) sul Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Il parere valuterà inoltre la coerenza tra gli investimenti pianificati e le esigenze del mercato individuate attraverso i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7sexies della direttiva 2012/34/UE.
- Introdurrà per il nuovo Contratto di Programma un **sistema di traguardi e obiettivi** con le relative scadenze, nonché indicatori di prestazione e criteri di qualità, per attuare il Contratto di Programma e misurarne gli effettivi risultati. Gli indicatori e i criteri di qualità saranno stabiliti conformemente all'allegato V della

direttiva 2012/34/UE. Il sistema per la determinazione dei **bonus** spettanti ai **dirigenti** della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) dovrà essere conforme all'articolo7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE e dovrà tenere conto dei traguardi e obiettivi conseguiti e dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di prestazione stabiliti nel Contratto di Programma.
- Conferirà **all'ART il potere di individuare, in accordo con il MIT, gli indicatori di prestazione da allegare al Contratto di Programma**.
- Conferirà **all'ART il potere di monitorare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e il raggiungimento degli indicatori** di prestazione contenuti nel Contratto di Programma.
- Imporrà al **MIT** di svolgere un'approfondita **analisi costi-benefici dei grandi investimenti** (investimenti superiori a 50 milioni di EUR) inclusi nel Contratto di Programma. I costi unitari utilizzati nell'analisi saranno confrontati con parametri di riferimento internazionali per diverse categorie di investimenti infrastrutturali nel settore ferroviario e dovranno essere in linea con le linee guida dell'UE e nazionali in materia di analisi costi benefici. I risultati dell'analisi saranno aperti alla consultazione delle parti interessate prima dell'adozione degli accordi contrattuali e saranno pubblicati una volta adottati.
- Prevederà l'adozione del Contratto di Programma (compresa l'analisi costibenefici, i traguardi e obiettivi e gli indicatori di prestazione).

Parte 2 – Concorrenza nel settore ferroviario: per sostenere le ambizioni della riforma, la normativa **rafforzerà i poteri dell'organismo di regolamentazione (ART**) in relazione ai **contratti di servizio pubblico** nel settore **ferroviario**. Tali poteri devono essere almeno equivalenti a quelli definiti all'articolo 56, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE. L'ART sarà abilitata a monitorare e a formulare **pareri** sulla definizione del campo di applicazione e sull'aggiudicazione (per le aggiudicazioni dirette e in house e le aggiudicazioni a operatori interni) dei contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, anche per quanto riguarda l'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti tra i confini regionali e al loro interno. La normativa **estenderà l'applicazione dell'articolo 9 della legge 118/2022 (legge sulla concorrenza**), compresa la conformità agli atti normativi ART, e dell'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 **a tutte le aggiudicazioni dirette e in house e alle aggiudicazioni a operatori interni** ai sensi del regolamento (CE) n.1370/2007.
Per i **servizi interurbani**, in caso di aggiudicazione diretta o *in house* e di aggiudicazione a operatori interni ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, la normativa estenderà i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo n. 201/2022. Qualsiasi decisione di prorogare **contratti relativi a obblighi di servizio pubblico (OSP),** debitamente motivata in conformità del regolamento (CE) n.1370/2007, sarà soggetta ai principi degli obblighi di **trasparenza** per le aggiudicazioni *in house* di cui all'articolo31 del decreto legislativo n. 201/2022. La legislazione prevederà l'avvio della gara d'appalto per il contratto o i contratti di servizio pubblico interurbano. La gara comprenderà una ridefinizione dell'ambito di applicazione in linea con la metodologia dell'organismo di regolamentazione del settore ferroviario a seguito di un test di mercato, come spiegato nella sezione 2.2.3 degli orientamenti interpretativi della Commissione sul regolamento (CE)

n.1370/20073. Il contratto sarà suddiviso in lotti idonei e contendibili secondo i criteri pertinenti indicati dall'organismo di regolamentazione (ART).
Per i **servizi regionali e interurbani**, la normativa dovrà garantire che il **materiale rotabile di proprietà statale/regionale** sia messo **a disposizione degli operatori entranti nei contratti di OSP** selezionati mediante gare d'appalto, ogniqualvolta tale materiale rotabile e i servizi di manutenzione non siano forniti dagli operatori entranti. La normativa garantirà che tutte le informazioni relative allo stato di manutenzione del materiale rotabile siano disponibili senza asimmetrie informative ai potenziali offerenti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie. La normativa incoraggerà lo stralcio e la messa a gara dei sublotti dai contratti esistenti (nella misura del possibile sulla base delle disposizioni esistenti nei contratti in corso). Inoltre, la riforma consisterà anche in un'azione di sviluppo delle capacità che rafforzerà la capacità amministrativa delle autorità nazionali e regionali.
L'azione di sviluppo delle capacità istituirà un'unità amministrativa ad hoc all'interno del MIT per sostenere la valutazione e l'analisi delle concessioni ed effettuare l'analisi costi-benefici dei principali investimenti infrastrutturali. Tale unità amministrativa sarà dotata di personale altamente professionale e sarà coadiuvata da esperti esterni indipendenti. Inoltre, le attività di sviluppo delle capacità comprenderanno una serie di corsi in collaborazione con la SNA e con gli enti accreditati al fine di aumentare il livello di formazione specialistica e settoriale del personale delle stazioni appaltanti, avvalendosi anche degli strumenti formativi introdotti nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione del PNRR (ad esempio il portale syllabus.gov.it).
Il conseguimento del traguardo richiede inoltre:
-l'avvio dell'attività di sviluppo delle capacità per le autorità nazionali e regionali, come richiesto dalla descrizione della misura;
-la pubblicazione delle gare d'appalto interurbane nella banca dati della Commissione sugli appalti (TED).

Articolo 23
(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

L'**articolo 23**, al **comma 1**, autorizza **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI)**, fino al **30 marzo 2026**, a erogare ai **soggetti affidatari** dei lavori ricompresi nella Missione 3-Componente 1 del PNRR un'**anticipazione provvisoria**, fino al **10 *per cento*** dell'ammontare delle **riserve** riferite agli oneri già sostenuti, sulle quali non si sia già pronunciato il collegio consultivo tecnico.
Il **comma 2** attribuisce a **RFI S.p.A.** il potere di procedere all'**espropriazione** delle aree individuate quali **siti di conferimento** delle **terre e rocce da scavo** prodotte dai cantieri ferroviari, ai fini della relativa **riambientalizzazione**.
Il **comma 3**, infine, precisa che i soggetti che possono usufruire delle **semplificazioni** amministrative e procedurali previste dalla **legge di bilancio 2025** per la realizzazione degli **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della **trazione ferroviaria** sono il **gestore dell'infrastruttura ferroviaria** e le **società ad esso collegate** o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Più in dettaglio, al fine di sostenere la continuità esecutiva degli interventi ferroviari inseriti nella Componente 1 della Missione 3 (M3C1) del PNRR – inclusi gli interventi affidati a contraente generale – nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non risulti ancora conseguito il pertinente obiettivo PNRR, il **comma 1** dell'**articolo 24** attribuisce a **Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI)** una specifica facoltà di **anticipazione finanziaria**, temporalmente limitata **fino al 30 marzo 2026**, volta a immettere liquidità a fronte di riserve dell'affidatario già maturate in relazione a oneri sostenuti.

Per ulteriori approfondimenti in merito agli investimenti sulla rete ferroviaria previsti dalla M3C1 del PNRR, si rinvia alla documentazione presente sul portale della Camera dei deputati.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, negli ultimi mesi l'andamento dei lavori infrastrutturali ferroviari ha evidenziato criticità nella gestione dei flussi di cassa delle imprese appaltatrici, dovute principalmente all'aumento dei costi dei materiali e delle lavorazioni, alla tempistica dei rimborsi e dei pagamenti connessi alla rendicontazione dei fondi

PNRR e comunitari e alla necessità di anticipare risorse per l'esecuzione delle lavorazioni e per il rispetto dei cronoprogrammi vincolanti imposti dall'Unione europea.

In particolare, **RFI S.p.A** è **autorizzata**, fino al **30 marzo 2026**, a erogare ai **soggetti affidatari** dei lavori ricompresi nella predetta componente un importo **fino al 10 *per cento*** dell'ammontare delle **riserve** riferite agli oneri già sostenuti alla data di entrata in vigore del decreto in esame e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data.

Si ricorda che, nei contratti pubblici, le **riserve** costituiscono una dichiarazione unilaterale con la quale l'esecutore comunica alla stazione appaltante che non accetta come definitive alcune risultanze della contabilità – o comunque alcune determinazioni in fase esecutiva –, perché ritiene che determinati fatti abbiano prodotto maggiori oneri o minori utili e intende quindi far valere pretese economiche.

Tale istituto, da un lato, consente di proseguire l'esecuzione senza bloccare l'opera o il servizio, rinviando la definizione della controversia economica e, al tempo stesso, svolge una funzione di presidio della spesa pubblica, perché rende conoscibili tempestivamente le pretese dell'operatore economico e permette alla stazione appaltante di valutarne l'impatto e gestire il rischio di contenzioso.

La normativa di riferimento è oggi contenuta nell'articolo 115 del d.lgs. 36/2023 e, in modo dettagliato, nell'articolo 7 dell'Allegato II.14.

L'ambito oggettivo è ulteriormente circoscritto alle riserve **sulle quali non si sia già pronunciato il collegio consultivo tecnico (CCT)** costituito ai sensi dell'articolo 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici).

Il **CCT** è un organo collegiale di esperti previsto per prevenire o consentire la rapida risoluzione di controversie tecniche che possono insorgere durante l'esecuzione di un contratto pubblico. Ai sensi dell'articolo 215 del d.lgs. 36/2023, ciascuna parte può chiederne la costituzione, secondo le modalità dell'Allegato V.2.

Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.

Il collegio esprime pareri o, salvo espressa volontà contraria delle parti verbalizzata all'insediamento, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c.

La disposizione specifica che l'erogazione è **provvisoria** e **non comporta** il riconoscimento delle **pretese** contenute nelle riserve.

Sul piano delle garanzie, l'erogazione dell'anticipo è **subordinata** alla prestazione, da parte dell'affidatario, di una idonea **garanzia bancaria** o **assicurativa a prima domanda** di importo pari alla somma ricevuta,

maggiorata degli interessi legali calcolati su 270 giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute.

La disposizione scandisce inoltre un iter procedurale e temporale vincolante. In particolare, entro **270 giorni** dalla ricezione delle somme, l'affidatario è tenuto a sottoporre, anche in modo **frazionato**, le riserve oggetto dell'anticipazione al CCT, il quale si esprime entro **15 giorni**, ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici.

Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l'affidatario è tenuto a **restituire a RFI S.p.A.** – senza ritardo, e comunque entro **quindici giorni** – l'importo ricevuto imputabile alle riserve non sottoposte al CCT, maggiorato degli interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia di cui sopra.

Nel caso in cui, invece, il soggetto beneficiario sottoponga le riserve al predetto collegio e questo si pronunci, l'importo anticipato è assoggettato a **conguaglio**, in aumento o in diminuzione, in funzione di quanto accertato dal collegio medesimo.

In ogni caso, la determinazione del CCT ha efficacia di **lodo contrattuale**.

Si ricorda che il **lodo contrattuale** è previsto dall'articolo 808-*ter* c.p.c. quale esito **dell'arbitrato irrituale**.

Con riferimento ai profili di **carattere finanziario**, la relazione tecnica governativa indica che la disposizione in rassegna non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Difatti, il **primo periodo** del comma 1 specifica che gli importi a titolo di anticipazione provvisoria possono essere erogati da RFI S.p.A. nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali previste dal **contratto di programma** 2022-2026 – parte investimenti e delle risorse disponibili per ciascun intervento.

Si ricorda che i rapporti tra concessionario della rete ferroviaria nazionale (RFI S.p.A.) e concedente (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – MIT) sono regolati da uno o più contratti di programma, stipulati per un periodo minimo di cinque anni, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015, aggiornabili e rinnovabili anche annualmente. Il **contratto di programma, parte investimenti**, reca la disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI S.p.A. con riguardo alla **realizzazione degli investimenti** per lo **sviluppo dell'infrastruttura** ferroviaria. A questo *link*, l'aggiornamento per il 2023 del contratto di programma 2022- 2026.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla regolamentazione dei rapporti tra RFI S.p.A. e il MIT, si rimanda all'apposito tema nel portale della documentazione della Camera dei deputati.

Il **comma 2** apporta modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021.

Nel dettaglio, alla **lettera a)** novella l'**articolo 48, comma 5, ultimo periodo**, del citato decreto-legge, al fine di consentire a **RFI S.p.A.**, in qualità di soggetto attuatore, di **delegare**, in tutto o in parte, il **potere di esproprio** relativamente agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a una **società collegata al gestore stesso** o **appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**, purché la delega risulti conferita nell'ambito di un apposito **atto convenzionale** i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Alla **lettera b)**, il comma 2 modifica l'articolo **53-*bis*** del decreto legge n. 77 del 2021, aggiungendovi il **comma 1-*quater***.

La nuova disposizione, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare e, in particolare, di incentivare il **recupero** e il **riutilizzo** dei **materiali** provenienti dalla realizzazione di **infrastrutture ferroviarie**, attribuisce a **RFI S.p.A.** il potere di procedere, ai sensi del c.d. d.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropri), all'**espropriazione** delle aree individuate quali **siti di conferimento** delle **terre e rocce da scavo** prodotte, per l'appunto, dai cantieri ferroviari, ai fini della relativa **riambientalizzazione**.

Per tale finalità, il comma 1-*quater* stabilisce che il **progetto** dell'infrastruttura ferroviaria **includa** anche gli **interventi di riambientalizzazione** delle suddette aree, da individuarsi di intesa con il comune e la regione territorialmente interessati, allo scopo di acquisire – nell'ambito dell'*iter* autorizzativo del progetto ferroviario – anche i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto di riambientalizzazione.

Si specifica inoltre che, ai fini dell'approvazione di tale progetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi sono acquisiti **ordinariamente** nell'ambito della **conferenza di servizi** (di cui agli articoli 44 o 48, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021) nonché, in caso di **opere commissariate**, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. **sblocca-cantieri**).

La disposizione precisa, altresì, che gli **oneri** connessi alla realizzazione degli interventi di riambientalizzazione, inclusi quelli per l'acquisizione delle aree, sono **a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria**, ferma restando l'**attribuzione a titolo gratuito** delle aree e delle opere realizzate da RFI S.p.A in favore del **comune in cui è localizzato l'intervento**.

Si precisa, inoltre, che le procedure prescritte trovino applicazione **anche** con riferimento alle infrastrutture ferroviarie i cui **progetti** siano stati **già approvati** alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per le quali gli **interventi di riambientalizzazione** delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo costituiscano **variante al progetto approvato**.

L'ultimo periodo prevede, infine, una **clausola di invarianza finanziaria**, specificando che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque **senza nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, la disposizione in esame consentirebbe una **significativa riduzione** dei costi attualmente sostenuti da RFI S.p.A. per le attività connesse al conferimento delle terre e rocce da scavo, agendo su **quattro** voci di spesa: **trasporto**, **conferimento**, **occupazioni temporanee**, **oneri da riconoscere** all'appaltatore per l'indisponibilità dei siti.

Il **comma 3**, infine, apporta modifiche al **comma 525** dell'articolo 1 della **legge di bilancio 2025** (n. 207 del 2024), al fine di **ridurne l'ambito soggettivo di applicazione**.

Tale disposizione prevede un **procedimento semplificato** per l'affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (**PNC**) volti alla realizzazione degli impianti di **produzione di energia da fonti rinnovabili** direttamente **interconnessi** alle infrastrutture di alimentazione della **trazione ferroviaria**.

Il comma in esame specifica che i soggetti che possono usufruire di tali regimi agevolati sono:

- il **gestore dell'infrastruttura ferroviaria**;
- le società ad esso collegate o appartenenti al gruppo **Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**

Per ulteriori approfondimenti in merito al citato procedimento semplificato, si rimanda all'apposito *dossier* relativo al provvedimento.

Articolo 24
(Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico -attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)

L'articolato normativo istituisce un **Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico** e detta disposizioni di attuazione dell'Investimento 4.5. Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR.

Il **comma 1** prevede che al fine di assicurare la realizzazione dell'**Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche**» della **Missione 2, Componente 4, del PNRR**, nonché per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche l'istituzione dello **Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – SFNIISSI**.

Il **comma 2** prevede che lo strumento di cui al comma 1 è alimentato da:

a) una quota pari a **1.000.000.000 di euro** a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della **Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo Next Generation EU-Italia**;

b) le risorse nella disponibilità della società **INVITALIA S.p.A**., pari a euro **39.848.621**, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 3** prevede che lo Strumento può altresì essere alimentato dalle eventuali risorse, derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.

Il **comma 4** coerentemente con le finalità istitutive dello Strumento finanziario indicate al comma 1, prevede che, le risorse di cui al comma 2, lettera *a)*, sono destinate al finanziamento dei progetti del **Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI**) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (si precisa che trattasi, in

particolare, degli interventi relativi alla "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" e alla "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera").

In particolare, l'importo per la realizzazione di tali interventi è stato quantificato tenendo conto dell'importo finanziato, per ciascun intervento, dal PNRR pari a:

- euro 205.000.000 per la "realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" (CODICE INTERVENTO A1-30);
- euro 23.000.000 per la "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" – *"*ADDUTRICE OTTAVIA – TRIONFALE*"* (CODICE INTERVENTO A1-20);
- euro 57.000.000 per la "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" "NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO – I LOTTO (CODICE INTERVENTO: A1-17).

In relazione al progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, preliminarmente, occorre ricordare che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, è stato nominato un Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera", opera qualificata come intervento caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale. L'intervento, costituito da un unico lotto funzionale, è stato previsto nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, Lazio Centrale - Roma, il 30 novembre 2022**.**

L'intervento per il completamento della diga di Campolattaro è anch'esso affidato ad un Commissario straordinario, nominato con DPCM del 9/05/2022. Il Commissario per l'espletamento del suo incarico si avvale della Regione Campania come stazione appaltante e soggetto attuatore. Il Commissario è titolare della programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori dell'intervento fino alla consegna delle opere finanziate al soggetto gestore in via ordinaria. Lo schema idrico di Campolattaro in via ordinaria sarà gestito del soggetto gestore del sistema della grande adduzione primaria della Regione Campania, funzionale all'approvvigionamento idrico di una pluralità di ambiti distrettuali del servizio idrico integrato, nonché a garantire gli usi plurimi della risorsa ulteriori rispetto alle esigenze proprie del servizio idrico integrato.

Il **comma** 5 prevede che In coerenza con le finalità dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera *b*), finanziano, nel limite di spesa complessivo di **euro 39.848.621**, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR Trattasi, in particolare, degli interventi relativi alla "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume

Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui" e degli interventi di "Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1", entrambi già ricompresi nel **PNIISSI**.

Il **comma** 6 prevede che Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati dal medesimo Investimento

Il **comma** 7 prevede che le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

Il **comma** 8 prevede che per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell' **Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A.** Si prevede che con la medesima convenzione sono, altresì, definiti le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera *a*).

Il **comma** 9 prevede che in relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società INVITALIA S.p.A. provvede a definire e a rendere pubblici:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;

b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera *a*), nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;

c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Piano di cui all' articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del

2017, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di **partenariato pubblico-privato**, (**Cfr. scheda di approfondimento: Il partenariato pubblico-privato**) secondo le modalità previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.

Il **comma** 10 prevede che la società INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

Il **comma 11** prevede che gli oneri per le attività di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte della società INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento.

Il **comma** 12 prevede che per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 4 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

Il **comma 13** prevede che sono fatte salve le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

- ***Il partenariato pubblico-privato***

La disciplina di riferimento del partenariato pubblico privato è stata innovata dal D.lgs n. 36/2023). Il libro IV del nuovo codice degli appalti pubblici) è dedicato al partenariato pubblico-privato ("Del partenariato pubblico privato e delle concessioni"), di cui sono rivisitati definizione e contenuti. Si tratta di un libro autonomo, in attuazione della direttiva 23 del 2014 sulle concessioni, tenuta distinta da quelle sugli appalti. La nozione legislativa del partenariato pubblico privato è contenuta nell'art. 174 del Codice, che riprende i caratteri salienti identificati dalla Commissione Europea a partire dal Libro verde del 30/04/2004 relativo ai Partenariati Pubblico Privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, con il quale fu avviato il dibattito sul tema.

Il PPP implica una collaborazione stabile tra il pubblico e il privato. Il codice distingue il PPP contrattuale da quello cd. istituzionale. Quest'ultimo si ha in presenza di un soggetto giuridico partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica, tipicamente una società di capitali, e resta disciplinato dal D.lgs. n. 175 del 2016 (t.u. delle società partecipate).

Sezione VII –Disposizioni urgenti in materia di investimenti

Articolo 25, commi 1-4
(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'**articolo 25** reca disposizioni volte all'attuazione di misure e interventi di interesse del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT).
Il **comma 1** autorizza il MIMIT a stipulare convenzioni con il GSE e con l'Agenzia delle entrate, per l'attuazione dello *scale-up* della misura PNRR **Transizione 4.0** (M1C2 I9). Il successivo **comma 3** prevede che il MIMIT pubblichi l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta relativi agli investimenti finanziati con le risorse PNRR del citato investimento "Transizione 4.0".
Il **comma 2** autorizza il MIMIT ad **avvalersi di enti *in house*** delle amministrazioni dello Stato, di **società** o **enti selezionati** in base alle norme in materia di contratti pubblici, per l'attuazione dell'Investimento PNRR dedicato al potenziamento dei **centri di trasferimento tecnologico** (M4C2 I2.3).
Il **comma 4** autorizza la spesa di **6.324.762,50 di euro** per l'anno **2026**, per assicurare la continuità operativa dei **progetti *Testing and Experimentation Facilities*** (TEF).

L'**articolo 25** reca disposizioni che si collocano nell'ambito di competenza del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e operano su tre direttrici:

- l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2;
- l'attuazione dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR;
- la realizzazione di ulteriori investimenti di titolarità del MIMIT.

Nello specifico, il **comma 1** autorizza il MIMIT a stipulare **convenzioni con il Gestore dei servizi energetici** – GSE S.p.A. e, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della sua capacità operativa, con l'**Agenzia delle entrate**, per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» (M1C2) del PNRR.

Le citate convenzioni hanno lo scopo di disciplinare:

- le procedure per il **potenziamento delle attività di controllo**, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione;
- l'individuazione dei tempi per **assicurare il rispetto delle scadenze** previste per i singoli obiettivi;
- il numero delle **attività di controllo**, demandate all'Agenzia delle entrate e alla società GSE, **necessarie** a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.

È previsto espressamente che tale monitoraggio sia disciplinato anche in deroga all'articolo 68 del D.P.R. n. 600/1973, che regola il **segreto d'ufficio**.

> Ai sensi dell'articolo 68 del D.P.R. n. 600/1973, è considerata **violazione del segreto d'ufficio** qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza nonché dai componenti delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

Il successivo **comma 3** prevede che il MIMIT pubblichi l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta relativi agli investimenti finanziati con le risorse PNRR del citato investimento "Misura rafforzata: Transizione 4.0" (Investimento 9 - M4C2 v. box *infra*), nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 sulla tutela dei dati personali.

Il fine dichiarato dalla disposizione in esame è quello di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dell'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativi alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Si fa presente che il regolamento (UE) 2018/1046 (cd. "Euratom") è stato abrogato e sostituito dal successivo regolamento (UE) 2024/2509.

- ***M1C2 Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0»***

La Componente 2 della Missione 1 del PNRR - "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", si pone l'obiettivo di potenziare la **competitività** del **sistema produttivo**, rafforzandone il tasso di **digitalizzazione, innovazione tecnologica** e **internazionalizzazione** attraverso una serie di interventi tra loro complementari.

Uno dei punti cardine della componente M1C2 è il supporto della **transizione digitale del sistema produttivo**, con incentivi agli investimenti privati in beni capitali tecnologicamente avanzati (materiali e immateriali) nonché in ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare, questa politica ha due focus principali:

- potenziare la capacità di innovare delle imprese, in particolare delle PMI, favorendo anche il processo di integrazione in catene del valore globali;
- stimolare gli investimenti per lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie di frontiera essenziali per competere nei mercati globali (come *Internet of Things*, robotica, intelligenza artificiale, *blockchain*, *cloud computing*, *edge computing*, *high-performance computing*);

Nell'ambito della descritta M1C2, si colloca l'Investimento 1 "Transizione 4.0", facente parte del più ampio **Piano Transizione 4.0**, un insieme di incentivi fiscali di natura automatica, che non presuppongono alcun tipo di valutazione e approvazione per l'accesso al beneficio, concessi sotto forma di crediti d'imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione.

L'investimento, volto a sostenere la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del tessuto produttivo, ha incentivato gli investimenti privati in:
- beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati e funzionali alla trasformazione digitale dei processi produttivi;
- attività di ricerca, sviluppo e innovazione, con particolare riferimento all'innovazione digitale e all'economia circolare;
- attività di formazione nelle materie e tecnologie afferenti al paradigma "4.0".

La misura prevedeva una *milestone* e due *targets* (tutti conseguiti):
- **M1C2-1**: entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione di un comitato scientifico (previsto per il **31 dicembre 2021**). La disciplina dei crediti d'imposta che compongono il Piano Transizione 4.0 è stata istituita con la legge n. 160/2019 e modificata con la legge n. 178/2020, che ha individuato: i) gli investimenti che danno diritto ai crediti, ii) la misura dei crediti riconosciuti rispetto all'ammontare degli investimenti effettuati e iii) gli oneri documentali a carico dei beneficiari. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021 è stato istituito il comitato scientifico per la valutazione dell'impatto economico del Piano. Inoltre, l'articolo 21 del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ha incrementato l'aliquota per i beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati dal 20 % al 50 % per gli investimenti effettuati nel 2022.
- **M1C2-2**: 69.900 crediti d'imposta concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022 (al **30 giugno 2024**). Dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate dai beneficiari tra il 10 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 (30 novembre

2023 per le imprese con anno fiscale non corrispondente all'anno civile), relative ai crediti di imposta 2020 e 2021, sono risultati 147.704 crediti concessi e potenzialmente finanziabili a valere su risorse PNRR.
- M1C2-3: 111.700 crediti d'imposta concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023 (al **30 giugno 2025**). L'obiettivo è stato rendicontato al giugno del 2025 con 230.435 crediti d'imposta.

Per quanto riguarda le attività di controllo propedeutiche alla rendicontazione dei due *targets* (M1C2-2 e M1C2-3), in data 19 febbraio 2024 è stata stipulata la una Convenzione AdE-MIMIT.

La revisione del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2025, ha portato all'**inclusione nel Piano della misura Missione 1 - Componente 2 Investimento 9 "Misura rafforzata: Transizione 4.0"**. L'inclusione di tale *scale-up* di Transizione 4.0 comporta il raggiungimento un *target* per il **30 giugno 2026**, che prevede la concessione di 50.942 crediti di imposta, ulteriori a quelli rendicontati nell'ambito della misura M1C2-I1, relativi alle annualità 2020-2025.

Anche in questo caso, il regime di credito d'imposta riguarda **beni materiali, immateriali e attività di ricerca, sviluppo e innovazione** funzionali alla trasformazione digitale dei beneficiari.

Il credito d'imposta si considera concesso dietro presentazione della dichiarazione dei redditi o presentazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dei moduli di compilazione per gli anni 2024 e 2025. Le dichiarazioni dei redditi devono essere state presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2024. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta sopramenzionati è prorogata dal 31 dicembre 2024 al 30 novembre 2025. I moduli di compilazione devono essere presentati al GSE entro il 31 gennaio 2026.

Per ulteriori approfondimenti relativi alle misure del PNRR che interessano la competitività del sistema produttivo nazionale, si rimanda al tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera.

Il **comma 2** autorizza il MIMIT ad **avvalersi di enti *in house*** delle amministrazioni dello Stato o di **società** o **enti** - selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici - per l'attuazione dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» (M4C2) del PNRR. Tale possibilità deve essere regolata sulla base di apposite convenzioni ed è prevista nel limite di 7 milioni di euro.

Come precisato nella relazione tecnica, per la copertura degli oneri derivanti dalla misura M4C2 I 2.3 si provvede a valere sulle risorse del PNRR. Il nuovo calcolo dei costi, concordato con la Commissione Europea, permette di utilizzare fino al **2% del budget totale** della misura per attività di verifica e gestione. Le risorse sono così ripartite:

a) **5,5 milioni di euro** sono destinati all'**impiego di personale** (con profili *junior*, *middle* e *senior*) per il supporto alla gestione e all'attività di controllo;
b) **1,5 milioni di euro** sono destinati all'adozione di **supporti tecnologici** digitali per la gestione della domanda di accesso ai servizi di trasferimento tecnologico e per le fasi di controllo della misura.

• ***M4C2 Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria»***

La Componente 2 della Missione 4 del PNRR, dedicata all'istruzione e alla ricerca, si prefigge come obiettivi di fondo: il potenziamento della **ricerca** e la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata, condotta in sinergia tra università e imprese; il sostegno ai processi per l'**innovazione e il trasferimento tecnologico**; il potenziamento delle **infrastrutture** di ricerca, il **capitale** e le **competenze** di supporto all'innovazione.

Il trasferimento tecnologico consente di creare una sinergia tra ricerca e industria: l'applicazione dei risultati della ricerca e dell'innovazione al sistema industriale costituisce uno stimolo per le imprese e porta innovazione nei processi produttivi. Nell'ambito del **sostegno** ai processi di **innovazione** e al **trasferimento tecnologico**, si colloca l'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria».

L'investimento è finalizzato a rafforzare il sistema del trasferimento tecnologico italiano, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione dei centri esistenti, per offrire servizi tecnologici avanzati alle imprese. Attualmente, il sistema di trasferimento tecnologico nazionale è basato sui Centri di Competenza (CC), gli *European Digital Innovation Hub* (EDIHs) che hanno contribuito in modo significativo a supportare le piccole e medie imprese nella transizione digitale, anche attraverso attività di sensibilizzazione e formazione, condotte da serie di *entry point* come i Punti di innovazione digitale (PID). I Centri di Trasferimento Tecnologico attualmente operativi forniscono servizi sotto forma di test e sperimentazione (*test before invest*), formazione e sviluppo delle competenze digitali, sostegno all'accesso ai finanziamenti, *networking* e accesso all'ecosistema dell'innovazione. I destinatari di tali servizi sono soprattutto le piccole e medie imprese, che vengono così a contatto con il *know-how* tecnologico sviluppato negli ambienti universitari e possono aumentare la loro competitività sul mercato.

L'investimento, attuato dal MIMIT, si compone di **due linee di intervento**:
- nella prima linea, il dispositivo per la ripresa e la resilienza finanzia almeno **32 centri** in esclusiva, **senza intervento di altre fonti dell'UE**;
- nella seconda linea, il dispositivo per la ripresa e la resilienza finanzia in parte **13 EDIH**, mentre l'altra parte dei costi è coperta dal **programma Europa digitale**. In particolare, i 13 EDIH finanziati sia dal dispositivo per la ripresa e la resilienza sia dal programma Europa digitale funzionano in pacchetti operativi: il sostegno dell'RRF non riguarda i pacchetti operativi per i quali gli EDIH ricevono finanziamenti dal programma Europa digitale.

Con la revisione **del PNRR**, approvata dal Consiglio europeo il 27 novembre 2025, sono state apportate modifiche dettate da esigenze legate all'attuazione dell'investimento e all'interazione con il Programma Europa digitale. È stato previsto **un unico *target*** di spesa relativo all'erogazione di un valore finanziario pari a 330 milioni di euro a favore di **almeno 45 *hub*** con cui il Ministero ha sottoscritto accordi finanziari. Le convenzioni con i 13 poli europei dell'innovazione digitale (EDIH) cofinanziati dal programma Europa digitale, nell'ambito della seconda linea di intervento, devono specificare i pacchetti operativi finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Gli ordini di pagamento riguardano tutti i pacchetti operativi dei 13 poli europei dell'innovazione digitale, esclusi i pacchetti operativi finanziati dal programma Europa digitale.

Per quanto riguarda l'**attuazione** della misura, si ricorda che:
- con il D.M. del 10 marzo 2023 sono state individuate le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento dei poli nazionali della rete europea, degli EDIH, nonché per il rifinanziamento dei *competence centers* già attivi sul territorio italiano;
- con D.D. del 7 settembre 2023 è stata istituita la Cabina di regia avente il compito di monitorare l'attuazione dell'attività e di promuovere il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;
- con D.M. del 31 maggio 2024, è stato rettificato e integrato il citato menzionato decreto 10 marzo 2023;
- sono state firmate le convenzioni tra il Ministero e gli 8 Centri di Competenza, con cui sono state definite le risorse assegnate, il cronoprogramma procedurale e finanziario e gli obiettivi per contribuire al raggiungimento dei target finali;
- a dicembre 2024, gli 8 centri hanno ricevuto un rifinanziamento complessivo di 55 milioni di euro, attingendo ai fondi non allocati del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) destinati all'Investimento 2.3 della Missione 4 Componente 2 (M4C2) del PNRR.

Come anticipato, la misura è stata oggetto di un'i**nterlocuzione con la Commissione Europea, finalizzata alla sua semplificazione**, al fine di pervenire ad una formulazione maggiormente coerente e puntuale della relativa descrizione, utile a definire con precisione gli elementi oggetto di rendicontazione e le relative modalità attuative. In coerenza con la comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final/2 del 4 giugno 2025 sono stati rimossi i due target M4C2-15 e M4C2-15 *bis* afferenti al numero di imprese sostenute dai centri nazionali finanziati ed al completamento di tutti i *work packages* dei 13 *European Digital Innovation Hubs* e delle 2 *Testing and Experimentation Facilities*. A causa di complessità nella rendicontazione PNRR dei progetti cd. TEF (v. *box* di approfondimento successivo), questi sono stati rimossi come beneficiari della misura PNRR, con l'intento di finanziarli con risorse nazionali. In particolare, essendo i TEF iniziative paneuropee e beneficiari anche di un finanziamento dal *Digital Europe Programme* (DEP) con un orizzonte temporale più ampio rispetto al PNRR presentavano complessità sul controllo del doppio finanziamento.

Per un ulteriore approfondimento della misura in commento, si rimanda al tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 6.324.763 di euro per l'anno 2026, per assicurare la continuità operativa dei progetti *Testing and Experimentation Facilities* (TEF), ossia:

- il progetto «*AgriFoodTEF - Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain*»;
- il progetto «*AI-MATTERS - AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for EuRopean SMEs*».

Tali progetti, infatti, a seguito della decisione del Consiglio del 17 giugno 2025 non sono più finanziati tramite le risorse del PNRR.

Alla copertura finanziaria dell'intervento in esame si provvede tramite una riduzione, per il 2026, del fondo di cui all'articolo 22 del D.L. n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 34/2022.

La relazione tecnica precisa che la spesa prevista per l'anno 2026 è così ripartita:

- 3.703.776,50 per il progetto *AgriFoodTEF*;
- 2.620.986,00 circa per il progetto *AI-MATTERS*.

Si fa presente che la relazione tecnica fa riferimento ad un importo complessivo di euro 6.324.762,50 per l'anno 2026, mentre il testo del comma 4 arrotonda per eccesso la cifra a euro 6.324.763.

Si ricorda che l'**articolo 22** del D.L. n. 17/2022 ha istituito un **fondo** nello stato di previsione del MIMIT (Cap. 7356-1) – con una dotazione di **700 milioni** per l'anno **2022** e **1.000 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2030 –** destinato a favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore *automotive* finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali. Con il DPCM 6 aprile 2022 si è proceduto ad un primo riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024. Il DPCM ha individuato in **650 milioni** di euro, per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024, le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di **veicoli non inquinanti**.

Lo stesso DPCM (art. 3, comma 3) ha previsto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei trasporti, anche in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, possano essere rimodulati, nel limite dello stanziamento, le destinazioni e gli incentivi.

Con il successivo DPCM 4 agosto 2022, sono state rimodulate le risorse stanziate dal precedente DPCM 6 aprile 2022, destinando **40 milioni** all'incentivo per l'acquisto delle **infrastrutture di ricarica domestiche**.
Il DPCM 20 maggio 2024 ha provveduto ad una rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti e al riparto delle risorse disponibili per l'anno 2024.

La **relazione illustrativa** precisa che il cofinanziamento della quota nazionale dei Progetti TEF era stato previsto a valere sulla misura M4C2, Investimento 2.3 del PNRR (v. box *infra*). Successivamente, è emersa l'esigenza di una riprogrammazione di tali progetti al di fuori del perimetro del PNRR, dovuta alla compresenza del finanziamento europeo tramite il *Digital Europe Programme* (DEP) e di quello nazionale tramite il PNRR (a sua volta di derivazione europea). Da un lato il "doppio finanziamento europeo" avrebbe reso onerosa l'attività di rendicontazione e controllo dei costi, esponendo i progetti al rischio di rettifiche finanziare da parte della Commissione, dall'altro l'imminente scadenza del PNRR prevista per il 30 giugno 2026 mal si concilierebbe con la natura dei progetti TEF, caratterizzati da un orizzonte operativo pluriennale che si estende ben oltre tale data, essendo destinati a diventare infrastrutture di innovazione permanenti. Inoltre, la stessa Commissione europea ha richiesto che il cofinanziamento fosse comunque assicurato da fondi nazionali ordinari, al fine di garantire la continuità dei predetti progetti.

- ***Progetti TEF***

I progetti TEF, come precisato anche nella relazione illustrativa, sono iniziative paneuropee transfrontaliere, parte di un *network* promosso e cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del *Digital Europe Programme* (DEP). L'obiettivo di tali iniziative è **istituire strutture di prova e sperimentazione di livello mondiale per l'intelligenza artificiale** (IA), in **settori** strategici quali l'**agroalimentare** e il **manifatturiero**.

La Commissione cofinanzia i TEF insieme agli Stati membri, per aiutare gli sviluppatori di intelligenza artificiale a immettere sul mercato un'IA affidabile in modo più efficiente e facilitarne la diffusione in Europa. I TEF sono siti di riferimento specializzati su larga scala aperti a tutti i fornitori di tecnologia in tutta Europa per testare e sperimentare su larga scala soluzioni di IA all'avanguardia, compresi prodotti e servizi sia *soft* che *hardware*, ad esempio robot, in ambienti reali.

I progetti TEF sono i seguenti:
- progetto "*AgrifoodTEF*", nell'ambito agroalimentare;
- progetto "*AI-MATTERS*", nel settore manifatturiero;
- progetto "*TEF-Health*", nel settore dell'assistenza sanitaria;
- progetto "*Citcom.AI*", nel contesto delle cd. "Città intelligenti".

Esaminando brevemente i due progetti finanziati dall'intervento in esame, per quanto attiene alle strutture di prova e sperimentazione dell'intelligenza artificiale per l'innovazione agroalimentare, ***AgrifoodTEF*** ha l'obiettivo di fornire servizi che aiutano a valutare e convalidare soluzioni di IA e robotica di terzi in condizioni reali al fine di **promuovere una produzione alimentare sostenibile ed efficiente** tramite, ad esempio, l'uso di colture di qualità, agro-macchine, HPC per l'agroalimentare, IA per macchine per seminativi e terreni agricoli. I settori interessati dal progetto sono cinque: seminativo (miglioramento delle prestazioni dei veicoli a guida autonoma), corpo arboreo (ottimizzazione delle risorse naturali e dei fattori di produzione per le colture mediterranee), orticoltura (individuazione del giusto equilibrio di nutrienti nonché della qualità delle colture e delle rese), allevamento (miglioramento della sostenibilità nell'allevamento bovino, suino e misero) e trasformazione alimentare (tracciabilità delle catene di produzione e di approvvigionamento).

Il progetto *AI-MATTERS* intende costruire una **rete di strutture fisiche e digitali in tutta Europa** che contribuisca ad aumentare la **resilienza e la flessibilità** del **settore manifatturiero europeo** attraverso la diffusione degli ultimi sviluppi in materia di IA, robotica, sistemi intelligenti e autonomi. I servizi offerti agli innovatori del settore toccano nei seguenti **ambiti**: ottimizzazione a livello di fabbrica, interazione uomo-*robot*, economia circolare e adozione delle tecnologie abilitanti dell'IA emergenti. I settori interessati sono diversi, fra cui l'*automotive*, lo spazio e la mobilità, il tessile, il riciclaggio, ecc.

Per un ulteriore approfondimento dei progetti descritti si rimanda alla sezione dedicata nel sito della Commissione europea.

Articolo 25, comma 5
(Disposizioni in materia di maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 435, della legge n. 199 del 2025)

L'**articolo 25, comma 5,** stabilisce che al **GSE** debba essere riconosciuto un **compenso di 5 milioni di euro**, per ciascuno degli **anni dal 2026 al 2028**, a fronte dello svolgimento delle **attività di gestione** delle **procedure di accesso e controllo** dell'agevolazione fiscale c.d. "**iper-ammortamento**", di **sviluppo della relativa piattaforma informatica** messa a disposizione delle imprese per effettuare le comunicazioni ivi necessarie, nonché delle **altre attività di assistenza tecnica** necessarie alla gestione della misura.

In tal senso, l'**articolo 25, comma 5**, inserendo un **nuovo periodo** all'articolo 1, **comma 435**, della legge n. 199 del 2025 (c.d. "legge di bilancio 2026"), fornisce delle indicazioni sul compenso da riconoscere al **Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.** (c.d. "**GSE**") nella gestione del beneficio fiscale del c.d. "**iper-ammortamento**".

Ai sensi della previgente formulazione dell'articolo 1, comma 435, della legge di bilancio 2026, il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.

Nello specifico, si riconosce al GSE un **compenso di 5 milioni di euro**, per **ciascuno** degli anni **dal 2026 al 2028**, a fronte dello **svolgimento delle seguenti attività**:

- **gestione** delle **procedure di accesso e controllo** dell'**agevolazione** (attività prevista dal primo periodo del comma 435);
- sviluppo della **piattaforma informatica** con cui le imprese ammesse al beneficio provvedono alla trasmissione delle **comunicazioni e certificazioni** riguardanti gli investimenti agevolabili (attività prevista dal primo periodo del comma 435). Tale piattaforma è, altresì, funzionale al monitoraggio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'agevolazione fiscale;
- altre **attività di assistenza tecnica** necessarie alla gestione della misura (attività prevista dal nuovo periodo del comma 435).

In aggiunta, la nuova disposizione individua le **modalità di copertura finanziaria dei relativi oneri**. Più precisamente, agli stessi si provvede mediante **corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente**, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello **stato di previsione** del **Ministero dell'economia e delle finanze** per l'**anno 2026**. Si precisa ulteriormente di utilizzare parzialmente, allo scopo, l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

- ***Maggiorazione ammortamento per investimenti in beni strumentali***

L'articolo 1, **commi 427-436**, della **legge n. 199 del 2025** (c.d. "legge di bilancio 2026"), ripropone la **disciplina** del c.d. "**iper-ammortamento**" (o **maggiorazione** dell'**ammortamento**), ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (**IRES** ed **IRPEF**).

Con tale misura, si riconosce alle imprese un **maggior costo deducibile** (a titolo di ammortamento o canone di locazione finanziaria) per l'acquisto di **beni strumentali nuovi**, limitatamente agli **investimenti** che soddisfano le seguenti condizioni:

a) investimenti in beni strumentali **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, purché **prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo;**

b) investimenti **effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**;

c) investimenti **funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese, secondo il modello "**Industria 4.0**".

A tal fine, gli elenchi dei **beni materiali e immateriali agevolabili** sono stati aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli **Allegati IV e V** annessi alla medesima legge di bilancio (nella disciplina previgente, invece, si faceva riferimento agli elenchi di cui agli Allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016).

Più precisamente, gli investimenti agevolabili devono avere una delle seguenti caratteristiche:

- investimenti in **beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese** secondo il modello "**Industria 4.0**" che siano interconnessi al sistema aziendale (elenco di cui all'Allegato IV);
- investimenti in **beni immateriali** (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) **connessi a investimenti in beni materiali** "**Industria 4.0**" (elenco di cui all'Allegato V);
- investimenti in nuovi **beni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa**, qualora acquistati per finalità di **autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza,** ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021 (ossia impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o siti diversi da quelli presso cui l'auto-consumatore opera, ma che rientrano nella sua disponibilità). Tuttavia, sono agevolabili **esclusivamente gli impianti**

con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c),* del decreto-legge n. 181 del 2023.

L'agevolazione fiscale consiste nella possibilità di **calcolare le quote di ammortamento deducibili**, dalla base imponibile IRES o IRPEF di ciascun periodo d'imposta, **su di un importo superiore al costo di acquisto** (la base di calcolo è pari alla **somma tra il costo e la maggiorazione**).

Più precisamente, le quote di ammortamento fiscale sono calcolate su di un **costo maggiorato secondo i seguenti criteri** che dipendono dal valore dell'investimento:

- per **investimenti fino a 2,5 milioni di euro**, la **maggiorazione** è pari al **180%** del costo;
- per la **quota degli investimenti superiore a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**, la maggiorazione è del **100%** di tale quota di costo;
- per la **quota degli investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**, la maggiorazione è del **50%** di tale quota di costo.

La norma **esclude** dall'agevolazione *de quo* le imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:

- in stato di liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo n. 14 del 2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") o da altre leggi speciali;
- che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 (concernente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

Inoltre, per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell'agevolazione è **subordinata**:

- al **rispetto** delle **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore; **e**
- al **corretto adempimento degli obblighi di versamento** dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei **lavoratori**.

Per espressa previsione normativa il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni - finanziate con risorse nazionali ed europee - che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione **e non porti** altresì **al superamento del costo sostenuto.**

Invece, **non è possibile applicare il nuovo regime** con riguardo **agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta** per investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello "industria 4.0" (effettuati, ai sensi

dell'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026).

Qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il **realizzo**, **a titolo oneroso**, **del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all'estero**, **si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue**. A tal fine, è necessario che l'impresa provveda alla **sostituzione del bene originario** con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Qualora il **costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito**, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue **fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

Per **accedere al beneficio** del nuovo iper-ammortamento, **le imprese presentano**, in **via telematica**, **apposite comunicazioni e certificazioni** riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata **tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.** (c.d. "**GSE**") ed utilizzando dei **modelli standardizzati** messi a disposizione da quest'ultimo.

In base ad una convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il **GSE** provvede alla **gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione**, nonché allo **sviluppo della** suddetta **piattaforma informatica**, anche al fine di esigenze di monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento di tale beneficio.

Si ricorda che tale agevolazione è stata introdotta dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 232 del 2016 per investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (secondo il modello "Industria 4.0") effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 settembre 2018, in caso di ordine accettato dal venditore e di pagamento degli acconti, nella misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, entro il 31 dicembre 2017.

Successivamente, tale misura è stata prorogata dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 205 del 2017, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 31 dicembre 2019, se verificate le condizioni di cui sopra al 31 dicembre 2018), nonché dall'articolo 1, commi da 60 a 65, della legge n. 145 del 2018, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 (ovvero entro il 31 dicembre 2020, se verificate le condizioni di cui sopra al 31 dicembre 2019).

Tale misura è stata, altresì, sostituita dalla legge di bilancio 2020 con un credito d'imposta

Articolo 26, comma 1, lettera *a)*
(Disposizioni concernenti le attività di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)

La **lettera in esame** novella la disciplina concernente la verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali dettata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022. Tale disciplina prevede - qualora dalla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica emerga un andamento gestionale insoddisfacente - l'adozione da parte dell'ente locale di un atto di indirizzo con le necessarie misure correttive per il miglioramento della qualità del servizio interessato. Prevede, altresì, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettui un'attività di monitoraggio su tali atti di indirizzo.
La **novella in esame** prevede che tale attività di monitoraggio sia espletata dalla citata Autorità garante della concorrenza e del mercato, **sentite le altre autorità competenti**.
La medesima **novella** specifica, altresì, che l'andamento gestionale sia da considerarsi insoddisfacente anche al verificarsi di **una sola delle condizioni già elencate** dalla norma finora vigente.
La disciplina applicabile in caso situazione gestionale insoddisfacente stabilisce che, in caso di grave inadempimento nell'attuazione del piano previsto per intraprendere le necessarie misure correttive, l'ente locale possa risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale. Con la **novella in esame** si prevede che tale disposizione si applichi anche in caso di **mancata adozione del piano medesimo entro i termini temporali stabiliti oppure in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace**.

La disposizione in esame reca novelle ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 ("Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica").

I commi qui novellati sono stati introdotti dall'articolo 1, comma 1, della **legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025** (legge 18 dicembre 2025, n. 190) al fine di contribuire al raggiungimento di un traguardo del PNRR con scadenza 31 dicembre 2025 (M1C2-13). Per quanto concerne tale traguardo, v. *infra*.

L'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge per il mercato e la concorrenza 2025, già prevedeva una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati ad enti gestori. Tale previsione stabilisce l'obbligo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per le città metropolitane e per

le province e gli altri enti competenti di effettuare una **ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica** nei rispettivi territori. La ricognizione, contenuta in una apposita relazione aggiornata annualmente, è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio. La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società *in house*, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

La relazione dovrà inoltre conto anche degli atti e degli indicatori richiamati dai seguenti articoli del medesimo decreto legislativo n. 201: articolo 7, relativo allo schema tipo di piano economico-finanziario, agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi e agli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo; articolo 8, relativo ai medesimi atti ed indicatori previsti dall'articolo 7, predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy quando riguardino servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione; articolo 9, recante misure di coordinamento tra gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione contenuta nella relazione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea nonché del ricorso all'affidamento a società *in house*.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 30 stabilisce, che nella ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali, l'ente locale individui le possibili cause dell'eventuale andamento negativo, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un **atto di indirizzo**, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un **piano** per intraprendere le necessarie misure correttive. Tale piano deve includere un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e pubblicati nella sezione «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL» del portale telematico.

Il medesimo comma 1-*bis* prevede, inoltre, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**) svolga un'**attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive** previste e predisponga annualmente una relazione al Governo e alle Camere.

La **novella in esame** - modificando il comma 1-*bis* - stabilisce che l'AGCM effettui il suddetto monitoraggio **sentite le altre autorità competenti**.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 30 individua **i casi in cui l'andamento gestionale del servizio pubblico locale si considera insoddisfacente** ai sensi del comma 1-*bis*.

La **novella in esame stabilisce che l'andamento si debba considerare insoddisfacente quando si verifichi almeno una delle condizioni elencate**. Esse sono:

a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;

b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;

c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 201 del 2022.

Si ricorda che l'articolo 7 prevede che le Autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, **gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi**, nonché gli schemi di bandi di gara e di contratti tipo. L'articolo 8 dispone che per i servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7 sono predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede inoltre che, sulla base di tali atti e indicatori e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 201/2022, gli enti locali provvedono alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità adottando un regolamento ovvero un atto generale e assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

Il comma 1-*quater* dell'articolo 30 disciplina la **sanzione in caso di inottemperanza a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e dal piano**. Si dispone, infatti, che in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-*bis*, si applichi l'articolo 27, comma 3, del d.lgs. n. 201 del 2022, il quale prevede il potere dell'ente affidante di **risolvere anticipatamente il rapporto** in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.

Con la **novella in esame** si stabilisce che la suddetta sanzione si applichi anche quando **il piano non sia adottato entro i termini temporali stabiliti** (ossia entro il termine massimo di tre mesi fissato dal comma 1-*bis*) oppure quando il piano adottato sia **insufficiente o inefficace**.

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica annessa al disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2025 (A.S. 1578), la modifica all'articolo 30 interveniva su una criticità già emersa nel primo ciclo applicativo del D.Lgs n. 201 del 2022, là dove si riscontrava che, pur in presenza di dati gestionali negativi, gli enti locali

non procedevano all'assunzione di alcuna iniziativa sostanziale verso i gestori. L'intervento normativo risponde anche a sollecitazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che evidenziava l'assenza di strumenti di intervento in caso di esiti negativi delle ricognizioni, anche per quanto riguarda le gestioni *in house*. L'articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022, prevede che l'ente locale è tenuto a dare conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

M1C2-13 del PNRR sui servizi pubblici locali

Le norme introdotte dalla legge per la concorrenza e il mercato 2024 mirano ad attuare quanto prescritto dal **traguardo M1C2-13 del PNRR**, come modificato a seguito dell'approvazione della decisione del Consiglio dell'UE del 20 giugno 2025, il quale prevede che **la legge annuale sulla concorrenza 2025**, **riguardo ai servizi pubblici locali**, deve introdurre **entro il 31 dicembre 2025**:

- **misure correttive e sanzioni** in caso di mancata adozione, mancata pubblicazione o incompletezza della ricognizione prevista all'articolo 30 del decreto legislativo n. 201/2022 (si segnala, al riguardo, il **comma 2 del disegno di legge in esame** che **introduce l'articolo 31-*bis*** del d.lgs. n. 201 del 2022, **il quale prevede apposite sanzioni a carico dell'ente locale che non abbia adottato o pubblicato la relazione** sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o che non abbia adottato l'atto di indirizzo);
- misure correttive **in caso di gestione insoddisfacente** del servizio pubblico locale. Nella definizione di gestione insoddisfacente rientrano almeno le situazioni in cui l'operatore ha subito perdite ingenti, tali da mettere a rischio la sua sostenibilità economica e finanziaria, o in cui la qualità del servizio è significativamente inferiore ai parametri di riferimento settoriali o le prestazioni sono sensibilmente inferiori agli obiettivi contrattuali. Tali misure comprendono almeno l'adozione di piani volti a migliorare la qualità e l'efficienza sotto il profilo dei costi e a conseguire tutti gli obiettivi contrattuali. Le misure correttive devono essere richieste dalle stazioni appaltanti entro termini prestabiliti;
- obblighi di trasparenza per quanto riguarda le suddette misure correttive;
- la legge deve garantire e, se necessario, rafforzare i poteri di monitoraggio, l'applicazione da parte delle autorità di regolamentazione/autorità competenti, e deve imporre all'autorità competente di presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure correttive.

Articolo 26, comma 1, lettera *b)*
(Disciplina sanzionatoria in materia di servizi pubblici locali)

La disposizione in esame prevede che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) comunichi il **termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie**, all'ente locale:

- che non abbia adottato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica oppure
- che non abbia pubblicato la medesima relazione nel sito internet istituzionale oppure
- che non abbia adottato l'atto di indirizzo previsto in caso di esito insoddisfacente della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

La disposizione in esame reca una novella alla disciplina sanzionatoria contenuta nell'articolo 31-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 201 del 2022 (in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica).

Si rammenta che l'articolo 31-*bis* qui novellato è stato introdotto dall'articolo 1, comma 2, della **legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025** (legge 18 dicembre 2025, n. 190)

Tale articolo 31-*bis* prevede, al comma 1, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro all'ente locale che **non abbia adottato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o che non abbia pubblicato la medesima relazione nel sito *internet* istituzionale**.

La medesima sanzione è applicata all'ente locale che non abbia adottato l'**atto di indirizzo** richiesto dall'articolo 30, comma 1-*bis*, del medesimo decreto legislativo n. 201 per il caso di andamento gestionale insoddisfacente di un servizio affidato, per cause dipendenti dall'attività del gestore del servizio (si veda, al riguardo, la scheda sull'**articolo 26, comma 1, lettera *a)*** nel presente dosseir).

In caso di **incompletezza** della suddetta relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, tale da non consentirne una compiuta valutazione, si prevede che l'ANAC richieda le necessarie **integrazioni**, ponendo **un termine perentorio, non superiore a 30 giorni**, decorso il quale si applica la sanzione.

Con la **novella in esame** si prevede che la **comunicazione di tale termine** venga effettuata dall'ANAC anche nei casi previsti dal comma 1 del medesimo articolo 31-*bis* qui sopra sunteggiato.

La misura delle sanzioni qui previste è determinata tramite il rinvio all'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016). Tale disposizione prevede una sanzione pecuniaria amministrativa, da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro, nei confronti degli enti locali, in caso di mancata adozione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, disciplinati dal medesimo articolo 20 del testo unico n. 175 del 2016.

Riguardo alle relazioni concernenti la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori pubblicate da ANAC, vedi qui.

Si rammenta, come già accennato, che l'articolo 31-*bis* qui novellato e l'articolo 30, comma 1-*bis* – richiamato dal suddetto articolo 31-*bis* – sono stati **introdotti dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025** (legge 18 dicembre 2025, n. 190) rispettivamente dai commi 2 e 1 dell'articolo 1. Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo dossier di documentazione (schede di lettura sull'A.C. n. 2682, ultima lettura parlamentare). Si rammenta qui solamente che la **relazione illustrativa** annessa a quel disegno di legge evidenziava l'elevato tasso di inottemperanza, rilevato dall'ANAC, degli obblighi già vigenti e qui sopra richiamati. In particolare, prosegue la relazione, l'ANAC ha riscontrato un tasso di inottemperanza all'obbligo di adozione e pubblicazione delle relazioni ricognitive della situazione gestionale dei servizi pubblici locali pari al 58% dei Comuni a livello nazionale, con punte del 64% ove si considerino i Comuni del Sud.

Articolo 26, comma 2
(Misure per l'accelerazione del trasferimento tecnologico)

L'**articolo 26, comma 2** integra le previsioni della legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2025 volte all'**accelerazione del trasferimento tecnologico**, prevedendo che l'atto di indirizzo strategico adottato dal MIMIT e dal MUR con decreto abbia il preciso obiettivo di rafforzare e rendere più efficienti gli **uffici per il trasferimento tecnologico**.

Il **comma 2** dell'articolo 26 integra l'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2025 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025), che reca disposizioni **in materia di trasferimento tecnologico**.

Sul punto, infatti, i commi da 13 a 23 della legge n. 190/2025 prevedono interventi di finanziamento e di coordinamento volti a promuovere il **trasferimento tecnologico** e ad accelerare l'**innovazione** e la modernizzazione nelle filiere produttive nazionali. Il citato comma 14 dispone che, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sia adottato un **atto di indirizzo strategico** in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico.

Per un esame approfondito delle citate disposizioni, si rinvia alle schede di lettura del *dossier* curato dal Servizio Studi.

Il comma in esame integra tale previsione, specificando che l'atto di indirizzo strategico debba **contenere** specifiche **indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere più efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico**.

Si precisa che, ai sensi del medesimo comma 14, l'atto di indirizzo avrebbe dovuto essere adottato, previa consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e degli s*takeholders*, **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge 190/2025 e, successivamente, ogni tre anni.

La relazione tecnica precisa che la diposizione ha carattere ordinamentale.

- ***PNRR e trasferimento tecnologico***

La legge n. 99/2009, all'articolo 47, definisce le modalità di adozione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, strumento normativo finalizzato a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori. Nonostante tale strumento sia previsto nell'ordinamento nazionale dal 2009, la prima Legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata adottata solo nel 2017 (legge n. 124/2017). Il **PNRR ha previsto** che **la cadenza**

annuale di tale legge vada assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangono vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico. Il Piano considera infatti la tutela e la promozione della concorrenza – principi-cardine dell'ordinamento dell'Unione europea – come fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia, nonché una maggiore giustizia sociale.

L'**accelerazione e il potenziamento del trasferimento tecnologico** è tra i principali ambiti di intervento dell'**ultima legge annuale sulla concorrenza** prevista dal Piano, che ha richiesto l'adozione, da parte del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), di una Strategia nazionale volta a rendere più efficiente l'allocazione delle risorse disponibili e il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali oltre che a **sostenere la razionalizzazione degli uffici per il trasferimento tecnologico**. Le previsioni della legge n. 190/2025 dedicate al trasferimento tecnologico, come si è detto, si rinvengono ai commi 13-23 dell'articolo 1. Con l'intervento in esame si rende esplicito il richiamo al sostegno e alla razionalizzazione degli uffici per il trasferimento tecnologico, in linea con quanto previsto dal Piano.

Gli **uffici per il trasferimento tecnologico** (noti anche come *Industrial Liaison Office* – ILO e *Technology Transfer Office* – TTO) sono strutture attive presso università ed enti di ricerca, che hanno come finalità la valorizzazione in chiave economica dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica conseguiti nelle relative organizzazioni di appartenenza.

Sul punto, si rammenta che, di recente (a luglio 2025), è stato adottato con il bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e *capacity building* degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese, nonché per assicurare continuità operativa ai progetti già finanziati con il bando UTT del 26 luglio 2022.

Con tale misura, il MIMIT - Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha inteso:
- finanziare, assicurando continuità operativa, oltre la scadenza del finanziamento già accordato ai sensi del bando del 26 luglio 2022, per una durata massima fino al 30 settembre 2027, progetti delle Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, per consolidare il processo di rafforzamento degli UTT attualmente in corso, al fine di massimizzare l'incremento dell'intensità e la qualità dei loro processi di trasferimento tecnologico verso le imprese;
- finanziare la realizzazione di nuovi progetti che abbiano l'obiettivo di aumentare l'intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università, dagli EPR e dagli IRCCS alle imprese attraverso il potenziamento dello staff ed il rafforzamento delle competenze degli UTT delle Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, al fine di aumentare la capacità innovativa delle imprese, in

particolare di quelle piccole e medie, agevolando l'assorbimento e lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali.

Le risorse complessive destinate all'intervento ammontano complessivamente a 6,5 milioni di euro.

Articolo 26, comma 3
(Accreditamenti delle strutture sanitarie o socio-sanitarie e accordi contrattuali con le medesime strutture)

Il **comma 3** dell'**articolo 26** modifica la disciplina[77] che ha previsto la definizione – sulla base di un'intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, successiva agli esiti delle attività di un Tavolo di lavoro[78] – di una revisione delle norme relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e agli accordi contrattuali[79] delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. La novella di cui al presente **comma 3** definisce alcuni criteri per la suddetta revisione, prevedendo lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica – per la selezione dei soggetti erogatori, al fine della stipulazione degli accordi in esame – che consenta comunque di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale – articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità – e che sia improntata a determinati parametri (posti dalla novella di cui alla **lettera *b)*** del presente **comma 3**). Tale previsione viene posta in via sostitutiva rispetto a quella, finora vigente, che prevedeva di differenziare, nella revisione in oggetto, mediante diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra l'ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l'ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata[80].
Resta fermo che la suddetta intesa deve concludersi entro il 31 dicembre 2026 e che: fino alla conclusione della stessa e comunque non oltre la suddetta data, è sospesa l'efficacia di alcune disposizioni, relative agli accreditamenti e agli accordi contrattuali in oggetto[81]; entro il medesimo termine del 31

[77] Di cui all'articolo 36 della L. 16 dicembre 2024, n. 193, e successive modificazioni, e all'articolo 4, comma 7-*bis*, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e successive modificazioni.

[78] Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale.

[79] Si ricorda che, qualora all'accreditamento della struttura non segua la stipulazione di almeno un accordo contrattuale, l'accreditamento medesimo viene sospeso (ai sensi dell'articolo 8-*quinquies*, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).
Si ricorda altresì che, in base alla terminologia legislativa in materia, per le strutture pubbliche si usa più specificamente il semplice termine di accordi; cfr. l'articolo 8-*quinquies*, comma 2, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

[80] Anche tale precedente previsione faceva riferimento all'esigenza di garantire la continuità assistenziale, articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.

[81] Le disposizioni oggetto di sospensione sono quelle stabilite dagli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e dal

dicembre 2026, le regioni e le province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione (come eventualmente ridefinite); la suddetta sospensione, in ogni caso, non osta al rilascio (in base alla disciplina previgente rispetto alle disposizioni oggetto di sospensione) di nuovi accreditamenti ad altre strutture[82].

La novella in esame richiama anche il rispetto del diritto dell'Unione europea ed i princìpi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità (la previsione previgente poneva un riferimento alla salvaguardia della concorrenza). La complessiva novella rispetto alla previsione previgente appare volta anche ad escludere – sopprimendo la distinzione tra diverse procedure di evidenza pubblica – eventuali questioni di non conformità ai criteri dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di parità di condizioni di concorrenza. Si ricorda altresì che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto[83] che entro il 31 dicembre 2025 siano stabiliti criteri comuni per gli accordi contrattuali in oggetto, al fine di garantire l'effettiva attuazione delle norme vigenti, ivi comprese quelle al momento sospese, e di garantire l'attuazione delle disposizioni che richiedono procedure di selezione aperte e trasparenti. In relazione a tali previsioni del PNRR, *si consideri l'opportunità di una valutazione dei suddetti termini temporali della sospensione.*

In base a disposizioni introdotte dalla novella, la procedura ad evidenza pubblica in oggetto deve prevedere un sistema premiale che faccia riferimento (novella di cui alla citata **lettera *b)***):

a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;

b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;

c) all'adeguatezza del rapporto tra il personale qualificato impegnato e il numero degli assistiti;

d) al possesso di una capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;

e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assuma rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza e alla conoscenza approfondita delle specificità del territorio di

D.M. 19 dicembre 2022 (si ricorda che una modifica di quest'ultimo è stata posta dal D.M. 26 settembre 2023). Riguardo a tali disposizioni, cfr. *infra*.

82 Sulla connessione tra accreditamento e accordi contrattuali, cfr. *supra*, in nota.

83 Cfr. la previsione posta al numero sequenziale M1C2-13 dell'allegato al PNRR.

riferimento e dei relativi servizi assistenziali, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.

Si ricorda che le norme oggetto della suddetta **sospensione** prevedono che:

- qualora una struttura (pubblica o privata) richieda a una regione (o provincia autonoma) un primo accreditamento (che sia primo con riferimento all'intera struttura o ad attività non coperte da precedente accreditamento), l'accreditamento medesimo possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta (anche in regime di mera autorizzazione), tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza[84]; le disposizioni attuative per quest'ultima valutazione sono stabilite dal D.M. 19 dicembre 2022[85] (una modifica di quest'ultimo è stata posta dal D.M. 26 settembre 2023); per le strutture che non abbiano svolto attività sanitaria o socio-sanitaria precedentemente al rilascio dell'accreditamento, il D.M. prevede[86] che la regione (o la provincia autonoma) provveda entro sei mesi dall'accreditamento medesimo alla valutazione medesima;
- i soggetti privati, titolari di accreditamento, siano individuati dall'ente territoriale, o dall'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, al fine della stipulazione degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione, da parte delle regioni, di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, i quali devono far riferimento, in via prioritaria, alla qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare[87]. La selezione in esame deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche relative sia alle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete con i soggetti convenzionati sia (per i soggetti già titolari di accordi contrattuali) all'attività svolta. Nell'ambito della selezione, occorre tener conto degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza; le disposizioni attuative per la relativa valutazione sono stabilite dal citato D.M. 19 dicembre 2022[88]. La disciplina legislativa oggetto di sospensione prevede altresì che nella

[84] Articolo 8-*quater*, comma 7 citato, del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
[85] Cfr., in particolare, l'allegato A.
[86] Articolo 2, comma 3.
[87] Articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis* citato, del D.Lgs. n. 502 del 1992.
[88] Cfr., in particolare, l'allegato B (il quale, tra l'altro, richiama il precedente allegato A).

valutazione si tenga conto se il soggetto abbia provveduto all'alimentazione, in maniera continuativa e tempestiva, del fascicolo sanitario elettronico (FSE), ai sensi e secondo le modalità della disciplina in materia[89].

[89] In materia di FSE, cfr. l'articolo 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni; con riferimento alle modalità, viene richiamato specificamente il comma 7 del suddetto articolo 12, e successive modificazioni; si ricorda che il regolamento in materia di FSE è posto dal D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178.

Sezione VIII –Disposizioni urgenti in materia di ambiente

Articolo 27
(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)

L'**articolo 27** istituisce **programmi di sovvenzione PNRR** per la concessione di contributi a sostegno degli Investimenti 1.1 **"*Sviluppo di sistemi agri-voltaici*",** 1.2 **"*Promozione delle FER per le comunità energetiche e che agiscono congiuntamente consumatori autonomi di energie rinnovabili*"** e 1.4 **- "*Sviluppo del biometano"*** della Missione 2 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'**articolo 27** istituisce specifici programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale volti alla realizzazione di impianti di produzione di **biometano, agrivoltaici** e di **comunità energetiche rinnovabili** e **sistemi di autoconsumo collettivo.**

Nel novero degli impegni assunti dall'Italia con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui ultima revisione, la sesta, è stata approvata il **27 novembre 2025** con la Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea, l'articolo in commento, composto da **10 commi,** introduce specifici programmi di sovvenzione a sostegno di determinati investimenti della **Missione 2 Componente 2** del PNRR. Nel dettaglio, la novella in commento interviene su:

- **Investimento 1.1** "*Sviluppo di sistemi agri-voltaici*", con un costo totale di euro 1.099.000.000,00, volto a incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nel settore agricolo e delle energie rinnovabili in Italia;
- **Investimento 1.2**: "*Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e gli autoconsumatori che agiscono congiuntamente*", con un costo totale di euro 795.500.000,00, con l'obiettivo di sostenere l'installazione di nuova capacita di generazione di energia

per configurazioni collettive e comunità di energia rinnovabile situate in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

- **Investimento 1.4** "*Sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare*", con un costo totale di euro 2.236.020.000,00, per incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per la produzione di biometano in Italia.

Per un approfondimento degli investimenti in questione, è possibile consultare il box in calce alla scheda.

Come anticipato, la novella si compone di 8 commi, di seguito illustrati.

Il **comma 1** dell'articolo 27 introduce appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale volti a **realizzare impianti di produzione** di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo**.**

Si intende conseguire gli obiettivi dell'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, della promozione dell'autoconsumo collettivo e della valorizzazione del biometano da fonti agricole, previsti, rispettivamente, dagli **Investimenti 1.1, 1.2 e 1.4** della Missione 2, Componente 2, del PNRR, nel rispetto di quanto disposto, da ultimo, con la citata Decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025.

Per completezza, si rammenta che il **Governo** ha trasmesso al Parlamento in data 31 dicembre 2025 la **Settima Relazione** sull'attuazione del PNRR nella quale, oltra ad illustrare il lavoro svolto nel 2025 per raggiungere gli obiettivi programmati, si dà conto della revisione approvata il 27 novembre 2025.

Inoltre, la **Corte dei conti** ha trasmesso il 4 dicembre 2025 la Relazione semestrale con cui riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (con aggiornamento al primo semestre 2025).

Il **comma 2** individua nel **Gestore dei servizi energetici** – GSE S.p.A. il soggetto gestore dei tre programmi di sovvenzione di cui al comma 1.

In merito, si precisa che i relativi oneri gestionali sostenuti dalla suddetta società sono posti a carico dei beneficiari delle attività da essa svolta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Oltre ad attribuire ai beneficiari delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, gli oneri sostenuti dal GSE, l'articolo 25 conferisce al Gestore dei servizi energetici la competenza di proposta al Ministro dell'economia dell'entità delle tariffe per le citate attività, da determinare sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo.

In base a quanto previsto dal comma in esame, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (anche Mase) e la società GSE sottoscrivono **accordi attuativi** per ogni programma di investimento, con cui definiscono la gestione dei programmi e il trasferimento delle risorse finanziarie. È altresì richiesto che, in linea con quanto previsto dalla citata Decisione di esecuzione (cfr. pagine 217 e ss.), tali accordi prevedano:

- la descrizione del processo decisionale del regime;
- i requisiti fondamentali della politica di sovvenzione associata;
- l'importo coperto dall'accordo attuativo, la struttura tariffaria per il soggetto attuatore e l'obbligo di utilizzare gli eventuali proventi non utilizzati del regime, anche dopo il 2026, per le stesse finalità strategiche;
- requisiti e obblighi in materia di monitoraggio, audit e controllo.

Il **comma 2** dispone, infine, il **subentro** della società GSE al Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica nell'erogazione dei contributi nonché nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Prima di entrare nel merito del **comma 3,** è opportuno rammentare il quadro normativo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021, con specifico riferimento all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), inerenti, rispettivamente, agli Investimenti in materia di "Biometano", "Agrivoltaico" e "Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui al comma 1. In particolare, tale articolo ha delegato al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la disciplina, tramite decreto, dei **criteri** e delle **modalità di concessione dei benefici** di alcune misure del PNRR, di cui fanno parte anche i suindicati Investimenti.

Ciò premesso, il **comma 3** dell'articolo 27 prevede la possibilità per i progetti dei tre Investimenti in questione di **accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione** introdotti dall'articolo in commento, ponendo come condizione il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di attuazione relativi al citato articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e).

In attuazione della lettera b), sono stati adottati il Decreto 15 settembre 2022 e il Decreto 21 ottobre 2022 del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

In attuazione della lettera c), è stato adottato il Decreto 22 dicembre 2023, n. 436 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In attuazione della lettera e), è stato adottato il Decreto 7 dicembre 2023, n. 414 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si precisa che, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del presente provvedimento, tali regimi di aiuto, "Biometano", "Agrivoltaico" e "Comunità Energetiche Rinnovabili", sono stati notificati alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, e ritenuti compatibili con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Occorre peraltro sottolineare che il comma in esame non interviene sui provvedimenti di concessione, e delle relative graduatorie, che risultino già adottati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Infine, sul piano temporale, il **comma 3** fissa l'**entrata in esercizio** degli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 entro il termine massimo di **ventiquattro mesi** dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione (stipulati ai sensi del successivo comma 6).

Il **comma 4** pone come obbligo il rispetto del principio di **non arrecare un danno significativo** agli obiettivi ambientali (c.d. *Do No Significant Harm*" - DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (c.d. "Regolamento Tassonomia") nel rispetto dell'orientamento tecnico sull'applicazione di detto principio fornito dalla Commissione con la comunicazione 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021.

Il principio in questione prevede che gli interventi previsti dai singoli Piano Nazionali di Ripresa e Resilienza non arrechino nessun danno significativo all'ambiente. Questo principio è una delle condizioni richieste per accedere ai finanziamenti del *Recovery and Resilience Facility* (RRF), e tutte le misure inserite nei PNRR devono esservi conformi.

Nel dettaglio, secondo l'articolo 17 del Regolamento Tassonomia, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
- all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se causa inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, se causa un aumento della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe danneggiare l'ambiente.

Per un approfondimento sull'approccio per le valutazioni DNSH e sulle guide operative, è possibile consultare il sito "Italia Domani" riferito al Piano nazionale di ripresa e resilienza, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Facendo salva la disciplina prevista dall'articolo 9[90] del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il **comma 5** reca la non cumulabilità dei contributi concessi nell'ambito dei presenti programmi PNRR con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.

Il **comma 6** fissa al **30 giugno 2026** il termine ultimo entro cui la società GSE stipula **accordi di concessione** con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1, sino all'esaurimento dell'importo previsto per ogni programma di sovvenzione. Fermo restando l'entrata in esercizio entro il termine di ventiquattro mesi degli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione, di cui al comma 3, gli accordi di concessione devono indicare anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.

Il **comma 7** dispone che i contributi in conto capitale siano assegnati dalla società GSE a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento, appositamente istituito, nel rispetto della disciplina prevista dal PNRR.

Ai sensi del **comma 8,** la società GSE determina regole operative per gli **Investimenti 1.1, 1.2 e 1.4** della Missione 2, Componente 2, del PNRR. Tali regole devono essere adottate entro il termine di **45 giorni** dalla data di stipulazione degli accordi di attuazione dei programmi di investimento che, lo si ricorda, definiscono, ai sensi del comma 2, la gestione dei programmi e il trasferimento delle risorse finanziarie e sono sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalla società GSE.

Nel dettaglio, le regole operative devono stabilire:

a) le modalità e i termini di avanzamento degli investimenti; gli strumenti che ne garantiscano la realizzazione al fine del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del PNRR; le prescrizioni che evitano l'impiego inefficace delle risorse, incluso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine

[90] Il regolamento in questione istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ai sensi dell'articolo 9, rubricato "Addizionalità e finanziamento complementare", il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. E' altresì riconosciuta la possibilità per i progetti di riforma e di investimento di essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;

b) le modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;

c) le modalità relative alla rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;

d) le modalità e le tempistiche di erogazione dei contributi.

- ***Investimento 1.1, 1.2, 1.4 della Missione 2, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza***

La Componente 2 della Missione 2 del PNRR, "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*", ha come obiettivo quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di **decarbonizzazione** attraverso cinque linee di riforme e investimenti, relative all'incremento della quota di energia prodotte da fonti rinnovabili (M2C2M1), al potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture e di rete (M2C2M2), alla promozione della produzione, della distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno (M2C2M3), allo sviluppo di un trasporto locale più sostenibile (M2C2M4) nonché al sviluppo di una leadership internazionale, e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione (M2C2M5).

Secondo quanto riportato nella Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2025, gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono volti a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 in ordine alla necessità di "*concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, [...] sul trasporto pubblico sostenibile*" e di "*incentrare la politica economica connessa agli investimenti [...] sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali*".

Gli **Investimenti 1.1, 1.2, 1.4** fanno parte delle Misura I, relativa all'incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Si concretizzano in un investimento pubblico in un regime di sovvenzioni inteso a incentivare gli investimenti privati. Il regime in questione è gestito dalla società Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A, in qualità di soggetto attuatore, che eroga le sovvenzioni a copertura di una parte del costo dei progetti. Le attività sovvenzionate non ricevono sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire gli stessi costi e devono essere conformi al principio "*non arrecare danni significativi*" (DNSH).

Nel dettaglio, l'**Investimento 1.1** presenta come obiettivo il sostengo agli investimenti per la costruzione di sistemi agro-voltaici e per l'installazione di strumenti di misurazione per monitorare l'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per diversi tipi di colture.

Come indicato nel sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'importo complessivo dell'Investimento è pari a 1.098.992.050,96 euro e l'obiettivo consiste nell'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici con una capacità di almeno 900 MW volti a promuovere soluzioni innovative, con moduli ad alta efficienza, al fine di rendere compatibile la generazione energetica con le attività agricole. In merito allo stato di attuazione, nella Settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, cui si rimanda per una descrizione più approfondita delle attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi della misura (pag 99 e seguenti), si fa presente che con decreti direttoriali n. 248 e 250 del 30 novembre 2024 sono stati ammessi 540 progetti, per una potenza totale pari a 1.548 MW e che, pertanto, l'investimento risulta in linea con le tempistiche programmate.

L'**Investimento 1.2 -** Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo - è rivolto a sostenere l'installazione di nuova capacità di generazione elettrica per configurazioni collettive e comunità dell'energia rinnovabile situate in comuni con meno di 50 000 abitanti Le sovvenzioni sono rivolte al settore privato e pubblico e coprono al massimo il 40 % dei costi di progetto per la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, eventualmente associati allo stoccaggio di energia anche in tal caso gestito. L'importo complessivo dell'Investimento è pari a 795.500.000 euro e l'obiettivo consiste nella realizzazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza di almeno 200 KW nei citati comuni. In merito allo stato di attuazione (pag. 101 e seguenti della Settima relazione), si segnala che per il secondo trimestre del 2026 è prevista l'entrata in vigore dell'accordo di attuazione tra la società GSE e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con l'obiettivo di trasferire 795.500.000 euro al GSE da impiegare per la stipula di convenzioni di sovvenzione.

L'**Investimento 1.4 -** Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare – intende sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano, riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti (inclusa la Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani - FORSU) per la produzione di biometano per i trasporti, l'industria e il riscaldamento. L'importo complessivo dell'Investimento è pari a 2.236.020.000 euro. In merito allo stato di attuazione (pag. 103 e seguenti della Settima relazione), si evidenzia che è fissato al secondo trimestre del 2026 l'entrata in vigore dell'accordo di attuazione tra la società GSE e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con l'obiettivo di trasferire 795.500.000 euro al GSE da impiegare per la stipula di convenzioni di sovvenzione.

Per uno sguardo complessivo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è possibile consultare il portale apposito della Camera dei Deputati.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 28, comma 1
(Cronoprogramma finanziario degli Accordi per la coesione)

Il **comma 1** interviene sulle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 124 del 2023, allo scopo di **ridefinire le modalità** mediante le quale è possibile **procedere alla modifica del cronoprogramma finanziario** degli Accordi per la coesione. Si prevede la **soppressione** della disposizione che limitava la modifica del cronoprogramma **esclusivamente** nel caso di **impossibilità di rispettare il cronoprogramma per cause non imputabili** ai soggetti attuatori o all'amministrazione titolare delle risorse, chiarendo, al contempo, che gli Accordi possono essere modificati solo a **seguito di verifica** della compatibilità con gli **equilibri di finanza pubblica**, **nel rispetto dei limiti finanziari annuali relativi al FSC 2021-2027**, previsti dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge di bilancio per il 2026.
La disposizione eleva dal 10 al **20 per cento** il limite massimo dell'**anticipazione** del **piano finanziario annuale,** indicato nell'Accordo per la coesione, che può essere erogata entro ciascun anno finanziario.

La disposizione introdotta dal comma in esame, alla **lettera a)**, è volta, in sostanza, a **ridefinire le modalità** mediante le quale è possibile **procedere alla modifica del cronoprogramma finanziario** dell'Accordo per la coesione.

In particolare, la **lettera *a***) novella l'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 124 del 2023, **inserendo**, al primo periodo, la disposizione che stabilisce che le modifiche degli accordi per la coesione **potranno effettuarsi soltanto a seguito di verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica**, in coerenza con quanto previsto dai **commi 750 e 754** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025), che hanno definito un **limite massimo annuale di trasferimenti di cassa** (che posso essere effettuati dal capitolo di bilancio all'apposita contabilità del c.d. Fondo di rotazione su cui sono gestite le risorse FSC) ai fini **dell'erogazione delle risorse FSC** per le annualità dal 2026 al 2039.

Contestualmente, viene **soppressa** la **disposizione**, contenuta nel terzo periodo del medesimo comma 3, che prevedeva la possibilità di modificare il cronoprogramma degli Accordi per la coesione solo ed **esclusivamente** qualora **l'Amministrazione** avesse dato **adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma** per **circostanze non imputabili a sé** ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

Si rammenta che in base a quanto disposto dal **comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 124 del 2023,** gli **accordi per la coesione,** sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 178, della legge n. 178/2020, **possono** essere **modificati:**

- **d'intesa tra le Parti**,
- sulla base degli esiti **dell'istruttoria svolta dal Dipartimento** per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
- in **coerenza con i profili finanziari** definiti dalla **delibera del CIPESS** di assegnazione delle risorse.

Laddove la modifica comporti un **aumento o una diminuzione delle risorse** del FSC assegnate, ovvero una modifica dei **profili finanziari** definiti dalla delibera CIPESS di assegnazione di risorse, la modifica è sottoposta – su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del FSC – **all'approvazione del CIPESS.**

Il terzo periodo del comma 3 - ora **soppresso** dal comma in esame – prevedeva che l'Amministrazione assegnataria delle risorse potesse procedere alla **modifica del cronoprogramma** dell'accordo **esclusivamente** qualora fornisse adeguata dimostrazione **dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione**.

Sulla disciplina di erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione è recentemente intervenuta la **legge di bilancio 2026** (legge n. 199 del 2025), all'**art. 1, commi 750 e 754**. In particolare, il **comma 750** ha stabilito un **ammontare massimo annuale** dei **trasferimenti di cassa** che posso essere effettuati **dal capitolo di bilancio** del Fondo per lo sviluppo e la coesione **all'apposita contabilità** del c.d. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, **ai fini dell'erogazione delle risorse FSC** medesime per le annualità dal 2026 al 2039.

Di conseguenza, il **comma 754** ha disposto che la eventuale **modifica dei cronoprogrammi degli accordi per la coesione** 2021-2027 è consentita **solo nei limiti** delle **disponibilità annuali di cassa** indicate al comma 750.

L'**Accordo per la coesione** è il nuovo strumento operativo introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023 - in sostituzione del "Piano Sviluppo e Coesione" prima previsto dall'art. 1, comma 178, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) – per l'attuazione degli **interventi** finanziati con le risorse del **Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2021-2027 (FSC)**.

In particolare, novellando il citato comma 178, il D.L. n. 124/2023 ha previsto che, ai fini della programmazione del FSC 2021-2027, il **CIPESS**, nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione (**80% al Mezzogiorno**,**20% al Centro-Nord**), provvede con propria delibera ad **imputare in modo programmatico**:

1) le quota parte delle **risorse** destinate alle **Amministrazioni centrali**, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse assegnate a ciascuna di esse;

2) le **risorse** destinate alle **Regioni e Province autonome,** con l'indicazione dell'entità della ripartizione delle risorse tra ciascuna di esse.

Sulla base delle risorse programmaticamente imputate, il **Ministro** per la coesione provvede alla **definizione dell'accordo** per la coesione con i **singoli Ministeri** e con le **singole Regioni**, che saranno poi **sottoscritti dal Presidente del Consiglio** e il Ministro o Presidente di Regione o di Provincia autonoma interessato.

Nell'Accordo vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. L'accordo deve, inoltre, contenere il **cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento** finanziato, nonché il **piano finanziario dell'accordo** per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi (comma 178, lettera c), n. 2).

Alla sottoscrizione dell'accordo segue la **delibera** del **CIPESS** di **assegnazione delle risorse** finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti, a valere sulle disponibilità del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** per il periodo di programmazione **2021-2027**.

Ne consegue pertanto che, fermo restando la possibilità di modificare un Accordo per la coesione secondo la procedura indicata dal comma 3 dell'articolo 1 del D.L. n. 124/2023, la **modifica** del relativo **cronoprogramma** non sarà più **limitata ai soli casi** in cui l'impossibilità di **rispettare** il **cronoprogramma** sia dovuta a **cause non imputabili ai soggetti attuatori** o all'Amministrazione titolare delle risorse, ma **in ogni altro caso** in cui ci sia intesa in tal senso tra le parti, previa verifica degli equilibri di finanza pubblica, **fermo restando il rispetto dei limiti finanziari annuali relativi al FSC 2021/2027,** di cui all'articolo 1, comma 750, della legge di bilancio per l'anno 2026.

Tale nuova formulazione consente di dare seguito – secondo quanto riportato nella **Relazione illustrativa** – a quanto previsto **dall'Intesa** sancita nella Conferenza Stato–Regioni del **29 dicembre 2025**[91], con specifico riferimento alla necessità di uno **slittamento dei cronoprogrammi relativi**

[91] Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul provvedimento concernente misure per sostenere la priorità *Housing* nell'ambito della riprogrammazione connessa alla *Mid-term Review* (MTR) dei programmi regionali della politica di coesione europea.

all'anno 2025 degli Accordi per la coesione sottoscritti con le Regioni e le Province autonome (richiesta di cui alla citata nota n. 69385/C3UE-FS del 6 novembre 2025), "**in ragione della sovrapposizione delle scadenze del PNRR e dei Programmi europei**, nonché degli impegni di cui alla presente Intesa, fermo restando il perfezionamento delle modifiche dei cronoprogrammi attraverso la vigente procedura di modifica degli Accordi per la coesione, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, tenuto conto anche **dell'opportunità di prevedere un aggiornamento della normativa che includa, oltre alle cause non imputabili ai soggetti attuatori, anche la possibilità di intese sulla modifiche dei cronoprogrammi**, fermo restando il rispetto dei limiti finanziari annuali relativi al FSC 2021/2027" di cui all'articolo 1, comma 750, della legge di bilancio per l'anno 2026.

Testo previgente	Modificazioni apportate dal D.L. 19/2026
Art. 1, co. 3, D.L. 124 del 2023	Art. 1, co. 3, D.L. 124 del 2023
3. **Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma,** gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, è sottoposta, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *f*), della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo. **La modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentito esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.**	3. Gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, **previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre 2025, n. 199**. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, è sottoposta, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *f*), della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo.

La **lettera *b*) del comma 1** in esame **modifica** l'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 124 del 2023, **elevando dal 10 al 20 per cento** l'entità delle **anticipazioni di cassa** che possono essere concesse entro il medesimo anno finanziario per ciascun Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il richiamato comma 2 prevede che entro ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, viene erogata, anche in più soluzioni, un'anticipazione fino al 10 per cento (**ora 20 per cento**) del piano finanziario annuale indicato nell'accordo, determinata avendo riguardo al valore dei **progetti censiti** nel **Sistema nazionale di monitoraggio** (**Regis**), decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono erogate.

Articolo 28, comma 2
(Incremento del Fondo turismo)

L'**articolo 28, comma 2,** stanzia **200 milioni** per il **2026** per il Fondo turismo, destinato alle iniziative di valorizzazione del patrimonio turistico nazionale.

L'**articolo 28, comma 2, stanzia 200 milioni per il 2026** per il **Fondo turismo**, istituito con il fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato dall'articolo 178 del decreto-legge n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020).

Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo (attuale capitolo 7120 del MITUR). Si segnala che nella legge di bilancio 2026 la dotazione del cap. 7120/MITUR è priva di stanziamenti.

Come sottolineato anche nella relazione illustrativa, il comma in esame fa parte delle politiche per il sostegno e il rilancio strutturale del comparto turistico nazionale.

- ***Fondo Turismo***

L'articolo 178 del decreto-legge n. 34/2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, ha istituito, al **comma 1**, nello stato di previsione dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, un **Fondo**, con una dotazione di **50 milion**i di euro per il **2020**, finalizzato a sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato. Le operazioni di mercato consistono nella **sottoscrizione di quote o azioni** di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, per l'**acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili** destinati ad attività turistico-ricettive.

Il **comma 3** dell'articolo (come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021) ha disposto che il Fondo **potesse essere incremento** di **40 milioni** per il **2022**, **15 milioni** per il **2023**, **15 milioni** per il **2024** e **30 milioni** per il **2025,** tramite riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) individuate a legislazione vigente per il periodo di programmazione 2014-2020, previa delibera del CIPESS volta a **rimodulare e ridurre**, per i predetti importi annuali, le **somme già assegnate** al **Piano operativo "Cultura e turismo"**, come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46 del 28 luglio 2020, relativamente agli **interventi di competenza del Ministero della cultura**. Il Ministero dell'economia e delle finanze viene autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FSC Piano operativo Cultura e turismo

Con la delibera n. 46 del 28 luglio 2020 il CIPE ha disposto la riprogrammazione delle risorse del Piano operativo "Cultura e Turismo" operativo per il ciclo di programmazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione.

Con essa il CIPE ha rideterminato i profili finanziari annuali del Piano operativo «Cultura e turismo», che era stato oggetto di finanziamenti e di riduzioni con le delibere CIPE n. 3 del 2016, n. 100 del 2017, n. 10 del 2018 e n. 31 del 2018. La dotazione complessiva del Piano risultava conseguentemente aggiornata nella misura di 1.645,35 milioni complessivi per le annualità dal 2016 al 2025.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, il CIPESS ha approvato numerose delibere di approvazione dei Piani di sviluppo e coesione.

Con la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 7 è stato approvato, in prima istanza, il **Piano Sviluppo e coesione** (PSC) del **Ministero della cultura** per un ammontare di risorse del FSC pari a 1.737,41 milioni.

In conseguenza dell'istituzione del nuovo Ministero del Turismo (scorporato dal Ministero della Cultura ai sensi del D.L. n. 22 del 2021) anche per il Piano operativo «Cultura e turismo» si è resa necessaria una suddivisione degli interventi tra i due dicasteri. Conseguentemente, con la delibera n. 59 del 3 novembre 2021 è stato aggiornato il PSC Cultura nella misura di 1.690,57 milioni e con la delibera n. 58 - in pari data – è stato approvato il **PSC Turismo**.

In attuazione della previsione di incremento del Fondo turismo (art. 178, comma 3), la delibera **CIPESS n. 45/2022** ha approvato la **riduzione del PSC Cultura** per **trasferimento** di risorse al **Fondo turismo**: il valore complessivo del PSC è ridotto **da 1.690,57 a 1.590,57 milioni** (riduzione **100 milioni**), articolata nelle annualità 2022-2025 come segue: 40 milioni per il 2022; 15 milioni per il 2023; 15 milioni per il 2024; 30 milioni per il 2025.

Come riporta la relazione tecnica della disposizione in commento, con delibera n. 77/2024 del 29 novembre 2024, relativa all'imputazione programmatica alle amministrazioni centrali della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) **2021-2027**, il CIPESS, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1) della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha assegnato al Ministero del turismo risorse pari a 121.138.038,00 euro.

Con la disposizione in commento tale somma viene incrementata di 200 milioni di euro per il 2026.

Il **comma 2** dispone che alla copertura degli oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La relazione tecnica precisa che «l'incremento della dotazione del Fondo turismo non è destinato a riconoscere ulteriori corrispettivi al soggetto gestore, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento del Fondo

Nazionale del Turismo comparto A, che all'articolo 15.11.1. stabilisce la destinazione di una quota di commissione di gestione, con due precisazioni:

1) la quota fissa delle commissioni è già coperta (quindi non incrementa il valore delle commissioni da versare) dai rendimenti degli investimenti generati dal 2014 (anno di costituzione del fondo);

2) la quota variabile quantificata in base alla metodica di calcolo di cui al comma 2 è coperta dai rendimenti maturati dalla sottoscrizione della quota ad oggi.».

- ***Il Patrimonio Destinato o Patrimonio Rilancio (D.L. n. 34 del 2020)***

Al fine di sostenere il sistema produttivo durante l'emergenza da Covid-19, l'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha autorizzato **Cassa Depositi e Prestiti** (CDP s.p.a.) a costituire un **patrimonio destinato**, denominato "Patrimonio Rilancio", che consiste in un fondo interamente pubblico, costituito mediante beni specificamente apportati dal Ministero dell'economia e delle finanze, la cui gestione è affidata a Cassa depositi e prestiti S.p.A. che non sopporta rischio d'impresa in ordine alla sua operatività. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato (*si veda la "Relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni concernenti il Patrimonio Rilancio", DOC. XXXIX, n. 2, dicembre 2025, pag. 3).*

Il cd. Patrimonio Rilancio è destinato a due differenti operatività:

- misure di aiuto temporaneo secondo la decisione della Commissione europea C(2020) 6459 *final* del 17 settembre 2020, da attuare mediante aumenti di capitale e prestiti obbligazionari subordinati, attraverso il **Fondo Nazionale per il Supporto Temporaneo** (FNST) che ha concesso 21 interventi, per complessivi 401,9 milioni *(Fonte: DOC. XXXIX, n. 2, dicembre 2025, pag. 13)*;
- operazioni a condizioni di mercato (assicurate, tra gli altri, dalla condizione che vi siano co-investitori, a condizioni identiche a quelle di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per almeno il 30% dell'ammontare complessivo dell'intervento) mediante partecipazioni ad aumenti di capitale, ristrutturazioni d'impresa o sottoscrizione di prestiti obbligazionari. Il **Fondo Nazionale Strategico** (FNS) ha svolto sinora un'operazione a giugno 2023 *(Fonte: DOC. XXXIX, n. 2, pag. 14)*, mentre il **Fondo Nazionale Ristrutturazione Imprese** (FNRI) ha deliberato 10 interventi per un importo massimo di 962,5 milioni *(Fonte: DOC. XXXIX, n. 2, pag. 14)*.

ha autorizzato per il **2020** l'assegnazione a CdP di **titoli di Stato o di liquidità**, nel limite massimo di **44 miliardi di euro**, e successivamente ha assegnato a Cassa depositi e prestiti S.p.A., a titolo di apporto, titoli di Stato per un controvalore di circa 2.999.999.786,35 euro; il Conto generale del Patrimonio dello Stato riporta che al 31 dicembre 2024

A fronte di 44 miliardi di stanziamenti, previsti dall'articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, soli **soli 3 miliardi** circa sono stati assegnati al **sostegno alle imprese** nella crisi Covid-19 mediante i tre Fondi costituiti da CdP per gestire il Patrimonio Rilancio (le risorse sono state assegnate dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2021; CdP ha assegnato al MEF strumenti finanziari di partecipazione per **2.687,2 milioni al 31 dicembre 2024**: Conto generale del patrimonio 2024, A.S. 1566, Tomo I, Allegato alla Tabella II, p. 696).

I **rimanenti 41 miliardi non** sono divenuti **economie** di bilancio: invece, a partire dal 2020, **sono sempre stati reiscritti** annualmente in bilancio come **residui di stanziamento** di conto capitale di "lettera *f*" (di cui all'art. 275, secondo comma, lettera *f)* del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 in materia di patrimonio e contabilità generale dello Stato) per i quali, ai sensi del citato art. 275, terzo comma, è stata richiesta la conservazione in bilancio fornendo un "raffronto allo stanziamento con gli impegni assunti, munito di una dichiarazione circa la necessità di conservare la differenza in bilancio". La **maggioranza (circa 21,9 miliardi) dei residui** così mantenuti in bilancio è stata poi **utilizzata** da numerosi **seguenti provvedimenti legislativi**, che hanno generalmente disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di tali residui allo scopo di utilizzarli **come mera copertura di successivi oneri** introdotti, anziché per le finalità originariamente previste dal decreto-legge n. 34 del 2020:

Anno	Finalità della copertura a valere sul Fondo Patrimonio Rilancio	Importo
2021	DL 121/2021 art. 2, c. 2-*quinquiesdecies* (attività di gestione autostrade statali)	2.000.000,00
	DL 121/2021 art. 10 c. 7-*sexies* (sottoscrizione quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital – MISE ora MIMIT)	2.000.000.000,00
	Totale utilizzo residui nell'anno 2021	**2.002.000.000,00**
2022	DL 50/2022 art. 5-*bis* (acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita)	4.000.000.000,00
	DL 115/2022 art. 30 comma 2 Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia	900.000.000,00
	DL 104/2020 art. 67 (operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE)	4.251.173.792,00
	Totale utilizzo residui nell'anno 2022	**9.151.173.792,00**
2023	DL 35/2023 art. 2 c. 3 (Stretto di Messina Spa)	320.000.000,00
	DL 145/2023 art. 23 c. 7 lett. *m)* esigenze di bilancio	2.530.000.000,00
	DL 206/2023 art. 4 Fondo *made in Italy*	700.000.000,00
	Totale utilizzo residui nell'anno 2023	**3.550.000.000,00**
2024	DL 104/2023 art. 13-bis (acquisizione partecipazioni NETCO - SPARKLE)	2.525.000.000,00

Anno	Finalità della copertura a valere sul Fondo Patrimonio Rilancio	Importo
	DL 155/2024 art. 8 c. 1-bis (Modifiche al credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica) Versamento alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Autorizzazione n. 112244 del 16_12_2024	4.690.000.000,00
	Totale utilizzo residui nell'anno 2024	**7.215.000.000,00**
2025	DL 92/2025 art. 1 Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA"	200.000.000,00
	DL 95/2025 art. 20 Il Fondo per interventi strutturali di politica economica	107.280.000,00
	DL 156/2025 art. 6 bis c. 1 Fondo di solidarietà comunale Roma Capitale	48.200.000,00
	DL 156/2025 art. 3, C. 4 quater sottoscrizione quote fondo Invimit valorizzazione asset pubblici	170.000.000,00
	Totale utilizzo residui nell'anno 2025	**525.480.000,00**

FONTE: Dati forniti dal MEF – Dipartimento dell'Economia, Direzione II "Partecipazioni Societarie e Tutela Attivi Strategici", Ufficio I.

Articolo 28, comma 3
(Finanziamento di interventi per Aree interne per rischio sismico)

Il **comma 3** autorizza uno stanziamento di **90 milioni** per il finanziamento di **interventi** di prevenzione del **rischio sismico** su **infrastrutture pubbliche** nei territori dei **comuni intermedi, periferici e ultraperiferici** rientranti nella mappatura delle **aree interne** del periodo di programmazione 2021-2027, tenuto conto della relativa classificazione sismica. L'onere è posto a valere sulle risorse del **Fondo sviluppo e coesione** – **ciclo 2021-2027**.

Il **comma 3** autorizza lo stanziamento di **90 milioni**, nella misura di 10 milioni per il 2026 e 80 milioni per il 2027, **a valere** sulle risorse del **Fondo sviluppo e coesione** (FSC), ciclo di programmazione 2021-2027, per il finanziamento di **interventi su infrastrutture pubbliche** nei territori dei **comuni intermedi, periferici e ultraperiferici** rientranti nella mappatura delle **aree interne** del periodo di programmazione 2021-2027, con la finalità di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico, tenuto conto della classificazione sismica dei comuni medesimi.

I **criteri di selezione** degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse, nonché quelle di rendicontazione degli interventi medesimi, sono quelli **definiti** dall'**avviso pubblico** già adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri - di cui è stata data comunicazione nella ***Gazzetta Ufficiale*** **n. 3 del 5 gennaio 2026 –** per la selezione di interventi di prevenzione del **rischio sismico** su **edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali** (ponti, viadotti e gallerie) nei territori delle «Aree interne». Con la **disposizione in esame** si stanziano le **risorse**, pari a 90 milioni a valere sul FSC 2021-2027, per la **realizzazione di quanto già previsto** dall'avviso pubblico comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2026.

Nell'**Allegato 1** dell'**Avviso pubblico** è riportato l'elenco dei comuni delle Aree interne classificati come intermedi, periferici e ultra-periferici nell'ambito della Mappatura delle Aree Interne valida per il ciclo 2021-2027 e situati nelle zone sismiche 1 e 2[92].

Il 31 dicembre 2025, sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e sul sito del Dipartimento Casa Italia è stato pubblicato un **Avviso pubblico** per la **selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico** su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle "aree interne" in zona sismica

[92] https://www.politichecoesione.governo.it/media/fedfmh25/avviso-aree-interne_zone-sismiche-1-e-2-e-allegato-1.pdf

1 e 2[93] da ammettere a finanziamento. Tali aree, caratterizzate da una diffusa carenza di infrastrutture e servizi essenziali, risultano particolarmente vulnerabili in caso di eventi sismici.

L'Avviso **disciplina termini e modalità per la selezione** degli interventi per il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici di edifici pubblici (categoria di intervento A), elisuperfici (categoria di intervento B) e **opere d'arte stradali (categoria di intervento C)**.

Con riferimento allo specifico contesto territoriale delle **"aree interne**" in zona sismica 1 e 2, si precisa che possono partecipare alla procedura in qualità di proponenti le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Unioni di Comuni e le Comunità montane che sono **proprietari** degli edifici ed elisuperfici pubblici e delle opere d'arte stradali.

L'articolo 3, comma 2, dell'avviso precisa che gli **interventi di categoria C** prevedono "il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici delle **opere d'arte stradali**, *ivi* inclusi interventi di consolidamento strutturale e geotecnico, finalizzati prioritariamente a garantire la continuità dei percorsi di emergenza e l'accessibilità ai servizi essenziali. Rientrano tra le opere d'arte stradali i ponti, i viadotti, le gallerie, i cavalcavia e sottopassi, nonché i tombini idraulici, i muri di sostegno e le paratie, se afferenti a strade".

L'articolo 4 dell'avviso pubblico precisa che la dotazione finanziaria complessiva è pari a **200 milioni** di euro, di cui 100 milioni di euro per interventi su edifici (interventi di categoria A), a valere su risorse di competenza del Dipartimento Casa Italia; 10 milioni di euro per interventi su elisuperfici (interventi di categoria B), a valere su risorse di competenza del Dipartimento Casa Italia; **90 milioni di euro per interventi su opere d'arte stradali** (interventi di categoria C), a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027**, di competenza del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.

- ***La mappatura delle aree interne***

Nella seduta del 15 febbraio 2022 è stata presentata al **CIPESS** (non necessitava di una delibera di approvazione) la mappatura delle Aree interne valida per il ciclo 2021-2027, che ha individuato i centri, poli e poli intercomunali secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità) e ha, quindi, classificato i restanti Comuni sulla base della distanza da questi in Comuni di cintura e Comuni "interni", suddivisi in: Comuni intermedi, Comuni periferici e Comuni ultraperiferici[94].

Come riportato nel **Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne PSNAI**[95]**,** in continuità con l'approccio teorico e i criteri già adottati nella definizione della prima mappatura, dal punto di vista metodologico l'aggiornamento della Mappa è avvenuto in due fasi distinte:

[93] Come evidenziato nella sezione "Classificazione sismica" del sito *web* del Dipartimento della Protezione civile: - la zona 1 "è la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta"; - nella zona 2 "forti terremoti sono possibili".

[94] https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/strategie-tematiche-eterritoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/le-aree-interne-2021-2027/mappa-aree-interne-2020/

[95] https://politichecoesione.governo.it/media/jhld12qn/psnai_finale_30072025_clean_ministro.pdf

1. individuazione dei comuni con le caratteristiche di "**Centri di offerta di servizi**" (o **Poli**). Al riguardo, è considerato Centro di offerta di servizi un comune (o un aggregato di comuni confinanti, c.d. Poli intercomunali) in grado di offrire simultaneamente:
   a. un'articolata offerta scolastica secondaria superiore (presenza simultanea di almeno un liceo, un istituto tecnico e un istituto professionale);
   b. un ospedale sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) almeno di I livello;
   c. una stazione ferroviaria di livello Platinum, Gold o Silver.
2. la classificazione della restante parte del territorio, al livello comunale, in fasce di distanza dai Poli.

In primo luogo, sono stati, dunque, identificati i Centri di offerta di servizi (denominati Poli o Poli intercomunali) e quindi, a partire dai confini amministrativi comunali al 2020, sono stati classificati i restanti comuni sulla base della distanza di ciascuno dal centro di offerta più prossimo in termini di tempi medi di percorrenza stradale effettiva, calcolati negli orari di punta dei giorni feriali di una settimana di riferimento di ottobre 201911.

I comuni classificati come Polo/Polo intercomunale nella mappa 2020 sono 241 (59 i Poli intercomunali).

La classificazione dei restanti comuni nella Mappa AI 2020 ha mantenuto la distinzione dei comuni nelle quattro fasce già indicate nella Mappa AI 2014 (Cintura, Intermedio, Periferico e Ultra-periferico), utilizzando analogo metodo di identificazione. In particolare:

- con distanza dal Polo/Polo intercomunale più prossimo fino al valore mediano della distribuzione (27,7 minuti) sono classificati come Cintura (3.828 comuni, il 48,4%);
- ▪ oltre il valore mediano e fino al valore del terzo quartile (40,9 minuti) sono classificati come Intermedi (1.928 comuni, il 24,4%);
- oltre il valore del terzo quartile e fino al valore del 95simo percentile (66,9 minuti) sono classificati come Periferici (1.524 comuni, il 19,3%);
- oltre il valore del 95simo percentile (oltre 66,9 minuti) sono classificati come Ultra-periferici (382 comuni, il 4,8%).

Le aree interne sono costituite dai comuni classificati nelle ultime tre fasce, ovvero i **Comuni Intermedi, Periferici e Ultra-periferici**, che sommano 3.834 e costituiscono poco meno della metà dei Comuni italiani, il 48,5% del totale.

Tabella 1 - Mappa AI 21-27. Alcuni numeri caratteristici dei Comuni per tipologia

Classificazione delle Aree interne	n. Comuni	Popolazione residente censimento 2020	% popolazione	Superficie territoriale (kmq) al 01/01/2019	% superficie	Densità abitativa
A – Polo	182	20.470.301	35%	24.455,06	8%	837,06
B - Polo intercomunale	59	1.576.586	3%	3.727,50	1%	423,0
C – Cintura	3.828	23.756.465	40%	96.345,00	32%	246,6
Totale Centri	***4.069***	***45.803.352***	***77%***	***124.527,56***	***41%***	***1.506,6***

Classificazione delle Aree interne	n. Comuni	Popolazione residente censimento 2020	% popolazione	Superficie territoriale (kmq) al 01/01/2019	% superficie	Densità abitativa
D – Intermedio	1.928	8.059.454	14%	75.837,00	25%	106,3
E – Periferico	1.524	4.653.355	8%	79.393,60	26%	58,6
F - Ultraperiferico	382	720.052	1%	22.310,10	7%	32,3
Totale Aree Interne	***3.834***	***13.432.861***	***23%***	***177.540,70***	***59%***	***197,2***
Totale complessivo	**7.903**	**59.236.213**	**100%**	**302.068,26**	**100%**	**1.703,7**

Articolo 28, comma 4
(Destinazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione al comune di Santa Maria la Fossa e al comune di Statte)

Il **comma 4** prevede l'assegnazione, con delibera CIPESS, delle risorse disponibili del **Fondo per lo sviluppo e la coesione,** nell'importo di **8,5 milioni** per il completamento del complesso denominato «**La Balzana**» situato nel comune di **Santa Maria la Fossa** (in provincia di Caserta) e nell'importo di **7,2 milioni** per interventi di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel **comune di Statte** (in provincia di Taranto).

Il **comma 4** prevede l'assegnazione, con **delibera CIPESS** da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di risorse a valere sulle **disponibilità** del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** da destinarsi ai seguenti interventi:

- **8,5 milioni** per il completamento dell'investimento relativo al **complesso** denominato «**La Balzana**» situato nel **comune di Santa Maria la Fossa**, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la **valorizzazione dei beni confiscati** alle **organizzazioni criminali,** di cui alla delibera del CIPE n. 48/2019 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2019);
- di **7,2 milioni**, per la realizzazione di **infrastrutture** di **recupero ambientale** e di **mobilità sostenibile** nel **comune di Statte**, in provincia di Taranto.

Le **disponibilità del Fondo** per lo sviluppo e la coesione da destinare al finanziamento dei predetti interventi, **pari complessivamente a 15,7 milioni** di euro, sono **reperite** in coordinamento con le **disposizioni recate dal successivo comma 5** (*cfr*. la relativa scheda di lettura).

- ***Il complesso "La Balzana" nel comune di Santa Maria la Fossa***

In attuazione dell'articolo 1, comma 611, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) - il **CIPE**, con **delibera n. 53** del 25 ottobre **2018**, ha approvato la Strategia nazionale per la **valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione**, definendone, peraltro, la *governance* complessiva e le competenze. A tal è stata prevista l'elaborazione, da parte del tavolo di indirizzo e verifica della citata strategia, di specifiche azioni di valorizzazione, anche a regia nazionale, per quei beni già assegnati e/o valorizzati che per dimensione, valore simbolico, storia criminale, sostenibilità e prospettive occupazionali e di sviluppo possano divenire «progetti pilota», nonché quella inerente la formulazione, nelle

competenti sedi e per quei progetti che in maniera diretta e/o indiretta abbiano ricadute sul riuso del bene confiscato, di proposte per l'introduzione di studi di fattibilità per una migliore caratterizzazione dei finanziamenti in modo da avere una corsia preferenziale e meccanismi di premialità.

Il complesso "**La Balzana**" è un bene iscritto nel patrimonio indisponibile del **Comune di Santa Maria la Fossa (CE);** è affidata in comodato gratuito alla società consortile a responsabilità limitata Agrorinasce, costituita tra i Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, S.M. la Fossa, San Marcellino e Villa Literno ai sensi del Testo unico degli enti locali, che opera da oltre venti anni quale ente strumentale dei comuni soci nel campo della valorizzazione dei beni confiscati.

Come riportato sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud[96], il complesso de "La Balzana", confiscato nel 2017 e affidato ad Agrorinasce, si estende su 200 ettari di terreno agricolo e comprende ville, capannoni industriali, edifici scolastici e spazi produttivi. L'obiettivo è la creazione di un borgo agricolo moderno e sostenibile, in cui si coltiveranno e trasformeranno i prodotti tipici della Campania: grano, pomodori, mozzarella di bufala e ortaggi. Il progetto futuro mira a sviluppare, oltre alle attività produttive, il recupero delle 10 ville bifamiliari e dei 15 capannoni industriali per destinarli alla prima trasformazione, consentendo anche il sorgere di una comunità residente (costituita per lo più da una parte dei dipendenti che opereranno nelle diverse attività produttive), la succursale dell'istituto agrario, già autorizzata nella vicina Casal di Principe, centri per la formazione professionale, attività ricettive e commerciali per il turismo rurale.

Sono già stati finanziati i primi tre lotti, per un totale di 15,1 milioni: Infrastrutture primarie (7 milioni); Centro polifunzionale per la formazione (3,15 milioni); Polo scientifico agroalimentare (4,92 milioni). I lavori sono in corso e saranno completati tra 2025 e 2026. Per completare il progetto, è necessario un ulteriore investimento di 24 milioni, destinato al recupero delle ville residenziali per lavoratori, studenti e alloggi temporanei (8,5 milioni) e alla riqualificazione degli immobili produttivi per ospitare aziende agricole, attività artigianali e turistiche, un ristorante, un albergo e una scuola di cucina (15,5 milioni).

In relazione ai **finanziamenti** al **complesso** "**La Balzana**", con **delibera n. 48** del 24 luglio 2019 (*G.U. n. 258 del 4 novembre 2019*), il **CIPE** aveva **attribuito** una **prima assegnazione** di **15,114 milioni** a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, di cui **7 milioni** per l'annualità **2020** e **8,114 milioni** per l'annualità **2021**, all'Agenzia per la coesione territoriale[97] per la copertura degli investimenti necessari per i lavori di urbanizzazione primaria e per

[96] https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-tematiche/strategia-di-valorizzazione-dei-beni-confiscati/la-balzana-un-nuovo-modello-di-sviluppo-sostenibile-sui-beni-confiscati-alla-camorra/

[97] L'**Agenzia per la coesione territoriale** è stata **soppressa** dall'art. 50 del D.L. n. 13 del 2023; il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (ora Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud) e delle relative funzioni sono state disposte con il D.P.C.M. 10 novembre 2023 e con il D.P.C.M. 22 marzo 2024.

la realizzazione di uffici, servizi pubblici e Istituto agrario per la prima fase del **progetto di riqualificazione de "La Balzana**", iscritta nel patrimonio indisponibile del Comune di Santa Maria la Fossa (CE) e concessa in comodato gratuito alla stazione appaltante «Consorzio comunale Agrorinasce s.c.a.r.l.», per la realizzazione del «Parco agroalimentare dei prodotti tipici della Regione Campania».

- ***Il Piano per la valorizzazione di beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno***

Con la **delibera n. 61 del 29 settembre 2020** (*G.U. 306 del 10 dicembre 2020*) il CIPE ha disposto una "ulteriore" **prima assegnazione** dell'importo di **10 milioni**, a valere sulle risorse disponibili del FSC 2014- 2020, di cui 5 milioni per l'annualità 2021 e 5 milioni per l'annualità 2022 nell'ambito del «**Piano per la valorizzazione di beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno**», di uno specifico asse destinato al sostegno dell'attività progettuale in favore di enti pubblici impegnati a definire, per i beni in confisca definitiva ubicati nel Mezzogiorno e qualificati come esemplari (**Fondo di progettazione**), progetti di valorizzazione, declinati in: *a)* indizione di concorsi di idee; *b)* definizione di piani di gestione; *c)* elaborazione di progetti definitivi o esecutivi, a partire dai progetti di fattibilità tecnica ed economica e atti propedeutici.

La dotazione complessiva del «**Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno**» e **le modalità** di successive assegnazioni finanziarie saranno determinate all'atto dell'approvazione dello stesso ad esito di una ricognizione svolta dal **Tavolo di indirizzo e verifica della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione**[98], nel rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'ottanta per cento al Mezzogiorno e del venti per cento al Centro Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

Con la **delibera CIPESS n. 45 del 9 luglio 2024** è stata approvata la rimodulazione delle risorse del «**Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno**» finalizzate al c.d. Fondo di progettazione (delibera CIPESS n. 61 del 2020), destinando l'importo dei 10 milioni agli interventi relativi «**palazzo Fienga**» ubicato nel **comune di Torre Annunziata** (NA), di cui 477.000 euro già assegnati al Demanio in qualità si stazione appaltante per lo studio di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di «palazzo Fienga» e dell'area pubblica antistante e 9,523 milioni per la demolizione integrale di «palazzo Fienga»

[98] Come riportato nella delibera CIPESS n. 45 del 2024 il Tavolo di indirizzo e vigilanza della «Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione» risulta così composto: Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che lo co-presiedono; Ministero dell'interno; Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea; rappresentanti della Conferenza delle regioni. Il Tavolo è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che ne svolge anche le funzioni di segreteria.

e la conseguente realizzazione di un parco urbano e della «Piazza della Legalità». Con la medesima delibera il CIPESS ha assegnato a tale intervento **ulteriori 2,3 milioni** per l'integrale copertura finanziaria dell'intervento stesso, stimato in un **costo complessivo di 12,3 milioni**.

Articolo 28, comma 5
(Revoca risorse non impegnate del FSC)

Il **comma 5** dispone la **revoca di 15,7 milioni** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione **assegnate al Programma operativo complementare** (POC) **al Programma Operativo Nazionale** (PON) ***Governance* e capacità istituzionale** del ciclo di programmazione 2014-2020, in quanto **non impegnate**, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le finalità per le quali erano state assegnate.

Il **comma 5** dispone la **revoca di 15,7 milioni** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (**FSC**) **assegnate al Programma operativo complementare** (POC) **al Programma Operativo Nazionale** (PON) ***Governance* e capacità istituzionale** attuativo dei fondi strutturali 2014-2020, le quali, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge n. 178 del 2020 ovvero a quelle di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, **risultano non impegnate** alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La revoca comporta la conseguente **riduzione** in misura corrispondente della **dotazione** finanziaria del citato **Programma operativo complementare.**

Le **risorse revocate** rientrano nella **disponibilità del Fondo per** lo sviluppo e la coesione.

A tale riguardo, nella **Relazione tecnica** si precisa che tali disponibilità, pari a 15,7 milioni, sono **destinate alle finalità di cui al precedente comma 4** dell'articolo 28 in esame, a **copertura** degli **oneri** per il finanziamento del complesso "La Balzana" del comune di Santa Maria La Fossa (CE) e degli interventi di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel comune di Statte (TA).

Il **Programma Operativo Complementare** al PON "*Governance* e capacità istituzionale 2014–2020" è stato **approvato** con la **deliberazione CIPE n. 47 del 10 agosto 2016**. Esso si pone in funzione **complementare** al Programma Operativo Nazionale **PON «*Governance* e capacità istituzionale» 2014-2020** al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi. La strategia di intervento del POC è orientata secondo due direttrici principali: modernizzazione e digitalizzazione della PA; rafforzamento della *governance* delle politiche e dell'attuazione dei programmi di investimento pubblico.

La **dotazione finanziaria** del **POC** assegnata con delibera CIPE **n. 47/2016**, inizialmente pari a **247,2 milioni** di euro, è stata successivamente **integrata** dapprima con la deliberazione CIPE **n. 31/2019**, che ha aumentato la dotazione del Programma a **294,1**

milioni di euro, e poi con la deliberazione **CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020**, che ha portato la dotazione del Programma a **739,1 milioni** di euro (**+445 milioni**).

La delibera dava attuazione a quanto previsto dall'articolo 242[99], commi 2 e 5, del D.L. n. 34 del 2020, che consentiva l'assegnazione di risorse del FSC ai POC nelle more della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali COVID già anticipate a carico del bilancio dello Stato. con l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE.

Per effetto delle risorse "riversate" al POC a seguito di rendicontazione, ai sensi dell'art. 242, co. 3, del D.L. 34/2020 (784,8 milioni), il valore del **POC *Governance*** ammonta attualmente a **1.078,9 milioni**, di cui **644,1 milioni** di risorse **impegnate**[100].

Nella **Relazione tecnica** si illustra il percorso normativo e amministrativo che ha determinato la disponibilità di **economie maturate** su una dotazione originaria di **445 milioni di euro** assegnati dalla delibera **CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020**, a seguito delle rendicontazioni di spese emergenziali COVID.

Nello specifico, le **risorse revocate** dal comma 5 in esame fanno riferimento a quelle assegnate al Piano complementare al "PON *Governance* e capacità istituzionale" 2014-2020, di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016, come integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, e **destinate alle finalità** previste dalle seguenti disposizioni:

- **articolo 1, commi 179 e 179-*bis***, che ha previsto la **possibilità** per le **amministrazioni** pubbliche coinvolte **nell'attuazione delle politiche di coesione operanti nel Mezzogiorno** di **assumere** personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti assunzionali, fino al limite di 2.800 unità, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione, entro la spesa massima di **126 milioni** di

[99] In attuazione del Regolamento UE 2020/58, con l'art. 242, comma 1, del DL n. 34/2020 è stata data la possibilità alle Autorità di Gestione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 di richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 2020-2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti generati dall'epidemia di COVID-19. Le **risorse rimborsate dall'Unione europea** a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato sono **riassegnate alle stesse amministrazioni** che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di **programmi operativi complementari**, vigenti o da adottarsi, assicurando in tal modo la realizzazione dei Programmi di coesione europea. **Nelle more della riassegnazione** delle risorse rimborsate dall'Unione europea, le amministrazioni hanno potuto assicurare gli impegni già assunti in relazione ad interventi di coesione poi sostituiti da quelli emergenziali a carico dello Stato, attraverso la **riprogrammazione delle risorse FSC** ovvero attraverso **nuove assegnazioni di risorse FSC** nei limiti delle disponibilità. Si ricorda, altresì che ai medesimi POC, come specificato al comma 3 del predetto articolo 242, sono inoltre destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione IGRUE (art. 5 della legge n. 183 del 1987), rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE.

[100] Fonte: Bollettino RGS-IGRUE - Monitoraggio politiche di coesione al 31 ottobre 2025, pag. 80.

euro annui per il triennio 2021-2023, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale (POC).

In attuazione di tali disposizioni sono stati pubblicati due bandi di concorso (G.U. n. 27 del 6 aprile 2021 e n. 82 del 15 ottobre 2021), che hanno determinato l'assunzione di 1.164 unità, per un totale di risorse impegnate pari a circa **90 milioni**. Successivamente l'art. 11 del D.L. n. 36 del 2022 ha consentito l'utilizzo delle **risorse che erano rimaste non impegnate** nell'ambito dei citati concorsi, a causa dell'insufficiente numero di idonei o della mancata accettazione delle proposte di assunzione, prevedendo che potessero essere **destinate alla stipula di contratti di collaborazione** con soggetti dotati di analoga professionalità tecnica sulla base di uno **schema predisposto dall'Agenzia per la Coesione** Territoriale. Le **circolari attuative** hanno autorizzato le amministrazioni destinatarie alla selezione di esperti per una spesa complessiva pari a **245,8 milioni**, consentendo la contrattualizzazione di oltre 1.500 professionisti presso circa 900 amministrazioni, per un totale di risorse impegnate pari a 174,8 milioni;

- **articolo 31-*bis* del D.L. n. 152 del 2021**, che ha autorizzato l'Agenzia per la coesione territoriale a stipulare **contratti di collaborazione**, di durata non superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 - nel limite di spesa di **67 milioni** a valere sulle risorse del POC "Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020" - con **professionisti** e personale in possesso di **alta specializzazione** (c.d. misura "Professionisti al Sud"), da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di competenza dei suddetti enti, nonché di accelerare l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

Da ultimo, l'**art. 6 del D.L. n. 60 del 2024** ha previsto la possibilità di poter **utilizzare le ulteriori risorse del POC non ancora impegnate alla data del 31 luglio 2024** per finanziare **ulteriori azioni** di supporto tecnico e amministrativo, nonché interventi di digitalizzazione, in coerenza con il Programma Nazionale di Assistenza Tecnica "*Capacità per la Coesione*" 2021–2027. Per il finanziamento di alcuni di tali progetti risultano impegnate risorse per un **importo pari a 42,2 milioni**.

Si rammenta, infine, con riferimento alle **risorse non impegnate** in questione, relative al Programma complementare al PON "*Governance* e capacità istituzionale", che l'articolo 1, **comma 721,** secondo periodo, della **legge di bilancio per il 2026** (legge n. 119 del 2025) **ne ha disposto** il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato, per l'importo di **50 milioni** per l'anno 2026.

Nella Relazione tecnica è riportata una tabella che evidenzia - relativamente ai **445 milioni** del **Programma operativo complementare** al Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e capacità istituzionale 2014-2020, assegnati al Programma a valere sulle risorse del FSC con la delibera CIPE n. 36 del 28 luglio 2020 - **i costi relativi a ciascuna delle misure** previste dalle tre autorizzazioni legislative sopra illustrate, con l'indicazione delle **risorse utilizzate (impegnate)** e delle relative economie che si sono generate.

Dalla tabella – che viene qui riportata - si evince che, allo stato attuale, risultano **economie** pari a **67.957.899 euro**, di cui **15,7 milioni** vengono **recuperati** nella disponibilità del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** per essere destinati alle finalità di cui al precedente comma 4.

Autorizzazione legislativa	***Costo ammesso***	***Economie***
L. 178/2020, art. 1, co. 179 - Concorso Coesione Sud	90.000.000	0
D.L. n. 36/2022, art. 11 - Circolari attuative	245.788.124	70.957.899
D.L. 152/2021, art. 31-bis - Professionisti al Sud	67.000.000	47.000.000
D.L. n. 60/2024, art. 6 - azioni di supporto tecnico e amministrativo	42.211.876	0
TOTALE	**445.000.000**	**117.957.899**
Art. 1, co. 721, legge bilancio 2026 – **versamento all'entrata**	0	-50.000.000
DISPONIBILITA'		**67.957.899**
Art. 28, co. 4 D.L. 19/2026		*-15.700.000*

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 29, commi 1 e 2
(Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione)

L'**articolo 29, al comma 1,** intervenendo sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevede **l'obbligo** per i soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza nonché per gli enti previdenziali (privatizzati e privati) **di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** - per la cui regolamentazione si rinvia ad un regolamento della medesima COVIP - con i propri iscritti, pensionati e beneficiari, stabilendo **la sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 500 a euro 500.000 in caso di inadempimento. Si precisa inoltre che il ricorso a tale sistema di risoluzione delle controversie è alternativo all'esperimento della procedura di mediazione già prevista dalla disciplina vigente in relazione a determinate tipologie di controversie e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.
Il **comma 2** modifica la disciplina che concerne la possibilità di integrazione del finanziamento della COVIP da parte delle forme di previdenza complementare, in particolare incidendo sul limite massimo di versamento annuale.

L'articolo 29, **al comma 1**, aggiungendo un nuovo articolo (art. 19-*sexies*), nell'ambito della disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, al primo periodo del comma 1 tale nuovo articolo, che **i soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza** (ai sensi del richiamato decreto legislativo), nonché gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (le cosiddette casse previdenziali privatizzate) e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (le cosiddette casse di diritto privato di nuova istituzione), **aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che tali soggetti devono rispettare quando operano nei confronti di iscritti, pensionati e beneficiari. Il secondo periodo di tale comma 1 dell'art. 19-*sexies* prevede **la**

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 500.000 (secondo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 295, della legge n. 199/2025 - legge di bilancio 2026) **in caso di mancata aderenza a tale sistema di risoluzione stragiudiziale**, attraverso un richiamo alle sanzioni amministrative contemplate dall'art. 19-*quater*, comma 2, lettera *b)*, del predetto d. lgs 252/2005 in relazione alla violazione di diverse disposizioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari [101]. Viene poi previsto, al terzo periodo, che tali sanzioni sono applicate ai soggetti richiamati secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-*quinquies* [102].

Al comma 2 di tale nuovo art. 19-*sexies* si rinvia ad un regolamento della COVIP - nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie[103] - la disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente, volti ad assicurare l'imparzialità e indipendenza dello stesso organo e ad assicurare, attraverso tali procedure, la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Si specifica che tale regolamento della Covip definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime.

Il comma 3 di tale nuovo art. 19-*sexies* stabilisce che il ricorso a tale sistema di risoluzione delle controversie **è alternativo** all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (ovvero la procedura di mediazione a cui è tenuto preliminarmente chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a determinate tipologie di controversie[104], in attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla

[101][101] Si tratta delle violazioni degli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-sep-ties, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19

[102] Si tratta del procedimento attraverso il quale la Covip irroga sanzioni amministrative per violazioni inerenti alla disciplina in materia (disciplinato in particolare con la Deliberazione 29 luglio del 2020)

[103] Si tratta delle disposizioni recate dagli art. da 141 a 141-decies, del codice del consumo, riguardanti, in particolare, gli obblighi, facoltà e requisiti degli organi di risoluzione delle controversie, la trasparenza, l'efficacia, l'equità e la libertà delle procedure e i loro effetti sui termini di prescrizione e decadenza, le forme di comunicazione ai consumatori, il ruolo delle autorità competenti.

[104] Si tratta di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura

conciliazione delle controversie civili e commerciali), e **non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.**

Il comma 2 - modificando l'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335- stabilisce che il finanziamento della medesima COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte **delle forme di previdenza complementare** (in luogo delle parole "dei fondi pensione") di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni (**in luogo dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati**).

Si ricorda che La COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) è stata istituita nel 1993 (Decreto lgs. 124/1993), quale Autorità preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari.

Il Decreto lgs. 252/2005 contiene la vigente disciplina in materia. In tale ambito la COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità.

Nel 2011 sono stati attribuiti alla COVIP anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti di previdenza di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996, che nel sito sono anche indicati come "Casse di previdenza" - (Decreto legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011).

Il Decreto lgs. 114/2022 ha, altresì, attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).

Articolo 29, commi 3-11
(Disposizioni sui fondi sanitari e socio-sanitari integrativi e sulle funzioni in materia da parte della COVIP)

I **commi da 3 a 11** dell'**articolo 29** introducono una funzione di regolamentazione e di vigilanza da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sui fondi sanitari e socio-sanitari integrativi, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento; sono esclusi dal presente ambito le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private[105]. Si prevede, con riferimento ai fondi oggetto dei **commi** in esame, l'istituzione di un albo presso la COVIP e si demanda a un regolamento della medesima autorità, da emanarsi entro il 28 febbraio 2027, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi, dei requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica, degli schemi standard contabili e informativi e delle modalità di collaborazione amministrativa previsti dal **comma 7** nonché (**comma 11**) delle modalità e dei termini di prima applicazione del complesso delle disposizioni in esame. Viene previsto un contributo annuo, a carico dei soggetti vigilati ai sensi delle medesime disposizioni, per il finanziamento delle funzioni di vigilanza della COVIP (**commi 9 e 10**). Il **comma 8** reca alcuni richiami agli ambiti di competenza e funzioni del Ministero della salute e delle regioni.

Il **comma 3** prevede che la COVIP eserciti la vigilanza sui fondi sanitari e socio-sanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, liquidazione ed erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Restano esclusi dalla vigilanza della COVIP le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime; tali ambiti restano oggetto di competenza della normativa statale e regionale (al riguardo, cfr. anche il successivo **comma 8**). La vigilanza della COVIP in oggetto si esercita anche sulle forme integrative – richiamate dalle **lettere *a)* e *b)*** del successivo **comma 4** – per le quali la disciplina finora vigente prevede – in via obbligatoria per i cosiddetti fondi doc, di cui alla citata **lettera *a)*** del **comma**

[105] Codice di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

4[106] – l'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi sanitari del Ministero della salute, nonché l'invio annuale alla medesima Anagrafe di determinate comunicazioni e documentazione (cfr. anche la successiva sezione della presente scheda, relativa al quadro della disciplina finora vigente). *Si valuti l'opportunità di chiarire se venga meno l'Anagrafe ministeriale e, in tale ipotesi, di definire il coordinamento con le norme del testo unico delle imposte sui redditi che richiedono l'iscrizione all'Anagrafe al fine del beneficio della deducibilità fiscale dei contributi*[107] *o, nell'ipotesi contraria, di definire i termini di distinzione tra la stessa Anagrafe e l'albo istituito ai sensi del* ***comma 5, lettera*** **a),** *presso la COVIP*.

Più in particolare, le forme sanitarie integrative rientranti nell'ambito di vigilanza della COVIP sono individuate dalle **lettere da *a)* a *c)*** del **comma 4**; la medesima **lettera *c)*** esclude dall'ambito in oggetto, specificando che restano al riguardo ferme le competenze dell'IVASS[108], le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del citato codice delle assicurazioni private. Le forme individuate dalle suddette **lettere** sono le seguenti:

- i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale – cosiddetti fondi doc – di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (**lettera *a)***);
- le forme di assistenza sanitaria di enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale e previste da disposizioni di contratto collettivo di lavoro o di regolamento aziendale – enti e casse a cui fa riferimento l'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni –[109] (**lettera *b)***);
- le forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria integrativa o complementare, comunque istituite – anche di natura contrattuale, collettiva o individuale –, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e intese alla copertura di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o di cure di lungo periodo (*long term care*) in favore di lavoratori dipendenti o autonomi o di titolari di trattamento pensionistico nonché dei relativi familiari (**lettera *c)***);

---

[106] Cfr. l'articolo 9, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Si ricorda che anche per le forme di cui alla suddetta **lettera *b)*** del **comma 4**, l'iscrizione all'Anagrafe è posta come condizione al fine del beneficio della deducibilità fiscale dei contributi alla forma integrativa. Cfr. la successiva sezione della presente scheda, relativa al quadro della disciplina finora vigente.

[107] Cfr., a quest'ultimo riguardo, la suddetta successiva sezione della presente scheda.

[108] Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

[109] Le suddette previsioni contrattuali (o di regolamento aziendale) possono far riferimento a schemi assicurativi gestiti da soggetti terzi, quali le società di mutuo soccorso.

Riguardo alle forme oggetto delle suddette **lettere *a)* e *b)***, si rinvia alla sezione della presente scheda relativa al quadro della disciplina finora vigente.

Il **comma 5, lettera *a),*** prevede l'istituzione presso la COVIP dell'albo dei fondi sanitari e socio-sanitari in oggetto, demandando alla medesima autorità la definizione delle modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione (il successivo **comma 7, lettera *a),*** demanda al regolamento previsto dal medesimo **comma** la definizione dei criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e socio-sanitari).

Lo stesso **comma 5** prevede – anche in correlazione con il rinvio alla fonte regolamentare di cui al successivo **comma 7** – che la COVIP:

- approvi e vigili su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario (**lettera *b)***);
- eserciti il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti e dell'adeguatezza delle riserve tecniche, valutata secondo criteri di proporzionalità in funzione della natura delle prestazioni erogate e dei rischi assunti (**lettera *c)***). Riguardo alla determinazione dei requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica, cfr. il successivo **comma 7, lettera *b)***;
- definisca le regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione, precontrattuale e contrattuale, e la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti, e vigili sul rispetto delle medesime regole (**lettera *d)*** del presente **comma 5**);
- verifichi il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (**lettera *e)***);
- eserciti i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità (**lettera *f)***). *Si consideri l'opportunità di chiarire tale previsione, tenuto conto che nei **commi** in oggetto non ci sono altre disposizioni in materia sanzionatoria*[110] *e che un eventuale rinvio alle determinazioni regolamentari previste dal **comma 7** richiederebbe una valutazione in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale*, secondo cui, in materia di sanzioni, penali o amministrative, anche una delegazione ad una fonte legislativa deve recare una precisa indicazione di criteri[111].

[110] Sempre con riferimento alla COVIP, si ricorda che le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, concernono specificamente l'ambito delle forme pensionistiche complementari.

[111] Al riguardo, cfr., in particolare, per le sanzioni amministrative, la sentenza n. 49 del 24 febbraio-4 marzo 1999, la quale, nel ribadire che le norme di delega legislativa in materia di sanzioni penali devono recare una precisa indicazione di criteri, rileva che anche per le sanzioni

In base al **comma 6**, la COVIP vigila altresì sul corretto utilizzo delle risorse, sul rispetto delle finalità integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA)[112], nonché sull'assenza di sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto all'ambito del Servizio sanitario nazionale (riguardo a tali profili, cfr. la sezione della presente scheda relativa al quadro della disciplina finora vigente). *Si valuti l'opportunità di chiarire, sotto il profilo redazionale, la formulazione del* ***comma*** *in esame,* considerato che la disciplina vigente contempla anche, in vari termini, la possibilità di copertura, da parte delle forme integrative in esame, di prestazioni rientranti nei LEA, possibilità a cui fa riferimento anche il successivo **comma 9**.

Il **comma 7** demanda a un regolamento della COVIP, da adottarsi entro il 28 febbraio 2027, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione:

- dei criteri di classificazione delle diverse tipologie dei fondi in oggetto (**lettera *a)***). *Si valuti l'opportunità di chiarire se tale rinvio consenta anche modifiche, da parte del regolamento della COVIP in esame, a disposizioni attualmente poste da decreti ministeriali* (cfr., al riguardo, la sezione della presente scheda relativa al quadro della disciplina finora vigente);
- dei requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate (**lettera *b)***);
- degli schemi standard di bilancio, di rendiconto e di informativa agli iscritti (**lettera *c)***);
- delle modalità di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti (**lettera *d)***).

Il successivo **comma 11** prevede che il medesimo regolamento definisca le modalità e i termini di prima applicazione del complesso delle disposizioni in esame – anche con riferimento all'adeguamento degli statuti, dei modelli di governo societario, dei sistemi contabili e all'iscrizione all'albo – assicurando un'applicazione graduale e proporzionata.

Il **comma 8** specifica che resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute nel settore della sanità integrativa e socio-sanitaria e che al medesimo Ministero competono le funzioni di indirizzo generale in materia, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i princìpi di universalità,

amministrative "pur essendo afflittive in minor grado […] i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati".

[112] I Lea sono determinati dal D.P.C.M. del 12 gennaio 2017. Si ricorda che, in base alla nozione generale, i LEA definiscono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa (cfr. l'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).

equità e solidarietà del sistema sanitario pubblico. Il **comma** specifica altresì che restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti.

Il **comma 9** introduce un contributo annuo, a carico dei soggetti vigilati ai sensi delle disposizioni in esame, per il finanziamento delle funzioni di vigilanza della COVIP. Il contributo è definito nel rispetto dei criteri di proporzionalità e gradualità ed è fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto; la suddetta base di calcolo è costituita dalla copertura sia delle prestazioni rientranti nei citati LEA sia di quelle integrative o complementari. Il **comma 10** demanda a un regolamento della COVIP la definizione delle modalità di determinazione, riscossione e versamento del contributo.

Quadro della disciplina finora vigente

L'adesione ai summenzionati fondi doc di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 502 del 1992 è possibile in via generale, mentre i suddetti regimi degli enti e casse – a cui fa riferimento il citato articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi –, essendo regimi di natura contrattuale o basati su regolamenti aziendali, sono relativi a specifiche categorie di lavoratori.

I benefici fiscali, riconosciuti, a determinate condizioni, per entrambe le tipologie, consistono nella deducibilità dalle imposte sui redditi dei contributi versati, fino ad un massimo di 3.615,20 euro annui (articolo 10, comma 1, lettera *e-ter)*, e articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni); per entrambe le tipologie, il beneficio fiscale è comunque subordinato all'iscrizione alla suddetta Anagrafe e alla condizione generale che la forma integrativa operi secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti (riguardo ad altre condizioni, cfr. *infra*).

I fondi doc costituiscono attualmente solo una quota molta limitata delle forme esistenti di sanità integrativa. La suddetta tipologia è contraddistinta dalla condizione – posta dal comma 4 del citato articolo 9 del D.Lgs. n. 502, e successive modificazioni – che il fondo può coprire esclusivamente prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali di assistenza[113], o coprire la quota a carico dell'assistito delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale – o dagli enti territoriali – (inclusi, tra gli altri, gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione

[113] Riguardo ai livelli essenziali di assistenza, cfr. *supra*, anche in nota.

intramuraria[114] e le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare).

L'altro regime sanitario integrativo riconosciuto specificamente dall'ordinamento è costituito dalle suddette forme di assistenza sanitaria di enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale e previste da disposizioni di contratto collettivo di lavoro[115] o di regolamento aziendale[116]. L'applicazione dei summenzionati benefici fiscali a tali forme – relativi anche ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro – è riconosciuta anche qualora esse coprano le spese sostenute per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogabili gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale; tuttavia, il D.M. 31 marzo 2008 e il D.M. 27 ottobre 2009 (il quale ultimo reca anche una novella al primo decreto ministeriale suddetto) pongono la condizione che, ogni anno, una quota non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura delle prestazioni garantite ai propri assistiti sia erogata per prestazioni di assistenza odontoiatrica o di assistenza socio-sanitaria, come ivi definite, ovvero di prestazioni (non comprese nei livelli essenziali di assistenza) intese al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio.

Il suddetto beneficio fiscale della deducibilità dei contributi versati alle forme sanitarie integrative è determinato (da parte del citato testo unico delle imposte sui redditi) in termini identici per le due tipologie summenzionate; peraltro, l'articolo 1, comma 184-*bis*, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, ha previsto l'esclusione da ogni limite di deducibilità per i premi di produttività che i lavoratori dipendenti privati scelgano di versare agli enti o casse summenzionati a titolo di contributo di assistenza sanitaria.

Dal complessivo assetto deriva che i soggetti i quali aderiscano ad un fondo sanitario integrativo in forma individuale (in quanto pensionati, lavoratori autonomi, liberi professionisti o inoccupati) non possono beneficiare di alcuna deducibilità fiscale, a meno che il soggetto non sia iscritto ad uno dei pochi fondi doc esistenti.

---

[114] Quest'ultima categoria di oneri comprende anche quelli relativi alla fruizione (sempre nel regime dell'attività intramuraria) dei "servizi alberghieri".

[115] Il riferimento – posto dal citato articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi – concerne esclusivamente i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Tale ambito è costituito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

[116] Come detto, le previsioni contrattuali (o di regolamento aziendale) possono far riferimento a schemi assicurativi gestiti da soggetti terzi, quali le società di mutuo soccorso.

Entrambe le forme sanitarie integrative summenzionate devono inviare ogni anno all'Anagrafe dei Fondi sanitari determinate comunicazioni e documentazione[117]; l'Anagrafe è gestita dalla Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria del Ministero della salute ed essa è accessibile solo da parte dell'Agenzia delle entrate (ai fini dei controlli). L'iscrizione all'Anagrafe è obbligatoria per i fondi doc[118]; come detto, l'iscrizione è posta come condizione per il beneficio fiscale (di deducibilità dei contributi) anche per le forme di assistenza sanitaria dei summenzionati enti o casse.

Si ricorda altresì che con D.M. 15 settembre 2022 è stato istituito l'Osservatorio nazionale permanente dei Fondi Sanitari Integrativi (OFSI).

Un'ulteriore, significativa forma sanitaria integrativa è costituita dalle tutele in materia offerte dagli enti e casse di diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria. Per quanto riguarda tali enti e casse, le tutele sanitarie si articolano più di frequente in: una copertura gratuita per alcune fattispecie, copertura limitata, molto spesso, agli iscritti e pensionati ancora in attività e di cui in genere possono usufruire, con il pagamento di un premio, anche i relativi familiari, nonché i pensionati non più attivi (questi ultimi, infatti, come detto, sono molto spesso esclusi dalla copertura gratuita); un'ulteriore copertura per altre prestazioni, da attivare mediante adesione e pagamento di un premio da parte dell'iscritto, con eventuale estensione al proprio nucleo familiare (in alcuni regimi, questa seconda forma integrativa non è consentita anche per i pensionati); la corresponsione di un indennizzo permanente in favore degli iscritti per i quali subentri una condizione di non autosufficienza (in alcuni casi, vi è un limite massimo di età oltre il quale cessa la tutela per l'iscritto, sempre che non sussista già la condizione di non autosufficienza, e, inoltre, in alcuni regimi, anche il pensionato può aderire a tale tutela, mediante il pagamento di un premio).

I contributi di assistenza sanitaria versati ai suddetti regimi dai liberi professionisti, come accennato, non sono, in linea di massima, deducibili ai fini fiscali.

[117] Cfr. il comma 9-*bis* del citato articolo 9 del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e il D.M. 30 settembre 2022, "Individuazione delle prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie delle attività che devono essere svolte con i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale".

[118] Cfr. il citato comma 9 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 502 del 1992.

Articolo 30, commi 1-10
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 30, ai commi 1 e 2,** disciplina le modalità di accantonamento e successiva destinazione delle **economie** generate dai **progetti PNRR** a seguito del completamento dei progetti da parte delle amministrazioni centrali, che restano nella disponibilità dei conti di tesoreria.
I commi **da 3 a 5** disciplinano le modalità per **l'accertamento, decorso** il termine del **30 giugno 2026**, delle **risorse PNRR libere** da **obbligazioni giuridicamente vincolanti** e **non più necessarie** al conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, definendo altresì le modalità del loro **reimpiego** mediante apposito **DPCM**.
I commi **da 6 a 10 definiscono infine** il **monitoraggio** e le eventuali **riprogrammazioni e recuperi** delle **risorse PNRR** utilizzate mediante **strumenti finanziari** (cd. *facilities*) gestiti da soggetti terzi indipendenti per incentivare gli investimenti privati e dilazionare la spesa oltre la scadenza del 2026.

Si rammenta, preliminarmente, che la **rimodulazione del PNRR,** approvata dal Consiglio UE il **27 novembre 2025,** ha confermato l'invarianza dell'importo del PNRR italiano in **194,4 miliardi** di euro (di cui 71,8 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti da rimborsare; sui contenuti della rimodulazione, *si veda il box di approfondimento inserito nella scheda dell'articolo 1 del decreto-legge in esame*).

Tale **invarianza di risorse** è stata ottenuta attraverso la "sostituzione" delle **misure definanziate** dal PNRR, per effetto della rimodulazione di novembre (per circa **14,2 miliardi di euro,** di cui un miliardo circa riferibile ad autorizzazioni "in essere"), in parte con **nuove misure** introdotte nel Piano per circa **7,8 miliardi di euro** che consistono, principalmente, in nuovi strumenti finanziari (cd. *facilities*) che permetteranno la diluzione della spesa negli anni successivi al 2026 (si veda il box *infra*) e per la **restante parte inserendo** come "progetti PNRR" spese riconducibili a **misure già finanziate a legislazione vigente con risorse nazionali** con impatto su più anni (circa **6,5 miliardi di euro**, perlopiù già concluse negli anni precedenti) (Fonte: **Relazione tecnica** del **disegno di legge di bilancio 2026,** presentata dal Governo all'atto della trasmissione del ddl di bilancio alla Camera dei deputati (A.C. 2750), relativa all'**articolo 1, commi 741-743** della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199, che ha recepito gli effetti finanziari derivanti dalla rimodulazione del PNRR approvata a novembre 2025).

In conseguenza della rimodulazione del Piano, l'**articolo 1, commi 741-743,** della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto il **riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sui conti di tesoreria** istituiti per la gestione delle risorse NGEU del PNRR (n. 25092, dedicato ai prestiti, e n. 25091, dedicato alle sovvenzioni), in quanto non più necessarie all'attuazione del Piano per effetto della rimodulazione, per l'importo di **5.943 milioni di euro nel 2026**, **1 miliardo di euro nel 2027** e di **159 milioni di euro nel 2028** (cioè **complessivi 7.102 milioni** nel triennio 2026-2028)[119], da versare all'entrata entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni di riferimento.

Secondo quanto risulta dall'ultimo Conto riassuntivo del Tesoro, Tavola M, aggiornato al **30 novembre 2025**, il conto corrente di tesoreria n. **25092** (**prestiti**) reca **giacenze per 54,9 miliardi di euro** per la parte relativa al bilancio dello Stato (le anticipazioni e le risorse già destinate ad altri enti della P.A. sono riportate sui conti correnti a loro intestati), mentre il conto corrente di tesoreria n. **25091** (**sovvenzioni**) reca giacenze per **42,3 miliardi** circa; i due conti correnti sono stati istituiti dall'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 743** dispone inoltre il **riversamento all'entrata** di ulteriori **50 milioni** di euro, entro il 28 febbraio **2026**, di **risorse assegnate ad Invitalia** S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 613, della legge n. 232 del 2016, giacenti in un conto di tesoreria di Invitalia, connesse alla componente in essere della **misura definanziata** "Acquisto bus elettrici".

Il **riversamento all'entrata** del bilancio dello Stato disposto ai sensi dei commi 742 e 743 (per complessivi **7.152 milioni** di euro nel triennio 2026-2028) deriva per **5,5 miliardi** da somme **giacenti nei conti correnti di tesoreria istituiti per l'attuazione del NGEU** in quanto non più necessarie all'attuazione del Piano, **connesse** alla **sostituzione** di progetti PNRR, definanziati dal Piano, con **misure** già finanziate a legislazione vigente con risorse nazionali e **già concluse** negli anni precedenti[120], e per circa **1,6 miliardi** da **economie di spesa** generate dai progetti PNRR realizzati dalle Amministrazioni, come peraltro chiarito dalla **Relazione tecnica** relativa

[119] Nella Nota di variazioni dello stato di previsione dell'entrata, le risorse riversate dalla tesoreria sono state **allocate** sul **capitolo 3515/Entrata**, relativo ai prelievi dal conto corrente di tesoreria n. 25091 dedicato alle **sovvenzioni** o "**contributi a fondo perduto**" (A.C. 2750, Nota di variazioni, Tabella 1, Stato di previsione dell'entrata, pag. 643).

[120] La rimodulazione del PNRR approvata il 27 novembre 2025 ha previsto la **sostituzione** di misure PNRR con spese riconducibili a **misure già finanziate a legislazione vigente con risorse nazionali** con impatto su più anni, per un importo pari a circa **6,5 miliardi di euro**. Le **giacenze di tesoreria** sui conti correnti per l'attuazione del NGEU, **riversate all'entrata,** sono tuttavia pari a **quasi 5,5 miliardi** poiché, tra le misure definanziate dal Piano (per i citati 14,2 miliardi), vi rientra la **misura M2C4I2.1.A** "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", **ora esclusa**, che essendo un **progetto in essere e quindi già finanziato da risorse a legislazione vigente** (oltre 900 milioni di euro) non ha generato giacenze nei predetti conti correnti di tesoreria, e **continua invece a essere finanziata** da **risorse nazionali** (secondo un cronoprogramma aggiornato).

all'articolo 30 in esame. Nella Relazione si riporta infatti che "la **legge di bilancio 2026-2028**, nel determinare l'ammontare delle risorse complessive da riversare all'entrata ai sensi dell'articolo 1, comma 742, in quanto non più necessarie all'attuazione del Piano stesso, ha **tenuto conto,** oltre che degli effetti derivanti dalle modifiche apportate dalla revisione del PNRR approvata con decisione del Consiglio UE il 27 novembre 2025, **anche** di **economie di spesa**".

L'**articolo 30** in esame interviene sulla materia, disciplinando ai **commi 1 e 2, rispettivamente,** l'**accantonamento** nei conti correnti di tesoreria, istituiti per la gestione delle risorse PNRR, delle **economie generate dalle misure PNRR** completate da parte delle Amministrazioni centrali, già previste in sede di legge di bilancio, e le modalità di **versamento sui medesimi conti** delle economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

Nel dettaglio, il **comma 1, al primo periodo,** prevede che **le risorse assegnate ai Ministeri** titolari di misure PNRR dettagliate nell'**allegato 2** al presente decreto-legge, per un importo complessivo pari a **1.587,5 milioni, restino acquisite** nelle disponibilità dei conti correnti di tesoreria intestati al MEF, su cui transitano le risorse del PNRR (conto n. 25092 relativo ai prestiti e n. 25091 relativo alle sovvenzioni). Si tratta di **economie di spesa** generatesi a seguito del completamento di interventi PNRR da parte delle citate amministrazioni centrali. La norma precisa, peraltro, che **tali somme concorrono** come quota parte **ai citati versamenti previsti** dall'art. 1, **comma 742**, della legge di bilancio 2026. Come precisato dalla Relazione tecnica, infatti, nei riversamenti stabiliti dalla **legge di bilancio 2026-2028** sono state considerate sia le somme non più necessarie all'attuazione del Piano a seguito della rimodulazione, sia le economie di spesa già maturate nella realizzazione degli interventi PNRR da parte delle Amministrazioni centrali.

L'**allegato 2** quantifica come segue le **economie** maturate nell'ambito delle misure PNRR da ciascun Ministero, che restano acquisite nelle disponibilità dei due citati conti correnti di tesoreria:

AMMINISTRAZIONE TITOLARE	IMPORTO
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	300.000.000,00€
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	10.465.901,00€
Ministero della cultura	166.299.233,57€
Ministero della salute	122.192.167,41€
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	124.582.358,34€
Ministero delle imprese e del *made in Italy*	208.878.575,08€
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	65.202.347,69€

AMMINISTRAZIONE TITOLARE	IMPORTO
Ministero dell'economia e delle finanze	47.500.000,00€
Ministero dell'interno	22.500.020,16€
Ministero dell'istruzione e del merito	300.000.000,00€
Ministero dell'università e della ricerca	120.749.017,32€
Presidenza del Consiglio dei ministri	99.140.379,43€
TOTALE	**1.587.510.000,00€**

Il **comma 1, secondo periodo,** prevede che alla **puntuale individuazione** delle misure che abbiano realizzato tali economie provveda il **Ministero dell'economia e delle finanze** – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e le singole amministrazioni interessate, **sulla base** dei **dati di attuazione** risultanti dal **sistema informatico "ReGiS"**, istituito dall'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.

L'**articolo 30, comma 2**, dispone che siano **versate** sui medesimi citati conti correnti di tesoreria n. 25092 (prestiti) e n. 25091 (sovvenzioni) le **economie maturate** a seguito del **completamento dei progetti** PNRR da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, **come risultanti dalla banca dati REGIS**.

A tale riguardo, la Relazione tecnica specifica che il versamento sui conti di tesoreria riguarda "le **economie ulteriori** rispetto a quelle di cui al comma 1", individuate **nell'allegato 2**, conseguite sulle misure PNRR a titolarità delle **amministrazioni centrali**.

L'**articolo 30, commi 3, 4 e 5,** disciplina la procedura per l'**accertamento** delle risorse PNRR che, decorso il termine del 30 giugno 2026, risultino **libere** da obbligazioni giuridicamente vincolanti **e non necessarie** al conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, definendone altresì le **modalità** del loro **reimpiego** mediante apposito **DPCM**.

Nel dettaglio, **il comma 3** dispone che, **decorso il termine del 30 giugno 2026** - data di **scadenza** dei traguardi e degli obiettivi della **decima** e ultima rata del PNRR italiano - si provveda, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ad accertate le risorse PNRR sulle quali **non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti** e che **non** sono **necessarie** per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Le risorse così accertate rimangono

temporaneamente nella disponibilità dei citati conti correnti di tesoreria finché non sia adottato il D.P.C.M. – disciplinato al successivo comma 4 – che ne disciplini il reimpiego.

Al riguardo si rammenta che - come riporta anche il Governo nella settima Relazione sull'attuazione del Piano - il PNRR è basato su un modello orientato alla *performance*, "per cui l'erogazione delle risorse europee, a differenza di altri programmi europei come le politiche di coesione, dipende esclusivamente dal raggiungimento di traguardi e obiettivi e non dall'avanzamento finanziario", e quindi non richiede neanche il completamento della spesa sui singoli progetti (*si veda la Settima Relazione del Governo sull'attuazione del PNRR, trasmessa al Parlamento il 31 dicembre 2025, sezione I, pag. 96).* Inoltre, con la citata **rimodulazione del PNRR,** approvata dal Consiglio UE il **27 novembre 2025,** sono state introdotte, in accordo con le istituzioni europee, numerose modifiche anche alle descrizioni e ai parametri dei traguardi e obiettivi in scadenza al 30 giugno 2026.

Il **comma 4** dispone che in esito all'accertamento disposto dal comma 3, le risorse PNRR che siano risultate **prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti** alla data del 30 giugno 2026 e che **non** siano **necessarie** per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, siano **riassegnate** in favore di **specifiche iniziative e di singoli interventi**, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente.

Tale **riassegnazione** avviene mediante **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) corredato di relazione tecnica**, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il D.P.C.M. deve essere adottato **in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica** come indicati nel documento di finanza pubblica di più recente approvazione alla data di emanazione del citato D.P.C.M.

Si rammenta che, nell'attesa della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, nel 2025 sono stati presentati in aprile il Documento di finanza pubblica (DFP) e in ottobre il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP).

Si valuti l'opportunità di definire, nella norma, i criteri in base ai quali saranno individuate mediante D.P.C.M. le specifiche iniziative e i singoli interventi che potranno beneficiare delle risorse rivenienti dall'accertamento di cui al comma 3.

Il **comma 5**, dispone che il D.P.C.M. di riassegnazione delle risorse, di cui al comma 4, dovrà **provvedere** in via prioritaria a due **rifinanziamenti**:

- il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (**Fondo per le esigenze indifferibili** in corso di gestione) per la somma di **18.232.210 euro** per il **2027** e di **18.030.231 euro** per **ciascuno degli anni 2028 e 2029** (comma 5, **lettera *a)***).

  Si rammenta che tale fondo viene **ridotto**, di pari importi, **dall'articolo 2, comma 4, lett. a)** del decreto-legge in esame, a parziale **copertura** degli oneri recati dai commi 1-3 del medesimo articolo 2, per le assunzioni e le proroghe del personale della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- il rifinanziamento, per un ammontare complessivo di **8.998.702 euro** per **ciascuno degli anni dal 2027 al 2029**, degli **accantonamenti** di pertinenza dei **Ministeri** sul **fondo speciale di parte corrente**, di cui alla Tabella A della legge di bilancio 2026, che sono stati interessati dalle **riduzioni** disposte dall'articolo 2, comma 4, lettera *b)*, numeri da 1 a 11, del decreto-legge in esame, per i corrispondenti importi ivi previsti (comma 5, **lettera *b)***).

  Tali accantonamenti di spesa sono stati **ridotti** a parziale **copertura** degli oneri derivanti dalle assunzioni e dalle proroghe del personale della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, del presente decreto-legge.

Ai fini della corretta formulazione della disposizione, si valuti l'opportunità di precisare, alla lettera b)*, che si tratta di "accantonamenti" di spesa dei Ministeri all'interno del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A della legge di bilancio, e non di "autorizzazioni" di spesa.*

L'articolo 30, commi **da 6 a 10, definisce infine** il **monitoraggio** e le eventuali **riprogrammazioni e recuperi** delle **risorse PNRR** utilizzate mediante **strumenti finanziari** (cd. *facilities*) gestiti da soggetti terzi indipendenti per incentivare gli investimenti privati e dilazionare la spesa oltre la scadenza del 2026.

L'**articolo 30, comma 6,** estende la disciplina di cui all'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che concerne l'impossibilità di assoggettare a esecuzione forzata, sequestro o pignoramento i soli fondi giacenti sui citati conti correnti di tesoreria n. 25092 (prestiti) e n. 25091 (sovvenzioni) e sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi PNRR, anche alle risorse finalizzate all'attuazione del Piano e che siano nella diretta disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi PNRR. Anche queste risorse sono ora non assoggettabili ad esecuzione forzata e non sequestrabili e non pignorabili, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

L'**articolo 30, comma 7**, assegna ai soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR l'onere di provvedere alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.

- ***Gli strumenti finanziari (cd.* facilities*) nel PNRR***

Il Regolamento istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento (UE) 2021/241) ha previsto sin dall'inizio la possibilità che i Piani nazionali contemplassero al loro interno degli **strumenti finanziari** (cd. *facilities*), gestiti da **soggetti terzi indipendenti** (quali Cassa depositi e prestiti S.p.A.) e finalizzati a **incentivare gli investimenti privati** attraverso regimi di intervento pubblico.

Come anticipato, la Commissione europea nella comunicazione del 4 giugno 2025 ha esortato gli Stati membri ad effettuare le ultime modifiche ai loro piani entro il 31 dicembre 2025, al fine di **includere unicamente le misure realizzabili entro il 31 agosto 2026**, termine ultimo per il completamento dei traguardi e degli obiettivi del piano, e ha indicato essa stessa **tali strumenti finanziari** tra le **opzioni utili**. Al riguardo, nella comunicazione si afferma che:

"Nell'ambito di tali investimenti i traguardi del PNRR coprirebbero i) **il trasferimento di fondi al *partner* esecutivo** al momento della firma di un accordo di attuazione e ii) **la firma di contratti con i beneficiari finali** per l'utilizzo della totalità dei fondi trasferiti. Per introdurre tale strumento finanziario o regime di sovvenzioni, gli Stati membri dovrebbero **determinare il fallimento del mercato che intendono affrontare** e la relativa **domanda di mercato**, garantire che le decisioni di aggiudicazione del *partner* esecutivo siano indipendenti dal governo e che la gestione finanziaria sia separata dallo Stato membro, nonché esaminare la capacità operativa del *partner* esecutivo di introdurre tale strumento".

Tale opzione, che include anche la possibilità di regimi di sovvenzioni a fondo perduto, richiede **entro agosto 2026** la **definizione di un accordo attuativo** (*implementing agreement*), il trasferimento dei fondi al gestore dello strumento finanziario e la firma della concessione dei contributi ai beneficiari finali per il totale delle risorse. In sostanza, l'utilizzo di tali strumenti finanziari consente di beneficiare di tempi più lunghi per il completamento delle opere e per i relativi pagamenti, anche oltre la scadenza del 31 agosto 2026.

Il Governo, con la rimodulazione approvata il 27 novembre 2025, ha inserito nel PNRR **quattro nuove misure** che consistono in strumenti finanziari:

- il **Fondo per le infrastrutture di approvvigionamento idrico** (M2C4-I.4.5): **1 miliardo** di euro;
- il **Fondo Nazionale per la Connettività** (M1C2-I.7): **733,4 milioni** di euro;
- il **Fondo per gli alloggi destinati agli studenti** (M4C1-I.1.5): **599 milioni** di euro;
- il **Dispositivo per il parco agrisolare** (M2C1-I.4): **788,8 milioni** di euro.

Inoltre, la **dotazione di altri strumenti finanziari già previsti** dal Piano è stata **incrementata**. In particolare:

- il **Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF)** per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (M2C1-I.3.4) è stato incrementato di **2 miliardi**;
- il Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le **tecnologie a zero emissioni nette** e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche (M2C2-I.5.1) è stato incrementato di **400 milioni** di euro;
- la riforma volta a Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia (**ROSCO**) è stata incrementata di **1,2 miliardi**.

Da quanto emerge dalla **settima Relazione** del Governo, **nel PNRR 23,8 miliardi di euro sono destinati a strumenti finanziari**, per i quali il conseguimento dell'obiettivo finale entro agosto 2026 risulta essere **l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti relativi agli investimenti da effettuare**, e a misure assimilabili, **il cui completamento può avvenire oltre il 2026**. **L'avanzamento della spesa di questi strumenti** è di circa **1,6 miliardi** di euro.

Il **comma 8** definisce le modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, di cui al precedente comma 7, a carico dei soggetti gestori; in particolare, si prevede l'obbligo per i soggetti gestori di continuare ad aggiornare i relativi dati sulla Banca dati REGIS anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.

Il **comma 9** prevede **l'obbligo**, per le Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR, di **recuperare** le **risorse PNRR** originariamente assegnate ai soggetti gestori degli strumenti finanziari (si veda il box *supra*) rimaste in tutto o in parte inutilizzate a causa della mancata o parziale realizzazione degli interventi, oppure dell'indebito o mancato utilizzo delle risorse medesime. Le **risorse** così **recuperate** dovranno essere **restituite** al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, il successivo **comma 10** prevede che per la **riprogrammazione** delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provveda **mediante il D.P.C.M.** di cui al **comma 4**, secondo la procedura delineata nel medesimo comma.

Articolo 30, comma 11
(Fondo amianto per i lavoratori dei cantieri navali)

L'**articolo 30, comma 11, specifica** l'**ambito di operatività del Fondo per le vittime dell'amianto** istituito per gli anni dal 2023 al 2026 in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso **cantieri navali** (o, in caso di decesso, in favore dei loro eredi), **amplia tale ambito per il 2026**, disponendo che per tale anno gli indennizzi siano erogati in favore dei lavoratori di cantieri navali o delle società titolari dei cantieri stessi indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società, e interviene sulla definizione delle **modalità di erogazione degli indennizzi,** precisando l'ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse già stanziate, e di presentazione delle relative domande.

Preliminarmente, al fine di delineare l'ambito di operatività del Fondo in oggetto - istituito dall'art. 24, c. 2, del D.L. 34/2023 con una dotazione di 20 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 -, occorre precisare che i lavoratori che possono accedere alle prestazioni dello stesso sono i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto le suddette malattie durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali (o, in caso di decesso, in favore dei loro eredi) per i quali hanno trovato applicazione taluni benefici previsti dalla normativa vigente con riferimento sia alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario, sia al riconoscimento di una maggiorazione contributiva[121].

I requisiti che devono essere posseduti da tali lavoratori, nonché dai loro eredi e dalle società partecipate pubbliche, per accedere al Fondo sono ulteriormente definiti dai decreti ministeriali 5 dicembre 2023 e 16 luglio 2024, di cui si dirà più avanti, a cui la norma istitutiva del Fondo in questione e la norma che ne ha prorogato l'operatività fino al 2026[122] hanno demandato la determinazione delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo medesimo.

[121] Ex art. 13 della L. 257/1992, che concerne i lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva (comma 1) e prevede, con riferimento a tali lavoratori, l'attribuzione di taluni benefici in merito sia alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario (comma 1), sia al riconoscimento di una maggiorazione contributiva ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (comma 2), anche attraverso la previsione di un meccanismo di incremento del periodo temporale coperto da contribuzione obbligatoria che opera non per tutti i suddetti lavoratori, ma solo per coloro tra questi che hanno contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL (comma 7).

[122] Art. 1, c. 203, L. 213/2023.

Ambito di operatività

In base alla richiamata normativa, al Fondo possono accedere, oltre ai suddetti lavoratori, anche le stesse società partecipate pubbliche.

Sul punto, la disposizione in commento, specifica che tali **società possono accedere al Fondo a titolo di rimborso** delle somme corrisposte ai lavoratori **e in assenza di manleve o garanzie pubbliche** originarie, volte ad esonerare la società dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli relative ad un determinato evento[123] **(lettera *a)*, numero 2)**.

La norma in oggetto **amplia** altresì **tale ambito di operatività per il 2026**, disponendo che per tale anno le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo sono destinate all'erogazione di indennizzi **(lettera *b)*, cpv. 2-*ter*)**:

- in favore dei lavoratori che, **indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società** datrice di lavoro, abbiano prestato attività lavorativa presso i suddetti cantieri navali e, in caso di decesso, dei loro eredi;
- in favore delle società titolari dei medesimi cantieri navali, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori.

Si ricorda che, ai sensi dei decreti ministeriali 5 dicembre 2023 e 16 luglio 2024, a cui, come anticipato, è stata demandata la determinazione delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo medesimo, legittimati ad accedere al Fondo per gli anni 2023, 2024 e 2025 erano:

- i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i suddetti cantieri navali e che risultavano destinatari di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati o comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, per le domande di indennizzo relative all'anno 2023, entro il 31 dicembre 2024, per le domande di indennizzo relative all'anno 2024, o entro il 31 dicembre 2025, per le domande di indennizzo relative all'anno 2025, aventi ad oggetto a favore degli stessi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
- in caso di decesso del lavoratore, i suoi eredi che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta;
- le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori, dipendenti delle

[123] Si tratta di garanzie personali atipiche che trasferiscono i rischi patrimoniali, ma sono vietate le clausole di esonero della responsabilità per dolo, colpa grave e colpa lieve, se l'obbligo deriva da norme di ordine pubblico (art. 1229 c.c.).

> società di cui al comma 1, nonché coloro che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell'ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali, in favore delle predette società.

Conseguentemente, al fine di dare attuazione alla suddetta previsione che amplia per il 2026 l'ambito di operatività del Fondo, si dispone l'aggiornamento dei suddetti decreti ministeriali, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto dei limiti di spesa **(lettera *b)*, cpv. 2-*quinquies*)**.

Modalità di erogazione degli indennizzi

Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025[124] **(lettera *b)*, cpv. 2-*bis*)**:

- le disposizioni dei richiamati decreti ministeriali del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno **2023** presentate al 20 febbraio 2026 (data di entrata in vigore della presente disposizione) e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni **2024 e 2025** sono definiti con il decreto di aggiornamento (di cui al precedente comma 2-*quinquies*) dei suddetti decreti ministeriali e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto di aggiornamento.

Si conferma inoltre, come già previsto dai decreti ministeriali citati per le annualità fino al 2025, che il riparto delle risorse per il 2026 è effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ministeriale di aggiornamento. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'art. 1, c. 511, L. 296/2006) **(lettera *b)*, cpv. 2-*quater*)**.

[124] Pari a 40 milioni di euro, come risulta dallo Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2026-2028, cap. 4368 del Programma 26.13 "Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro.

Articolo 31
(Clausola di salvaguardia)

L'**articolo 31** prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'**articolo 31** stabilisce quindi che le disposizioni del decreto in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la previsione in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale)[125]. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude *a priori* la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "*allorquando tale*

[125] In questo senso si vedano Corte costituzionale n. 20 del 1956, n. 180 del 1980, n. 237 del 1983, n. 212 del 1984, n. 160 del 1985, n. 213 del 1998, n. 341 del 2001, n. 353 del 2001, n. 51 del 2006, n. 82 del 2015, n. 198 del 2018, n. 31 del 2019 e n. 63 del 2023. Al riguardo si rileva che, anche recentemente la Corte costituzionale ha ribadito tali conclusioni, affermando in particolare ancora una volta che le norme di attuazione degli statuti speciali si basano su un potere attribuito dalle norme costituzionali degli statuti medesimi in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza «riservata e separata» rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (si vedano da ultimo Corte costituzionale n. 120 del 2024 e n. 9 del 2024).

clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"[126].

[126] Si veda Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì Corte costituzionale n.156 del 20115 e n. 77 del 2015.

Articolo 32
(Entrata in vigore)

L'**articolo 32** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **20 febbraio 2026**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.